Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1268

Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, nonché modifica all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

19/03/2018 - 03:20

Indice

1. DDL S. 1268 - XVII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 1268 5
1.3. Trattazione in Commissione 11
1.3.1. Sedute 12
1.3.2. Resoconti sommari 14
1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) 15
1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 112 (pom.) del 05/11/2014 . . 16
1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 115 (pom.) del 19/11/2014 . . 20
1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 116 (pom.) del 25/11/2014 . . 23
1.3.2.1.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 1 (pom.) del 07/01/2015 28
1.3.2.1.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (pom.) del 13/01/2015 29
1.3.2.1.6. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 125 (pom.) del 15/01/2015 . . 30
1.3.2.1.7. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 138 (pom.) del 10/03/2015 . . 44
1.3.2.1.8. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 338 (pom.) del 01/08/2017 . . 47
1.4. Trattazione in Assemblea 61
1.4.1. Sedute 62
1.4.2. Resoconti stenografici 63
1.4.2.1. Seduta n. 328 (ant.) del 09/10/2014 64

1. DDL S. 1268 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1268
XVII Legislatura

Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, nonché modifica all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

Titolo breve: *norme tutela esposizione amianto*

Iter

10 marzo 2015: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1268	**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare

Ivana Simeoni (M5S)

Cofirmatari

Giuseppe Vacciano (M5S), **Paola Taverna** (M5S), **Maurizio Romani** (M5S), **Alessandra Bencini** (M5S), **Enrico Cappelletti** (M5S), **Lorenzo Battista** (M5S), **Elena Fattori** (M5S), **Sergio Puglia** (M5S), **Elisa Bulgarelli** (M5S), **Fabrizio Bocchino** (M5S)
Ornella Bertorotta (M5S) (aggiunge firma in data 22 settembre 2014)
Laura Bottici (M5S) (aggiunge firma in data 22 settembre 2014)
Gianluca Castaldi (M5S) (aggiunge firma in data 22 settembre 2014)
Andrea Cioffi (M5S) (aggiunge firma in data 22 settembre 2014)
Vito Claudio Crimi (M5S) (aggiunge firma in data 22 settembre 2014)
Daniela Donno (M5S) (aggiunge firma in data 22 settembre 2014)
Gianni Pietro Girotto (M5S) (aggiunge firma in data 22 settembre 2014)
Barbara Lezzi (M5S) (aggiunge firma in data 22 settembre 2014)
Giovanna Mangili (M5S) (aggiunge firma in data 22 settembre 2014)
Bruno Marton (M5S) (aggiunge firma in data 22 settembre 2014)
Michela Montevecchi (M5S) (aggiunge firma in data 22 settembre 2014)
Vilma Moronese (M5S) (aggiunge firma in data 22 settembre 2014)
Paola Nugnes (M5S) (aggiunge firma in data 22 settembre 2014)
Sara Paglini (M5S) (aggiunge firma in data 22 settembre 2014)
Vito Rosario Petrocelli (M5S) (aggiunge firma in data 22 settembre 2014)
Marco Scibona (M5S) (aggiunge firma in data 22 settembre 2014)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **29 gennaio 2014**; annunciato nella seduta pom. n. 180 del 30 gennaio 2014.

Classificazione TESEO

DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA , SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE , LAVORI INSALUBRI E PERICOLOSI , CODICE E CODIFICAZIONI , MALATTIE PROFESSIONALI

Articoli

PREPENSIONAMENTO (Art.3), CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (Art.6), AMBIENTE DI LAVORO (Artt.1, 2), ASSISTENZA SANITARIA (Artt.4, 5), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.4, 5), PROROGA DI TERMINI (Art.3), DECONTAMINAZIONE DALL' INQUINAMENTO (Artt.1, 2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Maria Spilabotte** (PD) (dato conto della nomina il 5 novembre 2014)
.

Assegnazione

Assegnato alla **11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)** **in sede referente** il 21 marzo 2014. Annuncio nella seduta pom. n. 216 del 25 marzo 2014.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea)

Eventi procedurali

Fatto proprio dal gruppo parlamentare M5S nella seduta ant. n. 328 del 9 ottobre 2014.

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1268

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1268

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIMEONI** , **VACCIANO** , **TAVERNA** , **Maurizio ROMANI** , **BENCINI** , **CAPPELLETTI** , **BATTISTA** , **FATTORI** , **PUGLIA** , **BULGARELLI** , **BOCCHINO** , **PETROCELLI** , **BERTOROTTA** , **MARTON** , **MONTEVECCHI** , **MANGILI** , **CASTALDI** , **CRIMI** , **PAGLINI** , **DONNO** , **MORONESE** , **LEZZI** , **NUGNES** , **CIOFFI** , **GIROTTO** , **BOTTICI** e **SCIBONA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2014

Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, nonché modifica all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.?269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.?326

Onorevoli Senatori. -- L'amianto è considerato la sostanza *killer* del XX secolo.

La nocività dell'amianto è dato conosciuto sin dagli inizi del secolo scorso, come si può evincere dalla bibliografia, non soltanto scientifica, in materia.

L'asbesto, classificato nel gruppo 1 dall'*International agency for research on cancer* (IARC) (cancerogeno certo per l'uomo) viene considerato nocivo per l'inalazione.

Le principali patologie correlate all'asbesto sono: asbestosi (cioè una progressiva ed inarrestabile fibrosi del polmone), danni pleurici (placche ed ispessimenti), tumori primitivi pleurici (mesoteliomi) -- non esistono altre sostanze, oltre le fibre di amianto, idonee a causare nell'uomo l'insorgenza di tali patologie, -- tumori epiteliali polmonari (vi è una correlazione certa tra l'insorgere di tali patologie e l'esposizione all'amianto) e ancora tumori laringei, gastrointestinali, renali, del sistema linfoemopoietico e ovarici.

Analizzando la letteratura scientifica, già dal 1906 H. Montague Murray, medico del Charing Cross Hospital di Londra, affermava di aver notato una grave insufficienza respiratoria in un lavoratore dipendente di una fabbrica di asbesto in qualità di cardatore, confermata dalla successiva autopsia che aveva evidenziato la presenza di profonde alterazioni di tipo sclerotico nei polmoni. Il medico metteva in correlazione tale patologia proprio con la presenza di polvere di amianto presente nell'ambiente di lavoro (*Murray: Report of department commitee on compensation for industriai disease. Londra 1907).*

Gli studiosi, nel 1918 e nel 1924, evidenziavano alterazioni radiologiche del torace in lavoratori dell'amianto e in particolare Cooke segnalava il decesso di una donna per fibrosi polmonare dopo circa venti anni di lavoro a contatto con l'amianto.

Nel 1926 l'ispettorato del lavoro francese sottolineava, a seguito di una indagine, che nell'arco di cinque anni, dal 1890 al 1895, vi erano stati cinquanta morti tra i lavoratori di una filatura e tessitura di amianto di Calvados (Hoffman: *Mortality from respiratory disease in dusty trades, Washington, U.S. Bureau of labor 1918; Cooke: Fibrosis of the lung due for the inalation of asbestos dust, 1924; Auribault: Note sur l'hygiène et la sécurité des ouvriers dans le filatures et tissages d'amiante*, 1926).

È proprio a Cooke che si deve la nascita del termine «asbestosi polmonare» in seguito alla scoperta dei corpuscoli di asbesto riscontrati negli affetti da tale patologia.

Tra il 1928 ed il 1935 in Inghilterra e negli U.S.A. vennero effettuate indagini statistiche nell'ambito di attività lavorative dove vi era una regolare esposizione all'amianto. È di quegli anni (1933) l'approvazione in Inghilterra di un regolamento riguardante il controllo dei rischi nella lavorazione dell'asbesto (*Asbesto industry regulation)*.

Contemporaneamente (1935) negli U.S.A. i collaboratori della *Metropolitan Life Insurance Company*, sottolineavano che ben due terzi dei centoventisei operai che lavoravano in ambienti con presenza di amianto risultavano affetti da asbestosi. Anche in Italia, erano a quel tempo già noti gli effetti nocivi.

Vigliani, nel 1939, pubblica una indagine condotta sulla realtà della zona torinese. Addirittura, rende noto l'autore, che il primo caso di asbestosi diagnosticato in Italia, oggetto di tesi all'Università degli Studi di Torino nel 1910, era relativo ad un lavoratore di una piccola manifattura tessile di amianto a Nola Canavese.

Sempre lo stesso Vigliani condusse uno studio sui cicli produttivi e sugli ambienti di lavoro di quattro manifatture di amianto e di una industria di materiale di attrito: su 442 operai delle quattro aziende ben settantasei erano affetti da asbestosi e le forme più gravi furono riscontrate in lavoratori esposti a concentrazioni ambientali di amianto superiori a 200 particelle per centimetro cubico.

Se ne può concludere che alla fine degli anni Sessanta nel mondo scientifico erano note da almeno venti anni gli effetti negativi dell'uso dell'amianto, anche a livello di piccole industrie e a prescindere dalla tipologia di produzione e di trasformazione di tale materiale. Per altro, si tratta di conoscenze diffuse attraverso la pubblicazione dell'Ente Nazionale di Propaganda per la Prevenzione degli Infortuni e recepite dalla legge 12 aprile 1943, n. 455.

Nel contempo venivano condotti studi in merito alla eziologia del tumore polmonare che evidenziarono un sicuro nesso eziologico tra asbestosi e tumore polmonare, Tra questi deve ricordarsi lo studio di Doll (*Mortality from lung cancer in asbestos workers*. Br. J. Ind. Med. 1955) e quello di Rombola in Italia (Asbestosi e carcinoma polmonare in una filatrice di amianto, Med. Lav. 1955). Negli stessi anni, inoltre vi fu ampia diffusione di pubblicazioni inerenti i casi di malattie da polvere di amianto (Molfino e Zannini: Malattie da polveri dei lavoratori dei porti, Folia Medica 1956; Vecchione: indagine igienico sanitaria in un moderno stabilimento per la lavorazione dei manufatti in fibro cemento e affini, Folia Medica 1960).

Infine, è da sottolineare che l'assicurazione contro l'asbestosi è divenuta obbligatoria con la già citata legge n. 455 del 1943.

Dalla panoramica degli studi sopra effettuata, emerge che nel mondo scientifico e in particolare in quello italiano in ordine al problema della prevenzione degli infortuni (sia sotto il profilo della prevedibilità ed evitabilità delle patologie, sia sotto il profilo causale) vi era un'ampia documentazione e diffusione del legame eziologico esistente tra asbesto e asbestosi o altre gravi patologie polmonari. Pertanto, in conclusione, dalle leggi scientifiche e statistiche emerge il dato certo che più alto è il livello di esposizione all'amianto, maggiori sono le probabilità che si verifichi una delle patologie tipiche provocate dall'amianto.

L'inalazione di polvere di amianto può dunque provocare malattie croniche dei polmoni o tumori della pleura e agisce anche a distanza di decenni, ed è per questo che soltanto oggi è possibile iniziare a contare le reali vittime dell'esposizione da amianto nell'ordine dei 2000 morti e circa 6000 parti lese.

Ci sono crisi ambientali eclatanti, che esplodono, uccidono e fanno notizia, e ci sono catastrofi silenziose, che mietono vittime e contaminano l'aria anno dopo anno, in silenzio, e l'*eternit* è tra queste.

Tanto in voga fino agli anni '80 da prendere il nome dell'azienda produttrice, la miscela amianto-cemento era nelle case di tutti gli italiani, nei tetti, nei tubi, nelle vernici.

L'amianto è fuori legge dal 1992 e la Eternit, sigillata dal 1986, è stata chiamata davanti ai giudici di Torino con l'accusa di aver ucciso 2000 persone (morti per amianto alla media di 55 all'anno) e di

averne fatte ammalare almeno il doppio.

Dai dati ufficiali del CNR si apprende che nelle città italiane vi sarebbero almeno 32 milioni di tonnellate di amianto da smaltire: ben 500 chili per abitante, due miliardi e mezzo di metri quadrati di coperture in *eternit*, pari alla superficie di una città di 60 mila abitanti, fatta di solo amianto.

Una giungla di miliardi di fibre che, sino a quando non verranno smaltite, continueranno ad essere una bomba sulla quale l'Italia siede inconsapevole ed inerte: una situazione che provocherebbe la morte di circa 3.000 persone ogni anno per malattie correlate all'esposizione all'asbesto, e tra queste almeno 1.200 casi di mesotelioma, una forma di cancro per il quale finora non è stata trovata una cura.

Le nuove vittime sono i lavoratori comuni, i cosiddetti ignari dell'esposizione ambientale. Molti di loro non hanno lavorato direttamente l'amianto, ma quest'ultimo stava, ed in molti casi non è ancora stato rimosso, dove si guadagnavano da vivere o dove vivevano e vivono: nelle onduline, nei capannoni, nei camini, nei cassoni per l'acqua, nelle coibentazioni selvagge che andrebbero asportate e sepolte.

L'articolo 1 del presente disegno di legge si propone di fissare anzitutto, nelle more della normativa attuale, termini specifici e tassativi per eseguire e portare a termine una nuova mappatura delle zone del territorio nazionale interessate della presenza di amianto, al fine di poter poi procedere alla bonifica. Infatti l'assenza di un termine finale è certamente uno degli elementi cui va imputata la sostanziale mancata applicazione della attuale normativa (che già prevedeva la mappatura del territorio) con la conseguenza di un rinvio *sine die* delle bonifiche, e quindi di esporre ancora cittadini e lavoratori al rischio di insorgenza di malattie, con maggiori oneri sociali e sanitari.

L'articolo 2 stabilisce un'apposita segnaletica obbligatoria volta a segnalare la presenza di amianto.

L'articolo 3 modifica invece l'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 326, una disposizione che è intervenuta pesantemente nella delicata materia allo scopo dichiarato di ribaltare l'edificio interpretativo che (pur fra tantissimi ostacoli) era stato eretto a sostegno dell'applicazione dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 252. Più che una modifica della precedente disciplina l'articolo 47 ha infatti operato la sostanziale abrogazione dei benefici previdenziali.

L'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003 esclude infatti dall'erogazione del beneficio della rivalutazione contributiva tutti coloro che non hanno prodotto domanda di certificazione all'INAIL entro il 15 giugno 2005.

La norma si pone, in primo luogo, in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, in quanto del tutto irragionevolmente riserva un trattamento deteriore -- in riferimento alla tutela del bene della salute -- a soggetti che si sono trovati in situazione uguali, se non peggiori, rispetto alla esposizione all'amianto.

La norma stessa violerebbe, altresì, l'articolo 32 della Costituzione, in quanto, pur riconoscendo la pericolosità di una determinata attività produttiva, compenserebbe l'esposizione della salute al rischio di lesione soltanto in favore di alcuni soggetti e non di altri, mentre la salute è un bene che merita incondizionata tutela per ciascun individuo.

La norma stessa violerebbe, inoltre, l'articolo 38 della Costituzione sotto il profilo secondo cui la garanzia della tutela previdenziale in caso di infortunio o di invalidità (riconosciuta dal secondo comma della citata disposizione costituzionale) imporrebbe l'attribuzione generalizzata del beneficio in argomento a tutti coloro che siano stati esposti all'amianto (alle richieste condizioni).

L'articolo 3 del presente disegno di legge, nel recepire la direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, intende prorogare i termini per coloro che, alla data del 2 ottobre 2003, non avevano ancora acquisito il diritto ai benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, (dunque al di fuori della deroga di cui all'articolo 47, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, rispetto ai quali non c'è decadenza dopo il 15 giugno 2005) ad otto mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, oltre a rimuovere ogni forma di discriminazione e di diverso trattamento non giustificato né giustificabile in danno dei lavoratori delle province autonome e delle regioni a statuto speciale.

Gli articoli 4 e 5 prevedono poi l'erogazione gratuita di prestazioni sanitarie per i soggetti esposti all'amianto. Si tratta di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave delle malattie, di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l'intervento terapeutico. Inoltre, con il presente disegno di legge si aggiungono nuove norme in materia di decadenza dall'azione giudiziaria, a favore dei lavoratori.

L'articolo 6, in fine, sempre per recepire la direttiva 2009/148/CE, modifica il codice penale introducendo una specifica circostanza aggravante.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto)

1. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad effettuare una nuova mappatura delle zone dei rispettivi territori interessati dalla presenza di amianto, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inviano, ad ogni singola scuola, ospedale, ufficio pubblico, caserma, palestra o comunque luogo al quale sia consentito l'accesso al pubblico un'apposita documentazione per la segnalazione della presenza di amianto, certa o presunta. Tale documentazione deve essere restituita obbligatoriamente, anche in caso di non presenza di amianto, entro sessanta giorni dalla sua ricezione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pongono in essere tutte le opportune iniziative al fine di assicurare la completa esecuzione della mappatura, prevedendo, in particolare, apposite sanzioni a carico dei soggetti responsabili delle singole strutture in caso di mancata segnalazione.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il contenuto della documentazione di cui al comma 2.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i dati raccolti in base alla mappatura di cui al comma 2 sono inseriti nel Sistema Informativo Territoriale (SIT) e pubblicati sui siti *internet* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero della salute e delle Agenzie regionali per l'ambiente.

Art. 2.

(Segnaletica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la presenza di amianto, in qualunque luogo, deve essere indicata in maniera chiara e visibile, da un'apposita segnaletica recante l'indicazione «amianto» e corredata con il simbolo del teschio.

Art. 3.

(Modifica al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)

1. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:

«*5.* I lavoratori esposti all'amianto e i lavoratori già esposti che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per gli addetti alle bonifiche o per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda».

Art. 4.

(Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti e già esposti all'amianto)

1. I soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata e tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, abbiano contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di patologie correlabili all'amianto, di servizi sanitari di assistenza specifica, mirata al sostegno della persona malata e a rendere più efficace l'intervento terapeutico.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate dall'INAIL e affidate ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali.

3. I dati e le informazioni acquisiti dall'INAIL nell'attività di sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma 1, confluiscono nel registro di esposizione di cui all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e nel registro nazionale dei casi dì mesotelioma asbesto-correlati, istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308, nonché nei centri di raccolta dati regionali ove esistenti.

4. I dati raccolti in applicazione del comma 3 sono iscritti nel libretto sanitario di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, tenuta e aggiornata dal medico competente e consegnata in copia all'interessato.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e, delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e delle attività di assistenza di cui al comma 1.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Art. 5.

(Monitoraggio sanitario e diagnosi precoce)

1. Ai cittadini residenti in comuni interessati da grave inquinamento da amianto è riconosciuto il diritto alla fruizione gratuita delle forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce, di cui al comma 1 dell'articolo 4.

Art. 6.

(Modifica al codice penale)

1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«11-*sexies*. l'avere commesso il fatto in violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia dell'impiego dell'amianto».

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge determinati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e a 277 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. I Ministri competenti

predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1268
XVII Legislatura

Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, nonché modifica all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Titolo breve: *norme tutela esposizione amianto*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente	
N. 112 (pom.) 5 novembre 2014	Congiunzione di S.8, S.631 Proposto ciclo di audizioni
N. 115 (pom.) 19 novembre 2014	Congiunzione di S.1645 (Proposta costituzione comitato ristretto)
N. 116 (pom.) 25 novembre 2014	(costituito comitato ristretto)
N. 1 (pom.) 7 gennaio 2015 **Comitato Ristretto**	
N. 2 (pom.) 13 gennaio 2015 **Comitato Ristretto**	Audizione informale

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 125 (pom.) 15 gennaio 2015	Discusso congiuntamente: S.8, S.631, S.1645 Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente

N. 138 (pom.) 10 marzo 2015	Discusso congiuntamente: S.8, S.631, S.1645 Congiunzione di S.1667, S.1703

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 338 (pom.) 1 agosto 2017	Discusso congiuntamente: S.8, S.631, S.1645, S.1667, S.1703

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 112 (pom.) del 05/11/2014

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2014
112ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente SPILABOTTE comunica che i documenti consegnati nel corso delle audizioni informali sul disegno di legge n. 660, svoltesi il 30 ottobre dinanzi agli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari delle Commissioni riunite 11a e 12a, saranno resi disponibili sulla pagina *web* della Commissione.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La presidente SPILABOTTE rivolge un caloroso benvenuto e un augurio di buon lavoro al senatore

Mancuso, recentemente entrato a far parte della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(8) ***CASSON ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori, dei cittadini e dell'ambiente dall'amianto, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di amianto***

(631) ***SCILIPOTI. - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di eliminazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, all'amianto e alle altre sostanze dannose per la salute nei luoghi di lavoro***

(1268) ***Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, nonché modifica all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame congiunto e rinvio)

Introducendo l'esame congiunto, la Presidente relatrice SPILABOTTE (*PD*) rileva che l'Atto Senato n. 8 concerne la disciplina di vari profili dell'esposizione all'amianto e contiene anche (all'articolo 12) una delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia. Dà quindi conto dei contenuti dell'articolato del disegno di legge, evidenziando che l'articolo 1 reca le nozioni dei lavoratori e dei cittadini esposti o *ex* esposti all'amianto, mentre l'articolo 2 istituisce presso l'INAIL un Fondo per le vittime dell'amianto, le cui prestazioni sono aggiuntive rispetto all'eventuale rendita liquidata dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; per le prestazioni erogate in favore dei superstiti, il Fondo eroga una somma pari alla differenza tra la misura ordinaria della prestazione a suo carico e l'importo della predetta rendita. L'articolo 3 istituisce un Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici e del naviglio militare, ai fini del finanziamento degli interventi per l'eliminazione dei rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto nelle suddette strutture. Il provvedimento inoltre, nell'introdurre alcune agevolazioni tributarie, demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità di accertamento e segnalazione alle competenti aziende sanitarie locali dello stato di conservazione degli immobili contenenti amianto. L'articolo 5 reca modifiche alla normativa sui benefici pensionistici in favore dei lavoratori esposti all'amianto, mentre l'articolo 6 riconosce in favore dei lavoratori esposti ed ex-esposti all'amianto il diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio sanitario, nonché, in caso di manifestazione di patologie correlabili all'amianto, di servizi sanitari di assistenza specifica. Il provvedimento, inoltre, modifica la disciplina della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego (articolo 7), prevede lo svolgimento, con riguardo alla sicurezza ambientale e sanitaria in materia di amianto, di una conferenza nazionale triennale e di una conferenza annuale in ogni regione (articolo 8), attribuisce ai lavoratori ed ai cittadini esposti o ex esposti all'amianto il diritto all'assistenza legale gratuita (articolo 9), dispone la promozione di una campagna di informazione sulle patologie e sui diritti previsti per i lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto (articolo 10). L'articolo 11 prevede l'istituzione, la composizione e le finalità di una

commissione regionale sull'amianto per ogni regione, mentre l'articolo 12 delega il Governo all'adozione di un testo unico delle norme legislative sull'esposizione all'amianto.

Quanto all'Atto Senato n. 631, la Presidente relatrice evidenzia che esso propone modifiche delle norme sulla sicurezza dei lavoratori. In particolare, le novelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da *a)* a *d)*, sono intese ad escludere la presenza di un agente cancerogeno o mutageno nell?aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore; si conferma, tuttavia, una fattispecie di deroga già vigente, consistente nell?isolamento delle relative lavorazioni in aree predeterminate, provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza. Le novelle di cui alle successive lettere da *e)* a *l)* operano una revisione delle norme in materia di notifica dei lavori comportanti esposizione all'amianto e delle disposizioni sulla sicurezza dei lavoratori addetti a tale attività; tra l'altro, si estendono la procedura di notifica ed alcune norme in materia di sicurezza e di sorveglianza sanitaria anche a fattispecie di esposizioni sporadiche e di debole intensità.

La Presidente relatrice si sofferma quindi sui contenuti dell'Atto Senato n. 1268, notando che l'articolo 1, nelle more dell'attuazione del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 101 del 2003, demanda alle regioni e province autonome lo svolgimento di una nuova mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto, prevedendo che i dati raccolti siano inseriti nel Sistema Informativo Territoriale (SIT) e pubblicati sui siti *internet* delle Amministrazioni competenti. Si stabilisce altresì che la presenza di amianto, in qualunque luogo, sia indicata in maniera chiara e visibile, mediante un?apposita segnaletica, e si riaprono i termini temporali per i benefici pensionistici in favore dei lavoratori esposti per almeno dieci anni all'amianto. L'articolo 4 riconosce in favore dei soggetti che, a qualsiasi titolo, abbiano contratto malattie a causa dell?esposizione all?amianto, il diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio sanitario e di servizi sanitari di assistenza specifica, mentre l'articolo 5 estende tale diritto ai cittadini residenti in comuni interessati da grave inquinamento da amianto. L'articolo 6, infine, introduce nel codice penale una circostanza aggravante "comune" per tutti i reati, consistente nella fattispecie di aver commesso il fatto in violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro o in materia di impiego dell?amianto.

Il senatore PUGLIA (*M5S*), premesso un richiamo alla necessità di sanare le anomalie e le ingiustizie create dalla legge Fornero, che ha fortemente penalizzato in sede pensionistica i lavoratori esposti all'amianto, sottolinea la delicatezza e lo stretto nesso con la vita del Paese di tutte e tre le iniziative legislative in esame, che, lungi dal contrastarsi, si completano al contrario vicendevolmente. Auspica perciò che possa pervenirsi all'elaborazione di un testo unificato, e che esso giunga rapidamente alla conclusione dell'*iter* parlamentare.

Condivide tale opinione il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*), il quale, evidenziata a sua volta la serietà e la delicatezza della tematica, auspica anch'egli che si pervenga ad un testo ampiamente condiviso. Sottolinea altresì l'opportunità di procedere sul tema a un ciclo di audizioni, sia dei soggetti interessati che di operatori del diritto e di studiosi della materia.

La senatrice D'ADDA (*PD*) condivide l'auspicio che sul tema si verifichi un'ampia convergenza, a maggior ragione giacché esso si trascina da numerose legislature, senza riuscire a giungere a conclusione. Al riguardo, nota che la problematica presenta aspetti riguardanti la tutela dell'ambiente e il suo risanamento e profili più direttamente attinenti alla tutela delle persone, che andrebbero opportunamente trattati specificatamente, ferma restando la necessità di affrontarli insieme. Concorda altresì sull'esigenza di una forte revisione della legge Fornero, già evidenziata dal senatore Puglia.

Conviene la senatrice FAVERO (*PD*), suggerendo altresì un coordinamento dei lavori con quelli della Commissione di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Dopo

aver segnalato le competenze regionali in materia, ribadisce la necessità di prestare forte attenzione agli aspetti legati alla prevenzione e di aumentarne il livello. Da ultimo, ricorda le delicate problematiche del territorio della provincia di Ivrea, che sta entrando con numeri elevatissimi nel novero delle aree in cui la contaminazione è avvenuta.

In conclusione, la Presidente relatrice SPILABOTTE (*PD*) prende atto con soddisfazione del clima dei lavori oggi registrato e concorda con l'opportunità di procedere ad un calendario di audizioni. Al fine di consentire la redazione di un testo all'interno del quale trovino spazio le istanze di tutte le iniziative legislative esaminate congiuntamente, riterrebbe opportuno demandarne la stesura ad un apposito comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 115 (pom.) del 19/11/2014

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 2014
115ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(8) ***CASSON ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori, dei cittadini e dell'ambiente dall'amianto, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di amianto***

(631) ***SCILIPOTI. - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di eliminazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, all'amianto e alle altre sostanze dannose per la salute nei luoghi di lavoro***

(1268) ***Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, nonché modifica all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1645) ***CASSON ed altri. - Misure sostanziali, processuali e previdenziali a tutela delle vittime, a qualsiasi titolo, dell'amianto***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 8, 631 e 1298, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1645 e rinvio)

Introducendo l'esame del disegno di legge, la presidente relatrice SPILABOTTE (*PD*), si sofferma in particolare sull'articolo 2, che contiene modifiche alla normativa sui benefici pensionistici in favore dei lavoratori esposti all'amianto. In particolare, la lettera *a)* prevede, per i lavoratori esposti all'amianto per almeno dieci anni, che il periodo lavorativo sia moltiplicato per il coefficiente di 1,25, ai fini della maturazione del diritto oppure della misura del trattamento pensionistico, mentre la successiva lettera *b)* introduce un beneficio pensionistico identico per i lavoratori il cui periodo di esposizione all'amianto sia di durata inferiore ai dieci anni. La lettera *c)* sopprime, con riferimento ai lavoratori esposti all'amianto per almeno dieci anni, il requisito attualmente previsto di esposizione all'amianto "in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno", che è invece stabilito per i lavoratori con periodo di esposizione all'amianto di durata inferiore ai dieci anni. Resta ferma la disciplina vigente per i lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto. La relatrice si sofferma inoltre sui capoversi 6-*sexies*, 6-*septies* e 6-*duodecies* della stessa lettera *i)*, i quali specificano che i benefici pensionistici relativi ai soggetti con periodo di esposizione superiore a dieci anni si applicano anche al personale di ulteriori categorie di lavoratori, e sul capoverso 6-*octies* che prevede, per i lavoratori *ex* esposti all?amianto collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, la corresponsione di una somma *una tantum* a titolo di indennizzo.

L'articolo 3 esclude l'applicazione della disciplina pensionistica di cui alla c.d. riforma Fornero per i lavoratori esposti all'amianto per almeno dieci anni o che abbiano contratto malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto. Infine, la relatrice evidenzia che l'articolo 5 concerne il termine di decorrenza della prescrizione per le prestazioni relative alle malattie professionali, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ricordando i contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 544 del 1990.

La presidente relatrice propone infine che il disegno di legge sia trattato congiuntamente ai disegni di legge nn. 8, 631 e 1268 riguardanti materia analoga e già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

La presidente relatrice SPILABOTTE (*PD*) ricorda di aver già proposto di proseguire l'esame dei disegni di legge in comitato ristretto, considerata la specificità della materia e le caratteristiche delle iniziative legislative in esame, e sollecita i Gruppi a far pervenire in tempi brevi i nominativi dei rispettivi rappresentanti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Nel rispondere all'interrogazione n. 3-01323, la sottosegretaria BORLETTI DELL'ACQUA, ripercorse brevemente le recenti vicende - dall'adozione di un piano di risanamento del Teatro dell'Opera agli scioperi del personale, fino alla rinuncia del Maestro Muti alla direzione delle opere "Aida" e "Le Nozze di Figaro"- osserva che l?insieme di questi eventi ha comportato un drastico peggioramento delle condizioni in base alle quali era stato predisposto il piano di risanamento, rendendo di fatto irrealizzabile il raggiungimento degli obiettivi di ricavo previsti per il biennio 2015-16. Da ciò l'individuazione da parte della Fondazione di una strategia per garantire il pareggio di bilancio e la delibera del Consiglio di Amministrazione di esternalizzare i servizi del Coro e dell?Orchestra, avviando un procedimento di licenziamento collettivo del personale a tempo indeterminato in carico in tali aree funzionali. Nel concordare con l'interrogante circa l'importanza fondativa dei complessi artistici per il processo produttivo degli spettacoli dal vivo, e dell?affiatamento specialmente per un coro o una orchestra in produzioni non sporadiche e di alto livello, assicura che il suo Dicastero segue la particolare vicenda del Teatro dell'Opera, anche al fine di scongiurare sia l'evento estremo della liquidazione dell'ente, sia il licenziamento dei lavoratori. Esprime dunque soddisfazione per la recente firma di un accordo tra Teatro e sindacati sul risanamento e il rilancio dell'Ente, che eviterà il licenziamento dei 180 membri di orchestra e coro e che prevede risparmi per 3 milioni di euro e l'impegno a non scioperare sui temi dell'accordo. Inoltre una parte degli stipendi accessori di tutti i lavoratori del Teatro dell'Opera, musicisti e tecnici, sarà congelata negli anni 2015-2016, e potrebbe essere recuperata in caso di conseguimento del pareggio di bilancio.

Infine, la sottosegretaria precisa che non sussistono, in base alla legge, cause di inconferibilità ed incompatibilità fra gli incarichi di Amministratore Delegato di Musica per Roma e Sovrintendente della Fondazione Teatro dell?Opera di Roma.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, notando che si è persa così l'occasione per condurre una verifica sull'operato del Sovrintendente, che, tra l'altro, richiesto di documentare la questione relativa ai minori introiti, non ha fornito le evidenze relative. Osserva inoltre che i livelli di produttività di un teatro, più che essere imputabili alla massa artistica, sono semmai legati alla programmazione effettuata dal direttore artistico.

La presidente SPILABOTTE ringrazia la rappresentante del Governo e i senatori intervenuti e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 116 (pom.) del 25/11/2014

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2014
116ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Maria Carmela Lanzetta.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI comunica che, in relazione all'andamento dei lavori della Camera dei deputati, il disegno di legge delega lavoro (A.S. 1428-B), ove trasmesso e assegnato nella giornata odierna, come già preannunciato in calce alle convocazioni diramate la scorsa settimana, potrà essere incardinato dalla Commissione domani alle ore 8,30. Propone altresì che l'esame prosegua in due ulteriori sedute, pomeridiana e notturna, nella giornata di domani, e in due sedute nella giornata di giovedì. Il termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe essere fissato alle ore 18 di domani. Conseguentemente, le audizioni e gli altri provvedimenti previsti nelle giornate di mercoledì e giovedì sono rimandati ad altra data. Ricorda infine che il disegno di legge è collegato alla manovra economico-finanziaria.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) protesta vivacemente con riferimento ad un calendario di esame così ristretto da impedire a suo giudizio la conoscenza stessa del testo e da rendere l'esame del Senato puramente rituale.

Il presidente SACCONI replica che il testo è già conosciuto dai Gruppi, al di là della

trasmissione dalla Camera, non avendo l'Assemblea di quel ramo del Parlamento modificato il testo approvato dalla Commissione. Egli ha peraltro ritenuto di effettuare un doveroso preannuncio, atteso che la trasmissione dalla Camera, la sua assegnazione e l'esame in Commissione avranno effetto sulla precedente programmazione dei lavori della stessa. Ribadisce infine che domattina alle ore 8,30, subordinatamente alla suddetta assegnazione, l'esame verrà incardinato in Commissione, per proseguire nelle modalità che in quella sede verranno stabilite.

IN SEDE REFERENTE

(8) ***CASSON ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori, dei cittadini e dell'ambiente dall'amianto, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di amianto***
(631) ***SCILIPOTI. - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di eliminazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, all'amianto e alle altre sostanze dannose per la salute nei luoghi di lavoro***
(1268) ***Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, nonché modifica all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(1645) ***CASSON ed altri. - Misure sostanziali, processuali e previdenziali a tutela delle vittime, a qualsiasi titolo, dell'amianto***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 novembre scorso.

Il presidente SACCONI, in considerazione dell'orientamento già emerso nel corso delle precedenti sedute, propone alla Commissione l'istituzione di un comitato ristretto con il compito di predisporre un testo unificato delle iniziative in esame.

La Commissione conviene.

Il presidente SACCONI invita pertanto i Gruppi parlamentari a far pervenire i nominativi dei rispettivi rappresentanti, tenuto conto che alcuni di essi si sono già attivati in tal senso. Suggerisce quindi che il comitato ristretto ascolti innanzitutto i rappresentanti dell'INAIL e del Ministero del lavoro.

La senatrice CATALFO (*M5S*) chiede che la programmazione delle audizioni del comitato ristretto avvenga in Ufficio di Presidenza, e comunque in tempi tali da consentire a ciascun Gruppo di avanzare le proprie proposte.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SACCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sul programma europeo Garanzia giovani

Il presidente SACCONI introduce brevemente il tema e ringrazia il Ministro per la sua presenza.

Il ministro Maria Carmela LANZETTA, nel citare i dati della drammatica situazione venutasi a creare in conseguenza della crisi economica iniziata nel 2008, che ha visto nel 2012 la percentuale di disoccupati da almeno 12 mesi superare il 52,5 per cento, contro il 46,8 per cento del 2007, nota che i giovani sono la fascia di età maggiormente colpita dalla crisi occupazionale in atto: nel 2012 il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) è stato pari al 35,3 per cento e i primi tre trimestri del 2013 hanno registrato un ulteriore rialzo. Particolarmente grave è la situazione del Mezzogiorno, in cui il tasso di disoccupazione giovanile rasenta il 47 per cento e il tasso di occupazione è bloccato al 13,2 per cento. In questo contesto, già con il decreto legge n. 185 del 2008 sono state adottate misure per collegare l?erogazione del sostegno al reddito alla fruizione da parte dei lavoratori di percorsi di politica attiva del lavoro, affidandone la programmazione e l?attuazione alle regioni.

Nel contesto di perdurante gravità della situazione di disoccupazione giovanile, l?Unione europea ha ridefinito la sua strategia con la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 che ha istituito la "Garanzia giovani".L?Italia ha dato attuazione alla raccomandazione oltre che con il decreto legge 104 del 2013, con il decreto-legge n. 76 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99 del 2013. Per realizzare gli obiettivi previsti dalla Garanzia, il Governo, in collaborazione con Regioni, Province

ed altre istituzioni, ha predisposto il Piano nazionalee lo ha sottoposto alla Commissione europea. Dopo l?approvazione del Piano, è stato adottato il decreto direttoriale n. 404 del 4 aprile 2014, che ha ripartito le risorse tra le regioni, e sono state stipulate convenzioni tra Ministero del lavoro e singole regioni. Mentre al Ministero del lavoro è stato affidato un ruolo di coordinamento, alle regioni è stato attribuito il ruolo di organismo intermedio, venendo loro affidata la definizione del piano attuativo dei diversi interventi di politica attiva del lavoro. Alle regioni, in particolare, è delegata la definizione e la realizzazione delle misure e tra esse sono suddivise le risorse complessive; rientra poi tra le facoltà delle singole Regioni implementare i finanziamenti o affiancare al finanziamento europeo e nazionale eventuali altri stanziamenti regionali. Le Regioni, attraverso convenzioni stipulate con il ministero del Lavoro, ripartiscono, inoltre, le risorse loro assegnate tra le varie misure. I fondi complessivi a disposizione dell?Italia per realizzare la Garanzia giovani sono pari a 1 miliardo e 513 milioni di euro e la quasi totalità di tali risorse (1,4 miliardi) sarà direttamente gestita dalle Regioni, che attueranno le misure nell?ambito della cornice nazionale.

Il Ministro fornisce quindi una descrizione della situazione per singole regioni, da cui emerge come il livello di attuazione sia molto differenziato sia per le singole misure di intervento che con riferimento alle diverse realtà regionali. A ciò si aggiungono i ritardi in alcune situazioni specifiche (Calabria e Sicilia), conseguenza delle vicende istituzionali che hanno interessato tali regioni. Riafferma quindi la valenza strategica del coinvolgimento delle regioni nelle politiche attive del lavoro e la notevole potenzialità connessa al loro apporto. Le strutture statali dovranno, però, svolgere un attivo ruolo di controllo e stimolo, intervenendo prontamente per affrontare i ritardi che paradossalmente stanno interessando alcuni dei territori che maggiormente soffrono il dramma della disoccupazione giovanile.

Assicura infine il suo forte impegno istituzionale, sensibilizzando a tal fine i rappresentanti dei territori interessati ed approfondendo, assieme al ministro Poletti, i possibili ambiti di intervento sostitutivi, compatibilmente con l?attuale quadro costituzionale, ma anche favorendo forme di "assistenza tecnica" e supporto a quelle amministrazioni che più necessitano di sostegno.

Il presidente SACCONI ringrazia il Ministro per l'ampia disamina e le chiede in quale misura il Governo utilizzi la metodologia della dote allo stesso inoccupato o disoccupato, che sceglierebbe quale via praticare e a quale servizio rivolgersi, servizio che sarebbe remunerato in relazione al risultato.

La senatrice D'ADDA (*PD*) auspica che nel corso della prossima riunione della Conferenza Stato-Regioni si ponga attenzione ai problemi riguardanti le regioni nelle quali si sono verificate criticità dovute a problematiche istituzionali e quelle, soprattutto del Meridione, che si trovano in uno stato di sofferenza particolarmente accentuato. Ovviamente la distribuzione dei fondi del programma viene fatta in relazione alla popolazione; domanda tuttavia se il Governo non ritenga di fornire uno specifico percorso per sostenere le regioni in maggiore difficoltà di programmazione.

La senatrice CATALFO (*M5S*) esprime preoccupazione per la difformità con la quale il programma *Youth Guarantee* è attuato sul territorio nazionale, notando che le regioni meridionali sono quelle con maggiori difficoltà anche a far partire i programmi. Nota inoltre che i dati forniti dal Ministro fanno riferimento all'intero blocco di giovani compresi tra i 15 e i 24 anni e che nell'esposizione svolta alcune settimane fa dal ministro Poletti e nei dati forniti dal Ministero del lavoro ci si riferisce a giovani fino a 18 anni di età. Invita ad un accurato monitoraggio della situazione, perché in alcuni casi i giovani non sono inseriti né in percorsi di istruzione né in percorsi di formazione o apprendistato, e dunque vanno considerati *tout court* in dispersione scolastica. Invita conclusivamente a rafforzare i servizi pubblici per l'impiego e ribadisce che, come da lei già evidenziato in una precedente seduta della Commissione, il bando dei tirocini in Sicilia è stato revocato.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) parte dalla constatazione che nella sua regione di provenienza,

la Basilicata, la disoccupazione giovanile sfiora il tasso del 50 per cento e quella generale si attesta sul 25 per cento, osservando che in molte zone i giovani non vanno più a scuola perché i genitori non possono più permetterselo. Esprime inoltre preoccupazione con riferimento ai tirocini, notando che si tratta di una formula che non solo negli anni non ha prodotto risultati positivi, ma dal cui utilizzo sovente è scaturito il licenziamento di un altro lavoratore. Ritiene pertanto che il fenomeno vada accuratamente monitorato. In un Paese civile, i giovani fino a 18 anni dovrebbero essere scolarizzati; se questo non è possibile, sarebbe necessario che lo Stato ponesse almeno le condizioni per garantire loro un futuro dignitoso.

Il senatore LEPRI (*PD*) ritiene che i dati forniti dal Ministro siano di particolare utilità e forniscano indicatori interessanti con riferimento alla ripartizione effettuata dalle singole regioni dei fondi ad esse assegnati. In particolare nota che tre regioni, vale a dire la Campania, la Sicilia e il Piemonte, assegnano una percentuale di gran lunga più alta delle altre a misure dedicate all'accoglienza, alla formazione e all'accompagnamento, a discapito di apprendistato, tirocini, autoimpiego, mobilità professionale, servizio civile e *bonus*. Pur convenendo con l'opportunità di affidare alle regioni il riparto interno dei fondi, riterrebbe necessario che il Governo garantisse l'omogeneità delle politiche pubbliche.

Il ministro Maria Carmela LANZETTA ringrazia gli intervenuti per gli interessanti quesiti rivoltile, sui quali si ripromette un approfondimento a breve ed una riflessione già a partire dalla prossima Conferenza Stato-Regioni, convocata nella giornata di domani. Si dichiara fin d'ora disponibile a tornare nuovamente in Commissione nella prima metà di dicembre per fornire ulteriori dati riguardanti il monitoraggio sollecitato da più senatori.

Il presidente SACCONI ringrazia il Ministro anche per questa ulteriore disponibilità, notando che il quadro emergente dalla sua relazione e dai dati forniti è di grande disordine e testimonia una non convergenza tra Stato e Regioni anche rispetto ad un programma che è straordinario sia con riferimento agli stanziamenti che agli obiettivi che si prefigge. Chiede pertanto che il Governo solleciti con maggiore intensità quella convergenza, a cui l'Italia è tenuta come membro dell'Unione europea. Coglie l'occasione per segnalare che anche questa situazione conferma l'opportunità di ricondurre determinate competenze dalle Regioni allo Stato, proprio al fine di garantire omogeneità d'azione sul piano nazionale.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 1 (pom.) del 07/01/2015

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 8 e connessi

Riunione n. 1
MERCOLEDÌ 7 GENNAIO 2015

Relatrice: SPILABOTTE (PD)
Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,50

(8) ***CASSON ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori, dei cittadini e dell'ambiente dall'amianto, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di amianto***

(631) ***SCILIPOTI. - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di eliminazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, all'amianto e alle altre sostanze dannose per la salute nei luoghi di lavoro***

(1268) ***Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, nonché modifica all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1645) ***CASSON ed altri. - Misure sostanziali, processuali e previdenziali a tutela delle vittime, a qualsiasi titolo, dell'amianto***

(Esame e rinvio)

1.3.2.1.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (pom.) del 13/01/2015

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge nn. 8 e connessi

Riunione n. 2
MARTEDÌ 13 GENNAIO 2015

Relatrice: SPILABOTTE (PD)
Orario: dalle ore 15 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 8 E CONNESSI (NORME TUTELA ESPOSIZIONE AMIANTO)

1.3.2.1.6. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 125 (pom.) del 15/01/2015

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 2015
125ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente SACCONI comunica che la documentazione consegnata nel corso delle audizioni informali del 13 e del 14 gennaio, riferite rispettivamente ai disegni di legge nn. 8 e connessi (norme tutela esposizione amianto) e ai disegni di legge nn. 1148 e 1670 (reddito di cittadinanza e salario minimo orario), sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (n. 134)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Esame e rinvio)

Il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*), relatore, sottolinea anzitutto la necessità di una rapida espressione del parere, per consentire l'entrata in vigore dell'agevolazione contributiva disposta dalla legge di stabilità in favore dei contratti a tutela crescente e sbloccare quelle assunzioni spesso rinviate da molti datori di lavoro al momento in cui potranno fruire del minore costo dei nuovi contratti. Ricorda quindi che la normativa di delega ha previsto la ridefinizione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato sulla base di tutele crescenti del lavoratore in relazione all?anzianità di servizio con lo scopo di renderlo più conveniente per il datore di lavoro. Tale normativa appare rivolta a sostituire un regime fondato sulla reintegrazione nel posto di lavoro, se il giudice non approva l'operato dell'imprenditore, con un regime fondato invece su un indennizzo, di entità predeterminata crescente con il crescere dell'affidamento reciproco tra le parti. La disciplina si colloca peraltro in un complesso di deleghe che la Commissione ha significativamente concorso a ridisegnare e tra le quali assumono rilievo quelle dedicate alla produzione di un Testo Unico di fatto sostitutivo dello Statuto dei Lavoratori e quelle rivolte alla riorganizzazione degli istituti di tutela attiva e passiva del lavoratore. Vi sarebbero così le condizioni per uno spostamento della protezione reale del lavoratore dal singolo posto di lavoro al complesso del mercato del lavoro, pur in presenza di limiti di questa protezione, dovuti all'inefficienza delle Regioni. La disciplina originaria del licenziamento si colloca nell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori; sul cui contenuto il Presidente relatore ricorda che Gino Giugni, in una intervista del 2003, segnalava che nella proposta originaria si manteneva l'impostazione che limitava l'obbligo di reintegro ai soli licenziamenti riconducibili a discriminazioni di carattere sindacale o politico, con una specifica attenzione al licenziamento di dirigenti sindacali, prevedendo che nel caso di licenziamento ingiustificato, il datore di lavoro era obbligato a scegliere tra la riassunzione e una somma risarcitoria nelle aziende sopra i 35 dipendenti. Fu poi su iniziativa del PCI che il Parlamento introdusse il limite dei 15 dipendenti e la sanzione generalizzata della reintegrazione. Di riforma dell'articolo 18 si discute a partire dal 2001, sulla base del Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia, dove si afferma che alla nozione di sicurezza data dall'inamovibilità del singolo rispetto al proprio posto di lavoro occorre sostituire un concetto di sicurezza conferito dalla possibilità di scelta effettiva nel mercato del lavoro. Ipotesi sperimentali di modifica furono codificate nel Patto per l'Italia del 2002, anche se le tensioni sociali in cui si era appena collocato l'omicidio di Biagi indussero alla traduzione legislativa delle sole flessibilità in entrata. Nel 2011, l'articolo 8 del decreto-legge n. 138 dispose la capacità degli accordi di prossimità di regolare nuovamente il regime delle tutele del lavoratore in base alle specifiche condizioni aziendali o territoriali. Infine, nel 2012, la Legge Fornero introdusse correzioni dell'articolo 18 per tutti i rapporti di lavoro, anche se la discontinuità della giurisprudenza non ha offerto al datore di lavoro e al lavoratore quella prevedibilità, se non certezza, di applicazione della norma.

La necessità di superare le rigidità in uscita del mercato del lavoro italiano è stata oggetto di sollecitazioni da parte dell'Unione Europea, della BCE e dell'OCSE. Anche tra le indicazioni generali di *policy* della nuova Commissione Europea riguardanti il mercato del lavoro, presentate nella strategia di crescita a dicembre 2014, si fa riferimento all'esigenza che gli Stati membri producano norme in grado di creare il contesto adeguato per stimolare l'occupazione, offrendo modelli di protezione moderni, che tengano conto delle dinamiche attuali del mercato del lavoro e tutelino adeguatamente chi è occupato e chi cerca occupazione.La Commissione non ha mancato di sottolineare la lunghezza dei tempi processuali e l'incertezza del loro esito, che, soprattutto per le imprese di più grandi dimensioni, può portare alla reintegrazione del lavoratore licenziato, sono un incentivo per i datori di lavoro ad assumere su basi temporanee.A fronte di questo quadro, già nel 2012 l'OCSE segnalava l'opportunità di intervenire sulla materia dei contratti a tempo indeterminato, attraverso misure volte a

rendere più rapidi i processi, semplificare le procedure per la risoluzione delle controversie e permettere una maggiore graduazione delle sanzioni in caso di licenziamento invalido. In un successivo studio economico dell'Organizzazione, pubblicato a maggio 2013, si ribadiva come ulteriori interventi in materia avrebbero dovuto proseguire sulla scia delle riforme intraprese per riorientare il loro sostegno verso la "*flexicurity*", ovvero verso un approccio più inclusivo della politica del mercato del lavoro, come una maggiore flessibilità "nelle assunzioni e nei licenziamenti", "supportata da politiche più efficaci in materia di ricerca di lavoro, di attivazione e formazione". Nell'*Employment Outlook* pubblicato a settembre 2014, l'OCSE ha, infine, riconosciuto l'importante occasione offerta dalla legge di delega in materia di lavoro per "ridurre i costi di licenziamento e, in particolare, ridurre l'incertezza sull'esito dei licenziamenti", attraverso la "sostituzione (salvo nel caso di discriminazione) del diritto di reintegrazione con un'indennità crescente con l'anzianità di servizio".

Nella normativa vigente, la tutela del lavoratore a tempo indeterminato, sotto il profilo dei licenziamenti individuali, non varia a seconda dell'anzianità aziendale, ma in base alla tipologia del datore di lavoro ed al numero di soggetti alle dipendenze del medesimo. In particolare sono nulli i licenziamenti in cui sia stato violato il requisito della forma scritta, quelli discriminatori o "in concomitanza con il matrimonio" o in violazione delle specifiche norme a tutela della maternità e della paternità e quelli determinati da un motivo illecito. Riguardo ai licenziamenti disciplinari, nell'attuale disciplina il diritto alla reintegrazione sussiste nelle ipotesi in cui non ricorrano gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché esso rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili. Quanto ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, il diritto alla reintegrazione sussiste - sempre che il datore superi i limiti minimi dimensionali - in caso di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, per difetto di giustificazione del motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, per mancato rispetto del periodo di comporto in caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio del lavoratore. Il diritto alla reintegrazione è stabilito dalla vigente disciplina anche per i casi di licenziamenti collettivi in cui siano stati violati i criteri di scelta ivi previsti, oltre che per le ipotesi di licenziamenti collettivi intimati senza l'osservanza della forma scritta.

Lo schema di decreto concerne le nuove assunzioni a tempo indeterminato, identificate, dall?articolo 1 dello schema in quelle decorrenti dall?entrata in vigore del decreto o da data successiva, nonché nelle assunzioni precedenti, qualora il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente alla suddetta data, superi i limiti minimi dimensionali (comma 2). Per quanto riguarda il comma 1, la limitazione della riforma alle nuove assunzioni disposta dalla delega avrebbe trovato giustificazione nell'ipotesi di un più radicale abbandono della tutela reale e nel conseguente bisogno di un regime transitorio; meno si comprende invece di fronte a miglioramenti più circoscritti e comunque affidati alla giurisprudenza, che avrà ragionevolmente modo di esprimersi in termini confusi nel momento in cui alta è la domanda di certezze. In relazione ai contenuti del decreto e in base ad un'interpretazione sistematica, la nuova disciplina si deve ritenere applicabile anche ai dipendenti del pubblico impiego.La circostanza che il decreto legislativo non contenga un'ulteriore previsione esplicita volta ad escludere la sua applicabilità al settore pubblico consente infatti la piena efficacia dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (testo unico per il pubblico impiego), secondo il quale i rapporti nel settore pubblico "sono disciplinati ... dal codice civile e dalla legge sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni a carattere imperativo". L'omologazione tra lavoro pubblico e lavoro privato, con le sole eccezioni riferibili alle procedure concorsuali di accesso e alle cosiddette amministrazioni d'ordine (magistrature, polizie, forze armate, carriere diplomatica e prefettizia), consentirebbe peraltro l'evoluzione di tutti i rapporti di lavoro verso obiettivi di qualità delle prestazioni, di giusta remunerazione connessa alla produttività, di mobilità professionale per ragioni di merito, di efficace sanzione - fino al licenziamento disciplinare - per accertate inadempienze del lavoratore. Le esperienze degli ultimi anni, dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro nel 1993, consigliano la scelta di una via lineare, fondata anche sulla responsabilizzazione dei rappresentanti del datore di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni

attraverso la contabilità analitica per centri di costo. Il Presidente relatore sottolinea inoltre l'opportunità di estendere esplicitamente l'applicabilità della nuova disciplina anche a tutti i rapporti di lavoro a termine convertiti in contratto a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore del decreto, mentre, per quanto riguarda i contratti a tempo determinato ritenuti illegittimi, la tipologia di contratto permanente in cui devono essere convertiti per motivi sanzionatori dipende dalla data di avvio dei contratti stessi. Per ragioni di simmetria, ritiene inoltre si ponga l'esigenza di riflettere sulla sanzione reale, al fine di sostituirla con una sanzione economica. Quanto alla disciplina sui licenziamenti nulli, non viene modificata la norma vigente, che commina, ferma restando la cosiddetta clausola di *opting out* per il lavoratore, la reintegrazione di quest'ultimo in tutti i casi di nullità del licenziamento. Sotto il profilo della tecnica legislativa, potrebbe però essere ritenuto opportuno valutare se sia più congruo un rinvio alle norme vigenti, anziché una loro riproduzione.

I commi da 1 a 3 dell?articolo 3 definiscono - con riferimento ai licenziamenti individuali - due distinte tutele per i lavoratori rientranti nell?àmbito di applicazione dello schema. La prima (comma 1) definisce la responsabilità del datore di lavoro in termini esclusivamente indennitari. Essa prevede, per i casi di licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo o di giusta causa, il diritto, per il lavoratore, ad un?indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due mensilità dell?ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, ed in misura, in ogni caso, non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità, con esclusione dell'obbligo di ripristino del rapporto di lavoro. La regola generale è coerente con l'ulteriore esigenza di puntare a una soluzione conciliativa *standard* fortemente incentivata, secondo il modello tedesco.

Nel comma 1 dell'articolo 3, inoltre, non viene più menzionato come possibile motivo oggettivo di licenziamento economico, diversamente da quanto ipotizzato in un primo tempo, lo scarso rendimento oggettivo del lavoratore, che tuttavia è riconosciuto come possibile motivo di licenziamento dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Vanno analogamente ritenuti possibili motivi oggettivi di licenziamento, senza possibilità di reintegrazione, la soppressione del posto di lavoro specifico, la sostituzione di personale sulla base delle diverse competenze, la necessità di trasferimento o di spostamento dell'orario giornaliero di lavoro per i quali la persona interessata non si renda disponibile, l'inaffidabilità della persona in relazione ad eventi esterni rispetto al rapporto di lavoro, ma rilevanti per il suo svolgimento. E', inoltre, auspicabile prevedere esplicitamente che venga trattato come difetto di giustificato motivo oggettivo l'ipotesi di licenziamento per esito negativo della prova, nel caso in cui il periodo di prova risulti già scaduto, o il relativo patto invalido per qualsiasi motivo.

La seconda tutela (commi 2 e 3) contempla, invece, il diritto alla reintegrazione del posto di lavoro, nelle ipotesi in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore e in quelle di difetto di giustificazione per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore. In queste due fattispecie, il diritto alla reintegrazione sussiste sempre che il datore superi i limiti minimi dimensionali, come specifica l?articolo 9, comma 1. Con riferimento al comma 2 dell'articolo 3 - che richiede che sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale - il Presidente relatore segnala che la previsione inverte l?onere della prova rispetto al principio generale attualmente vigente in materia di licenziamenti, in base al quale la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo deve essere provata dal datore di lavoro.

Dall'articolazione delle tutele nelle due tipologie discende, rispetto alla disciplina vigente, l?esclusione del diritto alla reintegrazione nei casi in cui il fatto contestato rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili e - nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo - nelle ipotesi di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento o di mancato rispetto del periodo di comporto in caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio del lavoratore. Durante il periodo di comporto, il licenziamento non è di per sé invalido, ma soltanto temporaneamente inefficace. Qualora la persona interessata rimanga assente fino alla scadenza, il licenziamento produrrà il suo effetto a partire dal momento in cui scade tale periodo, senza possibilità di indennizzo; qualora, invece, la persona interessata si ripresenti al lavoro prima della scadenza, il licenziamento va considerato viziato

da insussistenza del motivo (oggettivo).

Lo schema contempla il mantenimento del diritto alla reintegrazione nelle ipotesi eventuali di difetto di giustificazione del motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore (comma 3), a cui la disciplina di delega non aveva fatto un esplicito e specifico riferimento. La formulazione della disposizione, ancorché ambigua, parrebbe comunque riferirsi solo alla discriminazione di disabili certificati e in quanto tali. Per questo motivo, essa meriterebbe una formulazione e collocazione diversa all'interno dell'articolo 2 del decreto legislativo, coerente con la disciplina dei licenziamenti discriminatori.

Riguardo alla misura dell?indennità risarcitoria, l'attuale normativa, con riferimento al datore che superi i limiti minimi dimensionali, prevede che essa sia determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto - oppure tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità, nel caso di illegittimità del licenziamento per violazione del requisito di motivazione scritta o per altri vizi procedurali -. Per i datori che, invece, non superino i suddetti limiti minimi dimensionali, l'indennità, sempre in base alla normativa vigente, varia fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Tuttavia, la misura massima può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore a dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore a venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupi più di 15 prestatori di lavoro. Ai fini della determinazione concreta dell?importo, entro i limiti minimi e massimi, la disciplina vigente fa riferimento a vari parametri, mentre il comma 1 dell?articolo 3 dello schema di decreto ha rapporto esclusivamente all?anzianità di servizio. In merito la disciplina di delega stabilisce dunque il principio di un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio. Riguardo a tale ipotesi di illegittimità del licenziamento per violazione del requisito di motivazione scritta o per altri vizi procedurali, l?articolo 4 dello schema prevede che la misura dell?indennità sia pari ad una mensilità dell?ultima retribuzione per ogni anno di servizio, ed in misura, in ogni caso, non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità; anche in tal caso, qualora il datore non superi i limiti minimi dimensionali, la misura dell?indennità è dimezzata e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.

Riguardo alla disciplina sulle modalità della reintegrazione nel posto di lavoro, sull?indennità risarcitoria aggiuntiva (rispetto alla reintegrazione) e sui profili della contribuzione previdenziale, il comma 2 dell?articolo 3 dello schema riproduce larga parte della normativa vigente. Sul punto, il Presidente relatore riterrebbe opportuno esplicitare se restino valide alcune disposizioni non richiamate, anche, tra l?altro, attinenti al calcolo dei contributi previdenziali. La disciplina in due punti si discosta dalla normativa vigente: riguardo alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe potuto percepire svolgendo (nelle more) altre attività lavorative, la norma vigente fa riferimento al parametro della diligenza nella ricerca di una nuova occupazione, mentre il comma 2 richiama le ipotesi di congrua offerta di lavoro; in merito alla misura dell?indennità risarcitoria, il comma 2 specifica che il limite massimo di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto si applica al solo periodo precedente la pronuncia di reintegrazione, mentre, per l?eventuale restante periodo, l?indennità cresce senza limiti, specificazione che manca, per presumibile errore materiale, nel testo vigente. Andrebbe dunque valutato se, sotto il profilo della tecnica legislativa, sia preferibile formulare nel decreto una norma unica o quantomeno correggere, anche a fini di coordinamento, tale errore materiale.

Il comma 4 dell?articolo 3 esclude, per i lavoratori rientranti nell?ambito di applicazione dello schema di decreto, l?obbligo della procedura preventiva di comunicazione, da parte del datore di lavoro, alla Direzione provinciale del lavoro, relativa all'intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con il successivo esperimento del tentativo di conciliazione presso la commissione provinciale di conciliazione. L'obbligo sussiste - con riferimento alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - per i datori che superino i limiti minimi dimensionali. Per i dipendenti di cui allo schema in esame, invece, il datore può presentare un?offerta di conciliazione ai sensi del successivo articolo 6.

Riguardo all?articolo 4, il presidente relatore osserva quindi che la previsione della corresponsione di un indennizzo al lavoratore, in caso di licenziamento disciplinare con irregolarità del relativo procedimento, si applica anche nel caso di difetto di immediatezza, ferma restando anche qui la possibilità per il giudice, laddove ritenga che vi siano i presupposti, di applicare una sanzione più grave.

L?articolo 5 dello schema conferma l?attuale disciplina sull'ipotesi di revoca del licenziamento, con conseguente ripristino senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro può, quindi, revocare il licenziamento pagando le retribuzioni *medio tempore*, senza incorrere in ulteriori costi. In proposito il presidente relatore riterrebbe opportuno valutare se sia preferibile un rinvio alla norma vigente, anziché una riproduzione della stessa.

L?articolo 6 prevede che il datore possa presentare un?offerta di conciliazione, per evitare il giudizio relativo alla legittimità del licenziamento e ferma restando l?ipotesi della volontà comune delle parti di esperire le altre modalità di conciliazione previste dall?ordinamento. Tale offerta deve contemplare un?indennità - che non costituisce reddito imponibile ai fini dell?IRPEF e non è assoggettata a contribuzione previdenziale - di importo pari ad una mensilità dell?ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, ed in misura, in ogni caso, non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità. L'eventuale accordo tra le parti va stipulato in forma di negoziazione assistita e l?offerta conciliativa rimane facoltativa, in linea con la generale facoltatività di ogni tentativo di conciliazione per le cause inerenti rapporti di lavoro introdotta dalla legge n. 183 del 2010.

I commi 2 e 3 dell?articolo 6 recano, rispettivamente, la copertura degli oneri di finanza pubblica e la clausola sul monitoraggio relativo all?attuazione della nuova forma possibile di conciliazione. Come già tentato nella Legge Biagi, nel Collegato Lavoro e nella riforma Fornero, anche lo scopo di questa norma è quello di ridurre il contenzioso in materia di lavoro. Tale modello di conciliazione *standard*, è già presente nella Quarta legge per servizi moderni al mercato del lavoro (la cosiddetta Legge Hartz 4) della Repubblica Federale Tedesca, entrata in vigore il 1° gennaio 2005. Si tratta di una norma che ha avuto un buon successo applicativo; tuttavia la storia del sindacato riformista italiano rimane più legata all?istituto dell?arbitrato, che è invece procedura più impegnativa e realmente deflattiva del contenzioso e che è entrato nell'ordinamento italiano con la legge n. 183 del 2010, anche se ancora si attende, per la sua attivazione, il decreto ministeriale cui si fa rinvio. Sul punto, il presidente relatore coglie dunque l'occasione per sollecitare il Governo a rendere effettiva la volontà del legislatore. Rimarrebbe così, ad esempio, possibile per le parti rimettere alla Commissione di conciliazione una eventuale decisione arbitrale allorquando non sia riuscito il tentativo di conciliazione. Uno dei punti di forza di questa nuova conciliazione è la rilevanza della cifra che si può offrire al lavoratore, avvantaggiata dalla mancata tassazione e dal mancato assoggettamento a contribuzione previdenziale. Una prima proposta prevedeva un tetto massimo di sedici mensilità per l'ammontare dell'indennità: l?innalzamento di esso a 18 è un segnale di fiducia nel successo del tentativo, che evita anche ad entrambe le parti l?attesa dei tempi del giudizio. Inoltre, la possibilità di esperire tale conciliazione offre una sorta di risarcimento ? in termini di parità di trattamento ? che il lavoratore assunto con nuovo contratto a tempo indeterminato riceve a bilanciare il superamento, solo per lui, dell?articolo 18. Viene, inoltre, operato un ampliamento delle sedi conciliative previste, ritornando alla logica concepita con il Collegato Lavoro del 2010. Con riferimento ai rapporti di lavoro già in essere, rimane la possibilità concessa dalla legge n. 92 del 2012 al datore che volesse procedere ad un licenziamento ? non collettivo ? per motivi economici, di rivolgersi unicamente alla Direzione territoriale del lavoro competente. Sotto il profilo procedurale, il modello di conciliazione *standard* previsto dall'articolo 6 presenta senza dubbio due caratteristiche innovative: in primo luogo l'originalità della offerta che è previsto possa costituire oggetto della conciliazione; in secondo luogo, la modalità con cui tale offerta deve essere presentata, posto che è espressamente previsto che dovrà essere consegnato al lavoratore "un assegno circolare". Considerato il fine della norma, appare invece problematica l'applicabilità della norma ai soli "lavoratori di cui all'articolo 1", ovvero "operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto". La ragione è prettamente economica, poiché la norma produce dei costi, ma non vi sono certamente rischi discriminatori nell?applicare la novità a tutti, cosa che, invece, sarebbe auspicabile. La formulazione, inoltre, renderà rilevante la novità solo dopo qualche anno la sua entrata in vigore. In secondo luogo, la conciliazione *standard*, così come concepita dall'articolo 6, pare assumere un carattere alquanto "amministrativo": vi può essere il rischio che più che un tentativo di accordo, essa possa finire con il rappresentare semplicemente la sede nella quale il datore di lavoro offre un ammontare al lavoratore per evitare il contenzioso o dove si formalizza quanto già contrattato e deciso tra le due parti. In terzo luogo, il silenzio sulle procedure da seguire può presentare profili di criticità: è possibile che ogni commissione pretenda che venga seguita una propria procedura, rendendo quindi diverse le conciliazioni. Il Legislatore, comunque, pare intendere come necessaria la sola consegna dell?assegno per evitare il giudizio relativo all'illegittimità del licenziamento. Inoltre, lo stesso carattere facoltativo della conciliazione non sembra in grado di superare la richiesta obbligatorietà di due differenti tentativi di conciliazione, prevista da normative precedenti.

L?articolo 7 stabilisce che, ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 3, 4 e 6, nel caso di lavoratore passato alle dipendenze dell?impresa che sia subentrata nell?appalto, si computi anche il periodo precedente, durante il quale il lavoratore sia stato impiegato nell?attività oggetto dell?appalto.

L?articolo 8 dispone che, sempre ai fini del calcolo delle indennità, si tenga conto in proporzione delle frazioni di anno d?anzianità di servizio e che le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computino come mese intero.

Riguardo ai richiami normativi interni di cui all?articolo 9, comma 1, il Presidente relatore osserva che essi dovrebbero escludere esplicitamente, in conformità alla normativa vigente, l?obbligo di reintegrazione anche per le ipotesi di cui al precedente articolo 3, comma 3 (mentre l'attuale formulazione del comma 1 pone un'esclusione esplicita solo per le ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2). Inoltre, il comma 1 pone, per i datori di lavoro, un limite massimo (per le indennità) di sei mensilità; a tal proposito potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se il criterio del dimezzamento della misura si applichi anche ai limiti minimi delle indennità.

Il comma 2 dell?articolo 9 specifica che nella nozione di datori di lavoro di cui allo schema rientrano anche i soggetti che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. Si estende così per tali soggetti l?obbligo di reintegrazione, trascurando il particolare rapporto di fiducia che si stabilisce tra datore di lavoro e lavoratore nelle associazioni o enti "di tendenza". Il Presidente relatore suggerisce pertanto il ripristino della speciale disciplina oggi vigente. Viene, inoltre, dimezzato l'ammontare dell'indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, non potendo esso superare in ogni caso il limite delle sei mensilità. In tal modo, si opera una marginale riduzione del costo di separazione rispetto alla disciplina vigente.

L?articolo 10 definisce i termini di applicazione dello schema ai licenziamenti collettivi, correttamente inquadrati come "licenziamenti economici", per i quali la legge di delega esclude la reintegrazione. La disciplina sostanziale rimane la stessa sia per i rapporti di lavoro già in essere che per le nuove assunzioni, le modifiche introdotte operano soltanto con riferimento ai lavoratori rientranti nelle nozioni di cui all?articolo 1 dello schema; è possibile, quindi, che le modifiche, di fatto, concernano solo una parte dei dipendenti oggetto del licenziamento collettivo. L' articolo limita ai soli licenziamenti collettivi intimati senza l'osservanza della forma scritta il diritto alla reintegrazione, mentre dispone l?applicazione del regime di cui all?articolo 3, comma 1, per i casi di violazione dei criteri di scelta. Per gli altri vizi procedurali, si prevede il regime di indennità risarcitoria, di cui all?articolo 3, comma 1, in analogia con la disciplina vigente per tale fattispecie. Sul punto, andrebbe chiarito se, per i licenziamenti collettivi, trovino applicazione le misure ridotte dell?indennità, contemplate dall?articolo 9, comma 1, qualora l?impresa non superi i limiti minimi dimensionali, caso che si può talora verificare, per esempio, qualora le unità produttive siano ubicate in diversi comuni. Andrebbe inoltre chiarito, con riferimento al caso di cessazione di appalti di servizi, che il licenziamento da parte dell'assuntore cessante dei lavoratori dipendenti che siano impiegati

nell'appalto da almeno quattro mesi e, comunque dal maggior termine eventualmente previsto dal contratto collettivo nazionale cui aderisce l'assuntore uscente, è escluso dall'ambito di applicazione della disposizione, in quanto licenziamento individuale, sebbene plurimo, per giustificato motivo oggettivo. Già con le modifiche apportate dal decreto-legge n. 76 del 2013 convertito in legge n. 99 del 2013, la fattispecie del licenziamento individuale per fine appalto con assunzione del personale da parte dell'impresa subentrante è stata riconosciuta come fattispecie di esonero della procedura introdotta dalla legge Fornero per il licenziamento "economico". Si rende, quindi, opportuno fare chiarezza definitiva sulla questione, al fine di evitare l'impugnabilità dei licenziamenti comminati per fine appalto per mancata apertura della procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991, pratica oggi assai diffusa, nonostante la contestuale immediata assunzione da parte dell'impresa subentrante.

L?articolo 11 esclude per i licenziamenti oggetto dello schema l?applicazione dell'articolo 1, commi da 47 a 68, della legge n. 92 del 2012, i quali hanno introdotto una disciplina processuale speciale per le controversie sui licenziamenti inquadrati nelle fattispecie di cui all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970. A tal proposito, potrebbe essere ritenuto opportuno valutare se l?esclusione di cui all?articolo 11 rientri nell?ambito dei principi e dei criteri direttivi di delega, cheprevedono la definizione di termini certi per l'impugnazione del licenziamento.

L'articolo 12 specifica - in conformità alla norma posta nella disciplina di delega - che il decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In conclusione, il Presidente relatore ribadisce che in nessun Paese la reintegrazione del lavoratore rappresenta la sanzione di ultima istanza per un licenziamento illegittimo, perché ovunque il datore di lavoro può scegliere la corresponsione di un adeguato indennizzo. La regolazione in esame consegna dunque al giudice del lavoro una ampia possibilità di qualificazione dei fatti dedotti in giudizio, con particolare riguardo al cuore della anomalia italiana, rappresentato dalla indissolubilità del rapporto di lavoro nel caso di motivi disciplinari. Se si conferma e rafforza una regolazione di favore nell'ipotesi del ridimensionamento degli occupati, non si consente con certezza la risoluzione del rapporto di lavoro con gli adeguati indennizzi e risarcimenti in una azienda in crescita, ove si determini la rottura del rapporto di fiducia con il lavoratore. Le norme in esame rappresentano dunque un indubbio miglioramento della regolazione vigente ma circoscritto, per i nuovi assunti e ragionevolmente apprezzabile nel medio-lungo periodo, man mano che si determina la relativa giurisprudenza; manca, invece, un segnale netto garantito dalla certezza, per quanto onerosa, di una sempre possibile risoluzione del rapporto di lavoro con l'unica, doverosa, eccezione dei comportamenti discriminatori. E nell'attuale epoca di incertezze una regolazione analoga a quella degli altri Paesi dell'Unione aiuterebbe invece la propensione ad assumere con quel progetto potenzialmente lungo implicito nel tempo indeterminato. Per questa ragione, egli ribadisce la necessità di una simmetria della duplice possibilità, per il datore di lavoro come per il lavoratore, nel caso di condanna alla reintegrazione, di optare per una sanzione economica congrua. In tale ipotesi a suo avviso non si configurerebbe un eccesso di delega, atteso che essa varrebbe anche per il lavoratore; e in ogni caso non verrebbe meno la sanzione principale indicata dal criterio di delega ma si consentirebbe una modalità sussidiaria di risarcire e indennizzare il lavoratore ove venisse affermata la incompatibilità ambientale con il lavoratore. Diversamente, a suo giudizio, il cosiddetto tabù dell'articolo 18 rimarrebbe operoso unicamente nella regolazione vigente in Italia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (n. 135)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi da 1 a 4, e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Esame e rinvio)

La relatrice PARENTE (*PD*), premesso che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della normativa di delega di cui all?articolo 1, comma 2, lettera *b)*, numeri da 1) a 5), della legge n. 183 del 2014 e che per l'espressione del parere occorre attendere l'intesa della Conferenza Stato-Regioni, richiama la vigente normativa riguardante il trattamento di disoccupazione ASpI, istituito dalla legge n. 92 del 2012.

Venendo quindi ad illustrare il contenuto dello schema, osserva che l'articolo 1 prevede la sostituzione di ASpI e mini-ASpI con la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l?Impiego (NASpI), con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a partire dal 1° maggio 2015; la nuova indennità rientra, come le precedenti, nella Gestione INPS prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. L'articolo 2individua per la NASpI il medesimo ambito di applicazione soggettivo valido per l'ASpI e la mini-ASpI; la nuova indennità riguarda, quindi, i lavoratori dipendenti privati - con esclusione degli operai agricoli - ed i dipendenti pubblici a tempo determinato; per gli operai agricoli, si richiamano le relative tutele vigenti. Il comma 1 dell'articolo 3riduce per la NASpI i requisiti di contribuzione rispetto a quelli vigenti per l'ASpI e la mini-ASpI e sopprime il requisito di anzianità di assicurazione: i nuovi requisiti consistono in tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, oppure in trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi.Il comma 2 conferma per la NASpI i casi specifici, già previsti per l'ASpI e la mini-ASpI, di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto che determinano il diritto all'indennità. Valgono per la NASpI i medesimi criteri di calcolo validi per le indennità ASpI e mini-ASpI, con le sole modifiche dell'ampliamento del periodo di riferimento della retribuzione. Il comma 3 prevede che l'indennità NASpI sia ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento ogni mese, a decorrere dal quarto mese di fruizione, mentre attualmente, per i trattamenti ASpI vige un diverso meccanismo, consistente in una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione ed in un'ulteriore riduzione del 15 per cento dopo l'eventuale dodicesimo mese di fruizione. Il comma 4 specifica che l'indennità NASpI non è soggetta ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, come invece previsto per i trattamenti ASpI e mini-ASpI; la durata dell'indennità NASpI è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, con un limite massimo di durata, pari a 78 settimane, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2017.L'articolo 6conferma per la NASpI le norme sul termine e la modalità di presentazione della domanda e sui termini di decorrenza del trattamento vigenti per le indennità ASpI e mini-ASpI, mentre l'articolo 7conferma i principi vigenti che subordinano l'attribuzione dei trattamenti di disoccupazione alla partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa o relative alla formazione ed alla riqualificazione professionale proposte dai servizi competenti; si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro, di natura non regolamentare, la riformulazione delle norme attuative di tali principi e delle relative sanzioni e si prospetta che, in sede di esercizio della delega per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, siano introdotte ulteriori misure intese a subordinare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un?occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

L'articolo 8pone a regime, per la NASpI, la possibilità - prevista con riferimento ai trattamenti ASpI e mini-ASpI, in via sperimentale, per il periodo 2013-2015 - di chiedere la liquidazione anticipata ed in unica soluzione dell'indennità, ai fini dell?avvio di un?attività di lavoro autonomo o di un?attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa. Rispetto alle norme vigenti, emergono talune differenze: si formula l'ipotesi dell'attività di impresa individuale, mentre la normativa in essere

fa riferimento all'auto impresa ed alla micro impresa; non si pone un limite di spesa complessivo; non si prevede la possibilità di liquidazione anticipata anche ai fini dello sviluppo a tempo pieno di un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente; per l'associazione in cooperativa, si limita la possibilità di liquidazione anticipata ai casi di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio; si pone, per la domanda di liquidazione anticipata, un termine di trenta giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione della quota di capitale.

L'articolo 9, comma 1**,** conferma per la NASpI le norme vigenti per i trattamenti ASpI relative all'ipotesi di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato; tuttavia, il comma 2 introduce la possibilità che una quota dell'indennità NASpI sia compatibile con l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione IRPEF. Il successivo comma 3 riconosce il diritto ad una quota dell'indennità NASpI nel caso di cessazione di uno dei rapporti di lavoro a tempo parziale di cui sia titolare il soggetto. La contribuzione relativa a prestazioni di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione INPS prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

L'articolo 10conferma le norme vigenti per i trattamenti ASpI e mini-ASpI relative all'ipotesi di parziale cumulo con il reddito derivante dallo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo, estendendole alla fattispecie di attività di impresa individuale. Anche in materia di decadenza dal trattamento viene confermata la disciplina vigente, con l'aggiunta di talune ipotesi.

Il comma 1 dell'articolo 12 prevede che per il computo della contribuzione figurativa di godimento della NASpI si applichi un limite pari a 1,4 volte la misura massima mensile; dal computo della retribuzione pensionabile sono escluse le retribuzioni individuate nei limiti di cui al comma 1, qualora esse siano inferiori alla retribuzione pensionabile media relativa ai restanti periodi di storia contributiva del soggetto. Al riguardo, la relatrice riterrebbe opportuno specificare se, come sembrerebbe dalla relazione illustrativa dello schema, in tale fattispecie di esclusione la quota di anzianità contributiva relativa all'accredito figurativo in oggetto determini una quota di trattamento pensionistico calcolata con riferimento alla suddetta retribuzione pensionabile media.

L'articolo 13prevede che la NASpI sia corrisposta in via integrale anche per le categorie interessate da una transitoria attribuzione di misure ridotte delle indennità.

L'articolo 14opera per la NASpI un rinvio alle altre disposizioni in materia di ASpI, in quanto compatibili. Sul punto, ad avviso della relatrice potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire i termini di applicazione dell'attuale norma che, fino al 31 dicembre 2015, riconosce l'ASpI (in base ai relativi requisiti di assicurazione e contribuzione ed entro uno specifico limite di durata, nonché nel rispetto di un limite complessivo di spesa annua) anche ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali (subordinatamente ad un intervento integrativo, pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennità stessa, a carico dei fondi bilaterali o dei fondi di solidarietà). Sarebbe inoltre auspicabile che il Governo si impegni a stabilire dopo il 2017 la durata della NASpI a 24 mesi, così come previsto per il 2015 e 2016.

L'articolo 15istituisce una nuova indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi nel corso del 2015. Si prospetta, inoltre, un'eventuale estensione dell'istituto per gli eventi di disoccupazione successivi, in relazione al reperimento delle risorse finanziarie. La nuova indennità sostituisce, per il solo anno 2015, l'attuale forma di tutela contro la disoccupazione, che resta ferma per gli eventi di disoccupazione verificatisi entro il 2013.Sull'indicazione di tale termine, la relatrice riterrebbe opportuno un approfondimento, al fine di chiarire si il riferimento temporale è al 2013 o al 2014, ed un chiarimento dell'ambito di applicazione della disposizione relativamente al settore pubblico. Dalla nuova indennità sono esclusi - oltre alle categorie non comprese nella tutela vigente - i titolari di partita IVA, nonché gli amministratori ed i sindaci. Rispetto alla tutela vigente, si prevedono modifiche per i requisiti di contribuzione: sono soppressi i requisiti

del reddito massimo e della monocomittenza e si richiede lo stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda, anziché la sussistenza di un periodo ininterrotto di disoccupazione di almeno due mesi nell'anno precedente; inoltre, il regime attuale non pone come condizione che l'evento di disoccupazione sia involontario, come, invece, richiede il comma 1 dell'articolo 15. L'erogazione della nuova indennità è altresì subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione. I commi da 3 a 5 disciplinano i criteri di calcolo dell'indennità: a differenza del regime attuale, fanno riferimento al reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e sono analoghi a quelli posti dall'articolo 4 per la NASpI. Il trattamento è corrisposto per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell?anno solare precedente l?evento di cessazione del lavoro al medesimo evento; si pone, in ogni caso, un limite massimo di durata pari a sei mesi. Il comma 7esclude il riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa connessi alla corresponsione dell'indennità; peraltro, anche nel regime vigente per i soggetti in esame, non operano accrediti figurativi. I commi 8, 9 e 10 pongono, con riferimento al termine e alla modalità di presentazione della domanda, le stesse norme stabilite per la NASpI, con l'unica differenza del mancato rinvio al decreto ministeriale.

I commi 11 e 12 disciplinano le conseguenze dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o, rispettivamente, dell'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale durante il periodo di corresponsione dell'indennità DIS-COLL.

L'articolo 16istituisce, in via sperimentale, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), con riferimento ad alcune categorie di soggetti titolari nel 2015 della NASpIe per i quali l'intera durata del trattamento sia stata fruita entro il 31 dicembre 2015. Il nuovo trattamento è concesso nel rispetto della dotazione del Fondo di cui al comma 7; il comma succe8 prospetta un'eventuale estensione - in relazione al reperimento delle risorse finanziarie - per i casi di percezione della NASpI a partire dal 2016. L'ASDI è riservato ai soggetti privi di occupazione ed in una condizione economica di bisogno, con priorità per i lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, in secondo grado di priorità, per i lavoratori in età prossima al pensionamento. Riguardo alla condizione economica di bisogno ed ai criteri di priorità, ulteriori disposizioni sono definite con il decreto ministeriale di cui al comma 6. Il diritto all'ASDI è subordinato all?adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l?impiego e contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità per iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro; la partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio. Sul punto, la relatrice suggerisce di chiarire se, in quest'ultima ipotesi, la decadenza comporti l'obbligo di restituzione dei ratei già percepiti.In ogni caso, la lettera *e)* del comma 6 prevede che il decreto ministeriale definisca le caratteristiche del progetto personalizzato ed "il sistema degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto".

I criteri di calcolo e la durata massima dell'ASDI sono stabiliti dal comma 3; il comma 4 prevede che, al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro, i redditi derivanti da nuova occupazione possano essere parzialmente cumulati con l'ASDI, nei limiti e secondo i criteri di cui al summenzionato decreto ministeriale.

Il terzo periodo del comma 7 consente che, nel limite dell?1 per cento delle risorse del Fondo, siano finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l?impiego e per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi.

Sarebbe opportuno, da parte del Governo, investire risorse nella nuova Asdi, rendendo la misura strutturale, dopo la prevista fase sperimentale ed un accurato monitoraggio.

L?articolo 17concerne la possibilità di stipulazione di un contratto di ricollocazione da parte dei lavoratori licenziati illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o nell?ambito di un licenziamento collettivo; riguardo a quest?ultimo, la disposizione parrebbe riferita a qualsiasi vizio di legittimità del licenziamento. In merito, secondo la relatrice potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se la disciplinaconcerna anche i licenziamenti illegittimi per i quali sia stato posto dal giudice

l?obbligo di reintegrazione. Più in particolare, il comma 1 prevede l?istituzione presso l?INPS del Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2015 e di 20 milioni per il 2016. Tali risorse derivano dal trasferimento di quelle già in dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro, che non è stato ancora oggetto di attuazione, nonché, per il 2015, dall?ulteriore somma di 32 milioni di euro, a valere sulle entrate contributive dell?INPS. In base ai commi da 2 a 4 - che fanno, in ogni caso, rinvio, per alcuni profili della medesima disciplina, all?esercizio della delega concernente gli accordi individuali di ricollocazione in generale, per le persone inoccupate o disoccupate, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *p)*, della legge. n. 183 -, il soggetto che rientrinelle ipotesi di licenziamento illegittimo ha il diritto di ricevere dal centro per l?impiego territorialmente competente un *voucher*, che può essere presentato presso un?agenzia per il lavoro, pubblica o privata accreditata, ai fini dell?esercizio del diritto alla stipulazione di un contratto di ricollocazione. Ciò prevede il diritto del lavoratore ad un?assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore da parte dell?agenzia per il lavoro; il diritto del lavoratore alla realizzazione, da parte dell?agenzia stessa, di iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti ed appropriati, in relazione alle capacità del lavoratore ed alle condizioni del mercato del lavoro nella zona in cui il soggetto sia stato preso in carico; l?obbligo del lavoratore di porsi a disposizione e di cooperare con l?agenzia nelle iniziative da essa predisposte. L?agenzia ha diritto alla riscossione del *voucher* soltanto a risultato ottenuto, e l?ammontare dev'essere proporzionato alle difficoltà di collocamento sottese al profilo personale di occupabilità.

L'articolo 18reca infine le disposizioni di copertura finanziaria, mentre l'articolo 19 specifica che il decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Infine, la relatrice sottolinea che, in aggiunta al decreto attuativo in esame, sono fondamentali i decreti sulla cassa integrazione, anche per risolvere il tema del superamento della cassa in deroga in rapporto ai nuovi ammortizzatori sociali, e quello sulle politiche attive del lavoro, con la costituzione dell'Agenzia Nazionale per l'impiego, per sostenere al meglio le lavoratrici ed i lavoratori nella ricollocazione al lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI, al fine di consentire un adeguato approfondimento dei contenuti dei due schemi di decreto di cui oggi è iniziato l'esame, prospetta la possibilità di procedere ad un programma di audizioni contenuto quanto a categorie di soggetti e rapido nello svolgimento. Anche sulla base dei precedenti consolidati, suggerisce di effettuare nella giornata di martedì 20 gennaio, negli spazi lasciati liberi dai lavori dell'Assemblea, a cominciare dalle ore 8,30, audizioni, per blocchi omogenei, dei rappresentanti dei sindacati dei lavoratori, dei datori di lavoro, della Conferenza della Regioni e delle Province autonome e di Assolavoro.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) protesta vivacemente, ritenendo che la velocità non debba andare a discapito di un reale e ampio approfondimento delle questioni e giudicando necessario un ampliamento della platea degli auditi.

Il presidente SACCONI osserva che un'eventuale apertura ad altre categorie renderebbe problematica una previa individuazione dei criteri da seguire. Nota inoltre che da ultimo sono stati ascoltati anche rappresentanti di lavoratori appartenenti a sigle precedentemente non contemplate.

Il senatore ICHINO (*SCpI*) concorda con la proposta del Presidente, sottolineando la necessità di operare in tempi rapidi, atteso che la tempestiva adozione dei decreti è nell'interesse stesso dei lavoratori. Coglie l'occasione per segnalare che nel testo dello schema di decreto n. 134 approvato in Consiglio dei Ministri, con riferimento al comma 2 dell'articolo 17, riguardante il contratto di ricollocazione, si faceva esplicito riferimento a tre diversi casi, vale a dire licenziamento disciplinare, per giustificato motivo e licenziamento collettivo. Una correzione apparentemente formale della disposizione, evidentemente intervenuta successivamente, dà invece luogo ad un testo sostanzialmente diverso, da cui deriva una drastica restrizione dell'applicazione del contratto di ricollocazione. Anticipa perciò l'intento di richiedere al Governo il ripristino del testo originario.

Il presidente SACCONI fa presente la possibilità, peraltro già sperimentata dalla Commissione in altra occasione, di raccogliere opinioni di carattere tecnico-normativo formulate da giuristi interessati, associazioni, esperti di diritto ed operatori attraverso un'apposita casella *e-mail*.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) nel concordare sull'opportunità che la Commissione si esprima su entrambi gli schemi con la massima tempestività, ritiene che ciò vada contemperato con l'esigenza di acquisire il più ampio numero di contributi. Attesa la differenza tra un intervento programmato e la possibilità di usufruire di uno spazio a carattere facoltativo, suggerisce anch'egli un ampliamento della platea degli auditi, riservandosi di avanzare successivamente una proposta specifica.

I senatori PAGANO (*AP (NCD-UDC)*) e PARENTE (*PD*) appoggiano convintamente la proposta del Presidente, sottolineando la necessità di procedere nei tempi più rapidi.

Secondo la senatrice PAGLINI (*M5S*) il calendario delle audizioni, di cui condivide la necessità, andrebbe svolto senza immotivata frettolosità. Chiede inoltre di conoscere da quale fonte derivi l'affermazione, contenuta nella relazione dal presidente Sacconi, di un incremento delle assunzioni.

Anche la senatrice MUNERATO (*LN-Aut*) ritiene che le audizioni andrebbero svolte in un tempo più ampio, esprimendo dubbi in ordine agli effetti positivi sulle assunzioni per effetto del decreto in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Il presidente SACCONI osserva che l'annuncio da parte del Governo di agevolare il contributo a favore dei contratti a tutele crescenti ha inevitabilmente determinato il differimento delle assunzioni ad un momento successivo all'adozione del decreto. Quanto al calendario delle audizioni, chiede ai Gruppi di comunicare entro le ore 12 di domani, 16 gennaio, i nominativi di soggetti rappresentativi del mondo delle professioni, di esperti o di rappresentanti di fondazioni, dei quali si richiede l'audizione. A tali audizioni verrebbe dedicato un ulteriore spazio, al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea di martedì 20 gennaio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.7. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 138 (pom.) del 10/03/2015

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 10 MARZO 2015
138ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli e Cassano.

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI INCONTRI

La presidente SPILABOTTE comunica che la documentazione consegnata dal professor Cristiano Gori nel corso dell'incontro con la Sottocommissione sulle politiche sociali avvenuto il 5 marzo scorso, riferita alle tematiche della povertà, è stata resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1148) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Istituzione del reddito di cittadinanza nonché delega al Governo per l'introduzione del salario minimo orario***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1670) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Istituzione del reddito minimo garantito***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1697) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Istituzione del salario minimo orario***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1148 e 1670, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1697 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 gennaio scorso.

La relatrice PARENTE (*PD*) dà conto del disegno di legge n. 1697, che prevede all'articolo 1 l'istituzione di un salario minimo orario (SMO), il cui valore è individuato (articolo 2) nella misura di 9 euro lordi per il 2015. La retribuzione è calcolata sulla base del predetto importo, da applicare alle ore di lavoro mensili previste dal contratto e nessun contratto di lavoro può essere stipulato con una retribuzione inferiore allo SMO. Tale somma è incrementata al 1º gennaio di ogni anno e per i contratti di lavoro in essere lo SMO si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì alla riparametrazione dei livelli superiori fino ai successivi rinnovi.

L'articolo 3 precisa che le eventuali indennità non sono considerate componente del salario minimo; che non possono in alcun modo confluire nella determinazione dello SMO gli emolumenti non monetari; che lo SMO non può essere in alcun modo impiegato nell'interesse del datore di lavoro (ed ogni patto contrario è nullo) ed è impignorabile.

L'articolo 4 stabilisce l'ambito di applicazione dello SMO: esso è rivolto a tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati, sia nel settore privato, ivi incluso quello dell'agricoltura, sia in quello pubblico laddove si ricorra a contratti di collaborazione coordinata e continuativa. In ogni caso tali disposizioni debbono essere rispettate per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva, la quale, peraltro, non può fissare minimi salariali inferiori allo SMO. Lo SMO viene anche applicato a particolari figure autonome di lavoro, come i praticanti degli studi professionali.

Per garantire l'effettività delle disposizioni è prevista all'articolo 5 una sanzione amministrativa a carico dei datori di lavoro che violino l'obbligo salariale minimo.

Conclusivamente, la relatrice propone che il disegno di legge sia trattato congiuntamente ai disegni di legge nn. 1148 e 1670, riguardanti materia analoga, e già all'esame della Commissione.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(8) ***CASSON ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori, dei cittadini e dell'ambiente dall'amianto, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di amianto***

(631) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di eliminazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, all'amianto e alle altre sostanze***

dannose per la salute nei luoghi di lavoro

(1268) ***Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, nonché modifica all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1645) ***CASSON ed altri. - Misure sostanziali, processuali e previdenziali a tutela delle vittime, a qualsiasi titolo, dell'amianto***

(1667) ***GASPARRI e SCOMA. - Disposizioni concernenti la semplificazione della modalità di bonifica nei casi di presenza dell'amianto***

(1703) ***Maria Grazia GATTI ed altri. - Misure previdenziali a tutela dei lavoratori ex esposti all'amianto***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 8, 631, 1268 e 1645, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1667 e 1703 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 novembre 2014.

La relatrice SPILABOTTE (*PD*) illustra i disegni di legge nn. 1667 e 1703 che, *ratione materiae*, propone di trattare congiuntamente alle altre iniziative legislative (nn. 8, 631, 1268 e 1645), già all'ordine del giorno della Commissione. In particolare, il disegno di legge n. 1667 interviene sulla semplificazione delle procedure per l'avvio delle bonifiche delle strutture contenenti amianto, nonché sulla valutazione delle esposizioni all'amianto dei lavoratori nelle attività pregresse e dismesse. Nella circolare del Ministero del lavoro del 25 gennaio 2011, emanata in ragione delle attività previste dall'articolo 249, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, dove vengono valutate le esposizioni saltuarie e di debole intensità all'amianto, si individuano una serie di attività lavorative che semplificano tali tipi di esposizioni, considerate come esposizioni professionali equivalenti alle esposizioni. Ne deriva che nei ivi casi previsti si possa evitare, per la valutazione delle attività pregresse ai fini delle agevolazioni previste dall'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e ai fini degli accertamenti relativi alle esposizioni responsabili delle malattie professionali, un contenzioso che coinvolge sia il livello civile sia quello penale.

Il disegno di legge n. 1703 interviene invece in tema di previdenza dei lavoratori *ex* esposti all'amianto, siano essi dipendenti o autonomi, la cui prestazione sia stata caratterizzata da attività prevalentemente personale. L'applicazione concreta della normativa ha mostrato contraddizioni, a partire dall'esclusione dai benefici previdenziali dei lavoratori autonomi la cui prestazione sia stata caratterizzata da attività prevalentemente personale, e il disegno di legge interviene dunque a modificare alcuni aspetti della normativa, che la relatrice illustra diffusamente.

La Commissione concorda con la proposta di congiungimento dell'esame e il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.8. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 338 (pom.) del 01/08/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 1 AGOSTO 2017
338ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita all'affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale), consegnata nel corso dell'audizione informale svoltasi nella giornata di oggi, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di

contrasto alla povertà (n. 430)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 5, della legge 15 marzo 2017, n. 33. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 luglio.

Il PRESIDENTE, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice PARENTE (*PD*) dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, nel quale ha accolto le indicazioni emerse in discussione generale e quelle pervenutele per le vie brevi, in particolare dai senatori Berger e Gatti. Richiama l'importanza del provvedimento, che non si caratterizza come una misura di natura assistenzialistica, ma come un insieme coordinato di strumenti volti a potenziare i servizi di prossimità. Si sofferma sul reddito di inclusione e sul ruolo che l'INAPP avrà nell'Osservatorio sulla povertà.

La senatrice CATALFO (*M5S*) illustra uno schema di parere di segno contrario, pubblicato in allegato, rimarcando il carattere contraddittorio delle disposizioni previste nel provvedimento, nonché la confusione sul piano organizzativo fra i vari enti coinvolti nel contrasto alla povertà. Critica il carattere eccessivamente selettivo delle misure che saranno erogate e che determineranno inaccettabili discriminazioni. In particolare, lamenta che i sussidi erogati al capo famiglia introducano inammissibili diseguaglianze fra uomini e donne. Auspica che siano definiti con maggiore precisione i compiti di monitoraggio assegnati all'INAPP.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), dopo aver lamentato che la proposta della relatrice non tiene conto di tutte le sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, dà conto di uno schema di parere di segno contrario, pubblicato in allegato. Invita a considerare le condizioni di quei lavoratori espulsi dal ciclo produttivo e non tutelati dagli ammortizzatori sociali.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) ringrazia la relatrice per aver accolto le sue indicazioni. Riguardo alla seconda osservazione dello schema da lei proposto, auspica formulazioni più puntuali relative ai servizi di prossimità. Annuncia conclusivamente il proprio voto favorevole sullo schema della relatrice.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) precisa che le formulazioni degli articoli 24 e 25 dello schema di decreto legislativo sono il frutto di un'intesa avvenuta nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Richiama a tale proposito la normativa in materia di contrasto alla povertà definita dalla provincia autonoma di Bolzano.

Il presidente SACCONI ricorda di aver espresso critiche, in sede di approvazione della legge n. 33 del 2017, riguardanti in particolare l'erogazione del sussidio, ritenuto misura non sufficiente in situazione di particolare degrado, e le modalità di collegamento fra erogazione del sussidio e servizi di prossimità. Il provvedimento in esame in parte supera i limiti della legge delega, caratterizzata da un eccessivo centralismo. Ritiene opportuno inoltre non duplicare le banche dati della pubblica amministrazione e definire invece una disciplina appropriata sul fascicolo elettronico del cittadino.

La relatrice PARENTE (*PD*) ribadisce che lo schema di decreto in esame individua i livelli essenziali di prestazione, all'interno di una programmazione generale degli interventi di prossimità, consentendo di superare ritardi storici del *welfare* italiano.

Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni formulato dalla relatrice, che è approvato a maggioranza. Risultano quindi precluse le votazioni sullo schema di parere a prima firma della senatrice Catalfo e su quello presentato dal senatore Barozzino.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice CATALFO (*M5S*), lamentando la mancata calendarizzazione dei disegni di legge presentati dai Gruppi di opposizione, chiede che ricevano adeguata considerazione nella prossima programmazione dei lavori i disegni di legge sul reddito di cittadinanza (nn. 1148 e 1697).

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), nell'associarsi alle richieste della senatrice Catalfo, sottolinea la necessità che venga ripreso l'esame del disegno di legge sul reddito minimo garantito (n. 1670). Invita altresì ad affrontare il tema dei rischi derivanti dall'esposizione dei lavoratori all'amianto, riprendendo l'esame dei disegni di legge n. 8 e connessi.

Il presidente SACCONI assicura che alla ripresa dei lavori parlamentari saranno presi in considerazione i disegni di legge ancora all'esame della Commissione. Precisa di aver manifestato l'opportunità che le iniziative legislative testé ricordate fossero esaminate congiuntamente al provvedimento sul contrasto alla povertà, ma che l'abbinamento dei disegni di legge venne respinto, proprio per l'opposizione del senatore Barozzino e dei componenti della Commissione appartenenti al Gruppo Movimento 5 Stelle nella seduta del 29 settembre scorso, obiettando la non omogeneità fra le materie. Relativamente al tema dell'amianto, invita a valutare se vi siano le condizioni per definire un intervento normativo di tale rilevanza negli ultimi mesi della Legislatura.

La senatrice CATALFO (*M5S*), con riferimento all'odierna audizione informale presso l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, riguardante l'Affare assegnato n. 974, chiede di approfondire il tema delle tecnologie applicate all'apprendimento dei minori diversamente abili.

Il PRESIDENTE, pur riconoscendo l'importanza della tematica sollevata dalla senatrice Catalfo, precisa le competenze della Commissione e i limiti di materia dell'affare assegnato, di cui auspica la conclusione entro il mese di settembre.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SACCONI avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta notturna di oggi, convocata alle ore 20, e la seduta di domani, convocata alle ore 13,30, non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 430

L?11a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

condivise le finalità previste dalla legge del 15 marzo 2017, n. 33, relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni di natura assistenziale e al rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali;

valutata positivamente l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, del Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all?esclusione sociale, che potrà essere richiesto dal 1° dicembre 2017;

tenuto conto che il 14 aprile 2017 è stato sottoscritto il Memorandum d?intesa tra il Governo e l?Alleanza contro la povertà in merito all?attuazione della legge 15 marzo 2017, n. 33, che ha definito i seguenti impegni circa il profilo degli interventi da realizzare in attuazione della legge delega per il contrasto alla povertà:

- superamento dell'utilizzo esclusivo dell'ISEE del richiedente e affiancamento di una soglia di accesso legata al reddito disponibile ISR, per quanto riguarda i criteri di accesso dei beneficiari;
- beneficio differenziato in base al reddito disponibile e commisurato al numero di componenti il nucleo famigliare;
- beneficio definito in modo da evitare disincentivi al lavoro. L?obiettivo è costruire una misura effettivamente inclusiva e non uno strumento che spinga le persone a rimanere inattive;
- previsione di affiancare al contributo economico un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa realizzato attraverso il finanziamento strutturale dei servizi di inclusione sociale connessi al ReI;
- l'affiancamento ai territori e il supporto tecnico deve avvenire attraverso una struttura nazionale permanente;

- la necessità di una raccolta dati e definizione degli indicatori per la verifica dell'efficacia;
- promozione della gestione associata dei servizi sociali da parte dei Comuni;

considerato che nella prima fase, il ReI è riservato a una platea molto ampia, anche se non esaustiva delle persone in povertà assoluta, intercettando le fasce di popolazione più fragili, in continuità con il SIA (Sostegno per l?inclusione attiva) e l?ASDI (Assegno di disoccupazione), che il ReI sostituisce;

premesso che è stato costituito l'Istituto Nazionale per l'analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) e che si auspica una sua collaborazione ai lavori dell'osservatorio sulle povertà;

sottolineato che la legge delega prevede un graduale incremento del beneficio e una estensione dei beneficiari da attuarsi mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e grazie alle risorse attese dal riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà e da eventuali ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi;

tenuto conto che una misura definita essenziale ed universale deve necessariamente tradursi in un diritto esigibile per tutta la popolazione individuata in condizioni di fragilità economica e sociale, e non nei limiti delle risorse disponibili;

osservato che il tema delle risorse adeguate e sufficienti riguarda sia la misura passiva del trasferimento monetario ai beneficiari sia la quota di risorse destinata ai servizi;

considerato che il ReI è una misura nazionale e di prossimità nello stesso tempo, perché affida ai Comuni l'attuazione del Reddito di inserimento, con la responsabilità agli enti locali di individuazione dei punti di Accesso e attribuisce agli ambiti la destinazione delle risorse per il rafforzamento dei servizi sociali territoriali e ai Comuni la valutazione multidimensionale per identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti;

ricordato che la legge delega e il decreto attuativo intervengono su una carenza atavica del sistema sociale nazionale, con l'assenza di una normativa statale di puntuale determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni ed è per questo che si valuta positivamente che il ReI sia un LEP. Si ricorda che sono Livelli Essenziali delle Prestazioni anche i servizi per l?informazione e l?accesso al ReI, la valutazione multidimensionale, il progetto personalizzato e l?offerta integrata di interventi e servizi secondo le modalità coordinate definite dalle regioni e province autonome;

considerata la necessità di un rilancio della programmazione sociale, i cui risultati non sono stati soddisfacenti in questi anni, per connettere responsabilità, risorse e risultati conseguiti;

valutati positivamente il forte richiamo alla legge n. 328 del 2000 per una sua effettiva attuazione in tema di contrasto alla povertà ed il collegamento con la normativa del terzo settore, legge n. 106 del 2016 ed i suoi recenti decreti attuativi;

considerata la messa a sistema del ruolo degli enti del terzo settore nel contrasto alla povertà, includendoli anche nella progettazione personalizzata, promuovendo in particolare forme di collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse del Programma Operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (Fead);

ritenuto strategico l'approccio per il contrasto alla povertà fatto con i soggetti stessi in difficoltà, definendo il progetto personalizzato con la più ampia partecipazione del nucleo familiare, in

considerazione dei suoi desideri, aspettative e preferenze, prevedendo il suo coinvolgimento nel monitoraggio e nella valutazione degli interventi;

condiviso il richiamo ad un utilizzo delle risorse dei Programmi Operativi Nazionali (Pon) e regionali (Por) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale;

richiamata la necessità di un rafforzamento del personale dei servizi sociali e dei centri per l'impiego perché il sistema possa prendere in carico le persone e le famiglie in difficoltà, con l'ottica di "aiutare chi deve aiutare";

ritenuti fondamentali il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali attraverso la Rete della protezione e dell'inclusione sociale per stabilire un'omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e il richiamo alla gestione associata dei servizi sociali, per evitare un'ottica burocratica delle misure di contrasto alla povertà, ma rilanciando partecipazione e cura delle persone fragili;

preso atto positivamente di un intervento e di risorse dedicate alle persone senza fissa dimora.

Esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni di seguito riportate:

all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, si segnala la necessità di aggiungere dopo le parole: "da ciascun ambito territoriale" le seguenti: "all?INPS,";

all'articolo 7, comma 1, lettera *e*), in fine, appare opportuno aggiungere le seguenti parole: "e servizi di prossimità";

all'articolo 8, comma 1, lettera *f*), in fine, si ritiene necessario aggiungere le seguenti parole: "; il massimale del beneficio è eventualmente rivedibile oltre il valore di cui alla presente lettera a decorrere dal terzo Piano";

all?articolo 9, comma 4, si invita il Governo a valutare l'ipotesi di sostituire l?ultimo periodo con il seguente: "Il possesso dei requisiti, anche ai fini della determinazione del beneficio, è verificato dall?INPS con cadenza trimestrale, ove non diversamente specificato, ferma restando la necessità di aggiornare l?ISEE alla scadenza del periodo di validità dell?indicatore.";

all?articolo 10, comma 7, in principio, si invita a valutare l'ipotesi di aggiungere le seguenti parole: "A decorrere dalla data di cui al comma 3," ;

all?articolo 12, comma 11, in fine, appare opportuno valutare l'ipotesi di aggiungere le seguenti parole: "nei casi di cui al comma 8, e decorsi sei mesi negli altri casi";

all?articolo 15, comma 2, lettera *d*), in fine, appare opportuno aggiungere le seguenti parole: "; nel monitoraggio delle criticità rilevate, specifica attenzione è rivolta all?adeguatezza di professionalità sociali in organico ed alle ragioni dell?eventuale insufficienza";

all?articolo 24, in fine, si rileva la necessità di aggiungere il seguente comma: "14. Le province autonome di Trento e Bolzano adempiono agli obblighi informativi previsti dal presente articolo secondo procedure e modelli concordati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, comunque provvedendo nei limiti delle risorse finanziarie,

umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

all?articolo 25, comma 1, in fine, appare opportuno aggiungere il seguente periodo: "Per coloro, non già beneficiari del SIA, che effettuano la richiesta del ReI nel dicembre 2017, l?ISEE deve essere aggiornato entro il termine del primo trimestre 2018.";

all?articolo 25, in fine, si ritiene necessario aggiungere il seguente comma: "7. Sono in ogni caso fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.".

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI Nunzia CATALFO, Sara PAGLINI e PUGLIA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 430

La Commissione 11a del Senato,
in sede d'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (AG 430);
premesso che:
nella relazione illustrativa del disegno di legge di delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (poi legge 15 marzo 2017, n. 33) il Governo dichiarava di volersi impegnare a realizzare un intervento di profonda riforma delle politiche sociali nel nostro Paese, ammettendo che da troppi anni si è operato solo con interventi per stratificazione, aggiungendo ulteriori prestazioni rispetto a quelle esistenti senza ordinarle, bonificarle, ridare razionalità e finalizzazione a scelte che inevitabilmente sono diventate farraginose, e dunque inadeguate ad affrontare i problemi legati alla povertà;
nonostante i propositi del Governo, la misura proposta dalla disposizione dello schema di decreto in esame pare largamente insufficiente a garantire tutti coloro che oggi vivono in una condizione di povertà e non appare certo uno strumento strutturale ed universale di lotta alla povertà nel medio e lungo periodo. Appare infatti del tutto evidente l'impossibilità di configurare il ReI come un reddito minimo, essendo destinato non all'individuo ma al nucleo familiare ed essendo il contributo esiguo (187-485 euro mensili) e fisso (anziché a compensazione), la durata limitata (18 mesi), gli stanziamenti assolutamente insufficienti persino a coprire l?intera platea di persone in condizione di povertà assoluta, e dunque, a maggior ragione, quelle in povertà relativa, compresi disoccupati, inoccupati, NEET e working poors;
a tal proposito, si ricorda che il Fondo per la lotta alla povertà e all?esclusione sociale (istituito dall?articolo 1, comma 386 della legge n. 208 del 2015) presentava una previsione per il 2017 pari a 1.030 milioni di euro. Nel biennio 2018-2019, il relativo capitolo di bilancio, con una dotazione iniziale pari a 1.054 milioni, riceve dalla legge n. 232 del 2016 per il 2018 un rifinanziamento di 500 milioni di euro, che porta la dotazione dei prossimi due anni a 1.554 milioni di euro. A tali risorse per il triennio, i commi 238 e 239 dell'articolo 1 della medesima legge hanno autorizzato, dal 2017, un incremento a regime di 150 milioni di euro;
a ciò si deve aggiungere la mancanza di fondi per ulteriori strumenti finalizzati a favorire il reinserimento dei disoccupati all'interno del mercato del lavoro e l'affrancamento degli stessi dalla condizione di povertà, in primis i contratti di ricollocazione (articolo 17, decreto legislativo n. 22 del 2015), di cui ad oggi hanno beneficiato solo 30.000 soggetti;
secondo i dati recentemente diffusi dall?ISTAT, nel 2016 in Italia si stimano in 1.619.000 le famiglie in condizione di povertà assoluta, pari al 6,3 per cento delle famiglie residenti. In termini di individui

si tratta di 4.742.000 persone, il 7,9 per cento dell?intera popolazione. Negli ultimi quattro anni l?incidenza di povertà assoluta, con riferimento alle famiglie, è rimasta sostanzialmente stabile intorno al 6 per cento. Nel 2016, soltanto nel Centro Italia si registra un incremento significativo rispetto all?anno precedente (5,9 per cento da 4,2 per cento) sebbene continui a essere il Mezzogiorno l?area del Paese con l?incidenza più elevata (8,5 per cento). Per quanto riguarda il numero di individui, seppure nel contesto di una sostanziale stabilità dell?incidenza di povertà assoluta rispetto all?anno precedente, si registra il valore più alto dal 2005: ciò è avvenuto perché il fenomeno è andato via via ampliandosi tra le famiglie con quattro componenti e oltre e tra quelle con almeno un figlio minore. Anche in questo caso tra le ripartizioni si confermano la crescita al Centro (da 5,6 per cento del 2015 a 7,3 per cento del 2016) e la maggiore incidenza nel Mezzogiorno (9,8 per cento);

la misura disegnata dallo schema di decreto in esame non risponde in concreto agli obblighi imposti dall?Unione Europea che in merito al contrasto alla povertà, con diverse raccomandazioni e comunicati (già dal 1992!), invita gli Stati membri a dotarsi di adeguati sistemi di protezione sociale, raccomandando di riconoscere il diritto basilare di ogni persona di disporre di un?assistenza sociale e di risorse sufficienti per vivere in modo dignitoso. Nell'allegato alla COM(216) 127 recante la prima stesura del Pilastro dei diritti sociali della "Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni" incentrato sull'avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali, al punto 15 sul Reddito minimo, la Commissione sottolinea che: "La maggior parte degli Stati membri, ma non tutti, erogano un reddito minimo alle persone in condizioni di povertà o a rischio di povertà che non dispongono di altri mezzi di sussistenza. Tra i problemi attuali figurano però l'inadeguatezza della prestazione, che non permette ai beneficiari di sottrarsi alla povertà, una copertura ridotta e il mancato ottenimento di tale sostegno a causa della complessità delle procedure... Per le persone anziane nella maggior parte degli Stati membri le disposizioni sul reddito minimo non sono sufficienti a sottrarre alla povertà coloro che non dispongono di altre risorse";

considerato che:

lo schema di decreto legislativo in esame viene a porre in essere una misura complessa, farraginosa sotto il profilo gestionale e gravosa per i cittadini, in termini di adempimenti necessari per accedere alla prestazione e conservarne il godimento;

il REI è una misura basata su molte condizioni categoriali, che configurano la stessa come una misura altamente selettiva, con conseguente frammentarietà nelle condizioni di accesso: presenza in famiglia di un componente minore oppure di una persona con disabilità, di una donna in gravidanza o di un disoccupato con più di 55 anni. Queste condizioni sono la chiara manifestazione della volontà di anteporre un contenimento delle spese al rischio di escludere molte persone bisognose di aiuto. L'obiettivo, invece, dovrebbe essere quello di offrire un sostegno a tutti quelli che ne hanno davvero bisogno, condizionando l'accesso ad una prova dei mezzi;

come rilevato dai rappresentanti dell'INPS in sede di audizione presso le Commissioni XI e XII della Camera, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d*), (che prevede che tra i requisiti riferiti alla composizione del nucleo vi sia la presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale ed abbia concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante) esclude disoccupati di lunga durata di età inferiore ai 55 anni ed anche i lavoratori con età pari o superiore a 55 anni in stato di disoccupazione a seguito di scadenza del termine finale di un contratto di lavoro a tempo determinato e gli ultracinquantacinquenni collaboratori. Differenze di trattamento che si giustificano, come già evidenziato, solo in termini di contenimento della spesa. Inoltre i giovani, che pure presentano un rischio povertà più alto delle altre fasce d'età, non sono inclusi tra i gruppi sociali selezionati come maggiormente meritori d'aiuto, come target, del provvedimento;

peraltro, le disposizioni di cui al decreto non tengono conto della differenziazione territoriale del costo che uno stesso bene o servizio ha nelle diverse zone del paese e nei contesti locali e le soglie per poter

accedere ai benefici economici (ISEE, ISRE, patrimonio immobiliare, patrimonio mobiliare?) sono stabilite a livello esclusivamente nazionale, così come l?importo del contributo economico stesso;
a ciò si unisce, sempre con riferimento alla condizione economica dei beneficiari del ReI, che l'utilizzo dell?ISEE come attualmente configurato, introduce de facto requisiti più stringenti per poter beneficiare della misura di sostegno, con la conseguenza che molte famiglie potrebbero esserne escluse;
in merito, si ricorda che Parlamento e Governo sono stati più volte sollecitati a valutare attentamente l?utilizzo dell?ISEE quale parametro di riferimento per l?accertamento delle condizioni d?accesso al beneficio prefigurato dalla legge n. 33 del 2017. A più riprese è stata infatti segnalata nel corso dell?attuale legislatura (si veda su tutte la mozione n. 1-00532) la inadeguatezza del nuovo ISEE a certificare la reale situazione economica delle famiglie. All?esito della prima applicazione, da più parti si è segnalato che il nuovo ISEE ha di fatto escluso dall?accesso a prestazioni agevolate milioni di famiglie che invece ne avrebbero bisogno;
in sostanza, l'articolo 3 dello schema di decreto in esame prevede, in linea peraltro con la normativa di delega, di ricorre a uno strumento cui peraltro si dovrà metter necessariamente mano a seguito delle recenti sentenze del Consiglio di Stato: una scelta inopportuna, temporanea e con ampie possibilità di rivelarsi fallimentare;

sarebbe stato invece assolutamente opportuno che il Governo avesse prima proceduto ad una definitiva e seria riforma dello strumento ISEE affinché il calcolo fosse effettuato tutelando realmente i soggetti più deboli della nostra società in maniera del tutto conforme alle citate pronunce del giudice amministrativo, e non preferire invece l?adozione di una soluzione temporanea, per utilizzarla poi come parametro fondamentale di riferimento e con funzione centrale e determinante per l?erogazione della misura prevista dallo schema di decreto in esame;
per parametrare efficacemente una misura che dovrebbe riguardare tutte le famiglie e i cittadini in difficoltà, sarebbe stato necessario individuare con chiarezza la "soglia del bisogno", quindi i beneficiari della misura, prevedendo un sistema di verifica del bisogno/erogazione del sostegno capace di raggiungere la popolazione senza dover escludere alcuno, come, ad esempio, la soglia di rischio di povertà intesa come il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 116 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;
si devono inoltre rilevare rischi di gravi difficoltà di compilazione della domanda, da parte dell'utenza e di verifica del rispetto delle condizioni categoriali, da parte dell'INPS. I requisiti per la concessione della misura (previsti al comma 1 dell'articolo 3) sono più numerosi e maggiormente dettagliati rispetto a quelli previsti dal SIA, misura che il ReI intende superare;
in particolare, in sede di istruttoria dovranno essere verificati, oltre al valore dell'attestazione ISEE, anche il valore dell'ISRE, quello del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare. Tali verifiche rendono indispensabile la creazione di una specifica piattaforma telematica, necessità che richiede tempi di realizzazione non in linea con quelli di avvio della misura, così come delineati nel testo (1° dicembre 2018);
il coinvolgimento, nel processo di attività disegnato dallo schema di decreto in esame, di una pluralità di soggetti, rischia di allungare i tempi di istruttoria e di messa in pagamento della misura;
un primo punto di criticità è rappresentato dalla fase di presentazione delle domande, che avviene per il tramite dei comuni o degli ambiti territoriali, i quali successivamente la trasmettono all'INPS. La complessa fase dell'istruttoria, inoltre, è in parte in capo all'ente locale ed in parte all'INPS, con inevitabile frammentazione delle attività;
anche la fase dell'erogazione del beneficio economico, che avviene attraverso una carta elettronica

prepagata, gestita da Poste italiane S.p.A, presenta potenziali criticità per l'utenza, già evidenziate nel corso degli anni per le misure che prevedono analoghe modalità di pagamento (SIA e carta acquisti). Come evidenziato dalla stessa INPS nel corso della già citata audizione: "accade sovente, infatti, che all'accoglimento della domanda non segua l'immediato rilascio della carta prepagata, o che nel corso dell'erogazione vi siano problemi di accredito";

per quanto concerne la durata del beneficio, il comma 5 dell'articolo 4 dello schema di decreto in esame prevede l?interruzione della fruizione del beneficio economico per 6 mesi dopo un periodo di fruizione di 18. L?obiettivo sembra consistere nell?incentivare i nuclei beneficiari a compiere ogni sforzo per uscire dalla povertà. Tuttavia questo obiettivo condivisibile sembra qui declinato in modo non opportuno. Infatti, altri paiono gli strumenti da utilizzare per spingere le famiglie ad uscire dalla povertà: la presa in carico, la progettazione personalizzata, la condizionalità e le relative sanzioni, compresa l?interruzione del beneficio, ma motivata, non indistinta per tutti. Invece, l?interruzione dell?erogazione del contributo per meri motivi temporali rischia di danneggiare la difficile, e lunga, costruzione di un rapporto di fiducia tra operatori sociali e famiglie. Inoltre, un meccanismo di interruzione come quello previsto, applicato in modo indifferenziato a tutti i casi, rischia di produrre particolari difficoltà nel soddisfare i propri bisogni primari ad alcuni dei nuclei coinvolti;

sembra invece opportuno prevedere la verifica regolare della persistenza delle condizioni per ricevere il beneficio previste all?articolo 3, così da essere anche più in linea con quanto indicato dalla legge n. 33 del 2017, la quale non contempla interruzioni indistinte nell?erogazione del beneficio ma periodiche verifiche, prevedendone la possibilità di rinnovo subordinatamente alla verifica del persistere dei requisiti, ferme restando, ovviamente, le interruzioni dovute all?applicazione dei meccanismi sanzionatori per il mancato rispetto del progetto personalizzato;

ulteriore preoccupazione desta la grossa mole di lavoro che l?applicazione della misura implica a carico delle amministrazioni, in particolare quelle comunali, e delle relative risorse per farvi fronte. I Comuni, con le poche risorse a disposizione dovranno prendere in carico le situazioni disagiate, creare dei progetti sociali, monitorarli, coordinarli, a fronte dei continui e ingenti tagli di risorse registrati negli ultimi anni. A tal proposito, si deve inoltre osservare come lo schema di decreto in esame non preveda misure concrete volte a garantire la continuità e il rafforzamento delle amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego. Secondo i dati dell'ISTAT, i Comuni spendono circa 44 milioni l?anno per l?inserimento lavorativo ma solo il 28 per cento dei comuni risulta offrire il servizio con una variabilità territoriale particolarmente elevata (si passa dal 62 per cento dei comuni del Veneto al 2 per cento della Calabria) e una posizione generalmente peggiore delle regioni meridionali. Se si attribuisce, opportunamente, notevole rilievo alla valutazione multidimensionale dei casi ed alla stesura di un progetto personalizzato occorre riconoscere il ruolo imprescindibile che gli operatori sociali svolgono nella realizzazione di tali attività. Oggi, tuttavia, in molti territori non c?è una presenza di operatori sociali numericamente adeguata a tal fine. E? altresì noto che se si vuole puntare sul progressivo rafforzamento delle capacità di svolgere valutazione multidimensionale e progettazione personalizzata è necessario investire su professionalità inserite stabilmente nelle amministrazioni locali. Senza la possibilità di effettuare nuove assunzioni di operatori sociali, dunque, l?obiettivo di puntare su valutazione multidimensionale e progettazione personalizzata è destinato a rimanere, in misura significativa, puramente teorico;

il sistema sanzionatorio collegato al mancato rispetto del progetto personalizzato o del patto di servizio, (disegnato dall'articolo 12) appare di complessa realizzazione. In particolare, il sistema sanzionatorio relativamente alle dichiarazioni false in DSU comporta il rischio di sanzionare anche meri errori materiali, laddove non si volesse lasciare all'INPS il compito di esprimersi sulla volontarietà dell'errore. Si evidenzia, ancora una volta che la pluralità dei soggetti coinvolti inciderà pesantemente sul processo di gestione del sistema sanzionatorio, traducendosi ragionevolmente in una serie di comunicazioni tardive che comporteranno difficoltà nel recupero delle somme dovute all'INPS, come evidenziato dallo stesso istituto;

considerato inoltre che:

in merito alle disposizioni di cui all'articolo 16 dello schema di decreto in esame, si deve rilevare che, ben lungi dagli intenti di razionalizzazione e semplificazione, ci si trova di fronte all?istituzione di ben due nuovi organismi, (peraltro privi di una sufficiente dotazione di risorse per funzionare adeguatamente e privi di autonomi poteri di monitoraggio e controllo, i quali permangono in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) a cui si deve aggiungere la Rete di cui all'articolo 21. Ci si chiede peraltro perché funzioni di verifica non siano state affidate piuttosto ad organismi già esistenti come l'INAPP (ex ISFOL) che hanno già dimostrato di possedere le competenze, l'indipendenza e le professionalità necessarie per assolvere tali compiti;
l'articolo 20 prevede al comma 3 un sistema di monitoraggio e rendicontazione mensile, in capo all'INPS, il quale tuttavia dovrebbe provvedere a tutte le attività connesse alla concessione e gestione della misura a risorse umane e finanziarie invariate, una disposizione la cui insensatezza i rappresentanti dello stesso istituto, in sede di audizione, non hanno mancato di sottolineare;
in merito alle disposizioni di cui all'articolo 23, si rileva come esse svelino la ormai palese e dichiarata volontà di privatizzare il sociale laddove, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, lettera *h*) della normativa di delega, si fa riferimento alla promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l?inserimento lavorativo, l?istruzione e la formazione e la salute. Il provvedimento contempla il rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale. Gli ambiti territoriali, ai sensi dell?articolo 8, comma 3, lettera *a*) della legge n. 328 del 2000, sono definiti dalle regioni e comprendono il territorio di più comuni che si associano per gestire i servizi sociali e assistenziali di base e solitamente coincidono coi distretti sanitari per le prestazioni sanitarie che già sono stati diffusamente accorpati, per esigenze di spending review, con conseguenti disagi per gli utenti. Una riorganizzazione è possibile a patto che garantisca il mantenimento di servizi sanitarie e sociali integrati e soprattutto vicini al cittadino;
non si comprende infine la scelta operata all'articolo 24 dello schema di decreto in esame di prevedere l'istituzione di un nuovo sistema informatico dei servizi sociali (peraltro non richiesta dalla disposizione di delega, la quale prescriveva un rafforzamento delle strutture già esistenti): l'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ha infatti già previsto l'istituzione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (e del fascicolo elettronico del lavoratore) il quale, in base alla vigente normativa, dovrebbe già fungere da unica banca dati in materia ed ha già le caratteristiche per costituire uno strumento informativo per tutte le amministrazioni, sia per l'erogazione del beneficio sia per l'attuazione delle prestazioni di inserimento nel mercato del lavoro;
esprime parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE BAROZZINO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 430

La Commissione Lavoro del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (Atto del Governo n. 430);
premesso che:
l?Istat stima che nel 2016 siano un milione e 619 mila le famiglie residenti in tale condizione, per un totale di 4 milioni e 742 mila individui. In confronto con i dati relativi al 2015, l?Istat rileva una sostanziale stabilità della povertà assoluta in termini sia di famiglie sia di individui;
le famiglie che risultano in povertà assoluta sono pari al 6,3 per cento, in linea con i valori stimati negli ultimi quattro anni; mentre la quota di individui, aumenta al 7,9 per cento con una variazione statisticamente non significativa rispetto al 2015, ma comunque in aumento quando era al 7,6 per cento. Risultano in aumento le famiglie con tre o più figli minori in povertà assoluta che salgono al 26,8 per cento dal 18,3 per cento del 2015 coinvolgendo nell?ultimo anno 137 mila 771 famiglie e 814

mila 402 individui;
la povertà assoluta aumenta anche fra i minori, da 10,9 per cento a 12,5 per cento, ovvero 1 milione e 292 mila nel 2016. L?incidenza della povertà assoluta aumenta al Centroin termini sia di famiglie (5,9 per cento da 4,2 per cento del 2015) sia di individui (7,3 per cento da 5,6 per cento), a causa soprattutto del peggioramento registrato nei comuni fino a 50 mila abitanti al di fuori delle aree metropolitane (6,4 per cento da 3,3 per cento dell?anno precedente);
il valore di povertà assoluta massimo si registra tra le famiglie con persona di riferimento sotto i 35 anni, il 10,4 per cento, segno inequivocabile della perdurante precarietà lavorativa o della disoccupazione che incide pesantemente sui giovani e sui quali le politiche dei Governi che si sono succeduti fondate su precarietà e agevolazioni contributive non hanno in alcun modo inciso e invertito la situazione;
per le famiglie in cui è un operaio la persona di riferimento l?incidenza della povertà assoluta è doppia (12,6 per cento) rispetto a quella delle famiglie nel complesso (6,3 per cento), confermando quanto registrato negli anni precedenti, la povertà assoluta è, al contrario, contenuta tra le famiglie con persona di riferimento dirigente, quadro e impiegato, 1,5 per cento, e ritirata dal lavoro, 3,7 per cento;
a tale situazione molto sinteticamente rappresentata il Governo tenta una risposta con l?istituzione dal gennaio 2018 del reddito di inclusione (ReI), quale misura universale che costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione composta da benefici economici e da servizi alla persona. L'erogazione della misura è subordinata alla prova dei mezzi, rappresentata dall'ISEE;
una misura che viene presentata e rappresentata come universale ma che stante la assoluta insufficienza delle risorse ad essa destinate si rivolge a meno del 30 per cento delle famiglie e dei soggetti in povertà assoluta;
l?articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame, prevede l'adesione a un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa e definisce l'ambito soggettivo dei beneficiari, la sottoscrizione del progetto personalizzato costituisce una condizione per l'erogazione del beneficio economico;
il Reddito di inclusione (ReI) risulta quindi apparentemente una misura nazionale di contrasto alla povertà, condizionata alla prova dei mezzi e a vocazione universale, come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale ai nuclei familiari in condizione di povertà ma questo, comunque e in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;
la relazione tecnica che accompagna lo schema di decreto legislativo in esame afferma che le risorse disponibili complessivamente nel Fondo sono pari a 1.759 milioni di euro nel 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati per eventuali ulteriori oneri connessi all'ASDI, e a 1.845 milioni di euro a decorrere dal 2019, mentre per le erogazioni del ReI il limite di spesa è pari a 1.482 milioni di euro nel 2018 e a 1.568 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, risorse del tutto insufficienti e che certo non rappresentano compiutamente un intervento universale in quanto con le risorse disponibili si interviene su una quota minoritaria delle famiglie in povertà assoluta;
nella prima fase di avvio, il ReI sarà prioritariamente rivolto alle famiglie con figli minorenni, con figli con disabilità, con una donna in stato di gravidanza o con componenti disoccupati ultra cinquantacinquenni;
l'articolo 8 indica i principi ai quali deve attenersi il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, individuato come strumento amministrativo per procedere alla progressiva estensione dei beneficiari e all'incremento del beneficio ma solo in presenza di ulteriori risorse eventualmente disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e nei limiti delle medesime, senza fornire una credibile indicazione che dia certezza almeno di un aumento delle risorse costante negli anni che porti almeno a coprire l?intera fascia di famiglie e individui in povertà assoluta;
gli articoli dal 9 al 12 disciplinano le modalità di richiesta, concessione ed erogazione del ReI, le richieste sono comunicate per via telematica all'INPS, che verifica i requisiti sulla base di quanto

disponibile nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate, in caso di esito positivo delle verifiche, il beneficio è concesso dall'INPS, tramite la Carta acquisti, che viene denominata Carta ReI; si prevede la cooperazione nello scambio dei dati tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate del resto già attivo; si determinano le compatibilità del ReI con eventuali attività lavorative; infine si prevedono sanzioni per i beneficiari del ReI che possono prevedere riduzioni o decadenze delle prestazioni con eventuale restituzione delle somme percepite indebitamente;

gli articoli 13 e 14 disciplinano le funzioni dei comuni e le funzioni delle regioni e delle province autonome per l'attuazione del ReI, queste ultime sono chiamate ad adottare il Piano regionale di lotta alla povertà, le regioni e le province autonome, con proprie risorse possono incrementare la platea dei beneficiari o il beneficio per i residenti nel territorio;

lo schema di decreto legislativo reca i principi per un'offerta territoriale integrata tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute e per la gestione associata dei servizi sociali, ma l?offerta di servizi integrati che attengono ad ambiti di grande rilevanza quali l?inserimento lavorativo o la salute o le politiche abitative se sottoposti alle politiche di bilancio e di *spending rewiew* che hanno colpito pesantemente con tagli ai trasferimenti agli enti locali o azzerato ad esempio il fondo contributo affitto, appaiono di difficile attuazione anche se condivisibili e necessari;

lo schema di decreto legislativo in esame rappresenta quindi solo un parziale intervento che non ha nulla di strutturale, limitato nelle risorse e nelle famiglie che ne beneficeranno, perché lontano dall?essere universale e in quanto inserito all?interno di politiche del mercato del lavoro attuate dai Governi che si sono succeduti del tutto fallimentari e i dati sulla creazione di posti di lavoro stabili a fronte di ingenti risorse stanziate, a favore delle imprese, stanno lì a dimostrarlo;

lo schema in esame pone in capo agli ambiti territoriali la predisposizione del progetto personalizzato per il superamento della condizione di povertà, il reinserimento lavorativo e l'inclusione sociale, e in tale ambito è basilare la valutazione multidimensionale e la presa in carico dei servizi sociali e territoriali;

lo schema di decreto in esame prevede che al fine di assicurare omogeneità nei criteri di valutazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la lotta alla povertà, siano approvate apposite linee guida che definiscano gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale ma non è prevista alcuna forma di coinvolgimento, nelle definizione delle stesse, degli enti territoriali e locali e in particolare non sono fissati i termini per l?adozione delle linee guida;

sarebbero necessarie ben altre misure e ben altri interventi sostenuti da risorse economiche adeguate, sarebbe necessario il superamento del *jobs act* e delle forme di precariato che sono alla base dello stesso, si dovrebbe arrivare al superamento completo delle decontribuzioni in cambio di assunzioni che hanno prodotto l?esplosione delle assunzioni ma a tempo determinato che solo in minima parte si sono trasformate in assunzioni a tempo indeterminato, nonostante decine di miliardi spesi per sostenere le decontribuzioni sono aumentati licenziamenti, precarietà e la disoccupazione giovanile continua ad essere elevatissima;

a detta del Governo il ReI sarebbe una forma di reddito minimo ma questo non corrisponde al vero in quanto il reddito minimo si determina come un intervento strutturale che il ReI non è, e in quanto intervento strutturale dovrebbe essere accompagnato da piani straordinari per il lavoro che si fondino sulle necessità reali quali la lotta al dissesto idrogeologico, il sostegno all?innovazione ad una formazione e un accesso ai saperi che vengono di fatto negati con leggi come la cosiddetta " buona scuola";

non può dichiararsi, il ReI, né una misura universale né un diritto universale in quanto questi non è in grado, neanche al 30 per cento di famiglie e individui in povertà assoluta, di garantire, di collocarsi e di vivere al di sopra della soglia della povertà, infatti il ReI stabilisce che la famiglia beneficiaria goda di un trattamento di circa 400 euro al mese, quando i minimi vitali anche basati su calcoli diversi, si attestano a non meno di 600 euro;

la lotta alla povertà non può essere affrontata con scarsità di mezzi e senza una visione complessiva e

innovativa del mercato del lavoro e del mondo del lavoro, non si contrasta la povertà riducendo i salari e i diritti dei lavoratori né con lo sfruttamento sotto gli occhi di tutti come avviene nella *gig economy*, tantomeno non si risponde alla scelta da parte di 11 milioni di italiani di abbandonare le cure e la prevenzione tagliando i posti letti e privatizzando la sanità;

Per i motivi esposti in premessa si esprime parere contrario.

1.4. Trattazione in Assemblea

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1268
XVII Legislatura

Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, nonché modifica all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

Titolo breve: *norme tutela esposizione amianto*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 328 (ant.) 9 ottobre 2014	**Dibattito connesso** Fatto proprio dal gruppo parlamentare M5S

1.4.2. Resoconti stenografici

1.4.2.1. Seduta n. 328 (ant.) del 09/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

328a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 2014
(Antimeridiana)

_____

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI
e del vice presidente CALDEROLI

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 330 del 14 ottobre 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale. *(Applausi ironici del senatore Morra)*.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,35)*.

Sul 51° anniversario del disastro del Vajont

BELLOT *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT *(LN-Aut)*. Signora Presidente, cortesemente le chiedo un attimo di attenzione.

Ricordiamo oggi il 51° anniversario della triste ricorrenza della catastrofe del Vajont. Oggi, da bellunese, essendo vicina a quei luoghi, sento il dovere di dare memoria alle 1.910 vittime del cieco egoismo di uomini che hanno anteposto l'interesse economico, il profitto al rispetto della vita umana.

Alle 22,39 del 9 ottobre 1963 un'onda di piena dell'altezza di oltre 200 metri, causata dallo scivolamento di 260 milioni di metri cubi di roccia dal monte Toc nell'invaso artificiale del Vajont, spazzava un'intera comunità: bambini, donne e uomini, tutte vittime innocenti. Devastazione e dolore per una popolazione e un territorio che, ancora oggi, alzando lo sguardo, guarda quella diga intatta sovrastare il silenzio del ricordo, delle mille domande, del dolore.

Lo scorso anno, in quest'Aula, ho chiesto alle istituzioni un segno di concreto rispetto in quanto c'era e c'è un infinito dolore per quelle lapidi bianche che, allineate nel cimitero monumentale di Fortogna, nel Longaronese... *(Brusio)*.

Signora Presidente, le chiedo un po' di silenzio, perché credo che sia dovuto rispetto a queste persone. Diversamente, mi rifiuto di proseguire.

PRESIDENTE. Senatrice, ha perfettamente ragione. Prego i colleghi di fare silenzio e di abbassare il volume delle loro chiacchiere.

BELLOT *(LN-Aut)*. Ripeto. Lo scorso anno, in quest'Aula, ho chiesto alle istituzioni un segno di concreto rispetto per questo infinito dolore, per quelle lapidi bianche che, allineate nel cimitero monumentale di Fortogna, nel Longaronese, ci conducono all'elenco senza fine di nomi di uomini, donne e bambini scolpiti all'interno della cappella.

Per quel cimitero avevo chiesto il riconoscimento di un contributo annuale, presentando un emendamento alla legge di stabilità, necessario per conservare con la dignità e il rispetto dovuti il ricordo dei nostri morti ai superstiti che ancora li piangono. L'emendamento, però, è stato, come

sempre, purtroppo, non considerato. Lo ripresenterò, perché il Governo deve colmare la sua assenza, deve avere un minimo di rispetto per la mia gente: morirono 1.910 persone, di cui la gran parte nei Comuni di Longarone, Codissago, Castellavazzo, Erto e Casso e 200 originarie di altri Comuni nel Bellunese.

Non voglio fare polemica, ma, lo scorso anno, nel 50° anniversario, a parole, i rappresentanti delle istituzioni presenti alle celebrazioni ufficiali, dal presidente Grasso, all'ex Presidente del Consiglio Letta (ma mi rivolgo anche all'attuale presidente del Consiglio Renzi), avevano dato la loro disponibilità a reperire le risorse, poche, richieste, ma ad oggi ancora nulla.

Nemmeno l'invito rivolto al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano di andare a onorare i luoghi della memoria, per portare quelle scuse che ancora troppo pochi hanno ad oggi sentito il dovere di esprimere, ha avuto risposta.

Mi rivolgo alle istituzioni, a chi le rappresenta, con quella forza del dolore silenzioso che distingue noi gente di montagna: non dimenticate, non dimenticateci, ed abbiate rispetto di chi ha subito questa enorme tragedia e ingiustizia perché non dobbiate più provare quel senso di vergogna che attualmente troppi devono ancora sopportare.

Un minuto di silenzio è dovuto, ma chiedo anche un impegno concreto perché ad oggi il silenzio non basta più. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza - ma credo di interpretare i sentimenti di tutta l'Assemblea - si associa al ricordo delle vittime della tragedia del Vajont.

Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. *(Il Presidente si leva in piedi e con lei tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio)*.

Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea, convocazione della delegazione parlamentare italiana

PRESIDENTE. Comunico che, d'intesa con la Presidente della Camera dei deputati, la delegazione italiana presso 1'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea è convocata mercoledì 15 ottobre 2014, alle ore 8,30, presso il Senato della Repubblica per procedere all'elezione del Presidente.

Discussione dei disegni di legge:

(1119) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(734) ***CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione***

(845) ***CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(903) ***TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti*** **on-line**

(1067) ***STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*** **(ore 9,41)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1119, già approvato dalla Camera dei deputati, 734, 845, 903 e 1067.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo alla relatrice se intende integrarla.

FILIPPIN, *relatrice*. Signora Presidente, onorevole senatrice e senatori, il disegno di legge al nostro esame nasce dall'Atto Camera n. 925, approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013 e assegnato alla Commissione giustizia il successivo 30 ottobre.

Si tratta di un complesso di norme che apporta modifiche alla legge n. 47 dell'8 febbraio 1948, al codice penale e al codice di procedura penale, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, in materia di ingiuria e di condanna del querelante.

Il provvedimento affronta il delicato tema della diffamazione a mezzo stampa cercando di coniugare l'esigenza di tutelare la libertà di informazione con il diritto del cittadino a non essere diffamato. Da un lato vi è il diritto alla libertà di espressione e di critica e, dall'altro, l'esigenza di assicurare, sempre e comunque, un'effettiva tutela dell'onore delle persone offese dalla notizia o dal giudizio diffamatorio.

L'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) stabilisce che «1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione, la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche e televisive. 2, l'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie in una società democratica alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario».

Nella sua giurisprudenza la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sempre sottolineato il ruolo esercitato dagli organi di stampa, per la funzione che esercitano nel riferire al grande pubblico su fatti di interesse, e ha considerato le sanzioni a carico di giornalisti come un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto. Un'ingerenza che diviene legittima solo a tre condizioni: che essa sia prevista dalla legge; che essa sia un mezzo necessario per perseguire finalità legittime nel contesto di una società democratica; che essa sia proporzionata al fatto.

Il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero ed alla libertà di stampa e di cronaca, sancito dall'articolo 21 della Costituzione, può dunque essere esercitato anche quando ne derivi una lesione dell'altrui reputazione, purché vengano rispettati determinati limiti: la verità della notizia pubblicata, ovvero la corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati, nell'utilità sociale dell'informazione, in relazione all'attualità e alla rilevanza dei fatti narrati e nell'esigenza che l'informazione sia mantenuta nei limiti dell'obiettività.

Solo la mancanza di questi requisiti fa rivivere in tutta la sua pienezza il diritto all'onore del singolo, rendendo illecita la manifestazione del pensiero e integrando gli estremi del reato di diffamazione.

Nella sentenza del 2 aprile 2009 la Corte di Strasburgo, condannando la Grecia al risarcimento di un giornalista, ha ritenuto che le pene detentive non siano, in linea di massima, compatibili con la libertà di espressione perché «il carcere ha un effetto deterrente sulla libertà dei giornalisti di informare con effetti negativi sulla collettività che ha a sua volta diritto a ricevere informazioni». La Corte ha inoltre sottolineato che «la previsione di una pena carceraria inflitta per un'infrazione commessa nel campo della stampa non è compatibile con la libertà di espressione giornalistica, garantita dall'articolo 10 della Convenzione, se non in circostanze eccezionali, in particolare quando siano stati gravemente lesi altri diritti fondamentali, come nell'ipotesi, ad esempio, della diffusione di un discorso di odio e di incitamento alla violenza».

Il disegno di legge in esame conferma sostanzialmente l'impianto già votato alla Camera, escludendo la pena detentiva e predisponendo una serie di strumenti diretti a ristabilire la verità in maniera efficace ed adeguata, con la nuova disciplina della rettifica. La rettifica, alle condizioni descritte nel disegno di legge, consente la non punibilità dell'autore e dei responsabili per l'offesa.

La Commissione giustizia ha provveduto a congiungere l'esame di numerosi altri disegni di legge e di una petizione, delle quali si propone l'assorbimento nel testo del citato disegno di legge, cui pure sono state apportate rilevanti integrazioni.

L'articolo 1 reca le modifiche alla già menzionata legge sulla stampa. Il tratto saliente introdotto all'articolo 1 della legge n. 47 del 1948 risiede nel fatto che le disposizioni di tale normativa sono estese anche alle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti pubblicati, trasmessi o messi in rete. La latitudine applicativa della legge si estende, peraltro, anche alle testate giornalistiche radiotelevisive. Tale norma generale, che giunge all'Assemblea del Senato nel testo identico a quello deliberato dall'altro ramo del Parlamento, è seguita da una riscrittura dell'articolo 8 della suddetta legge che riguarda invece la rettifica. Rettifica che deve essere pubblicata gratuitamente senza commento, senza risposta, senza titolo e con chiaro riferimento all'articolo reputato diffamatorio. La complessità di tale tematica, sulla quale la Commissione ha raggiunto un punto di intesa, può essere esplicata facendo riferimento a tre punti salienti.

In primo luogo, vi è espresso riferimento ai casi in cui le dichiarazioni o le rettifiche non debbono essere pubblicate e ciò accade quando esse abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o siano documentalmente false.

In secondo luogo, si è stabilito che il direttore o il responsabile hanno l'obbligo di informare l'autore dell'articolo o del servizio dell'avvenuta richiesta di rettifica. In tale modo della procedura di rettifica (e delle sue conseguenze, come la condizione di non punibilità) può avvalersi l'autore dell'offesa anche nei casi di inerzia dello stesso direttore.

In terzo luogo, è fissato tale obbligo solo nel caso in cui l'articolo oggetto di rettifica sia firmato.

La lettera *b)* ha introdotto rilevanti modifiche concernenti le modalità per effettuare la rettifica per le testate giornalistiche *on line*. Anche qui, inoltre, viene ribadita l'eccezione all'obbligo di pubblicazione di dichiarazioni e rettifiche qualora esse risultino documentalmente false.

Di minor rilievo sono poi le modifiche apportate dalla Commissione alla disciplina della rettifica per la stampa non periodica. Aggiunge completezza al sistema di tutela l'esplicito riferimento al caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione sul sito Internet. In tale evenienza la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale.

Nel corso dell'esame in Commissione sono state inserite due norme riguardanti rispettivamente la richiesta di rettifica, che deve essere accolta in ogni caso dal giudice quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato, e la previsione della comunicazione al prefetto ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Si è ritenuto altresì di inserire un ulteriore periodo volto a collegare l'irrogazione di tali sanzioni con la comunicazione all'ordine professionale per l'adozione delle determinazioni di competenza.

In materia di risarcimento del danno la Commissione non ha modificato il nuovo articolo 11-*bis* della legge sulla stampa (inserito dalla Camera dei deputati), mentre si è limitata a rimodulare, con una leggera attenuazione, le pene per la diffamazione contenute nel nuovo articolo 13 (anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati). La Camera, infatti, ha accorpato in questo solo articolo - abrogando l'articolo 12 della legge n. 47 del 1948 - le diverse fattispecie sanzionatorie relative alla diffamazione a mezzo stampa, per le quali viene eliminata la pena della reclusione.

Sempre ad un emendamento approvato in Commissione si deve l'introduzione di una specifica causa di non punibilità secondo la quale l'autore dell'offesa non risulta punibile quando abbia chiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

Venendo alle modifiche apportate al codice penale, che costituiscono la seconda parte qualificante dell'intero disegno di legge, la Commissione ha tendenzialmente confermato l'impianto dell'articolo 57 del codice penale, come riformulato dalla Camera dei deputati, riguardo ai reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione.

È stato tuttavia specificato il titolo della responsabilità di cui risponde il direttore o il vice direttore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica di varia natura, per i delitti commessi con tali mezzi di diffusione qualora l'atto illecito sia conseguenza della violazione dei doveri

di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La scelta di esplicitare che tale forma di responsabilità è assunta a titolo di colpa sembra preferibile rispetto all'idea di mantenere un certo regime di ambiguità. L'aggiunta di un secondo comma, al testo dell'articolo 57 del codice penale, è sembrata poi particolarmente utile, giacché attribuisce la responsabilità per i delitti commessi con il mezzo della stampa al direttore o al vice direttore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica nel caso in cui gli scritti o le diffusioni non risultino firmate.

Quanto ai reati di cui agli articoli 594 e 595 del codice penale, rispettivamente in materia d'ingiuria e diffamazione, non sono state apportate modifiche alle nuove formulazioni predisposte dall'altro ramo del Parlamento. Ricordo peraltro che la legge 28 aprile 2014, n. 67, ha affidato al Governo la delega per la depenalizzazione di alcuni reati minori, tra i quali anche quello di cui all'articolo 594, ovvero l'ingiuria.

Un'ultima, ma assai rilevante novità, introdotta dalla Commissione, risiede nell'articolo 3 del disegno di legge, che reca ulteriori misure a tutela del soggetto diffamato o leso nell'onore o nella reputazione. Si tratta di disposizioni dai risvolti applicativi sicuramente complessi, ma che per la prima volta regolano il diritto dell'interessato a domandare l'eliminazione dai siti Internet e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di legge.

Due specifici commi regolano la facoltà di richiesta al giudice dell'ordine di rimozione o dell'inibizione della diffusione, nonché la facoltà di esercizio di questi mezzi di tutela in favore degli eredi, in caso di morte dell'interessato.

Infine, risultano confermate nel testo conforme a quello approvato dalla Camera dei deputati le modifiche agli articoli 427 e 200 del codice di procedura penale.

Concludo evidenziando due temi sui quali l'intervento del legislatore, a mio parere, è urgente e che sono stati solo sfiorati dalla discussione in Commissione su questo disegno di legge.

Il primo riguarda l'uso a scopo intimidatorio della giustizia. È un fenomeno ben conosciuto nel campo dell'informazione quello della querela temeraria o delle richieste di abnormi risarcimenti per il preteso danno subito. La Commissione non ha ritenuto di accogliere le proposte emendative, che miravano a penalizzare la temerarietà dell'azione civile o penale contro l'autore dell'articolo. Tuttavia, una riflessione più organica e completa su questo problema della nostra giustizia, che non è limitato solo al settore dell'informazione, è ormai indifferibile.

L'altro tema è il *web*, la rete, un mondo estremamente complesso, ma che non può restare terra di nessuno e sfuggire ad ogni regola. Forse la collega, senatrice Capacchione, avrà modo d'intervenire per raccontare alcuni episodi di cui è stata, suo malgrado, protagonista e vittima. Tutti noi vogliamo tutelare la piena libertà della rete, ma nel contempo riteniamo che anche il cittadino debba essere tutelato, sia esso un giornalista che racconta i fatti di cui viene a conoscenza, sia magari una ragazzina ferita da un gioco perverso di insulti diffamatori in un *social* e che decide di porre fine alla sua esistenza.

Non oggi, non qui, ma è tempo per un dibattito serio e maturo e per una legge che regoli quel mondo. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Buemi e Bencini)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Casson. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)* Signora Presidente, il rapporto tra libertà di stampa e diritto di ogni cittadino alla tutela della propria riservatezza ed onorabilità è tra i più complicati per quanto riguarda il necessario equilibrio da trovare tra l'interesse del singolo e quello collettivo. Parlo d'interesse collettivo perché è la nostra stessa Carta costituzionale, nella parte iniziale, in particolare all'articolo 21, ad indicare la libertà di stampa e la libertà di espressione del proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, come diritti fondamentali, non soltanto a tutela del singolo individuo, ma come principi istituzionali che devono essere garantiti dallo Stato e da ogni istituzione.

Ora, noi ci siamo cimentati ripetutamente negli ultimi anni, anche nel corso di questa legislatura, con diversificate proposte che cercavano di trovare il giusto punto di equilibrio tra questi due interessi

costituzionalmente protetti e che, spesso, possono anche confliggere.

Nelle passate legislature siamo arrivati al punto di approvare una normativa nuova e riformatrice dell'impostazione del codice penale che risale a molti anni fa, e peraltro ci siamo sempre fermati di fronte e quelle che in alcuni casi sono state definite resistenze ingiustificate e ingiustificabili all'interno delle Aule parlamentari.

Sappiamo che quello della libertà di stampa è uno dei gradienti che vengono utilizzati per misurare il cosiddetto grado di civiltà di un Paese, e, se dobbiamo stare a quello che dicono gli organismi internazionali che ripetutamente sono intervenuti anche nei confronti dell'Italia (o per condannarla o per sollecitarla a modifiche normative), ci rendiamo conto che il grado di libertà di stampa all'interno del nostro Paese non è certamente tra i più elevati del mondo occidentale, in particolare delle democrazie moderne. Sono infatti numerosi gli interventi e le sollecitazioni che sono stati rivolti in questo senso da più parti. Ricordo innanzitutto il commissario per i diritti umani, il Consiglio d'Europa, l'OSCE, il relatore speciale delle Nazioni Unite, Article 19 e, da ultimo, anche il Committee to protect journalist di New York. Tutti quanti rappresentavano la necessità di un intervento innanzitutto per eliminare la previsione del carcere per quanto riguarda i giornalisti e la libertà di stampa, ma soprattutto per adeguare la normativa italiana agli *standard* europei.

È indubitabile che il disegno di legge che viene presentato all'esame di questo Senato, così come approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, rappresenti un passo in avanti soprattutto perché finalmente viene cancellata la previsione del carcere per i giornalisti: questo direi che risponde proprio alla necessità di cambio di passo giuridico e sociale. Ci sono però altre sfide e altri punti che dovrebbero essere affrontati e che, com'è stato segnalato anche dalla relatrice, si potranno discutere in quest'Aula.

Prima di passare a due indicazioni specifiche, ricordo che, circa un paio di anni fa, ci eravamo trovati all'ultimo caso scottante, incandescente in certi momenti, il caso Sallusti, che riproponeva alla nostra attenzione la vicenda, appunto, del carcere per i giornalisti. Ebbene, era dovuto intervenire nel 2012 il Presidente della Repubblica per risolvere quel caso perché, ancora una volta, il Parlamento non era stato in grado di dare una soluzione urgente e coerente rispetto alle sollecitazioni e agli inviti internazionali. Ricordo che in quel caso, con una misura *extra ordinem*, fu utilizzato il potere di grazia con la commutazione della pena detentiva in una multa e, contemporaneamente all'uso di questo potere straordinario del Presidente della Repubblica, ci fu una richiesta al Parlamento di modificare le norme sulla diffamazione senza indugio e tenendo soprattutto conto di quelli che erano i richiami europei.

Ora, ci arriva dalla Camera dei deputati questo testo, che abbiamo ampiamente discusso e affrontato in Commissione tra tutte le forze politiche insieme al Governo, però siamo convinti che ci sia ancora la possibilità di fare un ulteriore passo in avanti.

Mi limiterò a dare un'indicazione, sulla scia di quello che diceva poco fa la relatrice, per quanto riguarda il nodo che in questo momento forse diventa fondamentale, cioè quello delle liti temerarie, sia nel settore civile che in quello penale. Prima di passare a questa illustrazione, però, credo vada segnalato un aspetto che ci viene posto dagli organismi internazionali che ricordavo, cioè la necessità di pensare se non sia proprio il caso, in materia di libertà di stampa e di diffamazione, di eliminare totalmente gli aspetti di natura penale: questo non per non dare tutela al cittadino o a coloro che si possano sentire diffamati o ingiuriati ingiustamente, ma per riportare questa materia nel giusto contorno e per dare un giusto equilibrio. In questo senso è stata presentata la proposta di affidare al Governo una delega per eliminare il delitto di diffamazione, ferma restando la responsabilità civile e il conseguente risarcimento del danno secondo determinati principi che sono chiaramente illustrati all'interno del primo emendamento proposto.

Mi rendo conto che la nostra società, il nostro Parlamento non è ancora arrivato al livello di decidere una modifica così perentoria, così netta, eliminando la prospettazione penale relativa al delitto di diffamazione. Ricordo però che questo Senato, così come l'intero Parlamento, soltanto pochi mesi fa (lo scorso anno), ha votato, con ampia maggioranza, una legge che riguardava il sistema penale nel suo insieme e conteneva un invito al Governo, con delega, alla depenalizzazione di tutta una serie di reati.

Questo sarebbe uno dei modi per poter arrivare a una razionalizzazione del nostro sistema penale, che è ancora basato sull'impostazione del codice Rocco-Mussolini e che sarebbe ora di portare a un livello di civiltà maggiore.

Ora, ripeto, mi rendo conto che il passo che propongo è forse più lungo della gamba, perché invito questo Senato e il Parlamento a cancellare gli aspetti penali relativi a questa materia, però credo sia giunto il momento di portare anche il Parlamento ad una discussione in merito che in ambito sociale e civile tale è già in corso da parecchio tempo. Sostanzialmente, e in via generale, si tratta di cercare di eliminare la materia penale per determinate situazioni, concentrando l'interesse di natura penalistica dello Stato, dell'ordinamento, delle Forze di polizia e della magistratura sui veri nodi, sui veri problemi che generano allarme di natura sociale all'interno del nostro Stato.

L'altro punto che voglio semplicemente ricordare è stato citato nella parte finale dell'intervento dalla nostra relatrice e fa riferimento ad una situazione che si vive continuamente, da anni, nel Paese e che riguarda in profondità la libertà di stampa, soprattutto dei giornalisti, e di quelli che lavorano per i piccoli giornali in particolare, che un po' per tutta la nostra penisola, quando si verificano scandali e fatti gravi di cronaca che magari hanno a che fare con l'uno o l'altro potente, con l'una o l'altra forza politica, non si lasciano intimidire preventivamente e, proprio per adempiere al loro dovere di comunicare e di informare, corrono dei rischi seri non soltanto di natura fisica - come talvolta abbiamo visto perché qualche giornalista è stato anche ammazzato - ma anche da un punto di vista processuale, civilistico e penale. Certe volte, purtroppo in qualche caso molte volte, sono stati vittime di intimidazione i giornalisti, in particolar modo della stampa territoriale, che hanno voluto parlare di grandi scandali, magari addirittura in anticipo rispetto alle indagini degli inquirenti, della magistratura e si sono visti recapitare tra capo e collo citazioni in sede civilistica con richieste di risarcimento danni per milioni di euro o addirittura per procedimenti penali con richieste di arresto.

Cito un solo caso che in questo periodo è, per così dire, agli onori, o meglio ai disonori della cronaca: quello che riguarda il consorzio Venezia Nuova e lo scandalo MOSE. Proprio in questo caso specifico ci sono stati giornalisti della stampa locale ma anche nazionale che hanno subito citazioni per milioni di euro nel tentativo di intimidirli.

Io credo, invece, che a coloro che scrivono fatti veri e riscontrati andrebbe data una medaglia e non dovrebbero essere sottoposti a liti in sede civile oppure a querele temerarie proprio per tutelare quella libertà di stampa di cui dicevo all'inizio e per trovare un punto di equilibrio tra il diritto di pensare e di scrivere e la tutela dell'onorabilità delle persone. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.

ALBANO *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, questo provvedimento si inserisce in un quadro di interventi necessari in relazione al mutare del tempo: le nuove tecnologie, le nuove modalità di comunicazione e di informazione impongono di intervenire per disciplinare situazioni prima sconosciute al legislatore del 1948 e che ora vengono individuate in modo specifico dalla nuova normativa.

Mi riferisco, in particolar modo, alle testate giornalistiche *on line* che ormai da tempo aspettano di essere disciplinate.

La libertà di manifestazione del pensiero, tutelata *in primis* dalla nostra Carta costituzionale all'articolo 21, non può non tenere conto della tutela della persona e della sua reputazione, bene giuridico protetto dalle norme penali di cui agli articoli 594 e 595 del codice penale, modificate con questo disegno di legge.

Tra le maggiori novità di questo provvedimento c'è l'abolizione della pena detentiva per i reati di diffamazione e di ingiuria. Il disegno di legge, infatti, modifica l'articolo 13 della legge sulla stampa portando fino a un massimo di 10.000 euro la pena pecuniaria prevista per tale reato, eliminando, contestualmente, la pena detentiva precedentemente prevista.

Tale elemento permetterà, sicuramente, di allineare la nostra legislazione alla maggior parte delle democrazie mature e liberali in tema di reati di opinione. Non solo: anche la giurisprudenza della Corte

europea dei diritti umani ci impone questa modifica. Secondo quanto infatti evidenziato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo è incompatibile con il dettato costituzionale la previsione di una pena detentiva per tali reati.

Mi riferisco alla sentenza del 2 aprile 2009 (Kydonis contro Grecia). La Corte di Strasburgo, condannando la Grecia al risarcimento di un giornalista, ha ritenuto che le pene detentive non siano, in linea di massima, compatibili con la libertà di espressione perché «il carcere ha un effetto deterrente sulla libertà dei giornalisti di informare, con effetti negativi sulla collettività che ha a sua volta diritto a ricevere informazioni», sottolineando che «la previsione di una pena carceraria inflitta per un'infrazione commessa nel campo della stampa non è compatibile con la libertà di espressione giornalistica, garantita dall'articolo 10 della Convenzione, se non in circostanze eccezionali, in particolare, quando siano stati gravemente lesi altri diritti fondamentali, come nell'ipotesi, ad esempio, della diffusione di un discorso di odio e di incitazione alla violenza».

Secondo il citato articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione e tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Questo mio intervento, però, vuole essere un intervento in favore del grandissimo lavoro svolto in Commissione dai miei colleghi: un plauso va a loro che, sul testo in arrivo dalla Camera, hanno introdotto importanti novità, come, ad esempio, il superamento delle ambiguità sul titolo della responsabilità da attribuire al direttore responsabile che non abbia svolto il suo lavoro di vigilanza sugli articoli pubblicati.

Il riferimento è alla modifica dell'articolo 57 del codice penale e al superamento delle cosiddette ambiguità che avevano portato varie dispute dottrinarie e giurisprudenziali.

Volevo concludere dicendo che, se l'estensione apportata dall'articolo 1 di questo disegno di legge in tema di applicazione della legge sulla stampa anche alle testate giornalistiche *on line* e radiotelevisive è una cosa che andava fatta da tempo, è ora altrettanto necessario concentrare la nostra attenzione su un altro fronte affine: mi riferisco, in particolare, al disegno di legge sul cyberbullismo - il disegno di legge n. 1261, di cui sono firmataria - che nei prossimi giorni sarà in discussione proprio in quest'Aula e che introdurrà misure per contrastare un fenomeno che sempre più sfrutta i *social network* come via privilegiata di offesa alle giovani vittime. A causa della provenienza, dell'orientamento sessuale e di qualsiasi altra cosa che vede nella diversità un elemento negativo anziché una ricchezza, molti adolescenti diventano vittime di insulti che sfociano nella prostrazione psicologica, nella depressione e, nei casi più gravi (così come la cronaca ci ha fatto purtroppo conoscere), anche nel suicidio.

Nel confermare il sostegno a questo provvedimento sulla diffamazione, spero, in conclusione, che anche le misure contro il cyberbullismo diventino legge dello Stato e, quindi, patrimonio di tutti. Grazie per l'attenzione. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE *(PD)*. Signora Presidente, il testo che andiamo a discutere e a votare oggi è stato ampiamente illustrato dalla relatrice, sia nella sua struttura di fondo, sia nelle modifiche apportate dal lavoro della Commissione giustizia del Senato; non tornerò pertanto sui criteri fondanti di questa norma. Mi limiterò ad una riflessione rispetto al ruolo che una legge di questo genere può avere nel rapporto difficile che più volte, anche in questo mandato, ci siamo trovati a discutere fra la libertà di espressione e la necessità di tutelare da eventuali abusi di questa libertà chi può trovarsi a diventarne

vittima.

Vorrei partire citando l'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il quale stabilisce che «ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione», che include «la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee» senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. È un principio di fondamentale civiltà giuridica, che parla in maniera particolare a quei Paesi in cui la libertà di espressione è conculcata da un potere dello Stato che impedisce il libero dispiegarsi delle opinioni, delle posizioni politiche e del dibattito culturale all'interno dei confini di un Paese. Dopodiché, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo entra nel merito di quello che deve necessariamente essere un anticorpo rispetto all'abuso della libertà di espressione, nel caso in cui possa esserci un danneggiamento nei confronti di altri. Continua quindi al secondo comma dicendo che l'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario. Si tratta quindi di una serie di limitazioni; però, soprattutto per quanto riguarda il tema della libertà di stampa, quindi l'espressione libera del pensiero attraverso gli organi di comunicazione, non solo cartacei, ma anche radiotelevisivi o cinematografici, la Convenzione stabilisce delle eccezioni solo in alcuni casi, fortemente delimitati e fortemente motivati. In particolare, le circostanze eccezionali che vengono enucleate dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo sono la lesione di altri diritti fondamentali e la diffusione di un discorso di odio o di incitazione alla violenza.

In questa difficile ricerca di un equilibrio sta il lavoro svolto dalla Commissione su questa proposta, che meritoriamente decarcerizza il reato di diffamazione, per un motivo che è stato enucleato in precedenza dalla relatrice, ovvero per il fatto che la pena detentiva rappresenterebbe un insopportabile elemento di deterrenza rispetto alla libera espressione della libertà di stampa. Voglio citare per esempio il caso della Francia, che in maniera consona a quanto stabilito dalla Convenzione e dalla Corte europea dei diritti umani, stabilisce solo delle pene pecuniarie, delle ammende per la diffamazione, tranne che nel caso in cui essa abbia un contenuto direttamente discriminatorio, cioè riguardi la razza, la religione, il sesso, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o la condizione di disabilità della vittima. Quindi, l'ordinamento francese distingue in modo chiaro una sanzione solo pecuniaria per la diffamazione in senso lato, ma interviene in maniera specifica laddove venga messa in atto una discriminazione sulla base delle condizioni personali della vittima.

C'è un altro aspetto da evidenziare e un altro elemento di equilibrio importante, che con la proposta oggi all'attenzione del Senato ci si è sforzati di trovare, oltre a quello fra la libertà di espressione e la difesa del cittadino da un danneggiamento conseguente ad un abuso della libertà di espressione: si tratta della questione del rapporto fra l'intervento limitatorio della libertà di espressione, nei casi eccezionali previsti dalla legge, e quella realtà relativamente nuova, non sul piano culturale, ma dal punto di vista degli interventi normativi, che è il mondo di Internet. Fino a pochi anni fa, se parlavamo di libertà di stampa, accanto al cartaceo, ci limitavamo a parlare al massimo della diffusione radiotelevisiva e cinematografica. Oggi sappiamo che la rete è diventata il luogo privilegiato, enormemente maggioritario, per qualsiasi forma di espressione e di comunicazione. È quindi necessario inserire - come stiamo facendo - anche all'interno di questo provvedimento di legge un riferimento specifico alla libertà di stampa a mezzo Internet e alle limitazioni di tale libertà.

Su questo però, colleghe e colleghi, dobbiamo anche prendere atto di un limite dell'azione legislativa svolta fino ad oggi, nel senso che gli interventi normativi che fino ad oggi hanno riguardato la sfera di Internet sono stati interventi normativi specifici, frammentati, frazionati, che non danno conto della grande sfida che questo nuovo fenomeno pone, anche dal punto di vista normativo. Oggi interveniamo con un elemento limitativo della libertà di espressione della rete, nel momento in cui inseriamo,

all'interno di una proposta di legge contro l'estendersi della diffamazione, anche la possibilità di agire sul *web*. Fatemi dire però che lo facciamo in modo approssimato rispetto all'obiettivo, nel senso che, per esempio, la nostra previsione di eliminare dal *web* un contenuto diffamatorio, lesivo dell'onore di una persona, potrà forse avvicinarsi all'obiettivo, ma con grande difficoltà riuscirà a raggiungerlo, dati il carattere difficilmente individuabile e arginabile della diffusione velocissima delle informazioni su Internet e del rimbalzo velocissimo delle informazioni fra un sito e l'altro. Ad ogni modo, stiamo intervenendo con un elemento di limitazione e dunque sarà molto importante che il Parlamento, agendo sia pur meritoriamente, a buon motivo, con azioni limitative rispetto all'espressione su Internet, si preoccupi contemporaneamente di affrontare questa realtà, cercando di creare una legislazione favorevole affinché questo strumento possa esprimere al massimo livello le sue potenzialità.

Quindi, con la proposta di oggi andiamo ad affrontare una serie di questioni molto importanti che torneranno ad occupare l'azione del nostro Parlamento, con la consapevolezza che tanto lavoro c'è ancora da fare per definire in modo migliore quei due nodi di cui ho prima parlato: mi riferisco al rapporto fra libertà di espressione e sua limitazione in caso di danni a terzi e al rapporto fra libertà di espressione su Internet e la necessaria collocazione anche del *web* fra quegli strumenti di comunicazione su cui è necessario che la norma ponga limiti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, parliamo dunque di diffamazione.

Ebbene, solo qualche giorno fa un importante esponente politico di questa maggioranza ha dichiarato, proprio parlando di diffamazione, quanto segue (cito letteralmente): «Noi sull'orlo del baratro non ci andiamo per l'articolo 18. Ci andiamo per il metodo Boffo, perché se uno dice la sua, deve poterla dire senza che gli venga tolta la dignità». L'autore di questa dichiarazione è l'onorevole Bersani e il destinatario dell'accusa è il presidente del Consiglio Renzi, cioè colui che «controlla», direttamente e indirettamente, tutta l'informazione che transita quotidianamente nei tre principali canali della RAI. Come molti di voi ben ricordano, RAI 1 era dominio assoluto della Democrazia Cristiana, RAI 2 del Partito Socialista e RAI 3 del PC-DS. Ora tutti questi tre canali sono controllati da «lui». E per «lui» non intendo certo Berlusconi, ma un suo emulo, Renzi, il quale transita quotidianamente sulle tre principali reti RAI e, con il patto del Nazareno, si è garantito l'«allineamento» alla propria linea politica anche del principale *network* televisivo privato italiano. Una potenza di fuoco straordinaria.

E in effetti si vede. Questo *weekend* si svolgeranno le votazioni per le Province ma, se lo chiedete agli italiani, vi risponderanno che non è vero e non è possibile, perché le Province sono state abrogate da Renzi. Avete abbassato le pene ai mafiosi o, peggio, ai politici che si fanno eleggere grazie ad accordi della mafia, nel sostanziale silenzio dei *media*. State stravolgendo la legge sull'autoriciclaggio e neanche un autoriciclatore avrebbe potuto fare meglio. E ancora silenzio nelle TV.

Candidate alla Corte costituzionale un «saggio» smemorato sulla trattativa Stato-mafia che, però, ben ricorda che la legge Severino è incostituzionale. Ma se ne ricorda solo quando viene applicata a Berlusconi.

Ecco, nelle centinaia di interviste al vostro amato *Premier*, notoriamente più presente in televisione che a Palazzo Chigi, guarda caso c'è mai stata una domanda su questi argomenti.

Ora, immaginiamo che questa «informazione», che annulla fatti reali ed inconfutabili e che dal nulla crea fatti inesistenti, possa venire consapevolmente, scientificamente e reiteratamente manipolata per danneggiare o addirittura distruggere la dignità e la reputazione di uno o più soggetti. In Italia questa pratica assurge addirittura al ruolo di metodo e ha conquistato addirittura un nome proprio, il ben conosciuto «metodo Boffo», per l'appunto.

Il «metodo Boffo» è una campagna diffamatoria fatta di mezze verità mescolate a bugie, con l'unico intento di screditare l'avversario «politico» utilizzando l'informazione, o meglio, manipolando l'informazione. Metodo che sappiamo essere stato sdoganato da Berlusconi, o meglio dai suoi sodali, e che ora, a quanto asserisce l'onorevole Bersani, è stato fatto proprio da Renzi.

L'informazione e la libertà di stampa sono i pilastri della democrazia e su questo credo che nessuno

possa avere dei dubbi; ma è bene ricordare che stampa e informazione in Italia sono liberi solo parzialmente e di questo non possiamo non tenere conto, affrontando l'argomento diffamazione.

Occorre, infatti, bilanciare due diritti contrapposti: da un lato, la libertà di espressione del pensiero come bene primario costituzionalmente garantito e, dall'altro, i diritti della personalità, quindi dignità e reputazione, anch'essi garantiti costituzionalmente. La libertà di manifestazione del pensiero è anche un diritto fondamentale dell'uomo; è riconosciuto, tra l'altro, dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti umani ed è una pietra angolare su cui poggiano tutti gli altri diritti e libertà fondamentali.

Sebbene la comunicazione sia profondamente mutata in questi ultimi anni e vi sia stata una provvidenziale moltiplicazione dei *media*, rimane una differenza sostanziale: al mondo della TV, della carta stampata e, più in generale, delle testate giornalistiche registrate è riconosciuta una credibilità rafforzata o addirittura una sorta di ufficialità. Questi mezzi hanno dunque la capacità di influenzare l'opinione pubblica in maniera molto incisiva, determinante, oserei dire micidiale.

Non è dunque possibile sanzionare allo stesso modo un giornalista professionista che scrive sulla prima pagina di un quotidiano nazionale e un cittadino che scrive magari i propri pensieri *on line*, magari indirizzati a una propria ristretta cerchia di amici.

Con riferimento al *web* e alle testate giornalistiche *on line*, argomento dal quale non mi voglio certo sottrarre, ebbene questo specifico punto è previsto addirittura dall'articolo 1 del disegno di legge che stiamo discutendo. La prevista registrazione delle testate presso il tribunale garantisce l'esistenza di una effettiva struttura dietro al sito Internet e ci trova dunque ben d'accordo. Corretta è anche l'esclusione dalla responsabilità per la pubblicazione di eventuali commenti dei lettori di un articolo, commenti dal contenuto che potrebbe essere diffamatorio (mi riferisco alla responsabilità oggettiva, naturalmente). Questo è in linea con la giurisprudenza della Cassazione. Infatti, chi scrive un articolo non può essere ritenuto responsabile dei commenti raccolti.

Tutto ciò premesso, siamo dell'opinione che, benché la diffamazione possa essere sistematica e consapevole, addirittura scientifica ed elevata a rango di metodo e quindi obiettivamente molto grave, specialmente in un Paese, come il nostro, nel quale, come ho ricordato, la stampa e l'informazione sono fortemente manipolati, sia ora di finire di punire la diffamazione con il carcere. Dello stesso avviso è anche la Corte di Strasburgo, secondo la quale le pene detentive non sono compatibili con la libertà di espressione, perché «il carcere ha un effetto deterrente sulla libertà dei giornalisti di informare, con effetti negativi sulla collettività, che ha a sua volta diritto a ricevere informazioni».

In fondo - e concludo - chi fa della diffamazione, scientifica, reiterata e consapevole, un'arma di lotta politica è sicuramente molto sensibile anche al proprio portafoglio e soprattutto timoroso di dover ristabilire la verità dei fatti, piuttosto che incline alla tutela della propria reputazione. Ed è lì che questa norma deve andare ad intervenire. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bencini)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Susta. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signora Presidente e colleghi, il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura alla Camera e modificato in sede referente al Senato, affronta il delicato tema della diffamazione a mezzo stampa e cerca di coniugare l'esigenza di tutela della libertà di informazione e di espressione con l'inviolabile diritto del cittadino a non essere diffamato e leso nella sua reputazione.

Il provvedimento è frutto di un'attenta riflessione e di un adeguato approfondimento nel corso dell'esame parlamentare, grazie anche alle numerose audizioni svolte che hanno contribuito a chiarire alcune delle problematiche connesse all'applicazione concreta della disciplina vigente, con particolare riferimento alla spinosa questione della responsabilità oggettiva del direttore. Esso rappresenta, senza dubbio, un importante passo per affrontare con serietà e responsabilità il problema del delicato bilanciamento di due diritti fondamentali costituzionalmente tutelati e spesso in tensione.

La questione fu ampiamente affrontata nella passata legislatura quando alcuni eventi noti a tutti (casi Mulè e Sallusti) portarono all'attenzione mediatica e soprattutto politica il contrastato tema della libertà di stampa e dei suoi limiti e l'opportunità di modificare una legge risalente al 1948 che aveva

come corollario applicativo una diffusione dell'informazione caratterizzata dal mezzo della stampa e le disposizioni del codice penale in materia di reato di diffamazione che, così come formulato, non è più attuale.

Il corollario applicativo del principio della libertà di manifestazione del pensiero (articolo 21 della Costituzione) per il momento storico in cui fu scritto vedeva infatti nella stampa il luogo ove questa libertà poteva esplicarsi al meglio, ponendosi in netta cesura rispetto al periodo previgente caratterizzo da un controllo preventivo da parte del regime, con possibile sequestro prima che lo stampato vedesse la diffusione. È il 15 aprile 1947 quando all'ordine del giorno dell'Assemblea costituente fu posto l'articolo 16 della Carta che diventerà successivamente il nostro articolo 21. I Padri costituenti avevano ben presente come solo per il tramite di una libertà di esprimere liberamente il proprio pensiero si poteva fare quel salto democratico verso la nuova Repubblica.

Nel corso degli anni lo stampato ha lentamente ceduto il passo a nuove forme di comunicazione, dapprima con il sistema radiotelevisivo e, in tempi più recenti, tramite le diverse piattaforme *web*. Aumenta, quindi, la capacità diffusiva di uno scritto tramite un ventaglio sempre maggiore di mezzi di comunicazione. Questo ha evidenti conseguenze anche sul piano della possibilità che da quella manifestazione del pensiero, qualunque sia il mezzo di diffusione, derivi come conseguenza anche la lesione dell'onorabilità della persona, come ricordava la relatrice nella sua relazione introduttiva.

Dal punto di vista dell'impianto complessivo, l'intervento normativo risponde a un'istanza generalizzata e condivisa, per larga parte, dalla maggioranza delle forze politiche di introdurre nel nostro ordinamento alcune misure indispensabili volte ad assicurare un'informazione più libera e, al contempo, più responsabile.

È anche giusto fare un confronto con quello che avviene in altre parti d'Europa e del mondo rispetto a un tema in cui ancora spesso si sente dire della profonda differenza che esiste tra l'Italia e il resto del mondo. Non deve essere così e quello che stiamo facendo ci avvicina al resto del mondo. In Germania, ad esempio, è contemplata la pena detentiva, ma di fatto non è mai stata praticata. Ma il contesto culturale e sociale estremamente diverso, con un equilibrio di convivenza, fa sì che, se ci fosse una diffamazione a mezzo stampa di fatto calunniosa, perché si diffama quando si sa di mentire, ciò verrebbe considerato un suicidio pubblicistico da parte degli stessi giornali per la perdita di autorevolezza e di autorità che avrebbero sul piano morale nei confronti del pubblico.

In Francia forse c'è ancora più severità che da noi e, anche se non è contemplata la pena detentiva, molto più forte è il diritto di replica e la tutela dei cittadini e della loro *privacy*: mai sarebbe pubblicabile in Francia l'insieme dei verbali di interrogatorio di una persona sottoposta ad indagine.

In Inghilterra, ad esempio, la diffamazione a mezzo stampa è stata depenalizzata solo nel 2009, ma anche in questo caso molto forte è la tutela per il cittadino in termini di rettifica, di risarcimento del danno e di riparazione.

In Spagna è ancora prevista la pena detentiva, ancorché non sia mai stata inflitta, se non nei casi in cui attraverso la stampa si incitava in qualche modo al terrorismo e alla violenza, soprattutto nelle aree condizionate dal terrorismo basco.

Negli Stati Uniti, ancora, non esiste un reato federale di diffamazione, ma anche lì esistono forti forme di riparazione e 17 Stati federali contemplano anche una pena detentiva.

Di certo stiamo ponendo in essere un'azione di adeguamento e di allineamento che cerca faticosamente di contemperare il diritto alla libertà di espressione da parte dei giornali e della manifestazione del pensiero di editori, direttori e giornalisti, con il diritto di tutelare l'onorabilità delle persone. In un contesto, però, in cui assistiamo all'esasperazione costante del modo di rapportarsi anche tra di noi, nella degenerazione di una convivenza civile che non trova più il comune denominatore delle ragioni della convivenza, lo sbattere il mostro in prima pagina è stato spesso lo strumento per distruggere persone, avversari politici, e credo che questo meriti un'attenta osservazione ben al di là della ridefinizione delle fattispecie penalmente perseguibili e delle sanzioni ad esse collegate.

Certo, rivedere la disciplina della rettifica, stabilendo tra l'altro che essa deve essere pubblicata

gratuitamente senza commento, senza risposta, senza titolo e con l'indicazione che si tratta di una rettifica riferita ad un certo articolo, individuato con la data della pubblicazione e con il nome dell'autore, è estremamente importante, molto più di quanto avvenuto fino adesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge sulla stampa. Vi è un espresso riferimento ai casi in cui le dichiarazioni e le rettifiche non sono pubblicabili, vale a dire quando esse abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o siano documentalmente false. Vi è la modifica delle sanzioni amministrative, mentre è sicuramente da condividere l'eliminazione della pena della reclusione: questo sì è estremamente importante, come abbiamo visto e constatato tutti nel corso della discussione sul caso Sallusti.

Credo tuttavia, come si diceva peraltro nella conclusione della relazione, che ci si debba preoccupare molto di quello che è oggi il rapporto che abbiamo con un *web* che deve rimanere libero, ma che spesso viene mal utilizzato: la diffusione della conculcazione dell'onorabilità delle persone, della diffamazione e della calunnia, senza che vi siano particolari conseguenze, è un problema che ci dobbiamo porre tutti.

Insomma, con questa legge certamente noi andiamo nella direzione di adeguarci ad un ordinamento comune assolutamente indispensabile in un mondo in cui la libera circolazione dei beni, dei servizi, delle persone e delle idee è il caposaldo del nuovo modo di vivere nella competizione e nel mondo globale. Ci stiamo adeguando ad una normativa che è diffusa negli altri Stati. Nello stesso tempo, dobbiamo porci il problema di come tutelare le persone rispetto ad un utilizzo sbagliato che il *web* oggi consente a chiunque, cosicché chiunque si sente in diritto di poter colpire chicchessia.

Tutto questo comporterà una revisione della normativa vigente. Per ora credo che l'obbligo di eliminazione dai siti Internet, dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione della legge sia un fatto estremamente positivo, utile a ricostruire un equilibrio che è stato spesso alterato.

Anticipo, quindi, che esprimeremo un voto favorevole a questo provvedimento con queste motivazioni, riservandoci, alla luce del dibattito che seguirà, di intervenire in sede di dichiarazione di voto. *(Applausi del senatore Marino Luigi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buemi. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la nuova legge sulla diffamazione a mezzo stampa, che si è tentato invano di approvare nella scorsa legislatura soprattutto dopo il caso Sallusti, è una priorità che ci è imposta anche dalla sempre più incisiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il punto di equilibrio fissato oltre mezzo secolo fa, però, necessità di aggiustamenti anche per quanto riguarda la struttura stessa del mezzo con cui il reato viene commesso. Già da un decennio le pandette conoscono la più evoluta nozione di prodotto editoriale per cui è incomprensibile che il precetto di importanti previsioni sanzionatorie rimanga attestato sulla definizione di «stampato» che risale al 1948. Il principio di tipicità dell'illecito penale giustamente ha impedito, finora, che la giurisprudenza vi provvedesse in via interpretativa, ma è giunto il momento che il legislatore equipari tutti i prodotti cartacei a quelli su supporti informatici, telematici e comunque su piattaforme virtuali. A questo tendiamo con il nostro emendamento all'articolo 1 per riscrivere la legge sulla stampa, fermo restando che un secondo e miglior livello di tutela è quello che deriva dalla compresenza dell'elemento divulgativo.

Non sfugge la delicata problematica dei prodotti collocati sulla rete Internet da privati. Se si considerano i casi di *mail bombing* che si ripetono contro pubblici ufficiali per addivenire a pericolose alterazioni della loro libertà di determinazione si comprende quanto urgente sia un intervento legislativo in materia. Il disegno di legge contro l'anonimato sul *web*, preannunciato nella scorsa primavera dagli onorevoli Moretti e Speranza su «l'Unità», va accolto come un importante progresso contro l'agnosticismo informatico della sinistra che sin qui tante imboscate ha consentito ai cecchini della rete Internet. L'emendamento 1.1, a nostra firma, anche a questo tende perché garantisce meccanismi sanzionatori che, mutuati dall'accordo stipulato dal vice ministro Catricalà con le ditte informatiche, consentono di far venir meno l'anonimato nei casi in cui si attenti all'onore delle persone con un «cinguettio» o con un *post* informatico. Con esso, infatti, intendiamo incentivare le clausole

contrattuali che i principali *server*, anche a livello internazionale, stipulano (il più delle volte per adesione) con l'utente, in ordine al loro diritto di rimozione dei contenuti offensivi apparsi sul *web* o sulla moderazione dei contenuti, ciò specialmente quando trattasi di contributi coperti da anonimato, suscettibili di condivisioni virali che rendono anche solo difficile risalire a chi lo ha detto per primo. Questo è un fenomeno di particolare gravità e la nostra attenzione dovrebbe essere più alta e circostanziata sulla diffusione di vere e proprie bufale sul *web*. Anche in questi giorni abbiamo constato ripetutamente l'utilizzo di tale strumento che altera costantemente la realtà.

Queste clausole vanno considerate ed incentivate, sia per deflazionare il contenzioso sia, soprattutto, per una miglior e più celere tutela (come già tentato per il cyberbullismo, quando il Ministero dello sviluppo economico ha stipulato un'intesa con le principali ditte informatiche del settore).

Dal testo approvato nell'autunno 2013 dalla Camera dei deputati il nostro emendamento principale attinge, per buona parte delle delimitazioni delle responsabilità delle redazioni dei giornali *on line*, nonché per l'esercizio del diritto di rettifica (compreso il formato predeterminato della relativa pubblicazione, con spazi adeguati e senza chiose redazionali) e per l'eliminazione delle pena pecuniaria aggiuntiva al risarcimento del danno. Non si ritiene, invece, di alterare troppo incisivamente la fattispecie dell'articolo 57 del codice penale al di là dell'ovvia eliminazione di ogni carattere di responsabilità oggettiva del direttore. Infatti, è la legge sulla stampa la sede propria per determinare con precisione la catena delle responsabilità, anche colpose, a partire dal direttore, passando per il delegato redazionale, per arrivare anche al titolista, che spesso arreca un danno maggiore del giornalista, enfatizzando impropriamente elementi minori o addirittura assenti nell'articolo. Questa pratica, signori colleghi e signora Presidente, è particolarmente invalsa in certi giornali scandalistici, che hanno come obiettivo l'aumento del numero delle vendite e anche un'azione di attacco politico nei confronti dei concorrenti. Qui si propone una migliore definizione della responsabilità di vigilanza e controllo del direttore, anche sotto il profilo del rispetto dei canoni deontologici di controllo incrociato della pluralità delle fonti, né si tralascia di considerare i rapporti di connivenza che si possono instaurare tra le grandi firme ed il loro direttore, valorizzando il ruolo autonomo di quest'ultimo, grazie all'opportunità - che gli si offre in seguito alla richiesta di rettifica - di sottrarsi a qualsiasi tipo di responsabilità, se l'articolista non accoglie la sua richiesta di autocertificazione della verità di quanto sostenuto.

Anche sul fronte del diritto di critica, oltre che su quello di cronaca, gli interventi che si propongono valorizzano l'autonomia dell'apporto professionale della categoria giornalistica. Al direttore incombe di vigilare contro la metodologica dissacrazione quotidiana, ribattezzata *character killing,* sempre più stigmatizzata anche nelle sedi deontologiche più autorevoli. L'assenza dell'elemento di novità, che è proprio di qualsiasi campagna giornalistica, rende la leggera diffamazione ricorrente sempre più simile al malcostume che portò a filmare i calzini pervinca di un giudice milanese (servizio che, mandato in onda in prima serata, ha giustamente guadagnato ai suoi autori la sospensione dall'Ordine).

In linea di massima, sotto il profilo sanzionatorio, la proposta delineata dalla Camera è soddisfacente. Semmai andrebbe aggiunta, per il solo autore della diffamazione, anche l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, che ha un effetto deterrente anche più forte rispetto all'ipotizzata riproposizione della carcerazione detentiva.

Infine, si propone una regolamentazione dell'azione civile sempre più riconducibile alla regola generale dell'articolo 2043 del codice civile, sia pure con la peculiarità della possibile responsabilità solidale sopra delineata. Essa però è del tutto scissa dalla necessità di previo esperimento della querela penale ed anzi valorizza la possibilità di un'autonoma adozione di misure cautelari soltanto civilistiche come l'inibitoria provvisoria. Del resto, la lite temeraria, nei casi di marchiana sproporzione tra danno lamentato e contenuto riconosciuto in sentenza, merita l'esclusione di qualsivoglia compensazione (ed anzi merita un'apposita sanzione aggiuntiva da destinare alla Cassa delle ammende).

In conclusione, signora Presidente, colleghi, senza l'emendamento 1.1 che proponiamo, si rischia seriamente di protrarre quel Far West informatico dentro cui si nascondono seminatori di odio che attecchiscono nel degrado sociale e morale del nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV,*

PATT, UPT)-PSI-MAIE) e PD e della senatrice Silvestro).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, questo provvedimento interviene su una materia non certo facile né facilmente intellegibile. In un momento storico come quello attuale, infatti, parlare di comunicazione significa riferirsi a quasi tutta la conoscenza che si può avere di una materia.

Siamo in un momento in cui i grandi processi si fanno sui giornali prima ancora che dentro le aule, perché ciò che si subisce è quello che effettivamente viene conosciuto, quindi questa componente riguardante la libertà di manifestazione di un pensiero, dal diritto di cronaca al diritto di essere informato, a volte provoca lesioni di un interesse assoluto di chi vuole salvare e rendere sempre stabile la propria onorabilità.

Questo disegno di legge attualmente all'esame, come approvato dalla Camera dei deputati, trova anche noi della Lega Nord favorevoli su alcuni aspetti. Tra l'altro, un altro provvedimento aveva avuto un lungo *iter* in queste Aule ma senza arrivare poi ad un esito positivo.

Con il testo approvato dalla Camera dei deputati, e modificato in Commissione giustizia al Senato, finalmente possiamo prendere anche le distanze da Paesi come il Ruanda, l'Iran, il Vietnam, il Burundi, la Corea del Nord, il Sudan, il Laos e la Siria dove - ricordiamo - sono detenuti quasi 150 giornalisti. Infatti, la grande innovazione contenuta in questo disegno di legge è proprio l'esclusione della reclusione nel caso di reati di diffamazione a mezzo della stampa per i giornalisti. Come approdo definitivo di civiltà è infatti fondamentale l'abolizione del carcere per i giornalisti, che però non è il solo passaggio importante di questo provvedimento. Infatti, nella proposta di modifica dell'attuale assetto normativo cadono in realtà due capisaldi e retaggi del fascismo: la galera per i giornalisti e l'ipotesi aggravata dell'offesa arrecata al corpo politico, amministrativo e giudiziario. In Italia, infatti, è ancora prevista un'aggravante per quanto riguarda l'offesa a chi rappresenta lo Stato.

In questo contesto bisognerà parlare della problematica che riguarda quella libertà di opinione che può sfociare in un reato. Ricordiamo, in particolare, visto che ci siamo fatti portatori di grandi perplessità nei confronti della legge Mancino, che anche in questa norma sono previste sanzioni per chi esprime opinioni che possono essere anche dure, difficili, ma la libertà di espressione, di opinione, non riguarda solo chi fa informazione o chi si occupa di comunicazione, ma tutti i cittadini quale diritto di tutti. Tuttavia, la libertà è un diritto ma è fondamentalmente un dovere. Sotto questo profilo, essere liberi di esprimere le proprie opinioni è fondamentale, e i mezzi di comunicazione non sono nient'altro che veicoli della nostra comunicazione, della nostra libertà di opinione. Però, è necessario sottolineare quanto difficile sia proprio il rapporto della comunicazione nei confronti della verità delle situazioni, tenendo anche conto di com'è strutturato e della natura stessa del mezzo di comunicazione dei nostri giorni, che è molto immediato: delle volte necessita di tempi talmente brevi che è difficile anche effettuare un'analisi, una sincera verifica della verità della notizia.

Quindi, quando in questo provvedimento si parla del ruolo della rettifica, che è fondamentale, e che viene analizzato, spiegato, meglio svolto, dobbiamo però ricordare che la rettifica potrebbe anche non ripristinare un diritto negato. Infatti basta già una notizia che balza alle cronache per creare delle serie difficoltà, oltre alla seria difficoltà, poi, di riuscire a ripristinare la propria onorabilità.

Agatha Christie, in uno dei suoi tantissimi libri, diceva che dove c'è fumo si sospetta sempre che vi sia anche l'arrosto. Magari è solo un fumo ma, secondo l'opinione comune, se se ne parla vuol dire che probabilmente c'è sotto qualcosa. Dunque la rettifica è sì fondamentale ma ricordiamo che il problema è a monte perché nel momento stesso in cui viene espressa, palesata, comunicata una falsa notizia o una notizia denigratoria, una notizia diffamante, ciò può creare problemi veramente serissimi, soprattutto in un contesto come quello attuale dove i processi, come ho detto prima, si fanno spesso sui *media* prima che nelle aule.

Noi riteniamo, però, che questo provvedimento già faccia un notevole e importantissimo passo avanti, ripeto, non solo per l'eliminazione del vecchio retaggio che prevedeva la reclusione per i giornalisti, ma perché vuole analizzare, prendere in considerazione, discutere il problema della comunicazione.

Sotto questo profilo è stata inserita anche quella componente, frutto dell'evoluzione tecnologica nel campo della comunicazione, che riguarda la comunicazione *on line*. Non facile anche questo ma proprio per evitare che tutto quello che viene scritto resti scolpito e cristallizzato nella rete occorre predisporre un sistema per poter eliminare e rettificare tutte le componenti eventualmente diffamatorie. Anche questo è un contesto estremamente delicato e per questo è stato proposto un emendamento nel quale si parla dell'identificazione dell'autore del reato, ad esempio, per una notizia diffamatoria pubblicata su un *blog*, cosa non semplice ma già il fatto stesso che la Commissione si sia impegnata su tale tema dimostra quanto sia delicato e sensibile il problema.

Si è parlato poi del ruolo del ruolo e della responsabilità del direttore e della difficoltà per un direttore di controllare e verificare tutte le notizie che vengono pubblicate.

Alla fine dei conti, comunque, quello che vogliamo sottolineare fondamentalmente è anche un appello per noi che ci occupiamo di politica, perché possiamo cercare di risolvere il difficile contemperamento di interessi fra la libertà di espressione e i limiti della stessa nella comunicazione mediatica. Credo che tutti dovremmo sempre ricordarci che tutti i lavori che svolgiamo, dalla politica al giornalismo, agli addetti stampa e quant'altro, sono seri e da prendere con estrema serietà perché le conseguenze del proprio operato possono essere anche gravi.

Per questo, come ricorderemo anche in dichiarazione di voto, sul provvedimento al nostro esame noi esprimeremo un voto favorevole. Abbiamo proposto alcuni emendamenti che consideriamo migliorativi. Probabilmente, come si dice, l'ottimo lo potremmo raggiungere con chissà quale altra ulteriore analisi, ma questo è un importante passaggio. Ringrazio anche la relatrice per quanto ha fatto, per il lavoro che ha svolto, non certo facile. Noi della Lega Nord daremo tutto il nostro contributo affinché il testo possa essere anche ulteriormente migliorato. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ascola. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA *(NCD)*. Signora Presidente, il testo legislativo al nostro esame ponendo una soluzione che esclude la pena detentiva, costituisce una sostanziale adesione ad un percorso che altri Stati dell'Unione europea hanno già intrapreso e quindi ci pone in una posizione di perfetta simmetria con le legislazioni degli altri Paesi.

È chiaro che la legge pone un problema serio di bilanciamento tra due diritti entrambi costituzionalmente garantiti: quello alla libera manifestazione del pensiero, ma anche quello concernente la tutela di diritti personalissimi, come il diritto all'onore e alla reputazione. In merito, mi permetto di anticipare quello che è il mio pensiero: la bontà della struttura del testo legislativo noi potremo valutarla allorquando, una volta che esso troverà applicazione, avremo effettiva contezza della circostanza che esso effettivamente riesce nell'intento di tutelare entrambi i versanti dei quali noi sinora abbiamo discusso, quindi la libertà di manifestazione del pensiero, soprattutto vista con riferimento alla eliminazione di una prospettiva carceraria per il giornalista che abbia commesso delitti con il mezzo della stampa, ovvero per coloro i quali abbiano offeso la dignità e la reputazione di altri nel contesto dei tradizionali delitti di ingiuria e diffamazione e, per altro verso, la tutela effettiva dell'onore, aspetto in ordine al quale certamente non possiamo essere in alcun modo indifferenti.

Giusto per dare un'indicazione che in questa fase di discussione generale può essere maggiormente utile e si differenzi da quanto poi si dovrà dire in fase di dichiarazione di voto, la legge di ciò si fa carico, avendo degli aspetti di utilità sul versante dell'estensione della responsabilità penale, perché sostanzialmente include l'articolo 1, all'interno dell'intera disciplina, non soltanto le testate *on line* ma anche quelle radiotelevisive, quindi determinando una parificazione legislativa sul piano della responsabilità penale della stampa intesa in senso tradizionale, quindi dei periodici su carta, rispetto a quella che poi è forse oggi il maggiore strumento diffusivo delle notizie e cioè le testate *on line*, ovvero le testate radiotelevisive, che forse rispetto alla carta stampata rivestono un carattere di maggiore diffusività e quindi di maggiore pericolosità, con riferimento alla commissione di delitti di diffamazione.

Certo il corpo più rilevante sul versante del contrasto ai delitti tradizionali commessi con il mezzo della stampa è la rettifica e da qui si dipana un discorso, a mio parere molto impegnativo, che in

Commissione certamente è stato sviluppato, perché la rettifica costituisce effettivamente lo strumento sanzionatorio di maggiore rilevanza e persuasività congiuntamente alle altre sanzioni di diritto amministrativo. Trovo difficile poter credere che la pena pecuniaria costituisca un effettivo strumento di contrasto alla commissione di delitti di diffamazione, non potendo nessuno seriamente percepire la specificità penalistica della pena pecuniaria nel contesto, appunto, del contrasto alla commissione di delitti commessi con il mezzo della stampa. A questo proposito, apro una parentesi che chiudo immediatamente: la pena pecuniaria è, semmai, indice della natura amministrativa dell'illecito. Forse, nel compiere il passo che il Parlamento si appresta a fare, si sarebbe dovuti essere più coerenti e anche in un certo senso più coraggiosi. Se si ritiene di punire soltanto con la pena pecuniaria, forse sarebbe stato meglio passare alla depenalizzazione e quindi all'esclusiva rilevanza nell'ambito dell'ordinamento punitivo di diritto amministrativo di questi fatti. Così facendo, graviamo sulle strutture punitive tradizionali dello Stato, quindi sugli uffici di procura della Repubblica, per poi dover dire che se eventualmente un fatto di diffamazione vi è stato, questo fatto merita l'intervento di una pena pecuniaria che l'autorità amministrativa avrebbe potuto direttamente applicare.

Quindi, il contesto di questa legge, per un verso, replica le soluzioni adottate dai Paesi della UE e prevalentemente si inserisce nel solco di una giurisprudenza delle giurisdizioni sovranazionali, ma di certo essa dovrà ancora essere sperimentata quanto alla sua effettiva efficacia nel contrastare la commissione di delitti commessi con il mezzo della stampa e, su un altro piano, se ne dovrà forse successivamente valutare l'opportunità in contesto di depenalizzazione. Se lo strumento amministrativo che fa da sponda alla pena pecuniaria è sufficientemente in grado di contrastare la tendenza alla commissione di reati siffatti, lasciare all'ordinamento penale la gestione di pene soltanto pecuniarie onestamente sembrerebbe una contraddizione. Quindi, il testo legislativo merita ovviamente la massima considerazione; esso si inserisce - come ho già più volte detto - in un quadro di conformità alla legislazione europea, al quale nessuno oggi può pensare di sottrarsi, però ovviamente si tratta di un testo che dovrà poi essere valutato, ove mai entrasse in vigore, proprio con riferimento a due aspetti peculiari, che ho richiamato: la sua capacità di neutralizzare i fatti di diffamazione e, secondariamente, l'utilità della sua permanenza all'interno del sistema penale, per l'ovvia ragione - che ripeto con assoluta chiarezza - che le pene pecuniarie, ancorché previste dal codice penale (e nessuno potrebbe seriamente negarlo), sono però rivelatrici della natura amministrativa dell'illecito. Ovviamente, tutte le volte in cui ci si confronta con pene soltanto pecuniarie, occorre riflettere sull'opportunità di lasciare quel determinato illecito in un ambito che invece può prevedere le pene pecuniarie con serietà solo se congiunte alle pene detentive. Le pene pecuniarie, da sole, non hanno un serio diritto di ingresso in un sistema penale. Peraltro il rifiuto della pena detentiva non necessariamente implica il ricorso alle cosiddette pene pecuniarie; di mezzo ci sono le pene non detentive ma non necessariamente carcerarie.

Ci sono poi delle perplessità di natura tecnica, ma sono cose che credo siano state valorizzate in un certo senso inutilmente; penso al riferimento all'articolo 57 del codice penale, che risolverebbe i problemi del titolo dell'imputazione. Se si tratta di fatti effettivamente colposi (mi riferisco a quelli commessi dal direttore o dal vice direttore responsabile nel non impedire la pubblicazione di fatti diffamatori) ovvero se si tratta di fatti dolosi, che sono puniti soltanto *quoad poenam* a titolo di fatti colposi, ad onor del vero il Parlamento deve con chiarezza saperlo: sono problemi ormai superati per lo meno da decine d'anni. Anzi, il testo replica l'espressione «a titolo di colpa» che è stata proprio quella che ha ingenerato il dubbio di una punibilità di fatti effettivamente colposi, che sarebbero stati meglio selezionati da un'espressione concessiva («se colposi»), anziché di fatti dolosi puniti soltanto con riferimento alla pena a titolo di colpa, ma strutturalmente dolosi. Parlo di fatti certamente superati dalla dogmatica, come anche dalla giurisprudenza, se si tiene conto del fatto (ripetuto nel testo della norma replicata nell'attuale disegno di legge) che comunque il direttore o il vice direttore responsabile rispondono del fatto commesso da altri a titolo di concorso, qualora agiscono a titolo di dolo. Quindi, se il direttore o il vice direttore rispondono ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, qualora abbiano agito con dolo, è chiaro che la punibilità nei casi diversi, ossia nei casi in cui costoro non abbiano agito con dolo, è soltanto dovuta ad una responsabilità a titolo di colpa. Quindi, su questo versante onestamente il disegno di legge non introduce alcuna novità alla quale il percorso interpretativo della

dottrina, ma anche della giurisprudenza, non siano già giunti.

Conclusivamente, lasciando le ulteriori riflessioni al dibattito e all'arricchimento che dovrà eventualmente intervenire nel corso di questo dibattito, si tratta certamente di un testo impegnativo, che risolve il problema del bilanciamento tra questi due opposti emisferi: alla relatrice va dunque il ringraziamento non solo mio personale, che varrebbe poco, ma dell'intera Commissione, per il modo in cui i lavori sono stati condotti. Lo ripeto: sarà la sperimentazione di questo testo legislativo a dire se effettivamente riusciremo a centrare il doppio obbiettivo di garantire la libertà di manifestazione del pensiero senza mortificare il diritto alla dignità e all'onore dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo NCD).*

CIRINNA' *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRINNA' *(PD)*. Signora Presidente, colleghi, intervenire nel dibattito su questo testo, che ci ha visto lavorare che per moltissimo tempo in Commissione giustizia, per me è certamente un motivo di interesse rispetto alla mia attività di senatrice. Voglio per questo ringraziare in particolare la relatrice Filippin e i colleghi della Commissione giustizia, che come ha detto il collega D'Ascola hanno approfondito moltissimo questo tema.

Tra le mille attività che ho svolto, sono stata assistente del professore Cordero alla cattedra di procedura penale all'università La Sapienza di Roma. Questa esperienza mi ha insegnato a cercare sempre di conoscere la parte storica di tutto ciò che viene introdotto nella novellazione dei codici, sia quello penale che quello di procedura penale. Per questo, prima di entrare nell'analisi specifica del testo, ho svolto una ricerca storica su cosa è stata la diffamazione nel corso dei secoli e degli anni nei vari contesti giuridici. Per fare ciò ho utilizzato un libro, che voglio citare, anche per rispetto agli autori: «Le regole dei giornalisti. Istruzioni per un mestiere pericoloso», scritto da Caterina Malavenda, Carlo Melzi d'Eril e Giulio Vigevani. In questo libro c'è un bellissimo capitolo, in cui si ricostruisce storicamente cosa è accaduto nel corso dei secoli al reato di diffamazione. Gli autori dicono che: «Vivere con lo scrivere è difficile e anche pericoloso», ma che lo è sempre stato nel corso dei secoli. «Le XII tavole di romana e lontana memoria prevedevano, per le diffamazioni più gravi, la pena capitale e la fustigazione». Quindi, nel diritto romano c'era addirittura la pena di morte per chi diffamava. In età medioevale le cose sono cambiate e in caso di ingiuria era previsto il taglio della lingua. Chi di voi ha seguito le ordalie, i giudizi di Dio e tutto ciò che veniva attuato dall'Inquisizione sa che questo tipo di pene corporali, fisiche e violente venivano spesso attuate. Nel Medioevo, in caso di diffamazione, era contemplato il taglio della lingua.

«Da quando le notizie circolano con la stampa, le conseguenze per la "pelle" e per la vita di chi diffonde ciò che pensa o vede sono in genere meno drastiche». È evidente che la moderazione delle pene, con l'aumento della civiltà e del rispetto per le persone, è migliorata. Comunque gli autori del libro che sto citando affermano che: «I rischi di inciampare in una sanzione si sono tuttavia moltiplicati», e la cronaca di questi giorni ce ne ha dato notizia.

«Gli storici datano intorno agli inizi del Seicento la nascita del mestiere di gazzettiere» - ovvero il giornalista nell'età medievale e nella parte più storica delle nostre ricerche - «e subito molti di loro iniziano a conoscere i rigori della giustizia». Così, intorno alla metà del XVII secolo, cominciamo a trovare anche dei processi con dei nomi. «Giovanni Quorli subì arresti e sequestri a cagione della sua attività di "reportista" - da gazzettiere si passa quindi a reportista - sino a dover precipitosamente abbandonare la propria antica bottega veneziana» che era la sua redazione «e trasferirsi a Firenze», non si sa se su suggerimento, per non rischiare una condanna, o perché fuggì.

Personaggi storici e famosi sono entrati nelle cronache giudiziarie antiche per motivi di diffamazione, e «anche chi scriveva per diletto e non per mestiere poteva subire punizioni severe». Faccio l'esempio di Michelangelo Merisi da Caravaggio, ben noto alle cronache artistiche anche per la vicinanza dei suoi meravigliosi quadri a questo Senato, che nel 1603 fu trascinato in giudizio, insieme ad altri maestri romani dell'epoca, da Giovanni Baglione, per aver redatto dei libelli, ossia piccoli scritti, con «rime licenziose» e «versi infamatori». Fu, quindi, incarcerato a Tor di Nona prima ancora del processo, all'esito del quale venne condannato. Il Caravaggio, che morì - come tutti sappiamo - sulle

spiagge dell'Argentario, in Maremma, subì anche un processo per diffamazione. Solo grazie all'intercessione dell'ambasciatore di Francia, che evidentemente apprezzava la sua arte, poté scontare la pena agli arresti domiciliari.

Ricercando ancora situazioni storiche rispetto alla diffamazione, che ci servono per capire come si è evoluto nel tempo questo reato, «la censura generalizzata, prima della diffusione di uno stampato e la previsione di severe sanzioni penali tra i trasgressori sono gli strumenti utilizzati dai regimi illiberali per limitare la circolazione di idee scomode e dissenzienti.

Gli archivi conservano numerose tracce di processi che, prima del riconoscimento della libertà di stampa, si conclusero con draconiane condanne di giornalisti, solitamente rei di aver corrotto i costumi o vilipeso l'autorità civile o religiosa». Molto spesso, in passato, è stato proprio il vilipendio dell'autorità e di figure importanti che ha trascinato, in regimi illiberali - come abbiamo già detto - i giornalisti o reportisti sui banchi dei tribunali.

«Talvolta l'uso eccessivo della forza ha condotto ad esiti antitetici rispetto ai *desiderata* dei governanti», perché - come abbiamo sottolineato in precedenza, e nel testo in esame si è oramai compreso che il carcere è in assoluto la misura più sbagliata - l'effetto deterrente non è scattato, specie dopo grandi dibattiti come - per esempio - nel '700 sulla libertà di espressione che, dopo la libertà di stampa, era già da lungo tempo affermata almeno in Inghilterra in alcune carte.

«Un esempio di non scarso interesse nel restrittivo clima della restaurazione - parliamo ormai dei primi anni dell''800 - è il caso del giornalista Magalon. Il plateale modo con cui venne condotto in prigione, a piedi, incatenato, lungo le vie di Parigi, per aver pubblicato un opuscolo antigovernativo, suscitò una tale reazione dell'opinione pubblica, che l'intenzione punitiva, invece di spengere una voce contraria al potere, produsse un'amplificazione delle istanze libertarie». È proprio qui il punto che va sottolineato e che dal '700 ad oggi è stato compreso: il maglio, la catena, il carcere, la gabbia comunque non chiudono la bocca ai pensieri di libertà e, quindi, anche la diffamazione va sì punita, ma non con questi sistemi.

Non mi dilungo ulteriormente. Arriviamo addirittura allo Statuto albertino nel quale si comincia a parlare di libertà di opinione. C'è poi una parte finale, che è stata recepita e percepita in quasi tutti gli statuti precedenti al nostro attuale codice penale - vi ricordo che è ancora datato 1930, benché ormai completamente novellato - e il dato comunque resta chiaro. Il dato che attraversa secoli e regimi fa capire che la penna è potente e dunque fonte di pericoli, per l'autorità, per il potere, per i singoli cittadini che possono essere lesi in un loro diritto. Ma è potente anche per chi - e sono felice che dopo di me l'intervento più pregnante per il Partito Democratico sarà fatto dalla collega Capacchione, nota penna libera di questo Paese - proprio di penna vive, usandola per esprimere le proprie convinzioni e per proiettare sulla realtà, spesso, una luce che vuole essere tenuta spenta.

Concludo dicendo che in Commissione abbiamo molto lavorato per ricercare un equilibrio - quello di cui ha parlato prima anche il collega D'Ascola - tra l'esercizio al diritto d'informazione, situazione giuridica soggettiva in continua evoluzione per via dello sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa, e la tutela dell'onore dei singoli, cui deve essere sempre garantita un'effettiva protezione mediante una pluralità di istituti.

È, di fatto, ormai apprezzata da tutti coloro che hanno parlato - lo vedrete poi nel lungo lavoro che affronteremo sugli emendamenti - l'opzione di fondo che il testo al nostro esame ha garantito: l'esclusione in radice dell'applicabilità delle pene detentive e la loro sostituzione con quelle pecuniarie. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Disegni di legge (624, 872, 904, 906, 983, 1018, 1148, 1189, 1268, 1339, 1384, 1493, 1498, 1514, 1574 e 1597) fatti propri da Gruppo parlamentare

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo in riferimento all'articolo 79, comma 1, del Regolamento del Senato, indicando all'Assemblea l'elenco dei disegni di legge che il Gruppo Movimento 5 Stelle fa propri a partire dalla data odierna: Atti Senato nn. 624, 872, 904, 906, 983, 1018, 1148, 1189, 1268, 1339, 1384, 1493, 1498, 1514, 1574 e 1597.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e ne darà comunicazione alle Commissioni competenti ai fini dall'applicazione dell'articolo 79 del Regolamento.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1119, 734, 845, 903e 1067 (ore 11,26)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la libertà di stampa è sicuramente un patrimonio fondamentale per un Paese civile, a maggior ragione per un Paese democratico. È giusto occuparsi del problema delle condanne al carcere di giornalisti per diffamazione. È giusto intervenire su questo aspetto e trovare delle alternative a questo tipo di condanne, che tra l'altro, pur essendo pochissime, sono la principale causa della classificazione dell'Italia in posizioni non particolarmente esaltanti nell'ambito della libertà di stampa.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 11,27)**

(*Segue* MALAN). Tuttavia, la libertà di stampa si esercita, come ogni altra libertà civile, nell'ambito della certezza del diritto. *(Applausi del senatore Marino Luigi)*. E la certezza del diritto deve essere una delle preoccupazioni; pertanto, va benissimo ridurre le pene e trovare delle alternative.

Tuttavia, bisognerebbe sapere cosa è la diffamazione. Su questo non c'è un intervento. Siamo d'accordo che, parlando a livello accademico, tra i giuristi che abbiamo sentito e che sentiremo, le idee sono chiare; ma poi vediamo l'applicazione nella pratica, ciò che avviene nei tribunali e riscontriamo delle abnormità. Vediamo che valutazioni personali, anche garbate, presentate come opinioni, vengono punite, così come, a volte, vediamo che l'attribuzione di fatti specifici, anche gravi, viene ritenuta un diritto di critica e, magari, chi ha sostenuto l'azione di risarcimento viene condannato a pagare decine di migliaia di euro per aver osato tutelare la propria onorabilità. Infatti, una delle richieste che avanzo negli emendamenti è quella di evitare che la diffamazione diventi un settore produttivo. Faccio un esempio: se pubblicando notizie di fatto diffamatorie su un giornale o su un sito Internet riesco a vendere molte copie o molte inserzioni pubblicitarie guadagnando 100.000 euro e questo mi costa 10.000 euro di multa, svolgo un'attività proficua, molto più remunerativa di tante altre che francamente riterrei più oneste che quella di distruggere la reputazione della gente. Per questo ho presentato un emendamento che prevede di commisurare la quantità del danno, introdotto nell'articolo 11-*bis*, dove si dice, giustamente che: «Una determinazione del danno derivante da diffamazione (...) il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa». Faccio due esempi, senza fare nomi, per buone ragioni.

Un giornalista anni fa è stato condannato a pagare 250.000 euro di risarcimento, oltre a diversi mesi di reclusione che, per fortuna, essendo incensurato, non ha dovuto scontare, per aver diffuso un comunicato stampa neppure pubblicato - è girato solo nelle redazioni di alcuni giornali di una piccola area d'Italia - dove si definiva non particolarmente solerte - queste erano le parole - una procura della Repubblica nel trattare una certa denuncia che, infatti, andò in prescrizione. Le parole «non particolarmente solerte» gli sono costate 250.000 euro di multa. Non si sa come si sarebbe potuta definire, ma sta di fatto che andò in prescrizione senza che si abbia avuto notizia di indagini.

In un altro caso anche abbastanza noto di pochi anni fa un'alta carica dello Stato, che si era visto attribuire collaborazione con mafiosi nella sua attività professionale precedente al suo impegno

politico, ha ottenuto sì la condanna di chi aveva scritto, ma ben 17.000 euro di risarcimento. Ti danno pubblicamente del mafioso e ricevi 17.000 euro di risarcimento. In pratica forse si è pagato l'avvocato. Che questo possa essere ritenuto un risarcimento anche solo del danno familiare e a livello di relazioni personali mi sembra davvero ridicolo. Si deve avere maggior chiarezza di cosa è e cosa non è la diffamazione.

Dobbiamo difendere in ogni modo la libertà del giornalista, ma anche del non giornalista di dire le proprie opinioni, anche in modo forte, polemico e aggressivo. Non possiamo consentire però che si faccia strame della verità, che si distruggano delle persone usando la diffamazione magari facendone un *business* politico, costruendo cioè consenso sulla base di queste cose, commerciale o mediatico per cui si allestisce un sito, si fanno delle diffamazioni sistematiche e poi, se capita, si paga la multa, altrimenti, il più delle volte, ti diranno che è nell'ambito del diritto di critica.

Per quanto riguarda l'attribuzione di fatti specifici falsi, potremmo raccogliere decine di aneddoti tra le persone che hanno frequentato questa Aula, cui sono stati attribuiti fatti specifici che costituiscono reato, che non solo non hanno ottenuto nessun risarcimento, ma che sono state anche condannate a pagare le spese della controparte. Parliamo di decine di migliaia di euro, che è un forte deterrente a tutelare i propri diritti.

Mi soffermo sull'articolo 13 del testo proposto dalla Commissione dove si dice che: «Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa e con la radiotelevisione, si applica la pena della multa fino a 10.000 euro». Poi si aggiunge che: «Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro». Ma che cosa vuol dire «consapevolezza della sua falsità»? Vuol dire che, immaginandomi un giornalista senza scrupoli o che comunque ho un sito non registrato come testata giornalistica, ma che magari raccoglie pubblicità - al quale comunque la disciplina di questa legge non si applicherebbe, ma lasciamo stare questo caso estremo - potrei pubblicare a casaccio tutte le voci che mi arrivano (tizio è pedofilo, quell'altro è mafioso, quell'altro ancora picchia i bambini, quell'altro ruba ai vicini e così via). Non sono sicuro che queste notizie siano vere, ma neanche che siano false.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 11,34)**

(*Segue* MALAN). Naturalmente le accuse le faccio nei confronti di persone note; incasso un sacco di pubblicità o addirittura vendo abbonamenti e poi, proprio male che vada, pago 10.000 euro, salvo che non si applichi il comma 4 dell'articolo 13 sempre del testo proposto dalla Commissione, in cui si dice che: «L'autore dell'offesa non è punibile quando abbia chiesto, a norma dell'ottavo comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa». Francamente lo trovo sconcertante.

Negli Stati Uniti, ad esempio, i personaggi pubblici - non certo quelli privati, per cui funziona esattamente al contrario - non possono sostanzialmente avviare un'azione di risarcimento per diffamazione nei loro confronti perché la critica nei confronti di un personaggio pubblico, in particolare di un politico, deve essere libera. In altre parole, un Adolf Hitler redivivo non potrebbe dire: «Non potete parlare male di me» e quindi è giusto il fatto di poter dire di lui qualunque cosa. Il problema è che non puoi saperlo prima, per cui devi poter dire di lui qualunque cosa. C'è però un piccolo fatto: negli Stati Uniti il direttore di un mezzo di informazione che abbia diffuso una notizia falsa, specie a danno di una persona famosa, si dimette e, se non si dimette, viene buttato fuori dal suo giornale e comunque, una volta dimesso, non va certamente a dirigere un'altra testata guadagnando qualche altra decina di milioni di euro. Non lavora più in quell'ambito e deve sperare di trovare un lavoro manuale e umile a cinque dollari all'ora. Questa è la realtà.

Da noi non funziona così e depenalizziamo il reato di diffamazione. Pregherei di fare attenzione a questo, anche se vedo che la relatrice è impegnata su altri fronti. Vi prego di prestare attenzione a questo, lo ripeto, perché non siamo nella condizione di poter liberalizzare la diffamazione o prevedere una diffamazione *low cost*, che ha però un alto rendimento dal punto di vista dei frutti che se ne traggono, col rischio di fare un pessimo giornalismo, che dovrebbe essere il più grande nemico dei

buoni e coscienziosi giornalisti, che sono convinto siano la maggioranza della categoria. È chiaro però che, se diventa più redditizio fare il diffamatore di professione, scoraggiamo proprio costoro. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Marino Luigi e Maran).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi auguro - mi rivolgo alla relatrice, appellandomi anche al presidente della Commissione giustizia, senatore Palma, che ben conosce la materia - che il dibattito odierno non sia l'evento ulteriore, tipo il mostro di Loch Ness, visto che in quest'Aula ogni tanto fa la sua comparsa la discussione sul disegno di legge riguardante la diffamazione, salvo poi scomparire, proprio come il famoso mostro che si presumeva vivesse in quel lago scozzese; tra l'altro è tempo che non se ne parla più e chissà come sta.

Noi vorremo che si arrivasse dunque ad una conclusione. Lo dico perché avendo anche personalmente insistito per la calendarizzazione di questo disegno di legge - lo dico ovviamente anche al Governo che, per così dire, ha meno colpe in questo caso, visto che si tratta più che altro di una vicenda parlamentare del Senato - non vorrei che accadesse quello che è successo nella scorsa legislatura. Mi riferisco al fatto - pochi sono in realtà i parlamentari presenti in questo momento che erano al Senato nella scorsa legislatura - che impiegammo settimane intere di discussione sulla previsione o meno dell'arresto o della multa, giudicando la multa troppo bassa e la rettifica troppo corta. Sappiamo quanto sia complessa la questione, ma, da persona che ha svolto la professione giornalistica ed è giornalista professionista ma che svolge anche una funzione pubblica, ho vissuto il problema dall'uno e dall'altro lato.

La rettifica, in particolare, che già oggi alcune leggi vigenti prevedono, non viene poi mai fatta nelle forme, negli spazi e in una collocazione editoriale simili alla notizia diffamatoria. Oggi le rubriche dei giornali sono piene, a pagina 804 (soprattutto nei settimanali molto voluminosi) di lettere di rettifica di smentita che però non hanno la stessa evidenza degli articoli diffamatori che occupano le prime pagine.

Il problema dell'alternativa al carcere, che auspico, deve quindi essere compensato da un ristoro adeguato sotto il profilo economico o dell'immagine e della reputazione che per chiunque, ma soprattutto per chi svolge una funziona pubblica, ha un significato importante.

Il mio appello è che la legge venga approvata. Adesso cosa accadrà, colleghi (in questo senso l'appello è rivolto anche alla relatrice, al presidente Palma e a tutti i Gruppi parlamentari)? Oggi si svolgerà la discussione (non credo che passeremo all'esame degli emendamenti); martedì è poi previsto l'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, poi ci saranno i disegni di legge di conversione di decreti-legge (che non mancano mai e che hanno la precedenza), per cui questa questione si inabisserà di nuovo e il mostro di Loch Ness tornerà sott'acqua. E che fine farà?

Il mio intervento è più sull'ordine dei lavori che sul merito: auspico che questa questione sia portata a compimento perché sono varie legislature che ne parliamo. Ci sono dei cittadini che non vedono garantito in maniera adeguata il ripristino della propria onorabilità e, al contempo, ci sono giornalisti che rischiano il carcere con una sproporzione di pene evidente.

Il testo in esame è frutto di un dibattito che dura da molti anni e mi auguro venga approvato. In questo momento la relatrice e il presidente della Commissione giustizia stanno esaminano gli emendamenti che peraltro non sono tantissimi. Dobbiamo impegnarci, tenendo conto che i decreti-legge hanno la precedenza e di tutto ciò che le procedure parlamentari impongono (conosco bene le regole), perché si possa arrivare all'approvazione di questo testo. Permettetemi di sollevare un'altra questione.

Ho presentato un disegno di legge sulla famosa questione del vilipendio per abolire il relativo reato che corrisponde all'Atto Senato n. 1421.

So che il presidente della Commissione giustizia Palma - che ringrazio - ha calendarizzato questa proposta (ma ce ne sono altre presentate da altri Gruppi) e mi auguro che la Commissione la discuta. Nel frattempo però ho presentato un emendamento al disegno di legge sulla diffamazione abbastanza semplice (perché propone di abrogare una norma). Non lo faccio perché voglio lasciare la possibilità a

ciascuno di vilipendere il Presidente della Repubblica (peraltro, nell'ultima votazione, per la prima volta nella mia lunga esperienza parlamentare, l'ho anche votato, non avendo mai votato i Presidenti eletti nelle volte precedenti). Vorrei ricordare che lo stesso Presidente della Repubblica il 16 ottobre 2009, quindi cinque anni fa disse, proprio perché vi erano polemiche rispetto ad alcune vicende che, per quanto riguarda l'articolo 278 del codice penale (non toccato peraltro dalla riforma dei reati di opinione di pochi anni fa), chiunque abbia titolo per esercitare l'iniziativa legislativa ne può liberamente proporre l'abrogazione. Ed ha concluso affermando: «Giudichino i cittadini che cosa è libertà di critica e cosa non lo è, nei confronti delle istituzioni, che dovrebbero essere tenute fuori dalla mischia politica e mediatica».

Non che l'opinione del presidente della Repubblica Napolitano sia decisiva: le leggi le approva il Parlamento. Tuttavia, da una persona che svolge da tempo un'intensa attività istituzionale era quasi una sorta di esortazione all'iniziativa legislativa, che io ho assunto, non da solo (anche altri Gruppi lo hanno fatto). Ho assunto questa iniziativa anche perché tra qualche giorno - non voglio fare leggi *ad personam*, ma sono cinque anni che se ne parla - avrà luogo il processo all'exsenatore Francesco Storace per vilipendio, per una frase tutto sommato abbastanza banale sulla quale si è chiarito con il Presidente della Repubblica attuale (che era, all'epoca del chiarimento, quello che abbiamo rieletto). Quindi c'è stato anche un superamento dell'astio e del contenzioso personale. Però per Storace per il vilipendio fu autorizzata la procedura visto che per questo reato è necessaria l'autorizzazione del Ministro della giustizia. Ogni giorno invece leggiamo insulti, anche di parlamentari, di giornali, nei confronti del Capo dello Stato e non so se il ministro Orlando o chi lo ha preceduto frequenta le Aule, legge i giornali, ma non ho visto autorizzazioni. Quindi, vi è una *impar condicio* fra una persona che rischia tra qualche giorno una condanna e altri che possono vilipendere tutti i giorni. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Pertanto, il disegno di legge che ho presentato per abrogare il reato di vilipendio servirebbe anche a ricreare una *par condicio* (ci sarebbero comunque anche le norme sulla diffamazione e tutto il resto, per cui uno non potrebbe offendere il Presidente della Repubblica, chiunque esso sia, a proprio a piacimento).

In conclusione, signor Presidente, mi auguro che questo provvedimento vada avanti, si riesca a mantenerne la trattazione in calendario, nonostante i numerosi decreti che hanno la precedenza, e si arrivi alla conclusione del suo *iter*. Auspico anche l'approvazione dell'emendamento che ho presentato in special modo sull'abolizione del reato di vilipendio e, in subordine, chiedo alla «Corte» che possa essere discusso ed approvato il disegno di legge sull'abrogazione del reato di vilipendio in Commissione giustizia.

L'occasione è importante, però, perché questo dibattito sulle norme relative alla diffamazione dura da diversi anni ed il Senato potrebbe addirittura non sopravvivere alla sua durata. Cerchiamo dunque di realizzare questa riforma prima che il Senato passi ad esercitare altre funzioni con altre composizioni. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Marino Luigi)*.

PRESIDENTE. Presidente Gasparri, ovviamente non posso essere io a suggerirglieli, ma ci sono gli strumenti regolamentari, nel caso in cui si voglia andare al voto: se ne convince altri sette, può farcela.

È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signor Presidente, l'intervento del collega Gasparri ha sottolineato ancora una volta la complessità della materia, che del resto il collega D'Ascola aveva precedentemente illustrato in maniera magistrale. Tutto questo mi ricorda la vecchia battuta sul figlio di un magistrato, che, sentendo il papà ascoltare e dare ragione ad una parte, salvo poi sentirlo parlare e dare ragione anche all'altra, quando gli fece notare di aver dato ragione ad entrambe, nonostante avessero detto cose contrapposte, si sentì rispondere: «Hai ragione anche tu, figlio mio».

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 11,45)**

(*Segue* GIOVANARDI). E qui si inserisce tutta la storia della libertà d'informazione e della necessità che in un Paese democratico la stampa sia libera e possa esercitare la sua funzione di critica, cose su

cui non si discute, perché sono costituzionalmente garantite. Dall'altra parte, però, abbiamo l'onore ed il prestigio delle persone, che non possono essere lesi, soprattutto nel momento in cui i *media* possono distruggere la reputazione di una persona, che paga duramente anche per le calunnie che possono essere rivolte nei suoni confronti. Da anni siamo qui a cercare una mediazione che possa mettere assieme e coniugare le due esigenze contrapposte.

È vero, ne abbiamo parlato a lungo nella scorsa legislatura, senza cavare un ragno dal buco, perché poi si verificano le emergenze, come quella di un giornalista che rischia di finire in carcere in base ad una normativa che lo prevede ancora per la diffamazione a mezzo stampa o addirittura per i direttori che non hanno esercitato il loro controllo. Quindi, sempre sull'onda dell'emergenza, si cerca di trovare un equilibrio che viene però inquinato dal fatto che la fattispecie, essendo rivolta anche ad un fatto singolo, è politicamente discutibile. Anche qui, il collega Gasparri, quando ha richiamato il caso Storace per la fattispecie del vilipendio, ha ricordato anche un'altra questione su cui si sta discutendo, che rischia di far deragliare la discussione sul vilipendio.

Ricordo infatti all'Aula, come ho già fatto in Commissione, che viviamo in un sistema nel quale la bestemmia verso la divinità viene sanzionata con un'ammenda, mentre il vilipendio alla persona del Capo dello Stato costa il carcere. Mi rendo conto che, in un mondo laico, la pena per aver bestemmiato dio possa essere stata derubricata ad una semplice ammenda, ma che rimanga invece il carcere per chi vilipende un uomo è uno squilibrio della nostra legislazione difficilmente comprensibile. Per quanto riguarda il vilipendio, dunque, ritengo anch'io che bisognerebbe fare di tutto per cercare di allineare la normativa a quella di cui stiamo parlando adesso, per creare un sistema che non abbia queste enormi disomogeneità, soprattutto nell'applicazione.

Anche qui, richiamo una cosa che intelligentemente ha detto il collega D'Ascola: ci affatichiamo a cercare equilibri e scriviamo norme - che la relatrice ha illustrato - che ci appaiono sostanzialmente equilibrate, ma che saranno i fatti successivi e le applicazioni giurisprudenziali a dimostrare se quest'equilibrio siamo riusciti a trovarlo o meno. Naturalmente occorre tener conto anche di tutte le questioni che il collega Malan ha illustrato rispetto ai due pesi ed alle due misure che vengono, purtroppo, messi in campo a seconda di chi siano le persone che si sentono lese dalla diffamazione: se si tratta di un magistrato, ahimè, la legge e la sua applicazione finora sono state inflessibili ed i risarcimenti sproporzionati. Se si tratta di un politico, viceversa, viene utilizzato un criterio sostanzialmente opposto a quello che riguarda il magistrato: siamo effettivamente all'interno di una situazione totalmente contraddittoria.

A proposito di questo, senza ripetere le osservazioni già esposte dal collega D'Ascola, vorrei però ricordare - lo anticipo già da adesso in discussione generale - un emendamento che abbiamo presentato, a firma dei senatori D'Ascola, Giovanardi, Torrisi e Compagna, che riguarda una fattispecie innovativa rispetto alla vecchia diffamazione a mezzo stampa, ovvero il problema di chi si trova gravemente diffamato o calunniato su un *blog* o su un sito Internet, modalità che negli ultimi anni si è moltiplicata a dismisura.

C'è stata una forte discussione in Commissione, non risolta, su che cosa accade nel momento in cui il cittadino si trova nella situazione di essere stato diffamato mediante uno di questi strumenti. Secondo il Ministero della giustizia, dovrebbe essere il cittadino a farsi carico di monitorare le migliaia e migliaia di siti esistenti, tutti quelli che sono stati registrati, ovvero formalizzati, e che quindi hanno anche una persona fisico-giuridica che ne risponde, per verificare se in qualche sito è comparsa qualche affermazione calunniosa o diffamatoria nei suoi confronti.

A me sembra - e lo dico ai colleghi - una cosa lunare, perché mi chiedo come faccia un cittadino a conoscere se in un sito sono comparsi fatti determinati attribuitigli in una certa maniera. Peraltro, tra le altre cose, questi fatti se non vengono contestati, si consolidano, perché chiunque può leggere in un sito un'affermazione calunniosa nei confronti di una persona e dire: «Ma come? Sono mesi che è pubblicata e nessuno l'ha contestata». D'altra parte, è impossibile farlo se non se ne viene a conoscenza.

Nell'emendamento che abbiamo presentato diciamo una cosa molto semplice: poiché questi siti o *blog*

hanno un responsabile, persona fisica o giuridica, e i responsabili di ciascuna di queste strutture sanno benissimo quello che viene scritto nel loro sito o quello che vi viene inserito anche da terze persone, saranno loro a farsi carico, entro ventiquattrore, della cancellazione delle frasi calunniose o diffamatorie. In questo senso sì che il cittadino viene tutelato, perché ha la garanzia che le frasi calunniose o diffamatorie che vengono scritte devono essere rimosse; c'è un responsabile della rimozione, e se non vengono rimosse anche posteriormente c'è qualcuno che paga di questa grave lesione del diritto all'onorabilità di ogni cittadino.

Se l'emendamento non dovesse passare è evidente che, con la moltiplicazione di questi sistemi di comunicazione moderni, che tante volte ormai sostituiscono il cartaceo, nessuno sarebbe in grado di difendersi da questo tipo di aggressione. Riteniamo che l'Assemblea debba accogliere favorevolmente questa nostra proposta, anche perché, per la verità, né dal Governo né da eventuali oppositori abbiamo ancora capito i motivi per i quali questo non dovrebbe accadere. Quindi, ribadiamo il giudizio positivo dell'equilibrio che speriamo sia stato raggiunto da questa normativa, rimandando però - richiamo ancora una volta il collega D'Ascola - all'esperienza successiva, a quando la legge sarà approvata (in questo senso concordo con il collega Gasparri sulla necessità e l'urgenza che questo testo venga approvato, perché quando il Parlamento per anni e anni continua a discutere di un argomento senza mai arrivare ad una conclusione non fa che peggiorare la situazione), sperando che tale equilibrio sia suffragato da una giurisprudenza che riesca a trovare una conciliazione tra la tutela di grandi principi, costituzionalmente garantiti, e la necessità che si soddisfino le diverse esigenze. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, proprio lei ha ricordato poc'anzi che questo provvedimento nasce da un dibattito svolto in quest'Assemblea nella passata legislatura, al punto tale che, in gran parte, il testo votato dalla Camera riprende commi e articoli che erano stati votati al Senato. Alcuni aspetti non erano stati inseriti nel testo e pertanto in Commissione abbiamo apportato una serie di correzioni per determinare, per quanto è possibile, un equilibrio tra due esigenze: da un lato, quella di non incidere sulla libertà di informazione e, dall'altro, quella di garantire una effettiva tutela all'onorabilità dei cittadini.

C'è però qualcosa che ancora non funziona, e mi rivolgo essenzialmente alla relatrice e al Governo. È stato un errore non riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti perché questo testo è stato votato a luglio, poi in effetti è stato calendarizzato a settembre, e la situazione, ovviamente, è sfuggita a molti di noi. Teniamo conto che è un testo che nasce dall'iniziativa del Popolo della Libertà e, nonostante questo, come vedete, presenta sempre necessità di modifiche.

Comincio da alcune osservazioni. All'articolo 1, comma 5, del disegno di legge al nostro esame, che si riferisce all'articolo 13 della legge n. 47 dell'8 febbraio 1948, nel caso l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato falso si prevede una pena - ne ha fatto riferimento il senatore Malan - da 10.000 a 50.000 euro. La pena prevista dall'articolo 595 del codice penale dovrebbe essere la stessa, tanto è vero che nella parte non relativa all'aggravante del fatto determinato, rendendo più pesante la previsione dell'articolo 13 della legge sulla stampa, si prevede una multa da 3.000 a 10.000 euro, anziché da 1 a 10.000 euro. Per l'attribuzione di un fatto determinato prevediamo invece una multa fino a 15.000 euro, e quindi abbiamo due norme che confliggono tra di loro pur riferendosi allo stesso fatto, considerato che la pena della multa prevista dall'articolo 13 della legge sulla stampa si riferisce al reato di diffamazione e non ad un un'ipotesi di sanzione disciplinare.

Vengo ora alla sanzione disciplinare. Sono sincero: in questa materia essendomi occupato per anni, come magistrato, delle libere professioni, e in particolare dei giornalisti, ho sempre ritenuto che la sanzione penale o la sanzione civilistica non abbiano un grande valore deterrente - dico questo con cognizione di causa - al punto tale che nella passata legislatura avevo proposto che tutte le clausole di manleva inserite nei contratti giornalistici fossero dichiarate nulle. Ciò per avere un maggiore rispetto della professione dei giornalisti. Quella proposta, però, fu equivocata: si ritenne che io avessi proposto quell'emendamento per colpire una determinata giornalista, della quale, invece, ignoravo che avesse la

totale manleva dall'azienda pubblica.

Il problema però resta. Se eliminiamo le sanzioni disciplinari e il rischio della sanzione civilistica attraverso la manleva, di fatto risulta che il giornalista non abbia nulla da temere. Allora mi domando: siamo proprio convinti che la sanzione disciplinare vada tolta, ad esempio, per il direttore responsabile? Non mi si può rispondere che l'abbiamo prevista, come è attualmente, a titolo di colpa, perché a titolo di colpa noi sanzioneremo anche la responsabilità civile dei magistrati - e mi auguro che faremo al più presto quella legge - e però, anche in quel caso, a titolo di colpa abbiamo poi la responsabilità disciplinare. Allora mi domando: è coerente escludere la responsabilità disciplinare e non piuttosto modularla in relazione alla gravità del fatto?

Si badi, è quella l'unica vera deterrenza per un giornalista serio, per noi che abbiamo rispetto di quella professione, ed esaltarla significa fare proprio questo nei confronti di chi esercita una professione che è nell'interesse generale della società, perché rappresenta un anello di congiunzione tra il singolo cittadino e lo Stato, la società.

Bisogna allora individuare sanzioni disciplinari coerenti, non cervellotiche, che abbiano la loro capacità di deterrenza rispetto a determinati comportamenti.

Non so se la relatrice e il Governo si faranno carico di queste osservazioni per presentare degli emendamenti, ma vi prego di valutare, laddove all'articolo 2 del disegno di legge, modificativo dell'articolo 57 del codice penale, si afferma che: «Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista», la possibilità di altre sanzioni disciplinari che non siano necessariamente l'interdizione: si può accedere a una serie di provvedimenti alternativi come la sospensione o la censura, oltre a quello cui ho fatto riferimento per il fatto determinato.

La norma di cui all'articolo 3, che riguarda il cosiddetto diritto all'oblio, e come sapete ormai vi è una giurisprudenza della Corte europea sulla necessità di garantire tale diritto, è stata approvata all'unanimità dalla Commissione così come l'avevo scritta, con la manifestazione dell'intenzione, da parte del Governo e della relatrice, di predisporre, ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea, un emendamento. Per il rispetto dovuto a entrambi, non ho preparato un emendamento di questo tipo.

Vi segnalo tuttavia che questa norma si pone correttamente il problema della necessità di garantire il diritto all'oblio e si ragiona nei seguenti termini: ove vi sia una violazione, il giudice, richiesto, potrà ordinare la cancellazione. Non è però corretto non sanzionare il comportamento di colui che, così come abbiamo previsto per la rettifica, richiesto di procedere alla correzione - ovviamente documentando la necessità della correzione stessa - non si adegui per ristabilire la altrui onorabilità. Si costringe quindi il soggetto a rivolgersi ai giudici e a sopportare una spesa per avere un risultato legittimo che gli spetta.

È vero che all'articolo 4 si prevede, correttamente, la possibilità per il giudice di condannare il querelante al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende (cioè vogliamo un po' scimmiottare quanto previsto per la lite temeraria per le persone che facciano denunce ai giornalisti che non hanno fondamento), come *pendant*, però, proprio per necessità di equilibrio, dobbiamo necessariamente prevedere che, nell'ipotesi in cui per il diritto all'oblio non venga rispettata quella determinata prescrizione, è vero che sarò costretto a rivolgermi al giudice per ottenere la cancellazione ma, avendo dovuto sopportare queste spese, credo sia giusto porre un freno, una deterrenza nei confronti di colui che ha la possibilità di disporre quella cancellazione evitando il giudizio. Se per ipotesi il soggetto si adegua, la sanzione non viene applicata, e quindi si attiva solo nel caso di rifiuto o di impossibilità a farlo.

In conclusione, credo che complessivamente questo provvedimento abbia una sua struttura che va condivisa.

Occorre apportare queste modifiche per garantire che ci sia effettivamente un equilibrio in modo che all'esterno il provvedimento venga percepito come una soluzione giusta: non si tratta di depenalizzare, ma di irrogare una sanzione che possa essere percepita come corretta ai fini dell'equilibrio degli interessi in gioco. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, in effetti il collega Malan ha fatto un grande intervento prima, perché, pur dicendo che questo è un provvedimento necessario, ne ha anche illustrato i limiti. Se noi avessimo una magistratura obiettiva, preparata e corretta, non ci sarebbero problemi. Ma - ohimè - ormai so che l'anamnesi non è questa (sono un medico). Noto che la relatrice, signor Presidente, è impegnatissima a chiacchierare con il Sottosegretario e non si accorge nemmeno che mi sto rivolgendo a lei.

Il fatto che la magistratura sia malata ormai è assodato; tale malattia sta costando il 2 per cento del PIL di spese annuali (si parla di 32 miliardi) e il malato non ha alcuna intenzione di farsi curare. Ma noi ce la mettiamo tutta per curarlo, e questo disegno di legge di modifica di una legge del 1948 (la n. 47) è un primo passo. Auspicava il collega Gasparri, nel suo intervento, che il provvedimento non diventasse come il mostro di Loch Ness, che ogni tanto si vede, emerge e poi scompare per anni.

Ebbene, colleghi, vorrei riprendere, come esempio, quello dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Questo disegno di legge è infatti come le terapie *ex adiuvantibus*. Le grandi scoperte della medicina, come la penicillina, sono avvenute perché si è dovuto provarla; dopo averla provata, si è visto che curavano le infezioni e le polmoniti, a quel tempo mortali, per l'80-90 per cento. Si è ritenuto quindi che fossero giuste.

Il collega D'Ascola ha detto che andranno valutati gli effetti della norma quando questa verrà applicata. Si tratta di una legge che deve coniugare la libertà di stampa con i diritti di riservatezza e di *privacy* dei cittadini. La libertà di stampa è un interesse costituzionalmente garantito dall'articolo 21. Ne sanno qualcosa i cittadini e gli abitanti di quei Paesi dove ci sono state le più crudeli dittature comuniste, come in Cina, come ai tempi di Pol Pot, come a Cuba, dove per prima cosa è stata tolta la libertà di stampa. Però la libertà di stampa, come diceva il collega Malan (mio omonimo Lucio), non può sfociare in una diffamazione e in un danno ad un cittadino che viene risarcito in maniera irrisoria, rivelandosi invece un vantaggio economico per la testata che dà una notizia consapevolmente falsa.

È tutto qui. Noi sappiamo che esiste la *lobby* dei giornalisti radiotelevisivi. Faccio un esempio per tutti: «Report» è una grande *lobby* che fa solamente delle notizie spazzatura, per avere alti consensi economici da chi ovviamente dà queste notizie. Se poi ogni tanto pagano qualche euro, il *gap*, il guadagno è sicuramente un grosso affare.

Vedo sempre il sottosegretario Ferri e la relatrice impegnati a parlare: speriamo che concludano qualcosa di buono. Comunque, buon lavoro!

PRESIDENTE. Daranno certamente seguito alle sue parole, senatore Barani.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, torno all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, norma che i socialisti riformisti hanno voluto nel 1970, anche contro il volere dei comunisti di quel tempo. Tale norma non ha funzionato perché la magistratura del lavoro non l'ha applicata come doveva, ma ha data sempre torto agli imprenditori e ragione ai lavoratori fannulloni, incapaci e burocrati. É tutta qui la ragione di questo fallimento. Se avessimo una magistratura competente ed efficiente, che con giusto equilibrio irrogasse le giuste pene, non avremmo questa burocrazia, non avremmo la tutela dei fannulloni, ma avremmo i meriti e i bisogni, che sono il principio cardine.

Il collega Malan, che non finirò mai di ringraziare per il suo intervento, mi ha aperto degli scenari che non conoscevo, quando ha spiegato che, comunque, negli Stati Uniti la libertà di stampa ci deve essere: la notizia deve essere data. Ma se il giornalista o il direttore non la danno correttamente, saranno obbligati ad andare a fare un altro mestiere. Vi porto ad esempio il caso di Strauss-Kahn. I colleghi ricorderanno che c'è stato un pubblico ministero che lo ha incarcerato sulla base di una grave accusa (ovviamente per non farlo diventare Presidente della Francia: c'era infatti un disegno internazionale), ma quel pubblico ministero, nel giro di un mese lo ha assolto. In Italia, il caso Pacciani, il mostro di Firenze, ha rappresentato la fortuna del giudice Vigna, che ha fatto carriera con quella bugia, durata per anni. In Italia si va sempre dietro a fatti del genere non ci si ravvede. È per questo che sostengo ci sia la necessità di questo disegno di legge, in materia di diffamazione, di

diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione (la radiotelevisione o i siti Internet), di ingiuria e di condanna del querelante. C'è però bisogno anche del giusto equilibrio da parte degli organi giudicanti.

La senatrice Cirinnà, nel suo intervento, è partita molto da lontano e ha parlato del Caravaggio: ciò mi ha fatto capire perché in quest'Aula c'è molta conflittualità. Forse perché Caravaggio è vissuto qui, e vi ha lasciato lo spirito della conflittualità, soprattutto nei banchi al centro dell'emiciclo, come abbiamo visto ieri. Quindi, il presupposto di partenza per approcciare il tema della diffamazione a mezzo stampa è certamente la constatazione che i *media*, oggi molto più di ieri, rappresentano un vero e proprio potere, che, in quanto tale, al pari degli altri, va adeguatamente regolamentato e aggiornato. Sono i *media* che decidono chi sarà il Presidente del Consiglio, chi dovrà fare il Ministro e chi sarà il Presidente di una Regione, proprio perché iniziano ad inculcarlo nella mente dei cittadini, e quando vogliono eliminare qualcuno fanno un'ingiuria, dando una notizia falsa. Poi magari la relativa smentita viene pubblicata in ultima pagina e, in questo caso, vige il postulato di Giulio Andreotti, per cui una notizia smentita è una notizia data due volte.

Non sfugge a nessuno che l'avvento della rete Internet ha stravolto i canoni dell'informazione a cui eravamo abituati fino a qualche anno fa. Da qui nasce la necessità di adeguare la legislazione vigente alle nuove realtà mediatiche, sviluppatesi sempre più con il diffondersi di Internet.

L'altro presupposto da tenere sempre bene a mente è che l'informazione deve essere necessariamente responsabile, e non potrebbe essere altrimenti. Al diritto di fare informazione e a quello di essere informati segue di pari passo il dovere a che l'informazione sia completa, non distorta, non clamorosa a tutti i costi e comunque rispettosa.

Certo, noi siamo di cultura socialista e, quindi, siamo per la depenalizzazione dei reati nel campo dell'informazione - non era giusto che Sallusti andasse in carcere - ma anche in altri campi, come quello medico. Non è possibile infatti incarcerare i medici perché hanno commesso un errore operatorio o non riescono ad assicurare la vita eterna ad una persona (comunque, prima o poi, il Padreterno ha stabilito che dobbiamo morire).

Abbiamo quindi bisogno di rivedere tutto il codice e soprattutto di portare avanti altre depenalizzazioni per non essere uno Stato repressivo. Noi siamo per uno Stato democratico dove le libertà siano a disposizione di tutti.

Signor Sottosegretario, l'unico appello che le rivolgo è il seguente: se sbagliano i giornalisti, vanno allontanati; se sbagliano i medici, vanno allontanati; se sbagliano i magistrati, devono fare un altro mestiere. *(Applausi dei senatori Malan e D'Ambrosio Lettieri)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Albertini. Ne ha facoltà.

ALBERTINI *(NCD)*. Signor Presidente, la normativa in esame affronta un argomento delicato, come è stato più volte ribadito negli interventi che ho ascoltato, tutti molto centrati ed appropriati. Si tratta di coniugare una esigenza tipica della nostra società democratica, la libertà di informazione, con il diritto del singolo cittadino a non essere diffamato.

Mi viene in mente una frase, che spesso cito per argomenti anche personali, di Indro Montanelli, il quale diceva: «La verità non trionfa quasi mai, ma i suoi oppositori soccombono sempre».

Mi piace pensare che questa normativa tende a coniugare i due tronconi del tema, e cioè la soccombenza degli oppositori della verità con il ristabilimento della verità medesima. Infatti, il fulcro di equilibrio del bilanciamento tra il diritto alla libertà all'informazione e il diritto alla reputazione è basato sull'affermazione del vero, tant'è che viene amplificata enormemente la portata - per così dire - risarcitoria, dal punto di vista non solo dell'applicazione della componente patrimoniale del risarcimento, ma anche della riparazione del danno, con l'affermazione della verità. La rettifica viene ampliata come condizione di non punibilità ove venga riconosciuto che l'affermazione fatta, ritenuta appunto diffamatoria perché non vera, sia smentita.

Un altro elemento encomiabile di questa normativa, che fa superare al Paese i trascorsi di una dittatura che imponeva il controllo dei mezzi di informazione, è la cancellazione della pena del carcere per i

giornalisti. Si attua una sorta di modifica dei confini della rilevanza penale: la sanzione prevista è, appunto, pecuniaria e non afflittiva della libertà e si esclude la pena detentiva. Alcuni interventi che ho ascoltato indicavano addirittura la strada del confinamento di questa fattispecie nel campo delle sanzioni amministrative e non di quelle penali. Ma su questo potremo tornare in un altro momento.

Il fondamento della democrazia del nostro Paese è certamente basato sulla libertà di comunicare, di esprimere idee e anche di criticare, ove questo esercizio sia naturalmente fatto con il criterio dell'oggettività e dell'equilibrio. La libertà di stampa non è la libertà di diffamare a mezzo stampa. Non è la libertà di insultare o di ingiuriare un avversario o semplicemente una persona, un'area politica, un contenuto di comunicazione con cui non si è d'accordo. Tuttavia è chiaro che questo aspetto (quello concernente la libertà di stampa) ha, in questa nuova normativa, un'affermazione più marcata.

Soccorre in questa indicazione una sentenza storica del 1984 della Corte di cassazione, che afferma, con un'assertività e una coerenza implacabili, che l'esercizio del diritto di cronaca può essere considerato una causa di giustificazione sulla base del'articolo 51 del codice penale, secondo cui l'esercizio di un diritto consente la giustificazione di quanto avviene, esercitando quel diritto, ancorché lesivo di qualche altra utilità per altri soggetti. Il tutto è riconducibile alla superiorità gerarchica della norma costituzionale, esattamente dell'articolo 21 della Costituzione.

Deve essere anche detto - e nella normativa in esame si sviluppa tale argomento con analitica visione - che questo diritto può essere esercitato anche quando vi sia la lesione di una reputazione altrui, ma solo e in quanto questo avvenga con alcune basi fondamentali. Intanto, il primo argomento (e mi richiamo alla citazione di Montanelli) è: la verità della notizia pubblicata o diffusa e la corrispondenza tra i fatti narrati e quelli accaduti; poi, la rilevanza e l'attualità dell'informazione che si vuole divulgare, ancorché con connotati critici, come si diceva, che possono anche ledere la reputazione; ma se l'informazione è fatta con obiettività e soprattutto se non travalica nei termini dell'ingiuria (viene richiamato il concetto di continenza), tutto questo è ammesso.

Ma quando vi è la carenza anche di uno solo di questi tre elementi, ecco che la tutela della propria reputazione, del proprio onore, della propria rispettabilità, compressa dall'affermazione del diritto a conoscere, ad esprimere una critica e a manifestare il proprio pensiero, ritorna ancora nella sua pienezza; pertanto, il diritto di cronaca non è più configurabile come tale in senso assoluto, perché diventa, di fatto, una diffamazione.

Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, sulla base dell'articolo 10 della Convenzione, trae argomenti interessanti su questo punto e afferma che ogni persona ha il diritto alla libertà di espressione, a ricevere e comunicare informazioni, anche al di fuori dei propri confini territoriali, senza che vi sia un'ingerenza ostativa da parte delle autorità; ma questo diritto alla libertà di comunicare, essendo un diritto delicatissimo, perché può collidere con altri diritti (quelli, appunto, alla rispettabilità e al proprio onore), deve essere condizionato, come di fatto è, da alcune restrizioni. Le norme che equilibrano i due diritti devono essere espresse e previste dalla legge e devono muoversi con finalità di piena legittimità, che riguardino i valori fondanti di uno Stato di diritto: la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale, la sicurezza pubblica, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, nonché, nel caso si tratti di informazioni riservate inerenti allo sviluppo di attività istruttorie e di indagine, la riservatezza e la segretezza delle indagini medesime.

La Corte europea, nelle sue varie articolazioni ed espressioni, ha spesso ribadito questo diritto centrale delle società democratiche all'informazione. Gli organi di stampa sono, di fatto, come spesso vengono definiti con un'immagine suggestiva, il «cane da guardia» della democrazia. Dunque, la funzione di riferire al pubblico quello che non si ritiene appropriato, anche del funzionamento delle istituzioni, viene considerato un valore da salvaguardare. Ecco perché a carico dei giornalisti le sanzioni devono essere modulate e attentamente considerate, a fronte del diritto della comunità e della società di conoscere i fatti.

La Corte ritiene legittima l'ingerenza sanzionatoria dell'autorità pubblica nei riguardi della comunicazione, ove sia prevista dalla legge, ove sia ritenuto un metodo necessario per finalità legittime e ove questo intervento sia proporzionato al fatto.

Mi viene in mente che il progredire di questa formulazione legislativa è stato particolarmente approfondito e accurato attraverso le audizioni di direttori di giornali e di esponenti qualificati della associazione degli editori e dei giornalisti, proprio perché è un argomento di grande sensibilità e di grande delicatezza. Attraverso questa ampia audizione non solo nelle sedi parlamentari, ma anche in una complessa e ampia attività di convegni, audizioni, confronti e dibattiti in sedi esterni alle istituzioni ha trovato una sintesi in quello che è il costrutto finale, che riassumo in conclusione di questo mio intervento, soffermandomi in particolare sull'eliminazione della pena detentiva, quale conquista giuridica della libertà di informazione e della democrazia del nostro Paese, e sull'estensione dell'ambito d'applicazione della legge sulla stampa a testate giornalistiche anche extracartacee.

Volevo infine ribadire il particolare significato della rettifica come criterio riparatorio per la ricostituzione della verità, considerato elemento di non punibilità delle affermazioni, ove questo avvenga nei termini appropriati. *(Applausi dal Gruppo NCD e del senatore D'Anna. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, l'opinione pubblica è tutto: con l'opinione pubblica niente può fallire il bersaglio; senza di essa niente può avere successo; di conseguenza, chi plasma la pubblica opinione va più a fondo di chi decreta statuti o annuncia decisioni. Fa sì che i decreti e le decisioni non vengano adottate. Non lo dico io, ma Abramo Lincoln molti anni fa. Questo fa sì che il tema che oggi trattiamo si è prestato ad un dibattito annoso e che non ha mai trovato una soluzione adeguata.

Il disegno di legge nella sua originaria formulazione e l'obiettivo che il proponente, l'onorevole Costa, si poneva con esso erano da noi condivisi o, meglio, auspicati, spinti e sollecitati. Il senatore Caliendo ha ricordato che il disegno di legge venne proposto da Forza Italia e poi abbandonato nelle precedenti legislature. È evidente quindi che c'è una condivisione di base sugli obiettivi che si intendevano realizzare almeno nell'immaginazione del presentatore, onorevole Costa.

Gli obiettivi erano tentare di realizzare un soddisfacente equilibrio tra la tutela della libertà di espressione e di critica del giornalista in buona fede - talvolta, bisogna dire, anche esposto a strumentali aggressioni anche intimidatrici - e l'altrettanto importante protezione dell'onore delle persone offese da notizie diffamatorie, spesso realmente devastanti.

Come dicevo, credo che tutta l'Aula possa condividere queste finalità.

Devo però anche dire che questo disegno di legge non realizza appieno queste ambizioni e manifesta gravi criticità, che si pongono in aperto e stridente contrasto con gli obiettivi indicati dallo stesso proponente.

Mi riferisco, in particolare, al punto centrale e caratterizzante del progetto costituito - credo che sia evidente a tutti - dalla riforma della norma incriminatrice, di cui all'articolo 13, della legge n. 47 del 1948, riforma oggi realizzata con l'articolo 1, comma 5, del provvedimento in esame. Nel sistema originario del 1948, infatti, l'articolo 13 si limitava a stabilire pene più gravi e detentive per il caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa e con l'attribuzione di un fatto determinato. Nel mentre, quindi, gli elementi costitutivi del delitto restavano quelli fissati dalla norma del codice penale sulla diffamazione, ovvero l'articolo 595 del codice penale.

Questo disegno di legge interviene sotto vari aspetti: in primo luogo, interviene sulla qualificazione della condotta della diffamazione a mezzo stampa, che consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità.

Condivido il fatto che vi sia un rafforzamento dell'elemento del dolo, con un'incisività maggiore del profilo della volontarietà del fatto. C'è da dire che sotto questo profilo la mia convinzione è coerente nel tempo: in effetti sono sempre stato favorevole a questo rafforzamento rispetto a tutti i provvedimenti che ho esaminato. Devo dire, invece, che non riscontro e non registro la stessa coerenza tra le forze della sinistra.

Mi piace infatti ricordare che, quando si voleva rafforzare l'elemento del dolo e della volontarietà nell'ambito del disegno di legge sul voto di scambio politico-mafioso, si parlò della necessità che il

politico avesse la consapevolezza che il soggetto con il quale stipulava l'accordo era criminale. Si disse allora - ricordo gli interventi dei più autorevoli esponenti della sinistra, sia in Commissione che in Aula - che non vi era la necessità di far riferimento alla consapevolezza, perché l'elemento del dolo era di per sé già sufficiente a chiarire che vi doveva essere la necessità della conoscenza.

Oggi, invece, si aggiunge espressamente il riferimento alla necessità della consapevolezza della falsità del fatto da parte di chi lo ha diffuso. Prendo atto, con soddisfazione, che gli autorevoli esponenti della sinistra si rendono conto che ci sono casi in cui forse l'elemento del dolo deve essere ulteriormente rafforzato con il riferimento espresso alla consapevolezza.

Che cosa succede?

Si introduce un'ulteriore specificazione dell'elemento psicologico del reato originariamente non richiesta. Si pone questa novità in stridente contrasto con gli assetti interpretativi consolidati in decenni in giurisprudenza.

Chi non ricorda - vi ha fatto cenno poc'anzi il senatore Albertini - la sentenza cosiddetta decalogo della Cassazione che negli anni Ottanta individuava una serie (per l'appunto un decalogo) di elementi per la configurazione dell'ipotesi di reato?

Ebbene, colleghi, per uscire dai tecnicismi, oggi la pubblicazione di una notizia offensiva per l'altrui onore e reputazione per essere giustificata, oltre alla verità del fatto esposto, deve presentare ulteriori requisiti, anch'essi importanti e oggetto di estesi approfondimenti in casistica, ma che possiamo così sintetizzare: che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità e utilità sociale; rispondenza ad un interesse sociale all'informazione (cosiddetto requisito della pertinenza). Questi erano parte degli elementi, di cui al decalogo della Corte di cassazione; inoltre, l'informazione venga mantenuta nei limiti giusti della più serena obiettività, rispetto della riservatezza e onorabilità altrui, ovvero correttezza formale della notizia o della critica.

In altri termini ci sono notizie che, anche se vere per l'assenza di questi ulteriori elementi, non debbono poter essere divulgate impunemente.

Ecco allora che l'articolato di oggi, sotto questo aspetto, lungi dal garantire quell'equilibrio che l'autore del testo si era prefissato, si registra al contrario un significativo arretramento sul piano della tutela dell'onore e della reputazione dei cittadini; ed è tanto più grave perché realizzato - diciamocelo in forma surrettizia - con l'inserimento di un inciso messo lì quasi per caso, tra l'altro interrompendo la perfetta sincronia strutturale tra diffamazione ordinaria ed a mezzo stampa.

Altrettanto ingiustificato a me pare l'automatismo introdotto con il comma 4 del riformato articolo 13 della legge n. 47 del 1948 tra pubblicazione della rettifica ed esclusione della punibilità. Praticamente se il giornalista con una notizia diffamatoria, ancorché consapevole della falsità della notizia nei tempi e nelle modalità indicate da questa legge, rettifica la notizia, tale azione lo purifica e diventa esimente, non può più essere condannato. Peraltro, mi rivolgo al relatore, questa rettifica non è stato oggetto di modifiche.

Non abbiamo avuto molto tempo perché questo provvedimento ci è caduto addosso durante l'esame della riforma costituzionale in cui ci venivano dati tempi fulminei. Questo provvedimento ci è caduto lì e non abbiamo avuto il tempo per approfondire ma il relatore può sempre, in ogni momento, presentare emendamenti che aggiustino la norma.

Signora senatrice relatrice, le voglio far notare che è molto difficile che una rettifica contenuta in 30 righe possa far recuperare l'onore di una persona offesa con un articolo di stampa. Le voglio ricordare, senatrice, il caso specifico del professor Schillaci, non so se lo ricorda: a sua figlia di appena due anni portata in ospedale le venne diagnosticato un esito da violenza sessuale.

Due anni aveva la sua bambina, e il professor Schillaci su tutta la stampa nazionale fu presentato come quel padre che l'aveva violentata. Si accertò poi che quella diagnosi era sbagliata e che non si trattava di un esito di violenza sessuale, bensì di un tumore, sicché la bambina morì di lì a poco.

Qualcuno in Aula - e lei, relatrice - pensa che con 30 righe si possa ridare l'onore al professor Schillaci? Io penso di no, anche se qualcuno mi potrebbe rispondere che la stampa, generosamente,

potrà dare ulteriore risalto alla falsità della notizia pubblicata. Ma lei pensa che l'onore di una persona sia negoziabile con la generosità di un giornalista che in coscienza potrà eventualmente pubblicare la rettifica su un più ampio spazio? Ebbene non affiderei a questa generosità il recupero dell'onore di una persona. Ritengo che la rettifica, quando si è offesa gravemente una persona, debba quantomeno occupare gli stessi spazi occupati dalla notizia diffamatoria.

L'articolo 2 del testo in esame modifica l'articolo 57 del codice penale, precisando che la responsabilità del direttore sussiste soltanto nel caso in cui il delitto sia conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. Si tratta di una precisazione che peraltro recepisce i contenuti della giurisprudenza ormai prevalente; quindi siamo d'accordo. Questo è un provvedimento e la nostra onestà intellettuale, da questa parte, è tale per cui abbiamo il coraggio di dire quali punti condividiamo.

Meno condivisibili invece sono la riduzione della pena e, soprattutto, l'esclusione per il direttore, anche per i casi di recidiva, dalla pena accessoria dell'interdizione della professione, laddove la responsabilità di un direttore, nel perseguire e realizzare forme di giornalismo potenzialmente aggressivo dell'onore e della riservatezza, è certamente analoga se non addirittura maggiore, di quella dell'autore del singolo pezzo, proprio perché si traduce nella linea editoriale di un'intera redazione.

La pena accessoria dell'interdizione, in questo caso, venendo meno quella detentiva, diventa la pena vera, altro che accessoria: quella è la pena seria, ossia l'interdizione per il giornalista che ha commesso un fatto che ha leso l'onore altrui. Noi invece cosa facciamo con questo provvedimento? Diciamo che non si applica neanche questa pena accessoria, nel caso in cui il soggetto non sia recidivo.

Non credo che quest'ultima e finale disposizione possa essere condivisa.

Forza Italia, il mio Gruppo, nelle linee generali del provvedimento, condivide l'esclusione della detenzione del giornalista, un sistema antico e fascista, ma vorrebbe che il provvedimento risolvesse questioni altrettanto importanti, che alla fine possono rendere un prodotto più apprezzato, attuale e condivisibile da tutti.

Signori, la società di massa non ha né un pubblico in senso proprio, né un'opinione pubblica relativamente autonoma, rispetto alle grandi fonti d'informazione massificate. Se siamo bravi, dobbiamo realizzare al meglio quell'equilibrio che aveva immaginato l'onorevole Costa, autore del testo, al quale va il mio ringraziamento per la sua iniziativa parlamentare. Lo possiamo fare, siamo ancora in tempo, e faccio appello al relatore di questo provvedimento che spero si possa insieme licenziare da quest'Aula.

Ho apprezzato molto l'intervento del senatore D'Ascola che condivido che consiglia di aspettare gli effetti. Non affidiamo alla giurisprudenza, senatore D'Ascola, la corretta interpretazione della norma però; cerchiamo come legislatori di renderla più chiara e puntuale possibile. Non aspettiamo che siano i giudici a farlo; abbiamo le qualità, le capacità ed il potere di rendere la norma chiara sicché un giudice, con propria sentenza, non dovrà fare altro che applicare in maniera tecnica e strettamente perfetta la norma che oggi licenziamo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore D'Anna)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, in effetti è ora di intervenire in questa norma.

Ricordiamo tutti il periodo di tangentopoli, l'epoca dei grandi eccessi e delle grandi denunce da cui partirono anche le prime proposte. Mi riferisco a quella a firma Gargani, presentata dopo che scoppiò il caso dei due suicidi del socialista Sergio Moroni e del *manager* Gabriele Cagliari. A quel punto ci si sensibilizzò verso la possibilità dei danni che possono comunque derivare dalla diffusione di fatti al limite ancora non veri. Nello specifico, si propose addirittura di impedire la pubblicazione delle notizie sulle indagini. La tesi di partenza era che appunto un avviso di garanzia, filtrato attraverso quotidiani e televisione, facesse apparire l'indagato come di fatto già indubbiamente colpevole. Dunque l'unico rimedio poteva essere quello di evitare la pubblicazione *tout court*.

Tuttavia, la proposta di legge giustamente incassò la reazione contraria dei giornalisti e di alcuni parlamentari fino ad arrivare ad una mediazione per cui si arrivò a pensare che fosse possibile

pubblicare le notizie delle sentenze soltanto alla fine delle indagini preliminari.

Di fatto, negli interventi di oggi è stato sottolineato come anche un'eventuale rettifica spesso non colmi doverosamente il danno. Comunque questo viene anche oggi per contro utilizzato male. Mi riferisco, ad esempio - ed è oggetto di un'interrogazione parlamentare che attende risposta da mesi - all'oscuramento di alcuni articoli pubblicati sul sito Tuttoggi.info di una testata umbra, intervenuto in merito al caso di un'indagine sulla Banca popolare di Spoleto, pur essendo ormai pubbliche le indagini e quindi fuori dai tempi delle indagini preliminari.

Cosa dobbiamo quindi legiferare oggi? Dobbiamo al tempo stesso rispettare, cautelare e far salvo il diritto sacrosanto alla libera informazione, dando piena attuazione all'articolo 21 della Costituzione, che sancisce il principio per cui tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto o ogni altro mezzo di diffusione, ma nello stesso tempo cautelare quei beni giuridici, nella fattispecie la stima e la tutela della reputazione, sanciti in particolare dagli articoli 594 (delitto di ingiuria) e 595 (diffamazione) del codice penale.

Con questa legge noi interveniamo anche sulla legge quadro della stampa, cioè la legge n. 47 del 1948, nello specifico affrontando l'articolo 8 di questa legge, ovvero il diritto di rettifica che viene ripresa anche nell'articolo 2 della legge n. 69 del 1963 (istituzione dell'ordine dei giornalisti). La Corte di cassazione si è più volte espressa e ha ribadito e sottolineato come sia importante - allo stesso modo per cui è importante tutelare la vita e quindi è necessaria una norma penale che sanzioni chi lede questo bene giuridico, o la proprietà contro chi ruba - intervenire penalmente, con una norma precisa, e sanzionare chi lede l'onore che non è soltanto, nella *ratio*, una stima diffusa nell'ambiente sociale e che riguarda il decoro professionale acquisito, ma è anche un bene imprescindibile minimo di ogni individuo. Quindi, secondo me, è giusto intervenire sulla materia, nel modo più organico possibile e per quanto è possibile quando si interviene non attraverso un testo unico ma accorpando diverse proposte di diverse leggi che prevedono modifiche.

Oggi, con il disegno di legge n. 1119, modifichiamo di fatto l'atto della Camera n. 925 approvato nell'ottobre dello scorso anno e il 30 ottobre scorso è arrivato in Commissione giustizia al Senato. Dopo diversi mesi torna in Aula e viene detto che i tempi giusti per approfondire il tema di fatto non ci sono stati. Quindi riproponiamoci sempre questa difficoltà a legiferare bene per un discorso di procedure e di regolamenti che forse potremmo anche rivedere.

È tanto importante intervenire perché, signori miei, siamo al quarantunesimo posto in materia di libertà di stampa. Lo dice l'organizzazione non governativa internazionale Freedom House. Siamo dopo il Niger, dopo Haiti, dopo il Ghana, dopo la Namibia e la Giamaica, tanto per capire la portata del problema.

Da questo punto di vista, reputo fondamentale garantire sempre e comunque la libertà di cronaca ma d'altra parte è necessario dotare i cittadini degli opportuni mezzi per tutelare il soggetto che ingiustamente viene leso da notizie diffamatorie.

Un punto di partenza, a mio avviso, potrebbe essere quello di migliorare l'istituto della rettifica che, se ben utilizzato, può rappresentare uno strumento celere ed efficace per venire incontro a chi si reputi leso da notizie non vere. Per questo motivo vi anticipo che ho presentato un emendamento che prevede che nelle prime pagine dei giornali, testate *on line* e radiotelevisive si dovrà indicare il nominativo di un responsabile delle rettifiche che prenda in carico le richieste e provveda, ove queste risultino fondate, alla correzione in un tempo breve, diciamo sette giorni. Se poi la testata giornalistica non pubblica la rettifica, l'emendamento deve prevedere che vi sia una procedura più celere e semplificata, ferma restando la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, che dia la possibilità di rivolgersi immediatamente e gratuitamente all'Agcom che svolgerà un ruolo di arbitro circa la fondatezza delle richieste di rettifica.

In pratica, con questo emendamento propongo di dare un ruolo all'Agcom su cui ci sarebbe molto da dire e poco di bello, a partire dal fatto della congruità delle spese, di quanto ci costa rispetto a quanto noi otteniamo.

Ricordo, ad esempio, che ha due sedi, una a Napoli e una a Roma e questo, in tempo di crisi, può anche considerarsi uno spreco. Consideriamo che poi la spesa è sempre a carico dei cittadini. Sarebbe necessario, poi, approfondire sull'efficienza di questa Authority che, nonostante le agenzie internazionali abbiano relegato l'Italia ai posti che conosciamo nelle graduatorie relative alla libertà dei *media*, nella sua ultima relazione annuale, nel pieno del semestre di Presidenza europea, non si è nemmeno preoccupata di chiedere conto al Governo della mancata soluzione del conflitto di interesse o delle interferenze dei partiti nelle nomine dei consigli di amministrazione della RAI o delle stesse autorità di garanzia del settore. Ebbene, con questo intervento si conferirebbe finalmente a questo ente una funzione concreta, che consentirà di avere risposte veloci ai soggetti che si ritengono lesi da quanto riportato da un organo di stampa o anche altra via di comunicazione: radio, TV, Internet. Sarebbe un modo per ridurre il carico dei tribunali perché in molti potrebbero scegliere questa via alternativa, più celere e meno costoso. Non so se vi è mai capitato, ma ho fatto esperienza diretta in questo senso nel corso della campagna elettorale nel 2013 per le affermazioni non vere che mi erano state attribuite: ho provato a contattare il direttore o l'autore dell'articolo, ma è un'impresa tale per cui ad un certo punto si rinuncia, se gli argomenti non sono poi così determinanti.

Si propone quindi anche di inserire, analogamente a quanto succede in Francia, una semplificazione di queste procedure. Sarebbe importante, ad esempio, che tutte le testate (pagine di giornale, testate *on line* o radiotelevisive) riportassero bene in evidenza, in prima pagina, il nominativo del responsabile delle rettifiche, che prende in carico le richieste e che provvede, laddove queste risultino fondate, alla correzione. *(Applausi dei senatori Mancuso e Sacconi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Capacchione. Ne ha facoltà.

CAPACCHIONE *(PD)*. Signor Presidente, devo confessare che mi sento un po' a disagio nel constatare che in quest'Aula è stata raccontata, una professione che ho frequentato per oltre tre decenni, in una maniera che non conoscevo. Si impara sempre qualcosa. Ho scoperto che c'è un mondo fatto di ricattatori, diffamatori specializzati, delinquenti che tramano, complottano e ordiscono contro tutto e tutti, mentre in realtà la professione del giornalista, per quanto pesantemente gravata dalla crisi finanziaria, è tutt'altra cosa, senza nascondere che purtroppo esistono delle derive che non voglio tacere, di comportamenti che sono gratuiti e gravissimi e che andrebbero sanzionati forse anche in maniera più pesante di quanto stiamo prevedendo con questa norma.

Vorrei però ricordare che fermare un giornalista serio giornalista normale oggi, in tempo di crisi economica, con il comparto dell'editoria che è pesantemente gravato dalle difficoltà finanziarie, in realtà è un gioco da ragazzi.

Basta una querela, che si presenta gratuitamente in un qualunque ufficio di Polizia, una lettera di diffida nella quale è sufficiente far intravedere la possibilità di un ricorso in sede civile con la richiesta di un risarcimento milionario, una qualunque forma di pressione sulla direzione o anche semplicemente sulla segreteria di redazione di un giornale per bloccare un'inchiesta insidiosa, un approfondimento imbarazzante, una denuncia importante, anche se documentata e vera.

Per andare avanti, lo so per esperienza diretta, bisogna avere le spalle forti, un direttore coraggioso e un editore che può permettersi di sostenere le spese legali di un giudizio: condizioni che riguardano, ormai, una sparuta minoranza dei giornalisti italiani.

Questo disegno di legge, pur contenendo notevoli elementi di novità positive e pur affrontando, come evidenziato dalla relatrice e da altri colleghi, il tema della necessità di depenalizzare la materia, non riesce a superare del tutto pregiudizi e diffidenze che riguardano l'attività giornalistica, con il diritto-dovere di informare i cittadini, pur garantito dalla Carta costituzionale; diritto che, voglio ricordarlo, appartiene al cittadino e non al giornalista, che è e resta un tramite tra il fatto ed il cittadino, non tra il cittadino ed il potere, come pure ho sentito dire.

Risente, infatti, questa concezione del giornalista, dell'opinione sempre più diffusa anche nella *vulgata*, che i giornalisti siano i servi del potere, falsari della verità, esponenti privilegiati di una casta autoreferenziale, diffamatori per professione, soprattutto che siano ricchi. Non si spiega altrimenti la difficoltà di introdurre nel provvedimento una norma che salvaguardi i giornalisti dalle liti temerarie,

dal ricorso sempre più frequente all'azione giudiziaria quale forma di censura preventiva e la pretesa di imporre multe di importo pari al doppio dello stipendio annuale di un cronista medio, laddove giustamente (penso ai magistrati) per altre categorie si sta scegliendo la strada di una percentuale notevolmente inferiore al reddito annuo. Per i magistrati si è detto che una pretesa superiore sarebbe un paletto che andrebbe a limitarne l'attività e la libertà d'azione. Per i giornalisti lo è altrettanto; per i giornalisti *free-lance*, privi di ogni tutela lo è ancora di più.

Non è mia intenzione - lo ribadisco - difendere quella parte di giornalisti che utilizza la professione per favorire altri interessi, tanto meno tutelare chi utilizza la diffamazione quale arma sistematica di discredito. «Nessuno intende sottovalutare» - ricordava qualche giorno fa Vincenzo Vita, che della materia si è occupato lungamente nelle passate legislature - «la sacrosanta tutela delle persone (a partire dai cittadini senza potere), ma l'abuso della querela porta ad un'obiettiva censura, essendo coloro che scrivono di argomenti difficili - dagli appalti alla criminalità organizzata - spesso colpiti da attacchi in sede civile piuttosto che nei tribunali penali». Sono comportamenti che fanno molto male alla professione e che concorrono ad alimentare il pregiudizio; comportamenti che dovrebbero essere severamente sanzionati anche dall'ordine professionale, innanzitutto in sede regionale, prima ancora che venga attivata da terzi una richiesta di intervento.

Voglio ricordare qui che il testo di cui stiamo discutendo interviene, per la parte relativa alle rettifiche, in una fase preventiva dell'eventuale giudizio, quindi con una previsione di ipotesi di reato che non è stata formulata da nessuna magistratura. Quindi bisogna essere particolarmente attenti nella pubblicazione di una rettifica che potrebbe rivelarsi cosa diversa dalla rettifica di una notizia falsa, trattandosi bensì di un'opinione intimidatoria o censoria nei confronti di un giornale che ha pubblicato una notizia vera. Questo naturalmente comporta, ancora una volta, una riflessione sulla necessità di intervenire con una riforma strutturale dell'ordine dei giornalisti anche perché il mondo dell'informazione sta mutando in maniera visibile, dinamica e non prevedibile.

Quando parliamo di diffamazione, pensiamo sostanzialmente a ciò che avviene sulla carta stampata e in parte sulla televisione, ma in realtà il mondo dell'informazione si sta spostando quasi integralmente sul *web*, dove esistono tutte altre dinamiche. La collega Filippin ha prima fatto riferimento ad una vicenda che mi ha riguardato di persona, in tempi recentissimi, e che porto a vostra conoscenza perché ritengo che possa essere di interesse pubblico proprio per le ripercussioni che ha avuto nelle dinamiche di accertamento dell'identità dell'autore di quello che da noi è un reato. Espongo brevemente il fatto: dopo un intervento in sede politica su una questione che riguardava un Comune infiltrato dalla camorra, sciolto per infiltrazioni camorristiche e dove bisognava andare a votare, un *nick* su Facebook (notoriamente riferibile ad un collaboratore di giustizia) si rivolge a me, commentando l'intervento che avevo fatto in un'interrogazione parlamentare con termini irriferibili in quest'Aula ed anche altrove e palesemente diffamatori. Più per la personalità dell'autore e per il contesto in cui ci stavamo muovendo che per altro (non attribuendo molta importanza a ciò che avviene sui *social network*), ho fatto una querela. Questa querela ha seguito il suo corso. Vi leggo la risposta che è stata ricevuta dal pubblico ministero quando ha chiesto l'attribuzione dell'identità di quel *nick*, che era uno pseudonimo, perché è ciò di cui stiamo parlando e di cui parleremo da qui a qualche mese: «Siamo spiacenti di comunicarle che non ci è stato possibile eseguire la richiesta in oggetto perché le affermazioni contenute nella pagina Facebook risultano protette dal Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti sulla libertà di parola, che negli Stati Uniti gode di un regime privilegiato. Nessuno è perseguibile per l'esercizio di tale libertà, a prescindere da quanto possa essere sgradevole, offensivo e molesto il contenuto veicolato». Questo è il mondo di oggi e quello che sarà nei prossimi giorni.

Quando parliamo della diffamazione dobbiamo sapere che, quello che domani mattina non sarà pubblicabile su qualunque giornale, nelle forme contenute dalla nostra legislazione, è sufficiente postarlo su un qualunque profilo più o meno anonimo di un *social network*, per godere di privilegi e impunità da noi inammissibili. Quindi, andando a legiferare, dobbiamo sapere che il nemico, se così lo vogliamo definire - mi dispiace di non vedere in Aula il senatore Falanga - non è il povero giornalista che pubblica la notizia, tristissima e purtroppo vera, dell'incriminazione di un padre innocente,

accusato di aver violentato una bambina malata di cancro. Si tratta di un fatto spiacevolissimo, ma che non riguardava la responsabilità dei giornalisti, ma di chi aveva fatto quell'accertamento. Non è dunque di questo che stiamo parlando, ma della possibilità di diffamare impunemente e sistematicamente sulle nuove piattaforme, sui nuovi binari su cui si muove l'informazione, mentre andiamo a cercare il cavillo per bloccare eventualmente inchieste serie e approfondite su temi che riguardano la gestione di grandi affari o di grande appalti o infiltrazioni malavitose, in Regioni che pagano prezzi altissimi per queste ragioni.

Vorrei concludere dicendo che non so quanti colleghi giornalisti oggi avrebbero saputo resistere a una richiesta di risarcimento danni di 600 miliardi di lire dell' epoca e quante persone avrebbero accertato, ovviamente nel timore di perdere, una transazione su un fatto che era vero, accertabile e successivamente accertato in sede di giudizio. Credo che nemmeno le grandi testate italiane oggi potrebbe reggere l'urto di una richiesta di questo genere, che pure è stata fatta e che anche con il provvedimento in esame non verrebbe in nessun caso sanzionata. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Di richieste temerarie in materia di diffamazione ne vengono fatte tante, alcune sono anche state discusse in quest'Aula e ne discuteremo ancora.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Informativa del Governo sulle misure di prevenzione per il *virus* Ebola e conseguente discussione (ore 13,06)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Governo sulle misure di prevenzione per il *virus* Ebola».

Ha facoltà di parlare il ministro della salute, onorevole Lorenzin.

LORENZIN, *ministro della salute*. Signor Presidente, gentili senatori, sono qui per fornire a nome del Governo e congiuntamente con il Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale aggiornate informazioni - e anche una sintetica rappresentazione dell'evolversi del *virus*, sin dalla sua comparsa - in ordine al quadro, peraltro in continua evoluzione, relativo all'epidemia del *virus* Ebola ed in particolare alle ulteriori iniziative che il Governo intende adottare al fine di contrastare la diffusione dello stesso *virus*.

Come molti ormai sanno, il 21 marzo del 2014 il Ministero della salute della Guinea ha notificato all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) un'epidemia a rapida evoluzione causata dal *virus* Ebola. Già in data 4 aprile, l'Italia, tra i primissimi Paesi al mondo - se non il primo - ha emanato una circolare per richiamare agli obblighi e alle procedure connesse per il trattamento e la prevenzione delle malattie emorragiche virali. Questo è avvenuto, ovviamente, anche allertando i nostri uffici di frontiera e inoltre attivando immediatamente riunioni di coordinamento tra tutte le amministrazioni coinvolte.

L'epidemia ha presso avvio nella *Forest region*, ai confini con gli Stati della Sierra Leone e della Liberia e ha coinvolto successivamente la capitale Conakry. Il primo caso in Liberia è stato notificato il 30 marzo e in Sierra Leone il 25 maggio del presente anno.

Deve aggiungersi che dal dicembre del 2013, quando l'epidemia avrebbe avuto effettivamente inizio, sono stati riportati dall'Organizzazione mondiale della sanità, alla data 8 ottobre, cioè la giornata di ieri, dati dell'ultimo *report* dell'OMS, 8.011 casi probabili, confermati e sospetti, inclusi 3.857 decessi, con un tasso di letalità di circa il 46 per cento, in Guinea, Liberia e Sierra Leone. Tali dati - come è facile intuire - sono soggetti a continue variazioni.

In Nigeria, dove il *virus* Ebola è stato introdotto nel mese di luglio dalla Liberia, sono stati registrati 20 casi e 8 decessi. Oltre al caso indice, si sono verificati casi secondari e terziari e, dopo il focolaio iniziale di Lagos, un *cluster* di casi è stato registrato a Port Harcourt, con tre casi confermati. In

Senegal è stato registrato un solo caso di importazione dalla Guinea, senza ulteriori casi secondari.

Sia in Nigeria che in Senegal è stato completato il periodo di sorveglianza sanitaria di 21 giorni, senza evidenza di nuovi casi di malattia, fatto molto importante visto l'alto numero della popolazione e i grandi legami commerciali tra i due Paesi. Pertanto, entro pochi giorni, se la situazione resterà stabile, sia la Nigeria che il Senegal potranno essere rimossi dall'elenco dei Paesi da tenere sotto osservazione in relazione all'epidemia del *virus* Ebola. In ogni caso, si precisa che l'OMS non considera questi due Paesi tra quelli con ampia ed intensa trasmissione.

Il focolaio attualmente in corso nella Repubblica Democratica del Congo, con 70 casi (di cui l'ultimo isolato il 25 settembre) e 43 decessi (dati aggiornati a ieri), è del tutto indipendente da quelli dei Paesi dell'Africa occidentale. Anche in Congo vengono messe in atto misure di sorveglianza nei confronti dei soggetti che sono venuti in contatto con i casi di malattia che, in gran parte, hanno già superato il periodo di osservazione di 21 giorni senza sviluppare sintomi sospetti.

In merito alla manifestazione del *virus,* come sapete, il periodo di incubazione del *virus* è mediamente di 8-10 giorni, con un *range* di 2-21 giorni. Preciso che 21 giorni è il periodo considerato massimo per scongiurare qualsiasi tipo di comparsa della malattia. Al momento non è possibile identificare i pazienti infetti durante il periodo di incubazione, in quanto si presenta in modo asintomatico, neanche con i *test* molecolari.

In merito alle modalità di trasmissione (argomento che reputo estremamente importante anche per fare chiarezza tra i nostri cittadini), le informazioni scientifiche disponibili, desunte dalle pregresse epidemie di Ebola, evidenziano come il *virus* Ebola si trasmette attraverso il contato diretto per via cutanea o mucosale, con sangue o altri liquidi, materiali biologici (saliva, feci, vomito, sperma), incluse le secrezioni salivari, nonché con il contatto indiretto, per via cutanea o mucosale, con oggetti contaminati con sangue o altri liquidi biologici (ad esempio gli aghi). Non vi sono evidenze di trasmissione del *virus* per via aerea.

Le probabilità di trasmissione del *virus* cambiano nel corso dalla malattia con l'evolversi delle manifestazioni cliniche. All'inizio, quando è presente solo febbre in assenza di vomito o diarrea o di manifestazioni emorragiche, il rischio di trasmissione è basso. Nelle fasi tardive, quando compaiono manifestazioni emorragiche, il rischio è significativamente più elevato e rimane molto elevato anche dopo la morte. Per questo motivo le precauzioni di isolamento raccomandate sono incrementate in relazione alla fase del percorso assistenziale, in ragione della valutazione del rischio, cioè alla probabilità che il paziente sia stato effettivamente esposto ad un malato di Ebola, stadio e decorso clinico della malattia.

Quindi, possiamo dire che l'attuale epidemia in Africa occidentale è causata da un ceppo del *virus* Zaire, Ebola *virus*, ed è la prima epidemia da *virus* Ebola che interessi l'Africa dell'Ovest, la più estesa mai registrata per numero di casi e diffusione geografica e la più complessa in termini di gestione e controllo. Inoltre, si tratta della prima volta che tale epidemia coinvolge grandi città.

Successivamente parleremo anche di come l'epidemia si è evoluta nell'ultimo mese e di come, a seguito di questo, l'Italia sia stata interessata (oltre alle commissioni di sicurezza europee, abbiamo partecipato al GHSA e, quindi, siamo ormai all'interno di un coordinamento mondiale per quanto riguarda il contrasto alla diffusione del *virus*).

Ci tengo a ribadire che tutte le organizzazioni e gli analisti hanno affermato che il *virus* si è trasmesso ed è cresciuto a causa di un'incapacità dei Paesi in cui è scoppiato di mettere in atto misure sanitarie che per noi sarebbero basiche: rintracciare le persone contaminate ed effettuare il risanamento. Purtroppo questo ha portato a una crescita esponenziale, su cui oggi bisogna assolutamente intervenire, per evitare che questo *virus* si trasformi, non soltanto in una grandissima e ulteriore tragedia sanitaria, ma anche in una tragedia umanitaria, anche con conseguenze geopolitiche di cui parlerà, sicuramente meglio di me, dopo, il vice ministro Pistelli.

Per quanto riguarda il rischio, abbiamo evidenziato che il rischio di essere infettati è ovviamente più elevato per gli operatori sanitari e per il personale delle organizzazioni umanitarie che forniscono

assistenza e cure mediche nelle zone colpite. A loro è consigliato di indossare indumenti protettivi, comprese maschere, guanti, camicie e presidi di protezione per gli occhi e di mettere in atto le misure adeguate di prevenzione e controllo delle infezioni.

Confrontandoci anche questa mattina con la Croce rossa, è emersa la necessità di un forte *turnover* di questi operatori, che ovviamente sono sottoposti ad un grandissimo *stress*, avendo adottato anche misure cautelari maggiori rispetto a quelle previste per la protezione dei pazienti: non hanno contatti fisici tra loro, non c'è scambio di mani, abbracci, contatti di alcun genere, proprio per escludere qualsiasi tipo di contaminazione tra gli operatori.

Inoltre, ieri, nella riunione che abbiamo avuto con la Cooperazione internazionale, ci siamo occupati di un'altra questione: le ONG già applicano al proprio interno misure di *moral suasion*, nel senso che si tende a non far partire gli operatori prima di 21 giorni. Dovremo probabilmente immaginare, insieme alla Cooperazione, di realizzare *in loco* zone di compensazione prima del rientro in Europa.

Per quanto riguarda la presenza del *virus* nei Paesi extracomunitari, gli Stati Uniti d'America hanno registrato un caso di importazione. Si tratta di un cittadino liberiano che ha sviluppato sintomi compatibili con la malattia da *virus* Ebola il 24 settembre 2014, circa quattro giorni dopo essere giunto negli Stati Uniti d'America. Tale soggetto si è rivolto per la prima volta ad un servizio di pronto soccorso della città di Dallas il 26 settembre ed è stato messo in isolamento il 28 settembre. Il soggetto è purtroppo deceduto nella giornata di ieri, 8 ottobre. Poiché la persona era asintomatica durante il viaggio, le persone che erano a bordo degli stessi aeromobili sui quali era imbarcato il predetto soggetto non corrono rischi; sono, invece, in corso attività di *contact tracing* e di sorveglianza nei confronti delle persone che sono venute in contatto con la persona mentre era sintomatica, ovvero nei due giorni intercorrenti tra il momento in cui il soggetto si era presentato al pronto soccorso e quello in cui è stato messo in isolamento.

Proprio tale caso dimostra come il pericolo di diffusione della malattia da *virus* Ebola possa essere scongiurato solo attraverso il rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza, che nel caso americano non sono stati rispettati, atteso che la persona, pur presentando i sintomi di un possibile contagio, non è stata immediatamente isolata al primo accesso alla struttura ospedaliera, il che ha comportato, con ogni probabilità, per non dire certezza, che la predetta persona sia venuta in contatto con altri soggetti, per l'individuazione dei quali sono in corso, come sopra evidenziato, delle attività di ricerca e sorveglianza sanitaria, per poter disporre immediatamente il ricovero in idoneo ambiente ospedaliero al manifestarsi dei primi sintomi sospetti.

Sempre negli Stati Uniti, un secondo caso si è verificato nello Stato del Nebraska. Si tratta di un operatore di ripresa che ha lavorato nelle zone colpite dall'epidemia in Africa occidentale.

Anche il continente europeo ha registrato, proprio nei giorni scorsi, il primo caso di soggetto infettato. Si tratta di un'infermiera non professionale, cioè ausiliaria, che avrebbe contratto la malattia nel prestare assistenza sanitaria o comunque nell'occuparsi di un paziente, un volontario di un'organizzazione umanitaria, che aveva contratto la malattia in uno dei Paesi africani ed era stato riportato nel proprio Paese d'origine. Anche questo caso, come quello americano, si sarebbe verificato, per come sembra emergere dalle prime risultanze dell'indagine amministrativa disposta dal Ministero della salute spagnolo tuttora in corso, a causa della mancata rigorosa applicazione delle misure di sicurezza. Nella specie, l'infermiera avrebbe utilizzato non correttamente gli strumenti di protezione, il che evidenza la necessità che il personale sanitario e, più in generale, tutti coloro che forniscono cura e assistenza ai soggetti affetti dal *virus* di Ebola siano compiutamente formati nelle tecniche di utilizzo degli indumenti protettivi, comprese maschere, guanti, camici e presidi di protezione per gli occhi.

Ci auguriamo, ovviamente, che il caso spagnolo rimanga isolato, anche se l'OMS non esclude la possibilità di casi sporadici in Europa. Comunque, le autorità spagnole hanno provveduto ad individuare e a porre immediatamente in isolamento i soggetti con i quali l'infermiera è venuta in contatto. Gli altri casi riguardano soggetti volontariamente «importati» (come si suol dire) perché evacuati dai Paesi interessati dall'epidemia: uno già ricordato in Spagna, che purtroppo è deceduto; uno nel Regno Unito con condizioni cliniche stabili; due in Germania, un senegalese e un ugandese,

cooperanti rispettivamente per l'OMS ed Emergency, dalle condizioni stabili; uno in Svizzera, operatore sanitario australiano della Federazione internazionale della Croce rossa, considerato come persona da sottoporre ad indagini, ma non come un caso sospetto probabile.

In Italia le numerose segnalazioni dei casi sospetti - abbiamo avuto numerosissime segnalazioni che si sono intensificate nei mesi di luglio e agosto dovute anche a un sistema di allerta attivato nel Paese - pervenute sino ad oggi al Ministero della salute sono state oggetto di apposite indagini epidemiologiche e di approfondimento diagnostico, come previsto dalle circolari emanate, e hanno avuto tutte esito negativo.

Presso l'istituto Lazzaro Spallanzani è al momento ricoverato in osservazione un medico italiano impegnato per l'organizzazione non governativa Emergency in Sierra Leone, che aveva avuto un'esposizione considerata a bassissimo rischio con un caso di Ebola attualmente ricoverato in Germania. La persona in questione era del tutto asintomatica al momento del ritorno in Italia, avvenuto il 3 ottobre con un percorso da Freetown (Sierra Leone) a Casablanca (Marocco) a Fiumicino. Ad oggi è del tutto asintomatica. Il periodo di osservazione terminerà il ventunesimo giorno successivo a quello del contatto con il caso, avvenuto il 26 settembre 2014. La relazione che ci ha mandato il responsabile di Emergency ci conforta in modo molto esaustivo. La persona era stata un giorno e mezzo prima ad un rinfresco di addio con altri medici, tra cui questo dottor Michel, che poi è stato portato in Germania, però non c'era stato nessun contatto fisico tra le persone. Nel soccorso diretto o indiretto con la persona che poi si è ammalata lo *staff* italiano presente non ha avuto nessun tipo di contatto diretto. Quindi, quella che è in corso allo Spallanzani è una misura di precauzione, che è opportuna e ci auguriamo finisca nei tempi corretti.

L'incremento dell'epidemia nel West Africa è stato confermato dai dati epidemiologici dell'OMS ed è stato più volte rappresentato nelle ultime settimane con una curva epidemica di cui si pensa che dopo Natale possa avere un picco di 20.000 casi. Sono intervenute e stanno intervenendo numerosissime organizzazioni internazionali, oltre a esponenti delle forze militari. Pensiamo a 3.000 persone mandate dall'esercito degli Stati Uniti, ai 750 inglesi. Anche i giapponesi e altri gruppi di cooperazione mondiale stanno intervenendo evidentemente per bloccare l'epidemia prima che superi una certa soglia. Ciò ci porta a individuare delle iniziative più forti per prevenire la diffusione del *virus* avendo nel contesto migliaia e migliaia di persone occidentali e ci impone l'assunzione di ulteriori iniziative che debbono andare ad aggiungersi e ad integrare quelle assunte già negli scorsi mesi e che in parte sono già state citate.

A questo proposito ricordo che il coordinamento delle misure sanitarie a livello europeo è sotto l'egida dell'Health security committee dell'Unione europea che, oltre ad avvalersi della consulenza tecnica del Centro europeo per il controllo delle malattie (ECDC), si basa sulle raccomandazioni fornite dall'OMS. Le raccomandazioni temporanee, emanate dal Comitato di emergenza del Regolamento sanitario internazionale dell'8 agosto 2014, sono state in tal senso reiterate lo scorso 22 settembre. Altre forme di coordinamento per gli aspetti umanitari e per quello di sicurezza fanno rispettivamente capo alla DG ECHO, cioè alla cooperazione umanitaria, e al Comitato politico per la sicurezza (CPS).

Il Ministero della salute ha fornito, con la circolare del 4 aprile 2014 e con quelle successive (rispettivamente in data 8 aprile, 8 agosto e 1° ottobre), dettagliate disposizioni per il rafforzamento delle misure di sorveglianza nei punti di ingresso internazionali (porti e aeroporti), presieduti dagli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, cosiddetti USMAF.

Noi abbiamo 12 USMAF centrali in Italia e 25 uffici territoriali. Gli USMAF sono situati all'interno di porti ed aeroporti e costituiscono un filtro contro le malattie. Sono le prime strutture chiamate a fare vigilanza igienico-sanitaria su mezzi, merci e persone in arrivo sul territorio italiano e comunitario. Negli USMAF lavorano al momento 448 persone, di cui 79 medici (a Fiumicino abbiamo 6 medici e a Malpensa 7).

L'USMAF ha attivato indispensabili collegamenti operativi con i servizi di emergenza sanitaria territoriale, tanto del Servizio sanitario nazionale, quanto dei servizi sanitari aeroportuali e delle navi.

Per consentire il rafforzamento delle misure di sorveglianza in corrispondenza dei punti di ingresso

internazionali sono state date specifiche indicazioni perché il rilascio della libera pratica sanitaria alle navi che nei 21 giorni precedenti abbiano toccato uno dei porti dei Paesi colpiti avvenga solo dopo verifica, da parte dell'USMAF, della situazione sanitaria a bordo, mentre per ciò che concerne gli aeromobili è stata richiamata la necessità dell'immediata segnalazione di casi sospetti a bordo per consentire il dirottamento dell'aereo sugli aeroporti sanitari designati ai sensi del Regolamento sanitario internazionale del 2005.

Gli USMAF degli aeroporti di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa, designati come aeroporti sanitari, hanno emanato specifiche ordinanze aeroportuali per disciplinare gli interventi in caso di segnalazioni di casi sospetti di malattie infettive a bordo di aeromobili provenienti direttamente o indirettamente dalle aree infette. L'Ente nazionale aviazione civile e il Comando generale delle Capitanerie di porto-Guardia costiera sono stati invitati a prestare la loro indispensabile collaborazione per l'efficacia e completa realizzazione di queste raccomandazioni.

Da ultimo, con la circolare del 1° ottobre sono state fornite indicazioni, non solo sui centri di riferimento nazionali e sui centri clinici a livello delle Regioni e Province autonome in cui possono essere gestiti casi, sospetti o confermati, di infezioni da *virus* Ebola, ma anche circa le modalità di stratificazione del criterio epidemiologico in base al rischio di esposizione, la valutazione iniziale e la gestione di casi sospetti o confermati di malattia da *virus* Ebola, le modalità per il trasporto, le precauzioni da adottare per la protezione degli operatori sanitari, le misure nei confronti di coloro che vengono a contatto con casi di malattia.

Tali misure, se sono sicuramente idonee ad individuare e trattare i casi che presentano un quadro sintomatico di una possibile infezione da *virus* Ebola, non sono invece sufficienti nei riguardi di coloro che manifestano tale sintomatologia solo dopo il loro arrivo nel continente europeo.

Si precisa che al momento l'Italia è destinataria di voli diretti soltanto dalla Nigeria, Paese che, com'è stato detto, ha avuto un focolaio di casi secondari e terziari legati ad un unico caso importato nel luglio 2014 e che a breve, permanendo la situazione di assenza di nuovi casi, potrà essere rimosso dall'elenco dei Paesi affetti. Tali voli diretti arrivano con cadenza trimestrale all'aeroporto di Fiumicino, dove l'USMAF è pronta ad intervenire in caso di segnalazione di casi sospetti, come del resto per qualsiasi altra provenienza.

Tutti gli altri Paesi colpiti (Guinea, Libera, Sierra Leone), sono collegati all'Italia solo mediante voli indiretti, che fanno scali in *hub* europei (Bruxelles, Madrid, Lisbona, Parigi ed altri) o del Nord Africa. Ne consegue che viaggiatori provenienti dalle aree colpite potrebbero arrivare in Italia attraverso voli con provenienza comunitaria o non comunitaria.

Le misure che vorremmo adottare per rafforzare il sistema sono le seguenti: rafforzare e potenziare le procedure per l'individuazione dei soggetti che potrebbero essersi infettati già nei Paesi africani colpiti dall'epidemia prima del loro imbarco sugli aeromobili con destinazione in uno degli aeroporti continentali (ciò rende necessaria la cooperazione dei Paesi implicati e di tutte le ONG presenti, ma al riguardo riferirà meglio il Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale); l'individuazione degli stessi soggetti al momento dello sbarco, al fine di fornire agli stessi compiute informazioni attraverso l'installazione negli aeroporti di cartelloni informativi e la distribuzione di opuscoli informativi che già ci sono, ma che devono essere ancora più evidenti e più capillari sui comportamenti da tenere nell'ipotesi in cui nei giorni successivi al loro arrivo si manifestano i sintomi di una possibile infezione. A questo proposito evidenzio che, in considerazione del ruolo di coordinamento di tutti i Ministri della salute europei che mi compete in questo semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, ho già assunto iniziative perché la predetta campagna informativa sia svolta con modalità omogenee in tutti i Paesi dell'Unione europea convocando nella giornata di ieri una Health security committee, sostenuta in questa azione anche dall'attuale commissario europeo per la salute Borg.

Per quanto riguarda invece l'operazione Mare nostrum, che desta preoccupazione dal punto di vista epidemiologico, la partecipazione del Ministero della salute, con i propri medici, all'attività della Marina militare (che abbiamo cominciato ad effettuare dal 21 giugno e da allora ad oggi abbiamo

effettuato più di 80.000 controlli sanitari a bordo delle navi, un numero enorme, e di questo ringrazio i medici della Marina militare e i medici del Servizio sanitario nazionale che stanno prestando un lavoro straordinario) è volta proprio a consentire, quando ancora i migranti sono a bordo e prima dello sbarco sul territorio italiano, i controlli sanitari per accertare la presenza di segni e sintomi sospetti di malattie infettive, ai sensi del regolamento sanitario internazionale dell'OMS.

Ad oggi la possibilità che attraverso questo canale arrivino persone affette dalla malattia di Ebola, per i termini di incubazione di cui parlavamo prima, è veramente molto bassa.

In caso di mancanza del medico del Ministero della salute a bordo, i controlli vengono effettuati a terra. Vogliamo dunque sottolineare che ci sono due controlli: a bordo viene effettuata la maggior parte dei controlli; se non c'è un medico del Servizio sanitario nazionale, il controllo viene effettuato a terra, prima dello smistamento dei migranti verso i vari centri di accoglienza.

Abbiamo già richiesto, in data 12 settembre, uno specifico stanziamento aggiuntivo, a valere sulla legge di stabilità, per rafforzare l'acquisto di dispositivi di protezione individuali. Appare infatti necessario dotare il predetto personale che compie tutte queste operazioni di ulteriori strumenti, che consentano di individuare casi sospetti, quali: misuratori a distanza della temperatura corporea, mascherine, guanti ed altro, al fine di consentire il trattamento degli stessi con tutte le conseguenti precauzioni di sicurezza.

Tutte queste iniziative richiedono, come vi ho già riferito, alcune risorse aggiuntive, sia in termini di personale che economici, per l'eventuale messa in atto di *screening* d'ingresso (al momento considerati dal Centro europeo controllo malattie di dubbio costo-efficacia ed utilità rispetto invece agli *screening* in uscita dalle zone affette), sia per la distribuzione di materiale informativo.

A tale proposito, oltre all'inserimento nel disegno di legge di stabilità di una proposta di norma per il potenziamento del personale medico presso gli uffici periferici del Ministero della salute per le attività di profilassi internazionale, in data 11 settembre 2014 è stata richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze una integrazione sul capitolo di bilancio destinato non solo all'acquisto di materiale profilattico, medicinali di uso non ricorrente, vaccini per attività di profilassi internazionale, ma anche alla pubblicazione e diffusione dei dati e materiali per la prevenzione delle malattie infettive, inclusi dispositivi di protezione individuale.

A livello comunitario, dopo le conclusioni adottate dal Consiglio europeo straordinario del 30 agosto scorso, sono in corso molteplici attività di sostegno ai Paesi interessati, che coinvolgono gli Stati membri e le strutture della Commissione, *in primis* le direzioni generali ECHO (cooperazione umanitaria) e DEVCO (Cooperazione e sviluppo), che stanno lavorando per coordinare gli interventi *in loco* di cui parlerà l'onorevole Pistelli. Ritengo che queste iniziative siano la principale via da percorrere per sostenere i Paesi colpiti nel contrasto all'epidemia e nello sforzo di ricostruire i sistemi sanitari collassati da quest'emergenza.

Gli organismi europei lavorano anche con le Nazioni Unite, le sue agenzie e le organizzazioni non governative operanti nell'area. Il presidente della Commissione europea Barroso ha parlato della questione nel suo recente intervento all'Assemblea delle Nazioni Unite.

Siamo peraltro consapevoli che è di difficile implementazione un meccanismo condiviso da tutti, finalizzato all'evacuazione medicalmente assistita, ad alto biocontenimento, dei cittadini europei colpiti dalla malattia. A tal proposito, va precisato che sono pochissimi i Paesi in Europa, tra i quali l'Italia, a possedere tutte le risorse necessarie per tale evenienza (mezzi aerei adeguati, ambulanze e barelle speciali, materiali di protezione individuale, *équipe* specializzate di personale formato e strutture di ricovero in isolamento). L'Italia è uno dei pochissimi Paesi in Europa che possono garantire l'evacuazione dei propri cittadini, dalla presa in carico del paziente nell'area di contesto al caricamento a bordo in pieno isolamento, al trasferimento in assoluto isolamento in ospedale (in questo caso, l'istituto Lazzaro Spallanzani di Roma), al trattamento in strutture ad altissimo livello di biocontenimento.

La disponibilità globale di posti letto di diverso livello di isolamento nell'Unione europea è di 244

unità (anche se sono considerati di diverso livello e grado, secondo i nostri *standard*). Di questi, 21 unità, peraltro ad alto isolamento, si trovano in Italia. Solo 6 Paesi, ai quali si aggiungerà presto anche la Svezia, hanno mezzi aerei adeguati per l'evacuazione, 9 Paesi hanno attrezzature per il trasporto in isolamento, cioè barelle, e *staff* medici specificamente preparati per tali attività.

A parte i problemi d'interoperabilità tra le attrezzature di diverso tipo, acquisite dai diversi Stati membri, l'ipotesi di metterle a disposizione di cittadini non connazionali deve tener conto del fatto che si tratta di un numero assolutamente modesto di risorse in tutta Europa. Riteniamo quindi veramente molto importante poter lavorare *in loco*, cioè in West Africa, nella realizzazione di strutture capaci di soccorrere anche gli operatori. A queste criticità stanno lavorando diverse strutture comunitarie, in particolare il Centro di coordinamento di risposta all'emergenza (ERCC), che fa capo alle strutture comunitarie di Protezione civile.

Del ricorso ai velivoli militari si sta occupando il Comitato politico di sicurezza, che proprio in questi giorni ha raccolto ulteriori informazioni circa la disponibilità dei Paesi membri.

In tale quadro, l'Italia, in occasione della recente riunione informale dei Ministri della salute a Milano, il 22 e 23 settembre, ha ritenuto opportuno promuovere un dibattito sul tema. Vi anticipo che i Ministri presenti hanno ribadito la volontà di coordinare le risposte e di lavorare tutti insieme ad un meccanismo di azione efficace e rapido.

A quanto sopra, aggiungo che, proprio in queste ore, si sta valutando la possibilità d'inviare strutture sanitarie mobili nelle zone colpite dall'epidemia, oltre a quelle già presenti, dello Spallanzani, debitamente attrezzate per il trattamento dei pazienti, nonché personale volontario sanitario che sia disposto a recarsi nei predetti Paesi, al fine di prestare la propria attività.

Concludo questa mia relazione, che spero sia stata esaustiva, ringraziando anche tutti gli operatori e i cooperatori italiani presenti in questo momento in West Africa, che stanno lavorando da mesi in condizioni veramente eroiche, perché grazie al loro intervento sono state salvate centinaia di vite umane. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Pistelli.

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signor Presidente, il mio sarà un intervento molto breve, semplicemente integrativo, perché il quadro esposto dal ministro Lorenzin è stato assolutamente ampio, esaustivo e dettagliato e ha fatto spesso riferimento anche ad interventi che sono stati operati dal sistema delle ONG italiane nel contesto internazionale.

Peraltro, io e il ministro Lorenzin siamo stati proprio alla prima riunione straordinaria convocata a Bruxelles per rispondere alla crisi del *virus* Ebola il 15 settembre, cioè la settimana che ha preceduto la riunione informale dei Ministri della salute, cui il Ministro ha fatto riferimento. Dico questo per testimoniare quanto il Governo italiano, assieme agli altri, sia preoccupato della gravità dell'emergenza Ebola e che la segua con attenzione, in collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche e private che possono portare un qualche valore aggiunto nella lotta contro la diffusione del *virus*.

Ci tengo a far notare, poiché siamo presenti in quei Paesi con molte nostre proiezioni, che l'emergenza in corso non è solo di tipo sanitario, in quanto essa impatta molto pesantemente sul tessuto economico dei Paesi colpiti, con dei segni meno di recessione molto importanti, sulla loro prospettiva di crescita, sulla loro coesione sociale e sul loro ordine pubblico. Per questa ragione è indispensabile che il nostro lavoro risponda ad una pluralità di strumenti e ad una logica integrata, mai abbandonando i Paesi in questione dopo la fase di più acuta difficoltà, come quella attuale, ma cercando anche di accompagnare, con gli strumenti del sostegno allo sviluppo, le fasi successive.

Faccio tre considerazioni. Quanto alla prima, in sede europea e nel contesto delle Nazioni Unite abbiamo sostenuto con convinzione l'istituzione di una missione sanitaria internazionale, così come proposto ed auspicato dal segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon. Come appena detto, infatti, riteniamo che un approccio che mira al coordinamento degli sforzi sia l'unico in grado di contrastare efficacemente una crisi sanitaria che, altrimenti, nelle sue proiezioni peggiori, assume una

complessità e una dimensione senza precedenti. In sistemi che tendono, se lasciati da soli, a collassare, anche la gestione delle informazioni e degli sforzi fa parte della risposta che stiamo mettendo in piedi.

Come ha ricordato il ministro Lorenzin, il nostro Paese - diciamocelo quando serve e quando è possibile - è nell'assoluta avanguardia nel campo del biocontenimento. L'Aeronautica militare dispone di due assetti strategici per il trasporto in sicurezza di pazienti eventualmente affetti dal *virus* e il già più volte menzionato istituto Spallanzani, non da solo, è comunque un centro di eccellenza a livello mondiale per la cura delle malattie infettive di questo genere ed è in grado di accogliere fino a dodici malati. Abbiamo mandato già due laboratori mobili del medesimo istituto in Guinea Conakry e Liberia e, come sapete, c'è un certo numero di ONG italiane che sono attive, già da prima, in questo momento in Africa occidentale, in particolar modo in Sierra Leone. Complessivamente parliamo, in questo momento preciso, di circa qualcosa di più di 50 operatori nei tre Paesi particolarmente colpiti.

Proprio su questo tema, cioè la tutela della salute e dell'incolumità degli operatori sanitari e umanitari, desidero rassicurare che l'Italia è disponibile - ed ha anche le capacità - a sostenere operazioni di evacuazione medica per il personale internazionale e nazionale eventualmente contagiato. Quello che voglio dire, e che abbiamo ribadito in sede europea, è che le molte criticità operative - vedasi alla voce «interoperabilità», come ha menzionato il Ministro - e finanziarie (ogni singolo intervento è estremamente costoso) ci hanno fatto assumere una posizione di valutazione caso per caso nell'ipotesi - malaugurata - di una richiesta e abbiamo evitato che ci fossero facili automatismi europei quando non siamo sicuri che la interoperabilità sia garantita ai livelli di sicurezza e *standard* di efficacia che noi siamo in grado di garantire.

La seconda questione è quella degli interventi della cooperazione italiana. Sul fronte della risposta, fin da questa estate, la cooperazione ha avviato un programma di un importo complessivo iniziale di circa 1,7 milioni di euro, articolato in due contributi: uno sull'OMS (che ovviamente è l'organizzazione capofila di livello regionale) per un valore di 440.000 euro, ed un'iniziativa bilaterale di 1,2 milioni per il finanziamento delle attività di cura, prevenzione e informazione - tutte e tre assolutamente di pari importanza - condotte dalle ONG italiane presenti nella regione e l'invio di personale medico italiano proveniente dall'istituto Spallanzani di Roma. Grazie al cosiddetto decreto missioni (secondo semestre 2014), saremo in grado di far salire questo montante di risorse fino a cinque milioni di euro, tenendo conto dell'evolversi della situazione sul terreno. Si è già detto da parte del ministro Lorenzin come alcuni ceppi, come quello in Congo, siano stati isolati e come la situazione in Nigeria, che rappresenterebbe il caso assolutamente più problematico, viste le dimensioni del Paese e anche il numero dei connazionali presenti, sia in corso di soluzione. Quindi agiamo su contesti specifici mano a mano che il *virus* si manifesta e si muove. In più, noi lo possiamo fare lavorando attraverso le basi umanitarie delle Nazioni Unite, sia quella che ospitiamo a Brindisi, dove abbiamo finanziato per circa 20.000 euro (sembrano poca cosa ma contano tanto) spedizioni in Sierra Leone di materiale e attrezzature mediche di facile consumo che erano destinate alle due ONG più attive nel Paese, cioè ENGIM ed Emergency.

Come Presidenza di turno del Consiglio stiamo accrescendo anche il nostro sforzo per l'*advocacy* di nuove risorse e per il coordinamento a livello europeo alla risposta all'epidemia, e cerchiamo di favorire, mantenendo standard elevati, risposte comuni e coerenti con le linee guida che l'OMS ci ha affidato nei mesi scorsi. Da questo punto di vista voglio soltanto risottolineare l'impegno dei due Ministeri dello sviluppo e della salute che si sono riuniti più volte nelle scorse settimane esattamente con l'obiettivo di coordinare ed integrare questo grande sforzo organizzativo e finanziario della Commissione. Traduco questo secondo punto, se volete, in uno *slogan* di facile comprensione: più noi facciamo e più noi spendiamo adesso e con capacità mirata, minore sarà il potenziale impatto successivo. Quindi la velocità e la nostra capacità di avere una *quick response* sul terreno, chiaramente, contenendo, arginando e selezionando, impedisce che dei vari scenari che l'OMS ci propone si verifichino quelli peggiori. Più facciamo adesso, meno faremo dopo.

Consentitemi, ma non per una vocazione globale ma per una constatazione della realtà sul terreno, di esprimere la mia e la nostra solidarietà ai Paesi colpiti che sono messi a durissima prova da questa

drammatica emergenza e stanno veramente dimostrando una grandissima determinazione e coraggio, così come mi associo, assieme al Ministro, al ringraziamento per le centinaia di operatori sanitari e di volontari, anche internazionali non solo quelli italiani, che rischiano ogni giorno la loro vita in condizioni spesso difficilissime perché, ripeto, c'è chi lavora sui pazienti, c'è chi lavora nei villaggi per diffondere consapevolezza e informazione sui comportamenti da adottare, c'è chi fa addirittura lavori di estremo rischio come i *burial team* che sono impiegati, appunto, nel seppellimento delle vittime. È personale veramente straordinario e di vari Paesi. Le nostre principali ONG stanno lavorando in tutti questi settori.

Il terzo punto, infine, riguarda le iniziative intraprese dall'unità di crisi che, come sapete, è un po' la nostra unità dedicata davanti a questo tipo di emergenze. Noi abbiamo monitorato fin dal primo momento, cioè fin da quando la notizia non era così evidente nella comunicazione pubblica, le sedi diplomatiche e consolari ubicate nei Paesi maggiormente colpiti e soprattutto abbiamo monitorato singolarmente i connazionali presenti in Liberia, in Guinea, in Nigeria, nella Repubblica democratica del Congo (RDC), in Senegal e in Sierra Leone. Ripeto: in alcune circostanze parliamo di comunità numerose, penso agli oltre 1.000 connazionali che abbiamo in Congo o agli oltre 2.000 che abbiamo in Nigeria, mentre nel caso dei tre Paesi più colpiti, appunto Liberia, Guinea e Sierra Leone, la somma non arriva a 150 e comunque sono quasi tutti o operatori militari o religiosi che stanno nelle missioni già da molti anni.

Abbiamo, in sinergia con gli altri Paesi dell'Unione europea, provveduto a tenere costanti gli avvisi di sicurezza e sanitari presenti sui siti istituzionali, pensate a «www.viaggiaresicuri.it», suggerendo sostanzialmente ai nostri connazionali, come potete verificare, di evitare, salvo casi di assoluta necessità, i viaggi nei tre Paesi principalmente colpiti dalla pandemia (Guinea, Liberia e Sierra Leone).

Il ministro Lorenzin vi ha dato utilissime informazioni, invece, con riferimento al comportamento delle compagnie aeree e dei circuiti che stiamo monitorando, quando si può arrivare in quei Paesi soltanto triangolando con altre capitali europee o nordafricane.

Stiamo inoltre provvedendo a pubblicare un *focus* approfondito sull'epidemia sempre dell'unità di crisi, fatto con l'ausilio del Medical intelligence, che è il reparto informazioni e sicurezza dello stato maggiore della Difesa ed è stato inviato a tutte le sedi diplomatiche interessate un *vademecum*, fatto insieme a questo reparto, con tutte le norme comportamentali di precauzione, per evitare di contrarre, in qualsiasi forma, il *virus*, che è stato distribuito, ovviamente, a tutti i connazionali lì presenti. Nei prossimi giorni metteremo le stesse informazioni sul sito «www.viaggiaresicuri.it» per chiunque avesse solo necessità costringenti di andare nei medesimi Paesi.

Infine, dicevo, stiamo portando avanti la mappatura degli italiani nell'area, sia in termini di collocazione geografica che di tipologia della presenza. Apro una parentesi molto breve: molti di questi Paesi, che sono piccoli comparati ad altri Paesi africani, sono però, in assoluto, Paesi molto grandi, quindi quando parliamo anche di focolai di epidemia, parliamo di focolai che sono ben localizzati in alcune aree di quel Paese, il che vuol dire che si può stare in quel Paese per altre ragioni magari stando a 2.000 chilometri di distanza. Questo per mettere nella giusta dimensione quei Paesi rispetto al nostro. Questa mappatura, comunque, è condivisa con tutte le Direzioni generali competenti del Ministero della salute e, ovviamente, con tutti gli altri *partner* comunitari, perché in caso di evacuazione le informazioni siano pienamente condivise.

Da ultimo, *e-mail* di allerta e mappatura telefonica delle nostre presenze e invio di materiale medico presso le sedi diplomatiche e consolari in Nigeria (ambasciata ad Abuja e consolato generale a Lagos) quali misure di precauzione anche per il personale presente.

Si tratta di una sfida estremamente insidiosa, il Governo italiano l'ha presa come doveva prenderla, cioè giustamente sul serio e il nostro ruolo di Presidenza del semestre europeo ci ha messi anche nelle condizioni di incentivare ulteriormente le forme di collaborazione e cooperazione con gli altri *partner*.

Non va generato alcun effetto panico, ma non va sottovalutato quello che abbiamo davanti ed è importante agire con molta velocità e con molta prontezza perché quello che in più facciamo oggi ci impedirà di avere conseguenze sgradite domani. *(Applausi dai Gruppi PD, NCD e PI).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Governo.

È iscritto a parlare il senatore Romano. Ne ha facoltà.

ROMANO *(PI)*. Signor Presidente, ringrazio il ministro Lorenzin ed il vice ministro Pistelli per le esaurienti informazioni che ci hanno offerto, che hanno approfondito in maniera molto puntuale la tematica sia sotto il profilo epidemiologico-sanitario sia per quanto riguarda la visione integrata, che condividiamo del tutto, che ci ha sottolineato il Vice Ministro.

Credo che questa sia l'unica strada che possiamo percorrere, fermo restando che ci sono due aspetti che sottoporrei alla vostra attenzione.

Il primo aspetto è quello di un maggiore accompagnamento e vicinanza nei confronti di quei centri che svolgono ricerca attualmente per quanto riguarda soprattutto lo sviluppo nella produzione di eventuali vaccini, che credo siano un aspetto molto particolare da prendere in considerazione, in quanto possono dare una risposta di grande utilità alla prevenzione della patologia stessa, anche perché dobbiamo tener conto del fatto che o giochiamo in termini di prevenzione primaria, insieme alla prevenzione secondaria, o facciamo soltanto prevenzione secondaria, ma in questo caso, anche perché la ricerca in questo campo ci sta dando i primi, timidi risultati, faremmo evidentemente un'opera impropria.

Chiedo quindi che ci sia una vicinanza assoluta e concreta - chiedo al ministro Lorenzin di prestare un po' di attenzione a questo passaggio, a noi particolarmente caro - soprattutto a quei centri di ricerca che stanno sviluppando in maniera molto approfondita, e sono in fase avanzata, l'elaborazione di vaccini che possono tornare estremamente utili.

Un'altra criticità è quella del periodo di latenza, laddove qualsiasi intervento di ordine preventivo, ce lo dobbiamo dire con estrema chiarezza, è pressoché inutile, perché nell'ambito di quegli otto, dieci giorni la patologia è asintomatica, quindi non abbiamo nessuna possibilità di individuare dei *marker* che ci consentano di definire il soggetto non solo a rischio, ma eventualmente portatore della patologia.

Un aspetto che sottopongo all'attenzione del vice ministro Pistelli, che comunque lo ha già trattato, è quello di svolgere un'azione soprattutto *in loco*, perché, in ragione anche della immediatezza dei rapporti e dei contatti a livello internazionale, qualsiasi tentativo, per quanto rigoroso, possa essere espletato a livello delle varie Nazioni europee non credo possa dare una risposta piena se non a fronte di quel programma che lei ha sottoposto alla nostra attenzione, e che condividiamo del tutto, di intervento a livello locale, soprattutto in quelle aree che sono ad alto indice di rischio. Soltanto così, attraverso un aiuto che non è soltanto economico, ma preventivo-sanitario, possiamo dare una risposta compiuta.

Una sola cosa io temo a livello sanitario: che, qualora gli interventi non siano così celeri e rapidi come sono stati individuati da entrambe le relazioni, si possa andare incontro ad una temibile mutazione del *virus*, le cui conseguenze, evidentemente, sono a dir poco drammatiche, perché passeremmo da una visione epidemica ad una visione pandemica e credo che questo sia un ulteriore aspetto.

Il vice ministro Pistelli - mi avvio rapidamente alla conclusione - ha richiamato la possibilità di portare dei dati che siano facilmente fruibili da tutti sul sito «viaggiare sicuri». Chiederei che sul sito si possano riportare, integrando questa giusta collaborazione con il Ministero della salute, anche i dati inerenti all'epidemiologia e i centri di riferimento o di eccellenza che in Italia possono essere di aiuto nell'ambito delle consultazioni da parte di tutti i medici. Infine, non da ultimo evidentemente, auspico una maggiore diffusione dei dati sui *media*, in versione cartacea e non solo, perché tutti ne siano a conoscenza - così come richiamava il ministro Lorenzin poc'anzi - in maniera ancora più capillare e così che tutti possano avere in tempo reale e concreto le informazioni. Molte volte, infatti, in un *mare magnum* di informazioni, sappiamo che troppe informazioni corrispondono a nessuna informazione. *(Applausi dai Gruppi PI e PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Anna. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, non mi soffermerò sugli aspetti della questione trattata dal vice ministro Pistelli, quanto piuttosto su quelli trattati dal Ministro della salute, per chiedere alcune

semplici cose. Vorrei premettere che, da biologo, posso affermare che questo è un *virus* terribile, che ha una virulenza e un grado di diffusione altissimi, per cui il semplice contatto con superfici sulle quali il *virus* abbia attecchito comporta la trasmissione della malattia. Non si tratta quindi dell'aviaria, che, per quanto temibile, era un *virus* molto meno contagioso. Il Ministro ha fatto delle circolari, ha allertato ed ha fatto tutta una serie di cose serie ed opportune. Però io, non per fare le veci del Ministro, stamattina ho fatto un paio di telefonate ad amici che ho in giro in alcuni ospedali del Sud Italia ed ho ricevuto da tutti la stessa risposta: la circolare è stata data loro in visione e ne erano edotti, ma l'unica cosa che avevano percepito è che, nel caso di un paziente sospetto di affezione al*virus* Ebola, avrebbero dovuto chiamare l'ospedale Spallanzani. Non mi sembra un filtro particolarmente efficace, soprattutto in quelle zone di frontiera (vedi Lampedusa ed altre zone della Sicilia) dove sbarcano o si ammassano centinaia, se non migliaia, di persone (in ventiquattro ore l'altro giorno ne sono arrivate 3.200) che possono essere potenziali incubatrici della malattia.

Per quanto riguarda l'aspetto dell'informazione, mi permetto di sottolineare al Ministro che il sito del Ministero è tuttora sguarnito di qualsiasi indicazione o informazione in proposito. Il sito del Ministero della salute americano, ad esempio, ha già diffuso una serie di semplici informazioni sulle vie di trasmissione del *virus* e sull'attenzione elementare che ciascun cittadino, nel caso in cui si trovasse in una situazione similare, deve opportunamente seguire. Sarebbe opportuno informare anche la gente non avveduta e non a conoscenza; non tutti leggono i giornali e non tutti sanno cos'è un *virus* e cos'è un'epidemia. Sarebbe opportuno spiegare quali sono i veicoli di trasmissione e quali le elementari norme igieniche che possono tamponare questo tipo di diffusione della malattia.

Si tratta quindi di fare in modo che nell'ospedale Spallanzani o presso altri ospedali (immagino il Cotugno di Napoli e posso immaginare che anche in Sicilia vi siano ospedali che trattano malattie infettive) si possano organizzare più posti, perché, nella dannatissima ipotesi che noi dovessimo essere fonte o veicolo di contagio, credo che dobbiamo prepararci al peggio e penso quindi che dodici posti non siano una grande quantità.

Per cui, se fosse possibile, visto che sono soldi ben spesi, chiedo se si possono attrezzare altri ospedali: ho fatto il caso del Cotugno di Napoli e penso anche a qualche altro ospedale ubicato in Sicilia. Faremmo bene, infatti, a dotare questi ospedali delle strutture adeguate.

Vorrei ricordare al Ministro un'altra cosa. *(Richiami del Presidente)*. Signor Presidente, ho concluso. Per curare questa affezione, si parla di un vaccino sperimentale figlio della ricerca di alcuni ricercatori e biologi italiani, che è prodotto dalla GlaxoSmithKline, la quale, essendo un'impresa privata, guarderà ovviamente ai profitti, come è giusto che sia. Signor Ministro, in quest'Aula stiamo attendendo, con grande pazienza, l'approvazione dei percorsi giuridico-scientifici per la sperimentazione clinica. Se sarà possibile approvarli nel corso di questa legislatura, ci doteremo anche noi di quei percorsi che ci consentiranno, non solo nei casi come Stamina o Di Bella, ma anche in casi come quello in oggetto, di attivare delle procedure cui lo Stato potrà presiedere senza scopo di lucro o di guadagno.

Un'ultima considerazione e concludo il mio intervento.

PRESIDENTE. Deve necessariamente concludere, senatore D'Anna.

D'ANNA *(GAL)*. Ho finito, Presidente. Abbiamo la sanità militare e, in particolare, un gruppo in cui io stesso ho militato, ovvero il Nucleo biologico chimico dell'Esercito. Mi chiedo perché non lo usiamo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, forse l'informativa del Ministro voleva essere rassicurante, ma di fatto i dati reali non lo sono affatto. Le previsioni dicono che l'epidemia si aggraverà, i decessi stanno aumentando, il contagio non si arresta e si cominciano a registrare i primi casi accertati in Europa e i primi casi sospetti in Italia. Il quadro non è certamente dei più rassicuranti.

Non è sufficiente che siano efficaci i protocolli sanitari nei porti e negli aeroporti, dove crediamo che dai Paesi oggetto del contagio arrivino poche decine o centinaia di persone nel tempo. La verità è che la maggior parte dei potenziali infetti arrivano in Italia grazie al vostro Mare nostrum e non certamente attraverso aerei e o navi. Il personale militare e civile addetto al primo contatto con i clandestini ha

effettivamente ricevuto un'adeguata formazione? Si era detto che l'aveva ricevuta nei tempi passati in cui era iniziata questa procedura; in realtà, sappiamo che molti degli addetti e dei nostri militari hanno poi contratto delle malattie contagiose, come la tubercolosi o la scabbia. Quali garanzie abbiamo che lo stesso non possa avvenire anche per una malattia ben più grave, come l'Ebola? Se le profilassi nei confronti delle malattie che ho citato non hanno funzionato, perché dovrebbero funzionare per l'Ebola? Mi sembra che i dati dicano che siamo a rischio ed è un rischio molto alto.

Riteniamo che questi circa 150.000 clandestini che arrivano in un anno, al ritmo di circa 500 al giorno, non possono essere controllati in modo efficace. È poco credibile che con pochi medici si possa controllare la situazione sanitaria e la loro condizione di salute, nelle fasi molto concitate di questi sbarchi. Volete rassicurarci, ma di fatto le visite risultano assolutamente sommarie e inadeguate; questo è un dato di fatto, che volete forse nascondere, ma che è inevitabile. Successivamente queste persone vengono spedite su tutto il territorio nazionale, senza alcuna precauzione. Non rimangono nei luoghi dove arrivano per un tempo sufficiente per accertare che non siano effettivamente contagiati, ovvero per i venti o trenta giorni di cui parlavate. Vengono poi utilizzati mezzi di trasporto pubblico per portarli negli alberghi e nei centri di accoglienza. Sappiamo che le prefetture precettano le aziende locali di trasporto e di fatto sequestrano i mezzi, che sono gli stessi poi utilizzati durante il servizio di linea nelle nostre Province e città e, quindi, senza alcuna precauzione.

Al di là dei costi per la collettività, dov'è la sicurezza sanitaria in questa procedura? Sono tanti i soldi, migliaia di euro, spesi nell'ambito di Mare nostrum e sembra, anche dalle vostre parole, che il flusso di denaro aumenterà inesorabilmente e costantemente nei prossimi mesi ed anni.

Come potete garantire che nessuno dei clandestini che arriva sulle nostre coste sia malato di Ebola? Come potete garantire l'accertamento della provenienza dei clandestini? Sapete esattamente da dove arriva ognuno di loro? Li trattenete per un numero di giorni sufficiente a garantire che non siano malati?

A queste domande dovevate dare una risposta, ma non l'avete fatto. Mi sembra stiate affidando questa grave e preoccupante vicenda alla fortuna e alla buona sorte. Questo non è - a nostro avviso - un modo di agire corretto da parte di un Governo responsabile. Le lacune dell'informativa odierna, quelle risposte che non ci avete dato non ci rassicurano e non ci convincono per niente. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romani Maurizio. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, vorrei parlare in questo mio intervento più da medico che da senatore e devo dire che, come medico, mi ritengo molto soddisfatto da quanto ho sentito. Sono all'opposizione ma, quando sento affermare cose giuste che può dire chiunque, ritengo che non dobbiamo sempre e per forza strumentalizzare le situazioni. In questo campo, l'Italia, per fortuna, è riconosciuta uno dei Paesi più all'avanguardia.

A mio giudizio, dovremo agire su due aspetti. Il primo è quello dell'informazione, che tende forzatamente a creare un panico inutile o comunque a sviare l'informazione in funzione della parte politica nella quale ci si trova a militare.

In merito al fatto che siano aumentati di molto i casi, dobbiamo tenere presente che l'Ebola esiste dal 1976 e il numero dei casi è sempre stato intorno a 400-500. Quando sei o sette mesi fa mi si chiedeva se c'era da preoccuparsi di Ebola, rispondevo negativamente, perché in realtà la diffusione del *virus* era limitata a villaggi molto isolati, dove non vi era una grande comunicazione. Dobbiamo specificare che la grossa diffusione non avviene attraverso gli emigranti, ma soprattutto dal fatto che molti cinesi vanno a disboscare nelle zone interessate dal *virus*, si nutrono di pipistrelli ed antilopi e lavorano anche nelle aziende minerarie, dando origine a quella che si chiama *bushmeat*, che comporta la diffusione del *virus* dall'animale all'uomo. Tra l'altro, ho letto che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, al 1° ottobre, i casi di Ebola erano 7.492, di cui 3.439 sono i morti. Ma ricordo che stiamo parlando di quasi tutti i casi verificatisi in Africa.

Se devo credere a quanto mi avete detto - e non vedo per quale motivo non ci dovrei credere in questa

fase, visto che è così - vuol dire che c'è un'organizzazione che funziona. Ricordo che l'ospedale Spallanzani è un'eccellenza a livello mondiale, non solo italiana. Sappiamo che esistono trasporti aerei in sicurezza, che abbiamo quasi solo noi. Infine, dobbiamo tenere presente che, se dobbiamo fare prevenzione ed organizzazione, dobbiamo farla nei Paesi d'origine. Di fronte a tre miliardi e mezzo di passeggeri aerei è impensabile preoccuparsi dei barconi di emigranti. È vero che non abbiamo aeroporti diretti, per cui potremo venire a contatto con persone che hanno preso il *virus* in altre Nazioni.

Dobbiamo, però, chiarire anche un altro concetto: se è presente dal 1976 e non è cambiato, non dobbiamo nemmeno pensare che il *virus* di Ebola sia come un *virus* influenzale. Il *virus* di Ebola non si trasforma come il *virus* influenzale, anno dopo anno, è sempre lo stesso e speriamo che rimanga lo stesso. L'unico consiglio che vorrei dare al ministro Lorenzin è questo: visto che pare che noi siamo molto vicini nella ricerca a trovare un vaccino (c'era stato anche lo *scoop* che forse lo avevamo trovato), destiniamo un po' di soldi a questa ricerca ed innovazione. *(Applausi dal Gruppo PD e delle senatrici Mussini e Bencini)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Anitori. Ne ha facoltà.

ANITORI *(Misto)*. Signor Presidente, visto che la situazione non può essere gestita come ordinaria, ma come straordinaria, il Ministro ha richiesto un aumento dei fondi nella legge di stabilità destinati all'USMAF e al controllo dei porti e degli aeroporti. Nel caso non vi fosse l'aumento dei fondi da lei richiesto, ne sono previsti altri *ad hoc*, oppure l'Unione europea fornirà un ulteriore apporto economico?

PRESIDENTE. Senatrice Anitori, non vi è possibilità di replica da parte del Ministro, che quindi risponderà in seguito o attraverso altri canali.

È iscritta a parlare la senatrice Chiavaroli. Ne ha facoltà.

CHIAVAROLI *(NCD)*. Signor Presidente, ringrazio il ministro Lorenzin e il vice ministro Pistelli per l'informativa che hanno reso, puntuale, esaustiva e che a mio avviso coglie perfettamente nell'obiettivo, che è quello di tranquillizzarci.

Il *virus* suscita in tutti noi una grande preoccupazione, anche a livello mondiale, alimentata dagli organi di stampa e dai *media* che riportano notizie, talvolta allarmanti, sui livelli che questa epidemia sta raggiungendo. Devo, però, dire che, ascoltando la relazione, posso affermare che il nostro Paese sta certamente facendo tutto quello che è necessario e tutto quello che un fenomeno di portata così straordinaria richiede, anche e soprattutto nel coordinamento che ho inteso dal vice ministro Pistelli.

Mi ha colpito il caso del medico di Emergency ricoverato presso l'ospedale Spallanzani, al quale auguro, a nome di tutto il Gruppo, che il caso non sia poi reale e venga smentito e che, a seguito del completamento del protocollo, possa essere dichiarato fuori pericolo. È chiaro che ciò che ascoltiamo ci dimostra, purtroppo, che i dati sono in continua evoluzione, come anche nel caso dell'infermiera della Spagna. È questo che ingenera il grande timore che, se l'epidemia dovesse raggiungere le grandi metropoli, sarebbe poi difficile l'isolamento.

Capisco anche l'intervento dei colleghi della Lega, che cercano di strumentalizzare il fatto che il nostro Paese si trovi in una particolare situazione nel Mediterraneo, che dipende dalla collocazione geografica. Tuttavia, ringrazio anche il ministro Lorenzin per il puntuale riferimento alla situazione, che vede gli ingressi nel Mediterraneo sotto controllo e non destare preoccupazione.

Nonostante tutte le cose che ho ascoltato, dalle quali prendo atto che il Governo sta adottando ogni necessaria iniziativa e precauzione per ridurre i rischi, e nonostante tutte le misure di prevenzione previste dai protocolli internazionali, comunque sento di rivolgere a nome del Gruppo un accorato appello ad entrambi i Ministri, al Ministro della salute e al vice ministro Pistelli, e a tutto il Governo, in generale, affinché questo livello di attenzione, questo impegno costante nel monitoraggio della situazione e nelle misure da adottarsi prosegua incessante.

Mi unisco anche io, come hanno fatto i Ministri, all'orgoglio di avere dei nostri connazionali così fortemente impegnati, che mettono così enormemente a rischio la propria incolumità, per prevenire il

diffondersi della malattia e per portare il contributo ai Paesi che sono in così grande difficoltà.

Questo ci rende orgogliosi del nostro Paese e della nostra Nazione. *(Applausi del senatore Esposito Giuseppe)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Simeoni. Ne ha facoltà.

SIMEONI *(M5S)*. Colleghi senatori, ringrazio il gentile Ministro per essere finalmente venuto a riferire su questo gravissimo problema, visto che la prima interrogazione è stata presentata ad aprile quando l'epidemia era ancora circostanziata.

Quando feci il mio primo intervento in Aula su questo argomento i morti erano 80, i contagiati 300; oggi siamo a 3.500 morti ed i contagiati aumentano al ritmo di 200 nuovi ogni giorno.

Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha lanciato l'allerta nonostante la sua Nazione si trovi al di là dell'oceano ed ha inviato risorse e truppe in Africa per aiutare le associazioni umanitarie che stanno strenuamente tentando di contrastare il *virus*. La direttrice dell'OMS ieri ha dichiarato che sono abbastanza inevitabili nuovi casi di Ebola nel vecchio continente. Vorrei sottolineare che qui non siamo di fronte alla solita psicosi in stile mucca pazza o influenza aviaria; stiamo parlando di un *virus* aggressivo mutageno che ha già mietuto migliaia di vittime ed ha un tasso di mortalità del 90 per cento. Il rischio è reale, più vicino a noi, che a tutti gli altri Paesi occidentali. Oltre ai controlli in aeroporto, infatti, ricordiamo che attraverso l'Italia arrivano flussi migratori dall'Africa e, quindi, la nostra Nazione, che è la porta dell'Europa, è particolarmente a rischio.

So che lei Ministro ha predisposto dei protocolli di sicurezza aggiuntivi per fronteggiare la minaccia Ebola. Ma i protocolli di sicurezza sono attuati? La mia collega della Camera, la deputata Spadoni, le ha chiesto stamattina quali misure state prendendo per tutelare gli operatori di volo. Io, invece, in quanto infermiera, le chiedo quali sono le misure, mi auguro eccezionali ed urgenti, che state prendendo per tutelare il personale medico delle strutture ospedaliere. Le ricordo che in Spagna è stata proprio un'infermiera la prima vittima del contagio del *virus* Ebola; ciò è avvenuto, pare, a causa della scarsa preparazione formativa e delle insufficienti misure che erano state adottate nell'ospedale spagnolo.

Se fossi in lei, Ministro, andrei personalmente nei porti e negli aeroporti a controllare che i protocolli di sicurezza siano attuati: va verificato che in ciascun aeroporto gli operatori siano preparati e le attrezzature le più idonee. Nei grandi porti ed aeroporti ci dovrebbero essere delle esercitazioni per confermare la preparazione degli operatori. Per eliminare il rischio di diffusione del *virus* sarebbe opportuno predisporre un periodo di osservazione di tutti i viaggiatori che arrivano dai Paesi ad altissimo rischio, anche perché sappiamo bene che il nostro sistema sanitario è in ginocchio e difficilmente sarebbe capace di gestire un'epidemia estesa.

Queste sono le nostre proposte. La prevenzione è l'unica cosa che possiamo fare per evitare scenari disastrosi visto che non ci sono vaccini sicuri. Se continuiamo a trattare questa epidemia con sufficienza e non ci impegniamo al 100 per cento rischiamo davvero una catastrofe.

L'Ebola ha dai due ai ventuno giorni di incubazione ed il *virus* è molto aggressivo e non abbiamo sicurezze al 100 per cento che non vi sia una mutazione delle vie di trasmissione anche nel periodo di incubazione. Non vogliamo essere allarmisti, ma dobbiamo prepararci seriamente ed in modo rigoroso, con la prevenzione in tutti i porti ed aeroporti. Per questo suggerisco l'istituzione di un numero verde apposito per l'Ebola, come in passato è stato fatto per altre patologie infettive. Quando abbiamo accettato il mandato ci siamo presi la responsabilità di dare sicurezza ed informare i cittadini. Per questo ripeto: prevenzione, prevenzione, prevenzione.

Ministro, concludo l'intervento con una battuta napoletana: «Io speriamo che me la cavo». *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio Lettieri. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, signor Ministro, signor Vice Ministro, mi rendo conto che abbiamo tutti - Governo e Parlamento - l'obbligo di mantenere alta la guardia per non trovarci impreparati dinanzi ad un'emergenza di tal fatta. Dall'altra parte, vi è anche la necessità di

evitare che si produca uno stato di allarme sovradimensionato rispetto all'effettiva portata del fenomeno. Si tratta quindi di trovare un punto di equilibrio, anche se naturalmente, come sempre capita, raggiungerlo è particolarmente complicato. La controindicazione è la confusione e parto allora proprio dalla confusione, che dobbiamo contrastare.

La crisi provocata dal *virus* Ebola è una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale: non solo un'emergenza sanitaria, ma una vera e propria crisi umanitaria, economica e sociale. A sostenerlo è stata Margaret Chan l'8 agosto. In quello stesso giorno il commissario europeo per la salute Borg, ha detto: «C'è un basso rischio di essere contagiati. Nell'Unione europea la situazione non è particolarmente a rischio. È molto improbabile che il *virus* raggiunga l'Europa». Siamo sempre all'8 agosto: abbiamo dunque un comunicato *hard* ed un comunicato *soft*. Un altro comunicato *hard* è stato diffuso il 7 ottobre scorso, quando il ministro Lorenzin ha detto che la situazione è grave e che sono necessari più controlli su Mare nostrum. Il Ministro della salute, nel corso di un'audizione, ha fatto il punto, evidenziando la necessità di rafforzare i sistemi di controllo delle frontiere.

Quindici giorni prima, un altro comunicato *soft*: «Nessun rischio da immigrazione». Il Ministro assicura che «non c'è nessun rischio per Ebola legato all'immigrazione». E poi aggiunge: «In questo momento l'Italia è sorvegliata al più alto livello, come riconosciuto da tutti. Da questo punto di vista possiamo stare sereni». Mi rendo conto che per chi fa parte del Governo Renzi lo «stare sereni» abbia assunto un significato esattamente opposto a quello che l'espressione suggerisce, ma mi pare che da queste dichiarazioni lo «stare sereni» non ci consenta di abbassare la guardia.

Oggi il presidente della Banca mondiale, Jim Yong Kim, che a Washington, nell'ambito di un *weekend* organizzato specificamente sul problema della diffusione del *virus*, ha aperto i lavori affermando che sul problema Ebola abbiamo fallito miseramente. Avremmo dovuto fare tante cose di più e che andrebbero fatte molte cose (infrastrutture, prevenzione e quant'altro). Un monito a tutti i Paesi.

Vorrei fare allora alcune piccole considerazioni che riassumo qui in cinque punti.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore, ma le rimangono solo 40 secondi.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Sarò rapidissimo.

Tracciatura dei viaggiatori. Gli USMAF sono 11: si possono potenziare? Possiamo aumentare gli organici dei medici che mi sembrano inadeguati?

Centri nazionali di riferimento: sono due, l'ospedale Spallanzani di Roma e l'ospedale Sacco di Milano. Da Roma in giù si può fare qualcosa? Serve? Forse sì.

Ancora nessuna terapia. Sui vaccini non c'è nulla di registrato. Pensiamo di sostenere la ricerca in questo settore e dare un sostegno serio e concreto?

Abbiamo intenzione di usare la sanità militare?

Da ultimo, ho apprezzato, sia l'intervento del Ministro che del Vice Ministro. C'è sicuramente molta buona volontà. Dobbiamo fare un po' di ordine e farci trovare preparati. Credo che sia assolutamente necessario, soprattutto nel semestre europeo, un processo di maggiore armonizzazione dei livelli legislativi e regolatori sovranazionali come traguardo per creare una condizione nella quale realmente in Italia - ove mai fossimo bravi, ma purtroppo non lo siamo - si possa essere in grado di fronteggiare da soli quella che si conclama come una vera e propria emergenza, alla quale, con l'aiuto di tutti e senza la speculazione di nessuno, dobbiamo arrivare preparati. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Villari. Ne ha facoltà.

VILLARI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, Ministro, Vice Ministro, colleghi, il tema dell'informazione su questa materia è cruciale.

La relazione che abbiamo ascoltato, sicuramente esauriente per molti aspetti, è però carente sotto un aspetto che ritengo importante e che credo invece vada recuperato.

Le modalità di trasmissione di questo agente patogeno relativamente nuovo includono anche quella che avviene attraverso i liquidi biologici e la via parenterale, cosiddetta inapparente.

Sento poco parlare della bonifica degli impianti di aria condizionata, e questo è un punto che ci tengo a

segnalare. Ricordo infatti che alla fine degli anni Settanta, inizi degli anni Ottanta scoppiò la legionellosi che si diffuse attraverso l'impianto di areazione dell'albergo in cui i legionari soggiornavano. Lo ricordo perché studiammo questo caso in quanto si trattava di agenti patogeni nuovi e perché quello è un veicolo di bassa trasmissione - e noi dobbiamo evitare psicosi - ma è da considerare. Vale per le compagnie aeree e i nosocomi.

Credo che ciò vada segnalato all'attenzione del Governo affinché se ne faccia portavoce. I rischi - lo ripeto - sono bassi, ma vanno considerati. *(Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Biasi. Ne ha facoltà.

DE BIASI *(PD)*. Signor Presidente, innanzitutto voglio ringraziare la ministra Lorenzin e il vice ministro Pistelli non soltanto per la qualità della risposta, ma anche per la celerità con cui hanno accettato di venire a riferire in Aula, anche se penso che il lavoro migliore sia quello che affronteremo in Commissione dove monitoreremo insieme l'andamento di questa vicenda per molti versi drammatica, ma per altri non inattesa.

Mi viene da dire che ora che può toccare all'Occidente, l'Occidente si sveglia. Permettetemi una considerazione che nasce un po' dalla nostra storia.

Contemporaneamente, posso anche dire con orgoglio (che vorrei fosse considerato poi quando si fanno i bilanci dello Stato in questi campi) che l'Italia sta rispondendo e può rispondere bene, che può essere utile a livello mondiale in quei Paesi dove è presente l'epidemia perché ha una buona sanità pubblica, quella che manca in Africa, in quei Paesi dove il rapporto fra il medico e i cittadini è pazzesco (si dice che il rapporto sia uno a 100.000), dove non ci sono le strutture igieniche, dove non ci sono gli ospedali. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Parliamo di situazioni che non conosciamo, di luoghi dove ci sono credenze popolari, una delle quali è, ad esempio, che sia lo Stato a portare il *virus*. Penso che i commenti siano piuttosto inutili, lo dico con grandissimo rispetto per quelle popolazioni, ma è lì il nodo dello sviluppo distorto del nostro mondo. È lì che c'è l'abbandono massimo ed è lì oggi che dobbiamo assolutamente intervenire.

Quindi colgo con grandissimo favore quanto ci è stato comunicato oggi e il comune intento di intervenire non in modo solitario, come Italia, ma come Europa in collegamento con altri organismi internazionali, innanzitutto per fermare lì l'epidemia. Sappiamo infatti perfettamente che se l'epidemia verrà circoscritta minore sarà la possibilità del contagio in altri Paesi. Il *virus* paradossalmente sarà infatti meno mutageno perché circoscritto.

Il secondo punto è quello che riguarda la sicurezza. Anche da questo punto di vista mi permetto di dire che c'è sempre un'ambivalenza. La sicurezza è un valore fondamentale del mondo, ma può anche essere la limitazione delle persone, della loro libertà individuale. Quindi sono fino in fondo d'accordo con il Governo sul fatto di non produrre un allarmismo ingiustificato quanto da quattro soldi. I dati dell'OMS sono infatti molto chiari. È evidente che ci vuole un controllo sull'ingresso dei migranti, come è del tutto ovvio, ma sappiamo anche che la percentuale di rischio relativa ai migranti è molto più bassa di quella relativa alla circolazione normale delle merci e delle persone, come dimostra il fatto che sono persone bianche, occidentali, quelle che sono state contagiate e che quindi, evidentemente, non è un problema legato - ancora una volta - al colore della pelle. Scusate se lo dico, ma credo si possa evitare di usare anche questo per fare razzismo.

Con riferimento alla sicurezza, che ho menzionato, va benissimo il rafforzamento dei controlli degli aeroporti e dei cittadini extraeuropei. Il Ministro ne ha parlato e condivido le sue parole fino in fondo, perché in Italia non abbiamo voli diretti, ma solo indiretti, e questo è uno dei grandi problemi, ossia la creazione di un cordone sanitario di monitoraggio, prevenzione, controllo e gestione del rischio.

Sono d'accordo inoltre con il fatto che non si possono fare le nozze con i fichi secchi e che la prevenzione ed il controllo richiedono finanziamenti che devono arrivare, esattamente come devono arrivare quelli per la ricerca. Sono orgogliosa di vivere in un Paese in cui vi sono due centri d'eccellenza - l'istituto Lazzaro Spallanzani di Roma e l'ospedale Luigi Sacco di Milano - e sono orgogliosissima che si stia studiando il vaccino in Italia, qui vicino, a Pomezia, oltre che in altri centri.

Qualche volta sarebbe bene che valorizzassimo anche questa nostra capacità a livello internazionale e riuscissimo a promuovere la buona ricerca e la buona sanità, magari puntando anche su questo.

L'ultima cosa che voglio dire riguarda gli operatori: credo vi sia un rischio per i cittadini e quello più grande - com'è stato detto, e lo condivido - è proprio per gli operatori del mondo sanitario e delle organizzazioni non governative.

PRESIDENTE. Senatrice, dovrebbe concludere il suo intervento, grazie.

DE BIASI *(PD)*. Sono d'accordo sulla necessità di seguire fino in fondo i protocolli di sicurezza, per cui è inutile spostare i malati dal luogo in cui si trovano, perché questo potrebbe causare una diffusione virale che si può benissimo evitare. Gli operatori, però, sono le prime persone a cui bisogna prestare soccorso e dare la possibilità di fare prevenzione, com'è ovvio, altrimenti, se si ammalano anche loro, la situazione peggiorerà.

PRESIDENTE. La invito nuovamente a concludere, senatrice, grazie.

DE BIASI *(PD)*. Un'ultima cosa mi lasci dire, signor Presidente, tanto l'Aula mi sembra vuota, quanto attenta, per chi c'è.

PRESIDENTE. È un problema di tempi, non di attenzione, come per gli altri colleghi, quindi concluda.

DE BIASI *(PD)*. Certo, ma non si può rinviare il problema delle condizioni di salute in Africa e la responsabilità della salute dell'Unione europea - mi permetto di dirlo nel semestre - ha una pecca, ossia il rischio che tutta l'attenzione si sposti solo sul settore industriale. Ritengo invece che dovremmo puntare molto su quello sanitario: ancora una volta, a maggior ragione con Ebola, è del tutto evidente che lo sviluppo è libertà, ma il destino dell'umanità è davvero uno e uno solo. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare. *(Brusio).*

PRESIDENTE. Colleghi, non è obbligatoria la vostra presenza, però è vietato il mugugno.

Ha facoltà d'intervenire, senatore Giovanardi. *(Brusio)*.

GIOVANARDI *(NCD)*. Colleghi, se ve ne andate mi fate un favore, tanto non capite quello che dico.

Signor Presidente, domenica scorsa, in decine di piazze italiane, si sarebbero dovuti svolgere pacificamente gli incontri e le manifestazioni delle cosiddette Sentinelle in piedi. Si tratta di persone che si riuniscono per un'ora in rigoroso silenzio a leggere un libro, al fine di testimoniare in difesa della libertà d'opinione e della libertà di esprimere il proprio pensiero. Nello specifico ciò avverrebbe relativamente al disegno di legge Scalfarotto che, com'è noto, limiterebbe questa libertà in ordine a questioni particolarmente importanti, ed anche al fine di garantire il diritto di tutti ad esprimersi, senza alcuna forma di odio o boicottaggio degli altri, ma anzi sostenendo i diritti di tutti e la non discriminazione nei confronti di chiunque.

Purtroppo, però, a Bologna, Torino, Napoli, Rovereto, Pisa, Trieste, Trento, Genova, Aosta e Parma, le Sentinelle sono state accolte con insulti, sputi, bestemmie, calci e pugni, come i video stanno a testimoniare, e sono state brutalmente aggredite - lo sottolineo - con contromanifestazioni organizzate in parte da centri sociali e in parte da associazioni di *gay* militanti, che hanno cercato d'impedire fisicamente il semplice fatto di testimoniare un'opinione. Ora, la loro opinione poteva essere diversa da quella dei manifestanti, ma giustamente il Parlamento potrà dirimere la questione: ve ne sono infatti diverse, molto delicate - come quella su cui si concentra la legge Scalfarotto o come quella sulle unioni civili e il matrimonio *gay*, che dovranno essere democraticamente risolte dopo che un altrettanto libero dibattito si sia potuto svolgere nel Paese.

Desidero sottolineare questo aspetto perché non risulti che in Senato passa inosservato il fatto che alcuni cittadini italiani, in tantissime città, sono stati aggrediti fisicamente nel momento in cui

cercavano di esercitare un loro dritto costituzionale. Desidero inoltre sollecitare il Governo a rispondere prontamente alle interpellanze ed alle interrogazioni presentate al riguardo, anche per garantire in futuro che persone come quelle che domenica scorsa - vi erano anziani, mamme e bambini - erano andati in piazza per rendere una testimonianza del tutto pacifica, non vengano più coinvolte in scene e vicende che possano creare un trauma.

MORONESE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE *(M5S)*. Signor Presidente, gentili colleghi, cittadini, intervengo per porre alla vostra attenzione e di chi ci segue il fatto che in questi giorni è ripreso, presso il tribunale di Napoli, un processo, denominato Carosello (nome attribuito dagli inquirenti per via del giro di bolle con il quale venivano nascosti i traffici di rifiuti tossici provenienti dal Nord verso le discariche abusive e legali dell'agro acerrano e della zona flegrea, quindi nel Napoletano).

Dopo aver visto l'accusa di disastro ambientale richiesta dal pubblico ministero decadere per effetto della prescrizione e dopo che la sentenza di primo grado si è conclusa con condanne lievi per reati gravissimi, ci appelliamo ai magistrati e ai giudici, nella speranza che si possa avere un giusto processo in tempi celeri per evitare che possa scattare ancora la prescrizione e che tutti i fatti presentati possano avere la giusta attenzione che meritano.

Signor Presidente, comprenderà cosa vuol dire per i cittadini della Terra dei fuochi, che vedono ogni giorno i propri cari morire davanti ai loro occhi di tumore e cancro, subire anche la prescrizione per reati così gravi come il traffico di rifiuti tossici. È insopportabile e inaccettabile.

Il Movimento 5 Stelle ha depositato una proposta di legge, a prima firma del collega Cappelletti, che prevede la sospensione della prescrizione sin dal momento del rinvio a giudizio, che insieme al disegno di legge Micillo approvato alla Camera e fermo in Commissione qui in Senato, che finalmente equipara il reato ambientale al delitto, risolverebbero, se approvati, il problema della prescrizione per tali gravissimi reati. Potremmo così consentire uno svolgimento più sereno di processi così delicati e complessi ed assicurare una maggiore giustizia a chi oggi, invece, si sente vittima proprio di essa.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, senatori, il 28 maggio 2014, in quest'Aula, è stato approvato il disegno di legge n. 1176 recante: «Istituzione del giorno del dono», a prima firma del collega Ciampi, riconoscendo nel 4 ottobre di ogni anno il Giorno del dono. Il provvedimento in oggetto, denominato alla Camera Atto Camera n. 2422, è ancora in discussione in Commissione affari sociali, in attesa di essere deliberato.

La mancanza di istituzionalizzazione (scusate la parola un po' difficile) per legge non ha comunque evitato che ugualmente fosse celebrata la giornata. Anzi, l'Istituto italiano della donazione ha organizzato vari eventi itineranti a partire dal 30 settembre a Roma, il 2 ottobre a Milano e il 4 ottobre a Torino.

Vorrei ringraziare tutti coloro che donano tempo e/o denaro a fini sociali. Ringrazio tutti coloro che, in questo inizio di anno scolastico, si sono impegnati a rendere le scuole più vivibili. Ad esempio, nel mio Comune - a Scandicci - alcuni genitori e nonni hanno imbiancato e pulito le aule della scuola, rendendo l'ambiente più confortevole. In altri Comuni alcuni genitori, anche senatori, hanno donato un nuovo arredamento per la scuola. Ringrazio i tanti di voi senatori che si impegnano nel sociale, donando tempo e denaro. Ringrazio le varie personalità dello sport e dello spettacolo che si impegnano in tal senso.

Ringrazio anche la popolazione di Lampedusa che ha donato e continua a donare tempo e cose ai tanti profughi, migranti e viaggiatori della speranza. Era un anno fa quando 400 persone provenienti dalla Libia hanno perso la vita durante il cosiddetto viaggio della speranza. Ringrazio, quindi, i milioni di semplici cittadini che ogni giorno si impegnano nel volontariato andando a completare un servizio che in altro modo non avrebbe possibilità di esistere. *(La senatrice Bencini si commuove)*. Scusate, ma

ogni volta che parlo di donazione mi commuovo.

Infine ringrazio, ma non ultimo, chi decide in pieno benessere di vita, di donare gli organi in caso di morte, o chi anche non decide, ma la famiglia di fronte ad un evento drammatico opta per la donazione.

Si dice che per ognuno di noi per quanto riguarda la vita ci sia un unico passaggio dal via. Ecco, in questo caso chi dona e soprattutto chi riceve ha la possibilità di ripassare dal via. La donazione di organi rimane uno dei gesti più nobili e altruisti, ma ovviamente deve essere un dono e non un *business*, non deve esistere la donazione a fine di lucro, perché, anche se può sembrare inverosimile, ciò accade. Vorrei quindi fare un *endorsement* al presidente della Commissione giustizia Palma, molto sensibile all'argomento, affinché venga esaminato in Commissione il disegno di legge n. 922 a prima firma del senatore Maurizio Romani e sottoscritto anche da me.

Ricordo che proprio il nostro Paese ospiterà, sabato 11 ottobre, a Roma, la 16a edizione della Giornata europea per la donazione degli organi, evento promosso annualmente dal Consiglio d'Europa, insieme al quale l'Italia in questo momento detiene la presidenza del comitato per i trapianti di organi e tessuti.

Grazie per l'attenzione e la sensibilità che dimostrerete.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, mi dispiace che il ministro Lorenzin sia andato via, perché avrei potuto rivolgere un accorato appello a lei direttamente.

Lo scorso 5 ottobre «Report» ha mandato in onda una puntata sconvolgente, denunciando una grave negligenza da parte dell'Istituto superiore della sanità, relativamente ai *test* e alle conseguenti certificazioni del corretto funzionamento dei *pacemaker*.

La conduttrice stessa, Milena Gabanelli, si è addirittura augurata che si trattasse di una allucinazione, preferendo addirittura di essere radiata dall'Albo dei giornalisti, pur di essere smentita su quanto stava denunciando.

La Gabanelli non è stata radiata, anzi è notizia di oggi che Pietro Bartolini, del laboratorio nel quale si sarebbero dovuti fare questi *test*, si sia dimesso.

La ministra Lorenzin invece si è attivata con un'indagine amministrativa.

Ecco, noi siamo qui oggi a rilevare l'ennesimo ritardo e l'ennesima attestazione di incompetenza della nostra Ministra, che noi con una mozione di sfiducia invitiamo volentieri a tornare alla sua brillante carriera di parlamentare e a lasciare il Dicastero in mano a qualcuno capace di assumersi le grandi responsabilità che guidare un Dicastero come questo impone.

La ministra Lorenzin, nei confronti della quale abbiamo presentato una mozione di sfiducia già a giugno, a seguito della vicenda Avastin-Lucentis (vicenda che la Ministra con un decreto non ha assolutamente risolto), si è distinta per non essere intervenuta tempestivamente e non aver dimostrato la propria competenza sia a luglio, a seguito della sentenza della Corte costituzionale sulla fecondazione eterologa, delegando le Regioni ad emettere le nuove linee guida, e quindi abdicando ed aggirando un obbligo che invece le compete, che in merito alla vicenda Ebola per la quale mi pare non si sia distinta per tempismo.

Ora, per quanto riguarda la vicenda dei *pacemaker*, siamo di fronte ad un conflitto di interesse grosso come una casa, poiché c'è un direttore del Ministero della salute chiamato a controllare un alto funzionario dell'Istituto superiore della sanità, che, guarda caso, è il marito, quindi il controllato è il marito di chi dovrebbe controllare, questo in barba ad una direttiva europea. Vi è poi un caso di scandalosa malasanità che ha già causato una vittima ed un invalido.

Qui rinnovo a questa Presidenza e a tutti, anche se purtroppo molti sono assenti, la calendarizzazione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lorenzin. *(Applausi della senatrice Bertorotta).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 14,43)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bianconi, Bottici, Bubbico, Cassano, Ciampi, Cioffi, Della Vedova, De Pin, De Poli, D'Onghia, Esposito Stefano, Fedeli, Formigoni, Minniti, Monti, Mussini, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Puglisi, Quagliariello, Rizzotti, Sangalli, Serafini, Serra, Stucchi e Vicari.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Marcucci, per attività della 7a Commissione permanente; Mucchetti, per attività della 10a Commissione permanente; Caleo, Marinello, Martelli e Piccoli, per attività della 13a Commissione permanente; Compagna, Divina e Fattorini, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Panizza, per partecipare ad incontri internazionali.

Commissioni permanenti, richieste di osservazioni su atti

Con riferimento allo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (n. 99-*bis*), la 5a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 6a Commissione in tempo utile affinché quest'ultima possa esprimere il parere entro il termine assegnato del 16 ottobre 2014.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro giustizia
Ministro interno
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi-I)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno (1637)
(presentato in data 09/10/2014)
C.2616 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Bianconi Laura, Chiavaroli Federica
Norme per la disciplina della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (1636)
(presentato in data 03/10/2014).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
Commissioni 1° e 2° riunite
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno (1637)
previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
C.2616 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 09/10/2014).

Affari assegnati

È stato deferito alla 13a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle problematiche ambientali che interessano la centrale ENEL di Cerano in Brindisi e le conseguenti ricadute nella Penisola salentina (Atto n. 385).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 ottobre 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 - la proposta di nomina del dottor Antonio Agostini a Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin) (n. 42).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alle Commissioni riunite 10a e 13a, per l'espressione del parere parlamentare entro il termine dell'8 novembre 2014.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consigli dei ministri, con lettera in data 6 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la relazione sull'attività svolta dall'Unità tecnica finanza di progetto, nell'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. CLXXV, n. 2).

Il Ministro della salute, con lettera pervenuta in data 9 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, la relazione sullo stato di attuazione del citato decreto legislativo recante "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI)", relativa al periodo 1° gennaio-30 giugno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc*. CCVI, n. 3).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 6 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dai Garanti del contribuente nell'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc*. LII, n. 2).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Collina ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01260 della senatrice Idem ed altri.

I senatori Arrigoni, Bignami, Micheloni e Rizzotti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02755 del senatore Di Biagio.

I senatori Battista, Fravezzi, Palermo, Panizza, Anitori, Bignami, Liuzzi, Pepe, Valentini e Zizza hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02757 dei senatori Buemi e Fausto Guilherme Longo.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 2 all'8 ottobre 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 58

BATTISTA ed altri: sul servizio di trasporto aereo per le truppe impegnate in missioni internazionali (4-01400) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

CASALETTO ed altri: sulla ristrutturazione e gestione del complesso monumentale della villa reale di Monza (4-00741) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

DE PETRIS ed altri: sulla rimozione di Giuseppe Scopelliti da commissario straordinario per il rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria (4-02239) (risp. LANZETTA, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*)

DE PIETRO, BATTISTA: sulla bonifica dell'arsenale militare di La Spezia (4-01198) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

MANCONI, COMPAGNA: sui rapporti commerciali dell'Enel con due società condannate per gravi violazioni dei diritti umani ed ambientali (4-02544) (risp. GIRO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

Mozioni

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, ZUFFADA, D'ANNA, AIELLO, BILARDI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA - Il Senato,

premesso che:

il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, reca attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e di altri titoli;

il decreto legislativo specifica anche la programmazione del numero dei posti da assegnare nelle scuole di specializzazione (articolo 35) e la stipulazione di uno specifico "contratto di formazione" di ciascuno specializzando (articolo 37) predeterminando le risorse finanziarie da impiegare e il corrispettivo in euro per ciascun anno di formazione specialistica;

la programmazione delle scuole di specializzazione prevista per i laureati in medicina è stata successivamente estesa in ambito nazionale ad un'ampia categoria di laureati (veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi) con una ripartizione delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste (articolo 8 della legge n. 401 del 2000);

l'accesso alle scuole di specializzazione per i laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici, degli psicologi e delle altre equipollenti è altresì disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante disposizioni in materia di riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto 1° agosto 2005 ha provveduto al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

considerato che:

la formazione specialistica per i laureati in medicina richiede un percorso identico a quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale;

i laureati in medicina e i laureati in altre differenti classi di specializzazione accedono alle scuole di specializzazione di area sanitaria esclusivamente tramite concorso pubblico;

tuttavia i laureati specializzandi non medici che accedono alle scuole di specializzazione godono di uno *status* contrattuale ed economico differente rispetto a quello dei laureati in medicina;

i laureati in medicina vincitori di concorso, in particolare, sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un trattamento economico, nonché della copertura previdenziale e della maternità;

i laureati non medici, allo stesso modo vincitori di concorso, non hanno, al contrario, né la medesima posizione contrattuale né lo stesso trattamento economico, ma sono, invece, tenuti a pagare la copertura assicurativa per i rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione;

considerato, inoltre, che l'Italia ha recepito la normativa comunitaria che prevede un contributo economico in favore della formazione medica *post* laurea (direttive75/362/CEE e 75/363/CEE emendate dalla direttiva 82/76/CEE e poi abrogate dalla direttiva 93/16/CEE, da ultimo a sua volta abrogata dalla direttiva 2005/36/CE) e fissa un trattamento economico-normativo ovvero una remunerazione in favore degli specializzandi (articolo 13 della direttiva 82/76/CEE e Allegato I alla direttiva 93/16/CEE, ora abrogata dalla direttiva 2005/36/CE);

considerato, tuttavia, che:

ad oggi, nonostante i riferimenti alla previsione normativa, sia di livello comunitario che di diritto interno, appare tutt'altro che realizzata l'equiparazione delle categorie dei medici e dei non medici, in quanto detti riferimenti non comportano in termini espressi ed inequivoci il diritto dei laureati ammessi ad una scuola di specializzazione ad ottenere un trattamento economico-normativo del tutto analogo a quello dovuto ai laureati in medicina anch'essi ammessi ad un scuola di specializzazione;

la tutela della posizione giuridica dei laureati ammessi alle scuole di specializzazione dovrebbe, invece, prevalere sulla disparità di trattamento tra le 2 categorie di specializzandi della medesima area sanitaria per i quali è previsto l'accesso alle scuole di specializzazione esclusivamente per concorso;
in tale prospettiva appare decisivo il riferimento alla normativa di riassetto delle scuole di specializzazione di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005 attraverso il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha fatto seguire anche il riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria con l'emanazione dei nuovi ordinamenti didattici;
considerato, infine che:
in data 8 settembre 2010 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha depositato dinanzi al Tar Lazio la relazione illustrativa in adempimento all'ordinanza istruttoria n. 3381/2010 del Tar Lazio, sez. 3-*bis*;
tale ordinanza è stata resa sul ricorso prodotto da Codacons contro l'università di Roma "La Sapienza", registro generale n. 5393/2010;
ai sensi di detta ordinanza, il tribunale ritiene che: "ai fini del decidere sia necessario acquisire la seguente documentazione: relazione illustrativa, corredata di tutti gli atti procedimentali, con la quale siano forniti dettagliati chiarimenti (al fine di accertare nella specie l'esatta linea di demarcazione tra le posizioni di diritto soggettivo e quelle di interesse legittimo) sull'esercizio del potere autoritativo ex D. M. 1° agosto 2005 nei confronti degli specializzandi in possesso di laurea in medicina con discrimine rispetto agli specializzandi in possesso di laurea diversa da medicina nei corsi del tirocinio di specializzazione";
preso atto che:
la *ratio* del citato decreto ministeriale 1° agosto 2005, ad oggi non riconosciuta, dovrebbe risiedere proprio nella necessità di individuare il diritto all'inquadramento dell'attività svolta da soggetti specializzandi in uno specifico contratto di formazione specialistica con relativa corresponsione di un trattamento economico;
il mancato riconoscimento di tale *ratio* rischia di consentire la specializzazione solo a pochi privilegiati e, in conseguenza, di limitare la libera scelta e le attitudini di ciascuno;
rilevato che:
l'articolo 16 della citata direttiva 82/76/CEE aveva indicato agli Stati il 31 dicembre 1982 quale termine ultimo per adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alla medesima ovvero per remunerare le attività di formazione dei medici specialistici;
lo Stato italiano ha recepito tale ultima direttiva con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ovvero con un decennio di ritardo e solo in seguito alla condanna della Corte di giustizia europea del luglio 1987;
lo Stato italiano, inoltre, aveva condizionato l'applicazione della citata normativa ai soli medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione a far data dall'anno accademico 1991/92; detta parziale e tardiva attuazione della direttiva in questione aveva causato la mancata remunerazione dei medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni tra il 1982 e il 1991;
con la sentenza n. 17350/11 la Corte di cassazione ha stabilito il diritto al risarcimento di tutti quei medici specializzandi che, negli anni accademici dal 1983 al 1991, non avevano ricevuto il pagamento delle borse di studio stabilendo che il diritto al risarcimento resta in vita anche se lo Stato risulta inadempiente nel recepire una direttiva;
detta sentenza consente ai medici ex specializzandi di richiedere quanto loro spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della salute e a quello dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
nella sentenza si legge, in particolare, che l'Italia non ha mai dato applicazione integrale alle direttive comunitarie; tale inadempienza non dispensa, tuttavia, il nostro Paese dal provvedere alla questione poiché l'obbligo avrebbe potuto essere adempiuto integralmente soltanto se lo Stato italiano, nell'introdurre una disciplina attuativa della direttiva e conforme ad essa, avesse disposto non solo per l'avvenire, cioè in relazione alle situazioni dei singoli riconducibili ad essa dopo la sua entrata in

vigore, ma anche prevedendo la retroattività di detta disciplina;
rilevato, infine, che:
la preparazione professionale per gli specializzandi dell'area sanitaria presuppone un percorso formativo di elevato livello cui non può non corrispondere un trattamento economico-normativo analogo a quello riservato ai medici;
le figure sanitarie non mediche che prestano la loro attività lavorativa all'interno del Servizio sanitario nazionale sono obbligate, al pari delle figure mediche, ad essere in possesso del titolo rilasciato dalla scuola di specializzazione;
sarebbe opportuno evitare che il nostro Paese possa, in futuro, incorrere in nuove sanzioni in quanto inadempiente nel recepire le direttive comunitarie o nel trasporle tardivamente nell'ordinamento italiano,
impegna il Governo:
1) ad individuare gli strumenti normativi idonei a garantire il trattamento economico di cui agli articoli 37, 38, 39, 40 e 46 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ai soggetti non medici specializzandi in discipline dell'area sanitaria in conformità con quanto previsto per i laureati in medicina iscritti ad analoga scuola di specializzazione ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 401 del 2000;
2) a promuovere l'adeguamento della citata normativa agli articoli 3, 34, 35, 36, 97 e 117 della Costituzione.
(1-00320)

Interrogazioni

RIZZOTTI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
secondo un articolo pubblicato dal "Corriere della sera" il 6 ottobre 2014 sulla sanità, e secondo elaborati dalla "Bicocca" di Milano, l'ospedale "Caldarelli" di Napoli detiene il *record* nazionale, con 17.583 euro, dei costi di pulizia per posti letto utilizzati, più del doppio del "Sant'Orsola" di Bologna che spende 6.518 euro. La media nazionale è di 7.957 euro;
tale dato costituirebbe un ulteriore segnale degli sprechi e delle inefficienze della sanità nazionale;
in un momento in cui il Governo persegue una politica di revisione della spesa per fare fronte alla difficile situazione economica del Paese occorre monitorare con maggiore attenzione il comparto sanitario per evitare, ad invarianza di risorse disponibili, di penalizzare, diminuendoli, i servizi essenziali per i cittadini,
si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sulla questione e se non ritenga opportuno perfezionare gli strumenti attualmente utilizzati dal Ministero per rilevare simili inaccettabili disfunzioni e il cattivo utilizzo di risorse pubbliche.
(3-01277)

RIZZOTTI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
in Italia 16.211 persone soffrono della sindrome di Sjogren, una malattia rara autoimmune, sistemica, degenerativa ed inguaribile che può attaccare tutte le mucose dell'organismo (occhi, bocca, naso, apparato respiratorio) nonché reni, pancreas, cuore, fegato, apparato cardiocircolatorio e osteo articolare. Tali gravi problematiche acuiscono il disagio e la sofferenza dei malati, per i quali al momento non esistono farmaci curativi e mancano centri polispecialistici per il monitoraggio e la prevenzione;
un malato di media gravità spende mensilmente circa 2.000 euro per farmaci di fascia "c": a tali somme andrebbero aggiunte le spese di assistenza e trasporto;
per evitare discriminazioni a livello regionale di farmaci di fascia "c" e parafarmaci che sono vitali per tali persone è necessario che tale sindrome venga inserita nei LEA e nel registro delle malattie rare, una decisone che porterebbe risparmi economici alle persone affette e l'opportunità per loro di lavorare e vivere in condizione più umane,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda prevedere l'inserimento, quanto prima, della sindrome di Sjogren nei LEA e nel registro delle malattie rare.
(3-01278)

MONTEVECCHI, SERRA, GIROTTO, CAPPELLETTI, FUCKSIA, PAGLINI, SCIBONA, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, BLUNDO, MORONESE, SANTANGELO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
da notizie di stampa pubblicate sul "Corriere della Sera" del 1° ottobre 2014, si apprende che il dirigente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Roberto Rocca, durante il passaggio di consegne tra il Ministro *pro tempore* Bray e l'attuale Ministro, sia stato investito di una nomina che sembra eccedere la quota prevista per i direttori generali e che la delega al turismo gli sia stata affidata tramite un contratto di consulenza successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte dei conti. Inoltre, si viene a conoscenza che i tempi per rimuovere il dirigente dall'incarico sarebbero stati biblici, in quanto il Ministero ha impiegato 6 mesi per indire un concorso per il posto di direttore generale, ricoperto senza titolo da Roberto Rocca;
ben 165 milioni di euro sono rimasti congelati dalla nomina illegittima di Rocca, ma nel frattempo, pur inibito dalla facoltà di impegnare denaro pubblico, il direttore generale, illegittimamente nominato, non si è astenuto dal firmare il contratto di Andrea Babbi alla direzione generale dell'ENIT, l'Agenzia nazionale del turismo, ente che ha il compito di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e di favorire la commercializzazione dell'Italia nel mondo;
considerato che, a giudizio degli interroganti:
la nomina di Andrea Babbi è avvenuta in violazione dei criteri della *spending review* ed ora risulterebbe sotto indagine per danno erariale da parte della Corte dei conti e per il reato di abuso di ufficio da parte della Procura della Repubblica. A seguito dell'inchiesta, Babbi ha presentato le dimissioni e sta trattando le modalità di uscita dall'ENIT;
a seguito della "congiuntura economica" che interessa l'economia mondiale ed in particolare il nostro Paese, anche nell'ottica della particolare visibilità che avrà l'Italia durante l'Expo 2015 di Milano, gli interroganti si chiedono come possano restare bloccati 165 milioni di euro per 6 mesi a seguito di una nomina illegittima di un funzionario, soldi che peraltro includono anche gli stanziamenti per il portale "Italia.it", una "sbandierata vetrina per attrarre stranieri" come si legge nell'articolo citato;
considerato infine che, a quanto risulta agli interroganti, l'ENIT produce passività che ammontano a milioni di euro. Peraltro, nei mesi scorsi, lo stesso ente è stato investito del potere di controllo di Promuovitalia, che è un ente di promozione del Ministero, anch'esso assurto agli onori della cronaca per altre 2 inchieste che hanno coinvolto i *manager* che introducevano dei correttivi al proprio trattamento di fine rapporto ed alle buste paga mediante accessi abusivi al sistema informatico dell'ente. Sotto inchiesta risulterebbe il dirigente Francesco Montera,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative abbia adottato o intenda adottare relativamente alle azioni illegittime poste in essere da Roberto Rocca nonché alla somma di 165 milioni di euro destinata all'ENIT o se diversamente non voglia considerare la possibilità della destituzione dell'ENIT stessa, a parere degli interroganti ormai un "inutile carrozzone" non più in grado di promuovere il turismo italiano nel mondo;
se e quali azioni intenda intraprendere nei confronti dei responsabili di tali inefficienze dell'amministrazione, in ragione del principio dell'efficienza, della trasparenza e della pubblicità, *ex* decreto legislativo n. 33 del 2013.
(3-01280)

TOMASELLI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
una violentissima grandinata ha interessato nella giornata del 7 ottobre 2014 la provincia di Brindisi, in particolare l'area compresa tra i Comuni di Fasano e Ostuni e, in parte, anche la Valle D'Itria;
la grandinata è risultata di inusitata gravità, avendo causato accumuli al suolo che hanno raggiunto l'altezza di 40 centimetri;
la Polizia municipale e i volontari della Protezione civile hanno lavorato per svariate ore e con il supporto di diverse pale meccaniche per ripulire le strade e liberare i veicoli rimasti bloccati dal ghiaccio, gran parte del quale è stato ammassato, in enormi cumuli, ai bordi delle strade;

i danni all'agricoltura sono stati ingenti tant'è che sono andate distrutte interamente le colture orticole, quali cavoli bianco e verde, rape, broccoli, sedano, fagiolini, bietole, finocchi, insalate, melanzane, zucchine, cicorie, e la campagna olivicola è stata fortemente danneggiata;
gli agricoltori, secondo una prima stima, prevedono danni all'agricoltura pari al 100 per cento per gli ortaggi e al 50 per cento per il settore olivicolo;
tali danni nel comparto agricolo rischiano di essere definitivi e permanenti in quanto tutte le primizie già piantate e quasi mature per la raccolta, risultano completamente distrutte;
gli uliveti secolari, che rappresentano la caratteristica del territorio interessato, potrebbero risentire per anni degli effetti di questo evento atmosferico, oltre al fatto che l'imminente raccolta annuale delle olive risulterà gravemente compromessa, così come la successiva produzione di olio;
è indispensabile che i territori rurali coinvolti da così straordinari fenomeni climatici vengano tutelati con efficacia ed immediatezza rispetto alle gravi conseguenze e danni di eventi di tale eccezionalità,
si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda adottare per il riconoscimento dello stato di emergenza dell'area interessata dall'ondata di maltempo di eccezionale gravità e per tutelare la stagione agricola, limitando i danni per gli operatori dei territori colpiti.
(3-01281)
MORONESE, NUGNES, PUGLIA, CIOFFI, MARTELLI, DONNO, FUCKSIA, CASTALDI, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, LEZZI, GIROTTO, SANTANGELO, PAGLINI, SERRA, VACCIANO, MANGILI, BUCCARELLA, TAVERNA, BOTTICI, SCIBONA, MONTEVECCHI, SIMEONI, BLUNDO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
sono trascorsi venti anni dal 1994, anno in cui attraverso apposito decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro-tempore*, Carlo Azeglio Ciampi, fu dichiarato lo stato di emergenza relativo allo smaltimento ordinario dei rifiuti solidi urbani in Campania, a seguito della grave situazione ambientale che si era venuta a creare in varie località campane per effetto dell'anomala saturazione di gran parte degli impianti e discariche presenti sul territorio regionale;
con lo stesso decreto fu istituito anche il commissariato di Governo per la gestione di tale emergenza, individuando nel prefetto di Napoli l'organo cui affidare i cosiddetti poteri commissariali straordinari con i quali sostituire gli enti locali nella gestione dei rifiuti;
a fronte di una durata che doveva essere di pochi mesi, lo stato di emergenza è passato attraverso un numero imprecisato di proroghe e di commissari che si sono alternati in una gestione catastrofica dei rifiuti in Campania, per chiudersi ben quindici anni dopo con un apposito decreto-legge che sanciva la fine dell'emergenza e del relativo commissariamento in data 31 dicembre del 2009 (decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010);
a parere degli interroganti il saldo palesemente negativo tra fondi impiegati in epoca commissariale e risultati ottenuti nella gestione della fase emergenziale, al netto di alcune rare eccezioni, ha evidenziato l'incapacità dei vari organi politici e istituzionali, sia locali che centrali, nel gestire la crisi dei rifiuti in Campania, che per tanti anni è stata al centro dell'attività amministrativa nelle sue varie articolazioni;
è noto a tutti ormai che prima e, cosa più grave, durante il periodo emergenziale, come testimoniato da diversi riscontri giudiziari relativi ad inchieste tuttora in corso, si è consumato un vero e proprio attentato all'ambiente e alla salute pubblica attraverso il sotterramento di milioni di tonnellate di rifiuti tossici industriali provenienti da ogni angolo d'Italia e d'Europa, i quali grazie al meccanismo criminale del cosiddetto "giro di bolla" per anni hanno viaggiato mischiati ai rifiuti solidi urbani per finire poi nelle profondità di cave e discariche campane, autorizzate e non, compromettendo seriamente terreni e acque fondamentali per l'economia di un territorio che ha fatto e fa ancora oggi dell'agricoltura il principale settore trainante regionale;
il protrarsi della gestione emergenziale e del fenomeno dei traffici illeciti e con essa il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme sia nazionali che europee in termini di gestione dei rifiuti, oltre al gravissimo prezzo che i cittadini campani hanno dovuto pagare in termini di ricadute sulla salute, ha determinato e causato una lunga serie di procedure di infrazione europee e altrettante

sanzioni milionarie che hanno contribuito solo a peggiorare una situazione già di per sé critica come quella della gestione rifiuti in Campania;

attualmente manca sul territorio campano quell'adeguata rete di infrastrutture dedicata al trattamento delle varie frazioni di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, inserita nella direttiva europea 2008/98/CE e recepita con il decreto legislativo n. 205 del 2010, la quale stabilisce che i rifiuti siano recuperati e smaltiti, senza compromettere la salute umana, vietandone l'abbandono o lo smaltimento incontrollato e stabilendo un'adeguata e strutturata rete di installazioni impiantistiche che assicurino l'efficienza dell'intero ciclo di gestione;

nell'ambito della carenza impiantistica suddetta (impianti di riciclo dei materiali), una delle criticità più gravi, a parere degli interroganti, è sicuramente quella relativa alla mancanza di impianti di compostaggio destinati al trattamento della frazione umida che rappresenta oltre il 30 per cento dei rifiuti solidi urbani, che i comuni campani sono costretti a inviare per lo più fuori regione con costi molto elevati che si ripercuotono sui cittadini in forma di tasse sempre più elevate;

considerato che:

la risoluzione delle criticità richiamate che in questi anni non hanno consentito di realizzare un cosiddetto ciclo virtuoso di gestione dei rifiuti, negli ultimi mesi non ha incontrato neanche il favore dei Governi sia regionale che nazionale, palesemente orientati verso politiche obsolete come quella basata sull'incenerimento dei rifiuti tal quale, che oltre a rappresentare un vero e proprio freno al miglioramento degli obiettivi di raccolta differenziata, che la nostra stessa normativa ci impone (legge n. 123 del 2008 e decreto legislativo n. 152 del 2006), è in antitesi con le norme europee che sono orientate verso l'abbandono di tale soluzione (come risulta dall'ultima proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2014)397 DEF. del 2 luglio 2014) per il trattamento dei rifiuti, nel rispetto delle politiche di riduzione e riciclaggio che hanno importanza sempre maggiore, e nel rispetto degli impegni internazionali in termini di riduzione delle emissioni inquinanti;

il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) della Campania, approvato nel 2012, pur perseguendo il miglioramento degli obiettivi di raccolta differenziata e nel complesso di riduzione dei rifiuti in ottemperanza alle normative richiamate, sconta il fatto che, come per gli *iter* avviati nei mesi scorsi per la realizzazione di nuove discariche nel napoletano e di 2 nuovi inceneritori a Giugliano (Napoli) in Campania e in provincia di Salerno, nessuna misura concreta risulta adottata per potenziare la rete di trattamento della frazione organica la quale attualmente finisce solo in minima parte in alcuni impianti prevalentemente di tipo anaerobico dislocati sul territorio regionale, creando, tra l'altro, non pochi disagi alle popolazioni che abitano in quelle zone costrette spesso a subire gli effetti di trattamenti realizzati non a perfetta regola d'arte;

la rete per il trattamento della frazione organica, secondo quanto riportato nelle Linee di Piano 2010-2013 per la gestione dei rifiuti urbani in Campania, si componeva tra impianti realizzati e in corso di realizzazione e/o ampliamento di ben 11 siti così dislocati tra le 5 province campane: Teora (Avellino), Molinara (Benevento), San Tammaro (Caserta), Pomigliano D'Arco (Napoli), Napoli, Caivano (Napoli), Giffoni Valle Piana (Salerno), Vallo della Lucania (Salerno), Eboli (Salerno), Polla (Salerno) e Salerno;

la capacità complessiva di trattamento definita "attuale" all'epoca era di circa 250.000 tonnellate l'anno con un *deficit* nei confronti della produzione di rifiuti organici stimata a tutto il 2013 in circa 460.000 tonnellate l'anno di circa 210.000 tonnellate l'anno, da coprire evidentemente con l'ampliamento della capacità impiantistica;

alcuni degli impianti destinati al trattamento della frazione organica e già realizzati in passato, come accaduto per quello presente nel Comune di San Tammaro (Caserta), nel corso del periodo emergenziale sono stati addirittura utilizzati per lo stoccaggio di balle e/o addirittura di rifiuti tal quale, decisione che oltre a determinarne il sequestro e la conseguente inattività non ha fatto altro che peggiorare la già grave situazione;

al momento la maggior parte di questi impianti, quando non presenti solo sulla carta, risultano in totale stato di abbandono, come nel caso del sito di San Tammaro, e ciò rischia di compromettere

ulteriormente la gestione dei rifiuti su questo fronte;
il carico inquinante palesemente non più sostenibile che ad oggi sono costretti a subire i cittadini campani, e in particolar modo quelli che abitano nell'area compresa tra le province di Napoli e Caserta meglio nota alle cronache come "Terra dei Fuochi", impone, a giudizio degli interroganti, l'abbandono di qualsiasi soluzione che in qualche modo possa aggravare oltre modo tale carico,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, ciascuno secondo la propria area di competenza, siano a conoscenza della grave criticità descritta che, a fronte dell'apparente tranquillità sul piano della gestione dei rifiuti in Campania, rappresenta un forte elemento di debolezza capace di far riesplodere da un momento all'altro la crisi;
se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, attivare una collaborazione con gli enti locali preposti volta a definire un quadro chiaro ed esaustivo delle infrastrutture attualmente presenti in Campania per il trattamento dei rifiuti organici, ma anche di altre categorie merceologiche al fine di chiarire quale sia l'attuale rapporto tra infrastrutture esistenti e fabbisogno impiantistico "sostenibile" per coprire il *deficit*;
quale sia l'attuale stato di funzionamento di tutti gli impianti di trattamento della frazione umida dei rifiuti urbani indicati ed inseriti nelle linee di Piano 2010-2013 per la gestione dei rifiuti urbani della Regione Campania, incluse le loro capacità lavorative in termini di tonnellate al giorno;
se risulti a quanto ammonti il costo di realizzazione e di funzionamento dalla progettazione alla messa in opera ed i costi relativi di mantenimento per ogni impianto di trattamento della frazione umida in Campania, operante e non, considerando anche gli impianti non ancora partiti e le relative date di previsione di messa in funzione degli stessi;
se intendano adoperarsi, nei limiti delle proprie prerogative, per accelerare la messa in funzione di impianti non ancora partiti, ma previsti e se intendano favorirne la costruzione di nuovi;
quale risulti essere, in via definitiva, il totale degli impianti attivi e se questi siano giudicati sufficienti per la gestione rifiuti in Campania, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria;
se intendano, nell'ambito delle proprie competenze, attivarsi affinché le strategie del Governo Renzi e degli enti locali preposti risultino aderenti al cosiddetto Principio dell'azione ambientale, secondo il quale la tutela ambientale e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante un'adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato istitutivo dell'Unione europea, regola la politica della Comunità in materia ambientale.
(3-01282)
MARTON, SANTANGELO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, il 2 ottobre 2014, ha emesso all'unanimità le sentenze "Matelly vs Francia" (ricorso n. 10609/10) e "ADEFDROMIL vs Francia" (ricorso n. 32191/09), relative al divieto assoluto di costituire sindacati all'interno delle forze armate francesi, ritenendo che vi erano state violazioni dell'articolo 11 (libertà di riunione e di associazione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
la Corte ha rilevato, in particolare, che mentre l'esercizio del diritto di libertà di associazione da parte del personale militare potrebbe essere soggetto a restrizioni legittime, un divieto generale di formare o aderire ad un sindacato usurpa l'essenza stessa di questa libertà ed è quindi vietato dalla Convenzione;
la Corte ha sottolineato che le disposizioni dell'articolo 11 non escludono alcuna attività professionale o di ufficio dal suo ambito di applicazione, ma che queste si limitano a porre una condizione, in particolare per i membri delle forze armate, riguardo alle "restrizioni legislative" che potrebbero essere imposte dagli Stati;
ha ribadito che queste "restrizioni legislative" devono essere interpretate rigorosamente ed essere limitate all'"esercizio" dei diritti in questione, e non devono invece mettere in pericolo l'essenza stessa

del diritto di organizzarsi in sindacati; a questo proposito, la Corte ha precisato che il diritto di formare e aderire ad un sindacato è uno degli elementi essenziali della libertà in questione;
la Corte ha anche osservato che lo Stato francese ha istituito organismi di rappresentanza militare e procedure per tener conto delle necessità del personale militare, ma ha tuttavia ritenuto che tali istituzioni non sostituiscono la libertà di associazione del personale militare, una libertà che comprende il diritto di formare sindacati e di aderirvi;
la Corte ha, quindi, concluso che, a norma dell'articolo 11 della Convenzione, le restrizioni, anche quelle importanti, potrebbero essere imposte sulle forme di azione ed espressione di una associazione professionale a condizione però che tali restrizioni non privino il personale militare del diritto generale di associazione in difesa dei loro interessi professionali e non pecuniari;
in sostanza, secondo i giudici di Strasburgo, il divieto generale di formare o aderire a un sindacato usurpa l'essenza stessa della libertà di associazione e non può essere considerato proporzionato e non è quindi "necessario in una società democratica", costituendo pertanto una violazione all'art. 11 della Convenzione;
con una conseguente dichiarazione, il Ministro della difesa francese, Jean-Yves Le Drian, ha dichiarato che valuterà con precisione la decisione e le ragioni indicate dalla Corte, per identificare quali cambiamenti nel prossimo futuro la legge francese dovrà porre in essere al fine di garantire la sua conformità con gli obblighi dei trattati internazionali;
il divieto assoluto ai militari di costituire sindacati, posto dalla normativa francese e sanzionato dalla Corte europea, è sostanzialmente identico a quello attualmente previsto dalla legge italiana;
risulta agli interroganti che il Ministro in indirizzo abbia dichiarato a "il Nuovo Giornale dei Militari": "Anche l'ordinamento italiano consente al personale militare di costituire associazioni e moltissimi sono i militari che ne fanno parte. Diverso è il discorso se parliamo di associazioni con finalitá sindacali o di sindacati veri e propri ai quali non è consentito iscriversi. Questo però non significa che i diritti dei nostri militari non siano tutelati: per tale motivo infatti esiste la rappresentanza militare ed è sempre alta l'attenzione che il Governo riserva alle istanze che provengono dal Comparto. Altre ipotesi saranno, ritengo, vagliate dal Parlamento in sede di esame dei progetti di legge dei quali stavamo poc'anzi parlando";
sono all'esame della IV Commissione permanente (Difesa) della Camera alcune proposte di legge in tema di riforma del sistema di rappresentanza dei militari, tra le quali quella presentata dal MoVimento 5 Stelle volta a introdurre la libertà sindacale anche per tale categoria di personale, abolendo pertanto il divieto assoluto sanzionato dalla Corte europea;
risulta agli interroganti che nei mesi scorsi 400 militari della Guardia di finanza si sarebbero rivolti alla stessa Corte di Strasburgo contro tale divieto; analogo ricorso sarebbe stato presentato anche da altri militari delle Forze armate italiane, nonché dall'associazione ASSODIPRO;
il chiaro indirizzo giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell'uomo minaccia di concretizzarsi in una sicura condanna anche per l'Italia, nonché in ulteriori e costose controversie davanti a tale tribunale internazionale, qualora non si provveda prima ad eliminare il divieto normativo oggetto della censura dei giudici di Strasburgo,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo ed onde prevenire una, a parere degli interroganti sicura, condanna internazionale, intenda favorire l'approvazione di un testo di legge che abolisca definitivamente il divieto assoluto di costituire sindacati da parte dei militari italiani.
(3-01283)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

RIZZOTTI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
la trasmissione televisiva "Report", nella puntata del 5 ottobre 2014, ha denunciato che il laboratorio dell'Istituto superiore di sanità, unico organismo notificato italiano autorizzato ad effettuare la certificazione dei dispositivi impiantabili attivi (come i *pacemaker* e i defibrillatori), ai sensi della direttiva 90/385/CEE, presenta carenze tali da poterlo considerare non esistente, o comunque non

funzionante, con macchinari rotti ed inutilizzabili;
dalla documentazione in possesso della trasmissione di Rai3 emerge che l'Istituto (commissariato nel mese di luglio 2014 a "causa della situazione di disavanzo finanziario registrato in bilancio per due esercizi consecutivi") era a conoscenza che il laboratorio non funzionava già dal settembre 2010, quando un ingegnere incaricato di migliorare l'efficacia dei controlli sulla sicurezza dei *pacemaker* rinunciò all'incarico "in quanto il laboratorio, a causa delle condizioni in cui è ridotto, di fatto non esiste";
è ipotizzabile che le certificazioni siano state rilasciate senza che ci fosse la possibilità oggettiva di effettuare i *test* prescritti dalla direttiva europea al fine di garantire la sicurezza del dispositivo e quindi del paziente;
per quanto riguarda la certificazione dei dispositivi medici ai sensi della direttiva 93/42/CEE, e successive modifiche ed integrazioni, l'Istituto superiore di sanità è stato notificato dal Governo italiano alla Commissione europea in data 14 febbraio 1995. La notifica ha riguardato la designazione a svolgere in Italia, per un periodo di validità illimitato, compiti di certificazione: nello specifico, la certificazione di dispositivi medici in accordo con le procedure di valutazione della conformità previste dalla direttiva europea, attività per cui sono stati incaricati, all'interno dello stesso Istituto, il dipartimento TESA (Tecnologie e salute) e il centro Ondico (organismo notificato per i dispositivi medici e la valutazione dei cosmetici);
ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni, e di attuazione della direttiva 93/42/CEE il Ministero della salute designa e controlla gli organismi notificati su territorio nazionale ed autorizza ad espletare le procedure di valutazione di conformità per i dispositivi medici; l'autorizzazione ha durata quinquennale e può essere rinnovata;
al Ministero spetta il compito istituzionale di sorvegliare il mercato dei dispositivi medici in Italia e con questa finalità, dal 2002, vengono pianificate ed organizzate verifiche ispettive presso le aziende impegnate nelle attività di fabbricazione e distribuzione di dispositivi medici. Gli *audit* a decorrere dal 2008 sono svolti da personale tecnico e da consulenti esperti in servizio presso la Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici;
è attivo in Italia il corso di laurea in Ingegneria biomedica il cui piano di studi prevede specifici corsi volti all'apprendimento e alla comprensione dei contenuti delle direttive 93/42/CEE e 90/385/CEE;
a quanto risulta all'interrogante, il direttore del centro Ondico, dottor Carmine Guarino, è il marito della dottoressa Marcella Marletta, direttore generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero,
si chiede di sapere:
quali siano i risultati delle visite di sorveglianza che il Ministero, in qualità di autorità di designazione e controllo, ha effettuato nei vari settori che operano all'interno dell'Istituto superiore di sanità in qualità di organismo notificato 0373, e quale sia la periodicità delle visite di sorveglianza, nonché la data dell'ultima visita eseguita;
quale sia il motivo per cui le autorizzazioni rilasciate agli organismi notificati che non siano l'Istituto superiore di sanità abbiano durata quinquennale mentre quella rilasciata allo stesso istituto abbia validità illimitata;
se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale situazione sia discriminante e metta l'Istituto in una posizione privilegiata rispetto agli altri organismi notificati e se non ritenga che la stessa durata illimitata possa essere stata una delle cause per cui il Ministero dal 2010 ad oggi non abbia rilevato le gravi mancate conformità del laboratorio di prova;
se sia a conoscenza del fatto che in un settore dell'organismo notificato 0373, il centro Ondico, opera personale in quiescenza che rilascia la marcatura CE ai dispositivi medici secondo la direttiva 93/42/CEE e che effettua ispezioni, a titolo oneroso, presso i fabbricanti di dispositivi medici anche autodesignandosi o designando personale con cui ha legame di parentela, non garantendo la terzietà e l'indipendenza del ruolo svolto;
quali misure intenda adottare al fine di eliminare il conflitto di interessi consolidato tra controllore e

controllato, ovvero tra i coniugi dottor Carmine Guarino e dottoressa Marcella Marletta;
quale sia il motivo per il quale non sia stato previsto per la marcatura CE dei dispositivi medici l'accreditamento degli organismi notificati da parte dell'organismo unico di accreditamento nazionale, garanzia di terzietà ed indipendenza, così come auspicato dal regolamento (CE) 765/2008, ma, secondo l'articolo 5, comma 2, dello stesso, si sia preferito assumere l'onere di fornire alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le prove documentali necessarie per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità;
se siano stati definiti in modo preciso i requisiti professionali minimi che un ispettore per la sorveglianza e vigilanza del mercato dei dispositivi medici debba possedere e se sia stato previsto un *iter* di formazione specifico. Se non ritenga opportuno, in caso contrario, regolamentare in modo preciso la figura, tenendo presente che esiste lo specifico corso di laurea in Ingegneria biomedica.
(3-01279)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, LIUZZI, PERRONE, IURLARO - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute* - Premesso che:
le immatricolazioni con riserva e in sovrannumero ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2014/2015 stanno creando numerosi disagi sia per gli studenti sia per i numerosi atenei coinvolti;
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione III *bis*), a questo proposito, ha adottato numerose ordinanze cautelari nell'ambito di giudizi volti all'annullamento della graduatoria nazionale di merito per l'acceso ai due corsi di laurea per l'anno accademico 2014/15;
l'ateneo maggiormente colpito è quello di Bari che conta più di 500 casi in cui studenti hanno opposto ricorso e ottenuto un provvedimento cautelare per potersi immatricolare pur non avendo superato il *test*;
il 5 agosto 2014, con avviso pubblicato sul sito dell'università degli studi di Bari, è stata autorizzata l'immatricolazione ai ricorrenti, entro il termine del 6 ottobre 2014 alle ore 12: la mancata immatricolazione nei termini comporta la rinuncia alla stessa e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo;
il 22 settembre 2014 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha emanato una nota disponendo che i ricorrenti venissero immatricolati nelle sedi ove lo scarto fra il punteggio ottenuto dal primo in graduatoria e quello ottenuto dal ricorrente fosse minimo;
da notizie giunte agli interroganti, in data 3 ottobre, i ricorrenti che hanno perfezionato la procedura di immatricolazione, con il pagamento della tassa di immatricolazione entro il 22 settembre, sono immatricolati a tutti gli effetti, pur in attesa della sentenza di merito, presso la prima sede universitaria opzionata, mentre i ricorrenti che hanno completato la procedura di immatricolazione *online* entro il 22 settembre e che hanno saldato la tassa di immatricolazione dopo tale data sono stati immatricolati "con riserva" presso la sede di prima scelta e il loro elenco nominativo sarà trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
i ricorrenti che non hanno avviato alcuna procedura entro il 22 settembre non possono immatricolarsi automaticamente presso l'università inserita come prima opzione fra le sedi all'atto dell'iscrizione al *test*, bensì risulta possibile l'immatricolazione presso la sede, in ogni caso inserita fra le preferenze, ove è minimo lo scarto fra il punteggio riportato dal ricorrente e il primo in graduatoria;
è dunque evidente sia stata creata un'enorme disparità fra ricorrenti oggetto delle medesime sentenze in seguito all'emanazione della nota ministeriale citata;
a giudizio degli interroganti l'unica soluzione percorribile potrebbe essere quella di ritirare la nota ministeriale del 22 settembre 2014 e conseguentemente riaprire i termini per l'immatricolazione in favore di coloro che ancora non l'hanno effettuata, qualora sia loro consentita l'immatricolazione nella prima sede opzionata,
si chiede di sapere:
quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e,

conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione delle immatricolazioni con riserva e in sovrannumero ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria;
se il Ministro dell'istruzione non ritenga opportuno ritirare la nota ministeriale del 22 settembre 2014;
se non ritengano di dover espletare quanto disposto dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
(4-02806)

MANASSERO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno* - Premesso che:
il colle di Tenda è un valico internazionale situato nelle Alpi occidentali tra le regioni del Piemonte e della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e divide la valle della Roia a sud con quella della Vermenagna a nord, segnando il confine tra Italia e Francia;
tale importante collegamento internazionale è da qualche mese oggetto di lavori finalizzati alla realizzazione di un nuovo *tunnel* come previsto dall'accordo di Parigi del 12 marzo 2007;
considerato che:
già nella prima fase dei lavori si è verificata una serie di inconvenienti che hanno comportato la sospensione o la limitazione della circolazione all'interno della galleria; l'ultimo episodio si è verificato nei giorni scorsi a causa di un allagamento al suo interno della galleria che ha comportato la sospensione in entrambi i sensi di marcia nel fine settimana del 13-14 settembre 2014; inoltre, sono state previste altre chiusure notturne e, dal 1° ottobre al 30 novembre, la chiusura totale dalle ore 19 del martedì alle ore 7 del venerdì per un totale di 2 giorni e 3 notti consecutivi a settimana;
inoltre si registrano problemi anche per l'altro valico internazionale del colle della Maddalena che collega la valle Stura in Italia con la val d'Ubaye in Francia che è, nei mesi invernali, oggetto di chiusure per le precipitazioni nevose e, anche, per la mancata assunzione di responsabilità tra le autorità che dovrebbero essere preposte a mantenere il collegamento aperto anche in condizioni di tempo avverso;
il blocco, totale o parziale, di questi collegamenti ha creato disagi particolari alle aziende del cuneese che, spesso, puntano proprio sull'*export* delle merci per migliorare i propri conti in questo difficile tempo di crisi, oltre a difficoltà per i movimenti delle persone in un'area fortemente turistica, in modo particolare nei mesi più freddi con gli impianti sciistici aperti,
si chiede di conoscere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano di farsi carico di un'attività di monitoraggio della situazione per evitare che un territorio ampio e ricco di insediamenti industriali e commerciali possa venire privato del diritto alla mobilità;
se, a questo proposito, non ritengano di interessare il prefetto di Cuneo in modo tale che, per il tramite dell'ufficiale di Governo, enti locali e associazioni di categoria possano essere messe in condizioni di partecipare alle decisioni su blocchi e chiusure dei valichi. Si eviterebbero così situazioni verificatisi nell'inverno 2013-2014 con autorevoli esponenti di associazioni datoriali pronti a presentare denunce alla Procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio. Si intende, in questo modo, non già cancellare i disagi, inevitabili per lavori come quelli del colle di Tenda, ma tendere il più possibile a un percorso condiviso per minimizzarli.
(4-02807)

CERONI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che:
le direttive 96/82/CE (Seveso II) recepita in Italia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, 2003/105/CE (Seveso II *bis*) recepita in Italia con decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, e 2012/18/UE (Seveso III) in vigore dal 4 luglio 2012 che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 1° giugno 2015, costituiscono la regolamentazione europea atta alla prevenzione ed al controllo dei rischi di incidenti rilevanti, connessi con determinate sostanze classificate pericolose mediante specifici obblighi per i gestori degli stabilimenti in cui tali sostanze siano o possano essere presenti, in quantitativi superiori a specifici limiti di soglia stabiliti dalle direttiva stesse;
la direttiva 2004/35/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha dettato una

disciplina quadro per la prevenzione e la riparazione dei danni all'ambiente;
la direttiva 2013/30/UE che modifica la precedente, è in fase di recepimento dal Parlamento italiano e stabilisce i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni marine inerenti al settore degli idrocarburi o per limitarne i danni;
considerato che:
i Paesi del nord Europa hanno saputo coniugare un notevole sviluppo industriale, economico e sociale con un'attenzione fortissima verso i temi della sicurezza e della salvaguardia dell'ambiente;
la società ENI SpA ha investito, negli ultimi 5 anni, circa 2 milioni di euro per l'acquisto dei sistemi di monitoraggio e controllo delle perdite lungo la sua rete di oleodotti, ma ne ha fatti attivare solo alcuni, apparentemente rinunciando all'utilizzo di quanto acquistato ed installato;
tali sistemi di monitoraggio sono inoltre tutti forniti da una stessa società italiana il cui prodotto consolidato è presente in numerose installazioni anche all'estero;
da notizie giunte all'interrogante risulterebbe che ENI SpA stia utilizzando gli oleodotti del Nord-Ovest (facenti capo al nodo della raffineria di Sannazzaro de' Burgondi, Pavia) ed altri oleodotti del Centro Italia senza proteggerli attraverso un sistema di monitoraggio in grado di evidenziare rapidamente perdite che sarebbero catastrofiche per l'ambiente, data la tipologia altamente inquinante dei prodotti trasportati,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta;
se risulti per quali ragioni gli oleodotti vengano utilizzati senza che sia operativo un sistema consolidato di monitoraggio delle perdite;
se siano noti i motivi per cui è stato compiuto un ingente investimento per l'acquisto di sistemi di monitoraggio e controllo delle perdite sulla rete di oleodotti e non è stato messo a regime;
se risulti come mai, nel caso in cui ENI SpA stesse sperimentando tecnologie differenti da quella sopra riportata, non operi con quanto ha già a propria disposizione;
quali siano i criteri che hanno portato all'utilizzo dei sistemi citati soltanto in alcuni oleodotti della rete.
(4-02808)

TOSATO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
in tutta Europa le aziende omologhe sono da sempre tutelate e da sempre hanno la possibilità di crescere, produrre ed investire;
in Italia l'attività di modifica ed aggiornamento dei veicoli, in mancanza del nulla osta del costruttore del veicolo stesso, è vietata in modo a giudizio dell'interrogante tanto perentorio quanto immotivato sotto l'aspetto tecnico-normativo e della sicurezza;
il Parlamento nel 2009 ha finalmente rimosso l'istituto del nulla osta, da sempre l'impedimento principale a questa attività;
nei quasi 4 anni trascorsi, l'autorità incaricata ha emanato un unico decreto attuativo (in 2 versioni limitate, per le auto e le moto), tralasciando tutte le altre casistiche;
le aziende non chiedono finanziamenti o aiuti allo Stato, ma solo la possibilità di lavorare, al pari di quanto avviene negli altri Stati europei;
l'auspicata rimozione del divieto imposto dalla mancanza della normativa porterebbe a notevoli aumenti di fatturato ed occupazione sul territorio, con conseguente aumento del gettito fiscale, il tutto a costo zero per lo Stato;
la Federazione italiana customizer ed AEMI, Associazione esperti motorizzazione italiana, hanno promosso una raccolta firme da parte degli operatori, utilizzatori e/o appassionati del settore al fine di ottenere, dopo anni di disinteresse da parte delle autorità ministeriali, la dovuta attenzione per un settore produttivo di primaria importanza per il tessuto industriale nazionale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga necessario provvedere all'emanazione di un decreto che permetta l'applicazione della normativa europea riservata ai costruttori per le omologazioni in serie, nel caso di

modifiche di singoli veicoli (nuovi o già circolanti) con la procedura dell'"unico esemplare", senza la necessità di attendere l'emanazione di decreti ministeriali;
se per l'elaborazione di tale decreto intenda considerare le caratteristiche del tessuto produttivo locale, con particolare attenzione per la comparazione alle direttive nazionali degli altri Stati membri, in modo da garantire la possibilità per i produttori italiani di colmare il divario attuale, nel pieno rispetto del diritto comunitario;
se non ritenga opportuno coinvolgere gli uffici periferici del Ministero (centri prova degli autoveicoli) nello studio e nella definizione dei decreti, sfruttando così la profonda conoscenza che questi ultimi hanno del territorio, delle realtà produttive e delle rispettive necessità ed esigenze di tutte gli operatori coinvolti;
se in occasione dell'elaborazione di questa normativa intenda sottrarre l'esclusività in materia, attualmente riconosciuta al centro superiore di prove e ricerche degli autoveicoli e dispositivi di Roma, in maniera tale da rispondere efficacemente alla richiesta di tutela delle piccole e medie aziende, degli artigiani, dei professionisti e degli utenti operanti nel settore del trasporto (moto, auto e veicoli industriali ed agricoli).
(4-02809)
CONTE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
l'istituzione di sezioni di liceo musicale rappresenta una delle più rilevanti innovazioni nel quadro della rivisitazione della formazione liceale con la inclusione, per la prima volta nella storia del nostro Paese, della musica tra i percorsi di base per la costruzione della persona di cultura;
i licei musicali sono giunti quest'anno (2014/2015) al loro quinto anno di vita, completando di fatto il percorso del quinquennio;
a luglio 2015 si avranno i primi diplomati;
dopo 4 anni dalla sua istituzione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha ancora definito le classi di concorso delle discipline musicali (tutti gli strumenti, Storia della musica, Tecnologia musicali, Teoria e Composizione, Musica d'insieme);
fino ad oggi il Ministero ha gestito il corpo docente in questione attraverso le "utilizzazioni" del personale a tempo indeterminato, con disposizioni continuamente modificate, e il reclutamento di precari attraverso bandi degli stessi istituti, formulati su indicazioni e tempistica annualmente soggetta a modifiche da parte dello stesso Ministero;
la nota ministeriale n. 6870 del 7 luglio 2014 relativa alla presentazione delle domande di utilizzazione per l'anno scolastico 2014-2015, ha dato luogo a interpretazioni diverse, in special modo sulla materia relativa alle precedenze, su cui vi sono dei ricorsi in atto;
sulle utilizzazioni va evidenziato che trattasi di docenti di ruolo alle scuole secondarie di primo grado che chiedono l'utilizzo al liceo musicale, creando situazioni di forte disagio nelle scuole di provenienza, soprattutto quando l'utilizzo non è per l'intera cattedra ma solo per alcune ore;
per la copertura dei posti con personale a tempo determinato, per i passati anni scolastici, il Ministero, di solito nel mese di agosto, dettava disposizioni agli istituti per la formulazione di un apposito bando, sistematicamente integrato con novità, che portavano alla presentazione di una nuova domanda da parte dei docenti aspiranti (precari), con la presentazione di vari titoli artistici, che comportava il coinvolgimento di una apposita commissione costituita con docenti del Conservatorio di musica;
la disponibilità negli anni si è sempre più affievolita, vista l'enorme mole di lavoro e la gratuità della prestazione;
l'elevato numero di domande e le difficoltà sopra richiamate nella valutazione dei titoli portava ad elaborare graduatorie interne d'istituto, sempre ad anno scolastico abbondantemente avanzato, con tutto il disagio che questo comporta nel procedere alla sostituzione degli insegnanti in corso d'anno;
con decreto ministeriale del 22 maggio 2014 il Ministero ha cercato di snellire le operazioni sopra richiamate (annullamento del bando da parte dei licei musicali), creando un meccanismo di formulazione di appositi elenchi per i licei musicali (compilazione modello B1), da ottenersi mediante la trasposizione del punteggio nelle rispettive graduatorie (1ª- 2ª e 3ª fascia), nelle classi di concorso

A031 - A032 - A077;
tale meccanismo presenta non poche difficoltà di compilazione visto che prende in esame classi concorso non presenti nei licei;
si tratta di graduatorie/elenchi ad oggi non realizzati dagli istituti, per il ritardo con cui il Ministero dell'istruzione ha adottato il decreto per il rinnovo delle stesse graduatorie;
constatato che le procedure di reclutamento, utilizzo e scorrimento graduatorie del personale a tempo determinato, entrambe gravate da clausole di precedenze e accantonamenti, portano alla paradossale situazione in cui a fronte di 15, 18, 20 ore della medesima disciplina, si hanno anche 3 o 4 insegnanti. (esempio un primo insegnante di vecchio utilizzo con diritto al mantenimento delle ore dell'anno/ anni precedente/i, un secondo insegnante con rapporto a tempo determinato in quanto ha diritto all'accantonamento delle stesse ore di cui risultava essere titolare di contratto precedentemente, un terzo insegnante di ruolo tenuto al completamento in quanto titolare su classe di concorso in esubero, e un quarto che chiede l'utilizzo da fuori provincia),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo abbia in programma di definire classi di concorso, strumento indispensabile per poi arrivare alla stabilizzazione del personale delle discipline in questione, in tempi stretti e comunque compatibili con l'inizio dell'anno scolastico 2015/2016 garantendo nel contempo la continuità didattica per gli studenti;
se intenda fornire indicazioni precise circa il numero di ore di strumento da assegnare nelle diverse classi, riscontrandosi che in istituti diversi, anche all'interno della stessa Regione, vengono assegnati monte ore diversi.
(4-02810)
GUERRA, LO GIUDICE, AMATI, CASSON, Elena FERRARA, FORNARO, GIACOBBE, IDEM, MASTRANGELI, ORELLANA, PAGLIARI, PALERMO, VALENTINI, ZANONI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
in Africa l'omosessualità viene punita con la pena di morte in Mauritania, Sudan, Somalia, Benin; con pene che vanno dai 14 anni di reclusione al carcere a vita in Uganda, Tanzania, Zambia, Sierra Leone; con pene fino ai 14 anni in Marocco, Tunisia, Algeria, Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Guinea, Liberia, Ghana, Togo, Nigeria, Cameroon, Repubblica Centroafricana, Sud Sudan, Etiopia, Eritrea, Kenya, Burundi, Angola, Malawi, Mozambico, Zimbabwe, Botswana; Namibia, Lesotho, Swaziland applicano delle pene detentive legate all'orientamento sessuale delle persone la cui durata non sembra essere precisata nei loro ordinamenti; Ciad, Libia ed Egitto hanno delle legislazioni che non contengono disposizioni direttamente criminalizzanti l'orientamento sessuale o di genere, ma facilmente interpretabili come tali;
il 20 dicembre 2013 il Parlamento ugandese ha approvato un provvedimento che criminalizza l'omosessualità; la disposizione introduce per i recidivi il carcere a vita e configura come reato la discussione in pubblico delle tematiche relative all'omosessualità, anche tra i gruppi di attivisti per i diritti civili; è inoltre prevista la detenzione per chi non denuncia le persone omosessuali alle autorità; dal testo è stata esclusa *in extremis* la pena di morte, che invece figurava nelle intenzioni del legislatore quando il progetto di legge fu presentato in Parlamento nel 2010;
il 24 febbraio 2014, il presidente dell'Uganda, Yoweri Museveni, dopo le resistenze iniziali, ha firmato la controversa legge che prevede l'ergastolo per gli omosessuali; l'annuncio è stato dato dalla sua portavoce, Sarah Kagingo, che lo ha definito "un passo storico";
la comunità LGBT ugandese vive da decenni in condizioni di clandestinità, subendo atti di discriminazione, violenza e aggressione gravissimi: numerosi sono i casi di omicidio, stupro o violenza fisica nei confronti degli attivisti LGBT ugandesi, come l'assassinio, nel gennaio 2011, del *leader* del movimento LGBT David Kato Kisule;
la Corte costituzionale ugandese nel luglio 2014 ha dichiarato illegittima la norma contro l'omosessualità a causa di un vizio procedurale nella fase di approvazione parlamentare;
la sentenza è giunta dopo le forti reazioni di sdegno della comunità internazionale;

considerato che:
l'agenzia Associated Press ha diffuso nei giorni scorsi la notizia dell'approvazione da parte dell'Assemblea nazionale del Gambia, dove l'omosessualità è già passibile di pene che arrivano ai 14 anni di reclusione, di una legge contro l'omosessualità che ricalca quella ugandese e che prevede come aggravanti punibili con l'ergastolo la recidività, l'esser sieropositivi, l'aver avuto rapporti con minorenni, disabili o persone che abbiano fatto uso di droghe proibite; la legge deve ancora essere promulgata dal Presidente del Gambia Yahya Jammeh;
è in attesa di essere promulgata in Ciad una disposizione che introduce esplicitamente nel nuovo codice penale pene dai 5 ai 20 anni di reclusione per i "colpevoli di omosessualità",
si chiede di sapere:
se il Governo intenda manifestare ai Governi del Gambia e del Ciad la sua ferma protesta per la criminalizzazione dell'omosessualità e le persecuzioni subite dalle rispettive comunità LGBT, sia in sede di relazioni bilaterali che attraverso i fori e le organizzazioni internazionali e regionali;
se non ritenga necessario rivedere gli aiuti allo sviluppo nei confronti del Ciad e del Gambia, vincolandoli al rispetto dei diritti umani fondamentali;
se intenda portare la questione all'attenzione dell'Unione europea ed in particolare al Consiglio degli affari esteri dell'Unione europea;
se intenda vincolare gli aiuti allo sviluppo e alla cooperazione internazionale al rispetto dei diritti umani ed in particolare dei diritti e alla tutela della sicurezza delle minoranze più facilmente esposte a discriminazioni e violenza;
se intenda, nell'ambito delle iniziative politico-diplomatiche, commerciali e di aiuto allo sviluppo rivolte al continente africano, porre il tema dei diritti umani delle persone LGBT, sia nelle relazioni bilaterali che in quelle multilaterali attraverso i fori e le organizzazioni internazionali, regionali e *sub*-regionali dell'area.
(4-02811)
PAGLIARI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
nel mese di aprile 2014 è stato bandito un nuovo concorso a 35 posti di segretario di legazione in prova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* IV Serie speciale dell'11 aprile 2014;
in questo modo il Ministero degli affari esteri non ha provveduto allo scorrimento delle graduatorie vigenti previamente allo svolgimento di un nuovo concorso, così come imposto dal decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013;
inoltre, con il decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, il legislatore ha inteso rendere lo scorrimento attività vincolata non solo per le pubbliche amministrazioni statali ma ora anche per gli enti locali, e non si comprende come possa il Ministero (unico tra tutti) sottrarsi a tale previsione, definita nel titolo del decreto-legge anche come urgente;
ciò costringe gli idonei presenti nella graduatoria del precedente concorso pubblicata nel mese di novembre 2013 ad una lunga e costosa battaglia legale, mentre il periodo di vigenza triennale della graduatoria si riduce. Viene fatto rilevare che in passato, quando non vi era alcun obbligo di scorrimento, il Ministero ha proceduto, negli anni 2008 e 2010, ad uno scorrimento delle graduatorie,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per dare una corretta applicazione della normativa di cui al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.
(4-02812)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
4a Commissione permanente(difesa):
3-01283, dei senatori Marton e Santangelo, sulla rappresentanza militare;
7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-01280, della senatrice Montevecchi ed altri, sulla nomina illegittima del direttore generale del MIBACT e sulla irregolare gestione dell'ENIT (Agenzia nazionale del turismo);

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):
3-01277 e 3-01278, della senatrice Rizzotti, rispettivamente su sprechi ed inefficienze nell'uso delle risorse nel settore della sanità e sull'inserimento della sindrome di Sjorgen nel registro malattie rare;
13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-01282, della senatrice Moronese ed altri, sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania.
Avviso di rettifica
Nel resoconto stenografico della 326a seduta pubblica dell'8 ottobre 2014, nell'intervento del senatore Arrigoni, a pagina 32, alla terza riga del settimo capoverso, sostituire le parole: "ma ci solo" con le seguenti: "ma ci sono solo".
Nel resoconto stenografico della 327a seduta pubblica dell'8 ottobre 2014, a pagina 13, sostituire l'orario di Martedì 14 ottobre ivi indicato come: "(h. 16,30-20)"con il seguente: "(h. 16,30)".

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.